

2009

International Accounting Standards Board (IASB®)

# IFRS® per le PMI

International Financial Reporting Standard  
per le Piccole e Medie Imprese (PMI)



**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

The *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* is issued by the International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

The International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

Copyright © 2009 IASCF

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reprinted or reproduced or utilised in any form either in whole or in part or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the IASCF.

This Italian translation of the IFRS for SMEs included in this publication has not been approved by a Review Committee appointed by IASCF. The Italian translation is copyright of the IASCF.

International Financial Reporting Standards (including International Accounting Standards and SIC and IFRIC Interpretations), Exposure Drafts, and other IASB publications are copyright of the IASCF. The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB publications is that published by the IASB in the English language. Copies may be obtained from the IASCF. Please address publications and copyright matters to:

IASCF Publications Department;  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



International  
Accounting Standards  
Committee Foundation®

The IASB logo/the IASCF logo/‘Hexagon Device’, the IASC Foundation Education logo, ‘IASCF Foundation’, ‘eIFRS’, ‘IAS’, ‘IASB’, ‘IASC’, ‘IASCF’, ‘IASs’, ‘IFRIC’, ‘IFRS’, ‘IFRSs’, ‘International Accounting Standards’, ‘International Financial Reporting Standards’ and ‘SIC’ are Trade Marks of the IASCF.

**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

L'International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI) è pubblicato dall'International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

La International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), gli autori e gli editori non accettano responsabilità per le perdite causate a qualsiasi persona che agisce o si astiene dall'agire secondo i contenuti della presente pubblicazione, indipendentemente dal fatto che tale perdita possa essere stata determinata da negligenza o da altri fattori.

Copyright © 2009 IASCF

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta o utilizzata in alcuna forma, parziale o totale, o mediante mezzi elettronici, meccanici o altri mezzi di cui si ha conoscenza attualmente o che saranno inventati in futuro, compresa la riproduzione cartacea ed elettronica, ovvero in alcun sistema per la ricerca e memorizzazione automatica di informazioni, senza previa autorizzazione scritta da parte della IASCF.

La traduzione italiana dell'IFRS per le SME contenuta nel presente volume non è stata approvata da un Review Committee nominato dalla IASCF. Il copyright della traduzione italiana è della IASCF.

International Financial Reporting Standards (incluso Principi contabili internazionali, Interpretazioni SIC e IFRIC), Exposure Draft e altre pubblicazioni IASB sono protetti da diritti d'autore appartenenti alla IASCF. Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards e delle altre pubblicazioni IASB è quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese. Per ricevere copie del testo approvato, rivolgersi alla IASCF. Si prega di rivolgere eventuali domande in merito a pubblicazioni e diritti d'autore al seguente indirizzo:

IASC Foundation Publications Department,  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org) Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



International  
Accounting Standards  
Committee Foundation®

Il logo dello IASB/il logo della IASCF/ "Hexagon Device", il logo della IASC Foundation Education, "IASC Foundation", "eIFRS", "IAS", "IASB", "IASC", "IASCF", "IASs", "IFRIC", "IFRS", "IFRSs", "International Accounting Standards", "International Financial Reporting Standards" e "SIC" sono marchi registrati della IASCF.

## SOMMARIO

## INTRODUZIONE

**INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD  
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (IFRS PER LE PMI)**

<b>PREFAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>Sezione</b>	
<b>1 PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	<b>13</b>
<b>2 CONCETTI E PRINCIPI PERVASIVI</b>	<b>14</b>
<b>3 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO</b>	<b>22</b>
<b>4 PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA</b>	<b>26</b>
<b>5 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO E CONTO ECONOMICO</b>	<b>29</b>
<b>6 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO E DEGLI UTILI PORTATI A NUOVO</b>	<b>32</b>
<b>7 RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>34</b>
<b>8 NOTE AL BILANCIO</b>	<b>38</b>
<b>9 BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO</b>	<b>40</b>
<b>10 PRINCIPI CONTABILI, STIME ED ERRORI</b>	<b>44</b>
<b>11 STRUMENTI FINANZIARI DI BASE</b>	<b>48</b>
<b>12 EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>59</b>
<b>13 RIMANENZE</b>	<b>64</b>
<b>14 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE</b>	<b>68</b>
<b>15 PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE</b>	<b>71</b>
<b>16 INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>74</b>
<b>17 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>76</b>
<b>18 ATTIVITÀ IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO</b>	<b>81</b>
<b>19 AGGREGAZIONI AZIENDALI E AVVIAMENTO</b>	<b>85</b>
<b>20 LEASING</b>	<b>89</b>
<b>21 ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI</b>	<b>95</b>
<b>Appendice – Linee guida sulle disposizioni di rilevazione e valutazione</b>	<b>98</b>
<b>22 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>101</b>
<b>Appendice – Esempio di contabilizzazione di un debito convertibile da parte dell'emittente</b>	<b>105</b>
<b>23 RICAVI</b>	<b>107</b>
<b>Appendice – Esempi di rilevazione dei ricavi in base ai principi della Sezione 23</b>	<b>112</b>
<b>24 CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>117</b>
<b>25 ONERI FINANZIARI</b>	<b>118</b>
<b>26 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI</b>	<b>119</b>
<b>27 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ</b>	<b>124</b>
<b>28 BENEFICI PER I DIPENDENTI</b>	<b>130</b>
<b>29 IMPOSTA SUL REDDITO</b>	<b>139</b>

<b>30</b>	<b>CONVERSIONE IN VALUTA ESTERA</b>	<b>144</b>
<b>31</b>	<b>IPERINFLAZIONE</b>	<b>148</b>
<b>32</b>	<b>FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>150</b>
<b>33</b>	<b>INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>	<b>153</b>
<b>34</b>	<b>ATTIVITÀ SPECIALISTICHE</b>	<b>156</b>
<b>35</b>	<b>PASSAGGIO ALL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>159</b>
	<b>GLOSSARIO</b>	<b>163</b>
	<b>TABELLA DI DERIVAZIONE</b>	<b>177</b>
	<b>APPROVAZIONE DA PARTE DEL BOARD DELL'IFRS PER LE PMI PUBBLICATO NEL LUGLIO 2009</b>	<b>179</b>
	<b>MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI</b>	<b>181</b>
	<b>BILANCIO ESEMPLIFICATIVO E PRESENTAZIONE E LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>225</b>

L'*International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI)* è illustrato nelle Sezioni da 1 a 35 e nel Glossario. I termini definiti nel Glossario sono riportati in **grassetto** la prima volta che compaiono in ogni sezione. L'*IFRS per le PMI* è accompagnato da una prefazione, una guida applicativa, una tabella di derivazione, un esempio di bilancio nonché da una presentazione, una lista di controllo delle informazioni integrative e dalle motivazioni per le conclusioni.





## Prefazione all'IFRS per le PMI

### Lo IASB

---

- P1 L'International Accounting Standards Board (IASB) è stato fondato nel 2001 come parte dell'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
- P2 Le finalità della Fondazione IASC e dello IASB sono:
- (a) sviluppare, nell'interesse pubblico, una singola serie di principi contabili globali di alta qualità, comprensibili ed applicabili che richiedano una informativa di alta qualità, trasparente e comparabile nel bilancio e nella comunicazione d'impresa per aiutare coloro che operano nei mercati di capitale mondiali e gli altri utilizzatori a prendere decisioni di natura economica;
  - (b) promuovere l'uso e l'applicazione rigorosa di tali principi;
  - (c) nel conseguire le finalità associate ad (a) e (b), tener conto, se opportuno, delle particolari esigenze delle piccole e medie imprese e delle economie emergenti; e
  - (d) sviluppare la convergenza tra principi contabili nazionali e Principi contabili internazionali e International Financial Reporting Standard verso soluzioni di alta qualità.
- P3 Il governo della Fondazione IASC è affidato a ventidue *Trustee*. Le responsabilità dei *Trustee* comprendono la nomina dei membri dello IASB e dei consigli e dei comitati associati, così come assicurare i finanziamenti per l'organizzazione.
- P4 Lo IASB è l'organismo di normazione contabile della Fondazione IASC. Dal 1° luglio 2009 lo IASB è composto da quindici membri, il cui numero sarà portato a sedici non oltre il 1° luglio 2012. Il numero consentito di membri a tempo parziale è fissato in un massimo di tre. Lo IASB è responsabile dell'approvazione degli **International Financial Reporting Standards** (IFRS, incluso Interpretazioni) e dei documenti connessi, quali il *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*, le exposure draft, e altri documenti di discussione. Prima che lo IASB iniziasse a operare, gli International Accounting Standards (IAS) e le relative Interpretazioni venivano stabiliti dal Board dello IASC, istituito il 29 giugno 1973. Con risoluzione dello IASB, gli IAS e le relative Interpretazioni restano applicabili, con la stessa autorità degli IFRS sviluppati dallo IASB, a meno che e finché lo IASB non li modifichi o ritiri.

### Gli International Financial Reporting Standard

---

- P5 Lo IASB raggiunge i propri obiettivi principalmente sviluppando e pubblicando gli IFRS e promuovendo l'utilizzo di quei Principi nei **bilanci redatti per uso pubblico** e altre informazioni contabili. Altre informazioni contabili comprendono informazioni fornite al di fuori del bilancio, che assistono nell'interpretazione di un **bilancio** completo o migliorano la capacità degli utenti di prendere decisioni di carattere economico. Il termine 'rendicontazione contabile' comprende i bilanci redatti per uso pubblico più altre informazioni contabili.
- P6 Gli IFRS illustrano la rilevazione, la valutazione, la presentazione e le disposizioni sull'informativa da fornire relative alle operazioni e ad altri fatti e condizioni che sono significativi nei bilanci redatti per uso pubblico. Questi possono inoltre illustrare disposizioni per operazioni, fatti e condizioni che si manifestano principalmente in settori specifici. Gli IFRS si basano sul *Quadro sistematico*, che tratta i concetti sottostanti le informazioni presentate nei bilanci redatti per uso pubblico. La finalità del *Quadro sistematico* è di facilitare la formulazione uniforme e logica degli IFRS. Inoltre esso fornisce una base per l'utilizzo di un giudizio nella risoluzione di questioni contabili.

### Bilanci redatti per uso pubblico

---

- P7 Gli IFRS sono concepiti per essere applicati a bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni contabili di entità con fine di lucro. I bilanci redatti per uso pubblico sono concepiti per le comuni necessità informative di una vasta gamma di utenti, per esempio, azionisti, creditori, dipendenti e il pubblico in generale. La finalità del bilancio redatto per uso pubblico è quella di fornire informazioni sulla **situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari** di un'entità che siano di utilità per quegli utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico.
- P8 I bilanci redatti per uso pubblico sono quelli volti a soddisfare le necessità di informazioni finanziarie di carattere generale di una vasta gamma di utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere

informazioni atte a soddisfare le loro particolari necessità informative. I bilanci redatti per uso pubblico includono quelli che sono presentati separatamente o all'interno di altri documenti pubblici, quali relazioni annuali o prospetti informativi.

## **L'IFRS per le PMI**

---

- P9 Lo IASB sviluppa e pubblica anche un principio distinto da applicarsi ai bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni finanziarie di quelle entità che in molti paesi sono indicati con termini diversi, tra cui **piccole e medie imprese** (PMI), entità private ed entità non di interesse diffuso. Il principio è l'*International Financial Reporting Standard per piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)*.
- P10 Il termine piccole e medie imprese utilizzato dallo IASB è definito e illustrato nella Sezione 1 *Piccole e medie imprese*. Molte giurisdizioni del mondo hanno elaborato proprie definizioni di PMI per una vasta gamma di finalità, tra cui la statuizione di obblighi di rendicontazione contabile. Tali definizioni nazionali o regionali spesso comprendono criteri quantitativi basati su ricavi, attività, dipendenti o altri fattori. Di frequente, il termine PMI è utilizzato per indicare o per includere entità molto piccole, indipendentemente dal fatto che esse redigano bilanci per uso pubblico per utilizzatori esterni.
- P11 Le PMI spesso producono bilanci utilizzabili unicamente dai titolari-dirigenti, dalle autorità fiscali o da altre autorità governative. I bilanci prodotti unicamente per tali fini non sono necessariamente bilanci redatti per uso pubblico.
- P12 La normativa fiscale è specifica per ogni giurisdizione e gli obiettivi di rendicontare il bilancio redatti per uso pubblico differiscono dagli obiettivi di rendicontare il reddito imponibile. Pertanto, non è verosimile che i bilanci redatti in conformità all'*IFRS per le PMI* soddisfino pienamente tutte le valutazioni richieste dalla normativa fiscale e dalla normativa di una giurisdizione. La giurisdizione può essere in grado di ridurre l'“onere della doppia rendicontazione” che graverebbe sulle PMI strutturando le dichiarazioni fiscali come riconciliazioni dell'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità all'*IFRS per le PMI* e con altre modalità.

## **Autorità dell'IFRS per le PMI**

---

- P13 La decisione sulle entità che devono o possono utilizzare i principi dello IASB è demandata alle autorità legislative e di regolamentazione nonché agli organismi di normazione contabile dei singoli ordinamenti giuridici. Questo è valido per gli **IFRS completi** e per gli *IFRS per le PMI*. Tuttavia, una definizione chiara della fattispecie di entità per cui l'*IFRS per le PMI* è concepito, secondo quanto esposto nella Sezione 1 dell'*IFRS*, è essenziale affinché (a) lo IASB possa decidere in merito agli obblighi contabili e informativi più appropriati per quella categoria di entità e (b) le autorità legislative e di regolamentazione, gli organismi di normazione contabile, le entità che redigono il bilancio e i loro revisori contabili siano informati dell'ambito di applicazione previsto dall'*IFRS per le PMI*. Una definizione chiara è anche essenziale affinché le entità che non sono piccole e medie imprese, e pertanto non sono idonee ad utilizzare l'*IFRS per le PMI*, non affermino di operare in conformità ad esso (vedere paragrafo 1.5).

## **Organizzazione dell'IFRS per le PMI**

---

- P14 L'*IFRS per le PMI* è organizzato per argomento, e ciascun argomento è esposto in una sezione con numerazione separata. I riferimenti incrociati ai paragrafi sono identificati mediante il numero della sezione seguito dal numero del paragrafo. I numeri dei paragrafi sono nel formato xx.yy, dove xx è il numero della sezione e yy è il numero consecutivo del paragrafo di quella sezione. Negli esempi che considerano importi monetari, l'unità di misura è “currency units” (unità monetaria) (abbreviato CU).
- P15 Tutti i paragrafi dell'*IFRS* hanno pari autorità. Alcune sezioni includono appendici della guida applicativa non appartenenti all'*IFRS* ma che, piuttosto, costituiscono linee guida per la sua applicazione.

## **Aggiornamento dell'IFRS per le PMI**

---

- P16 Lo IASB prevede di esaminare in maniera esaustiva le esperienze che le PMI avranno ricavato dall'applicazione dell'*IFRS per le PMI* dopo che un ampio numero di entità avrà redatto per due anni i propri bilanci utilizzando l'*IFRS*. Lo IASB prevede di proporre delle modifiche per risolvere le problematiche applicative individuate in tale esame. Esso considererà anche gli *IFRS* completi nuovi e modificati adottati da quando è stato pubblicato l'*IFRS per le PMI*.

- P17 Dopo tale esame iniziale sull'attuazione del principio, lo IASB prevede di proporre delle modifiche all'*IFRS per le PMI* pubblicando un'exposure draft esaustiva all'incirca una volta ogni tre anni. Nell'elaborare tali exposure draft, esso prevede di prendere in considerazione gli IFRS nuovi e modificati adottati nel triennio precedente, così come problematiche specifiche portate alla sua attenzione relativamente a possibili modifiche all'*IFRS per le PMI*. Lo IASB considera il ciclo triennale come un piano provvisorio e non come un impegno fisso. All'occorrenza, può individuare un problema per il quale possa essere necessario valutare una modifica dell'*IFRS per le PMI* prima dello scadere del normale ciclo triennale. Finché l'*IFRS per le PMI* non viene modificato, qualsiasi cambiamento che lo IASB può attuare o proporre relativamente agli IFRS completi non viene applicato all'*IFRS per le PMI*.
- P18 Lo IASB prevede che intercorrerà un periodo di almeno un anno tra la data di pubblicazione delle modifiche all'*IFRS per le PMI* e la data di entrata in vigore delle stesse.



# **International Financial Reporting Standard (IFRS) per le piccole e medie imprese**

## **Sezione 1 Piccole e medie imprese**

### **Ambito di applicazione previsto del presente IFRS**

---

- 1.1 L'*IFRS per le PMI* è destinato alle **piccole e medie imprese** (PMI). Questa sezione descrive le caratteristiche delle PMI.

### **Descrizione delle piccole e medie imprese**

---

- 1.2 Le piccole e medie imprese sono entità che:
- (a) non rappresentano un interesse diffuso,
  - (b) pubblicano **bilanci redatti per uso pubblico** per utilizzatori esterni. Tra gli esempi di utilizzatori esterni rientrano i soci non coinvolti nella gestione dell'attività aziendale, i creditori esistenti e potenziali nonché le agenzie di rating.
- 1.3 Un'entità presenta un interesse diffuso se:
- (a) i suoi strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o se è in procinto di emettere tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato *over-the-counter*, compresi i mercati locali e regionali), oppure
  - (b) detiene attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di *terze parti* come una delle sue attività principali. Quest'ultimo è il caso tipico di banche, cooperative di credito, compagnie assicurative, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche di investimento.
- 1.4 Alcune entità possono anche ottenere attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di *terze parti* perché detengono e gestiscono risorse finanziarie loro affidate da clienti o soci non coinvolti nella gestione dell'entità. Tuttavia, se lo fanno per ragioni connesse a un'attività principale (come per esempio nel caso di agenti di viaggio o immobiliari, scuole, organizzazioni di beneficenza, imprese cooperative che richiedono un deposito associativo nominale e venditori che ricevono il pagamento prima della fornitura di merci o servizi, quali le imprese di servizi di pubblica utilità), ciò non conferisce loro un interesse diffuso.
- 1.5 Se un'entità di interesse diffuso adotta il presente IFRS, il suo bilancio non sarà dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI*, anche se la normativa o i regolamenti vigenti nella giurisdizione pertinente permettono o dispongono che il presente IFRS sia utilizzato da entità di interesse diffuso.
- 1.6 A una **controllata** la cui **capogruppo** utilizza gli **IFRS completi**, o che sia parte di un **gruppo** consolidato che utilizza gli IFRS completi, non è fatto divieto di utilizzare il presente IFRS ai fini della redazione del bilancio, sempre che tale controllata rappresenti essa stessa un interesse diffuso. Se il bilancio è dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI*, esso deve ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS.

## Sezione 2

### Concetti e principi pervasivi

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 2.1 La presente sezione descrive l'**obiettivo del bilancio** delle piccole e medie imprese (PMI) e le qualità che rendono utili le informazioni nel bilancio delle PMI. Essa illustra anche i concetti e i principi fondamentali sottostanti al bilancio delle PMI.

#### Obiettivo del bilancio delle piccole e medie imprese

---

- 2.2 L'obiettivo del bilancio di un'impresa di piccole e medie dimensioni è di fornire informazioni sulla sua **situazione patrimoniale e finanziaria, sul suo risultato economico e sui suoi flussi finanziari** dell'entità, utili ai fini dell'assunzione di decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative.
- 2.3 Il bilancio evidenzia anche i risultati prodotti dallo spirito di servizio della direzione aziendale, ossia la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse ad essa affidate.

#### Caratteristiche qualitative delle informazioni del bilancio

---

##### Comprensibilità

- 2.4 Le informazioni fornite dal bilancio devono essere presentate in modo da renderle comprensibili agli utilizzatori che abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l'informazione con normale diligenza. Tuttavia, la necessità di comprensibilità non consente di omettere informazioni rilevanti sostenendo che esse possono risultare di difficile comprensione per alcuni utilizzatori.

##### Significatività

- 2.5 Le informazioni fornite nel bilancio devono essere rilevanti ai fini del processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente **significativa** quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

##### Rilevanza

- 2.6 L'informazione è **rilevante**—e pertanto è significativa— se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della voce o dell'errore, giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. Tuttavia, non è appropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dall'*IFRS per le PMI* al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.

##### Attendibilità

- 2.7 Le informazioni fornite nel bilancio devono essere **attendibili**. Le informazioni sono attendibili quando sono prive di errori e distorsioni rilevanti e rappresentano fedelmente ciò che intendono rappresentare o che si potrebbe ragionevolmente supporre che rappresentino. Il bilancio non è privo di distorsioni (ossia non è neutrale) se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse può influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito.

## Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

- 2.8 Le operazioni e gli altri eventi e condizioni devono essere contabilizzati e presentati conformemente alla loro sostanza e non soltanto alla loro forma giuridica. Ciò migliora l'attendibilità del bilancio.

## Prudenza

- 2.9 Le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e circostanze sono rese note illustrandone la loro natura e misura esercitando prudenza nella preparazione del bilancio. La prudenza consiste nell'impiego di un grado di cautela nel formulare i giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati. Tuttavia, l'esercizio della prudenza non consente che vengano deliberatamente sottostimate le attività o i ricavi, né che vengano deliberatamente sovrastimate le passività o i costi. In breve, la prudenza non consente distorsioni.

## Completezza

- 2.10 Per essere attendibili, le informazioni di bilancio devono essere complete nei limiti della rilevanza e del costo. Una omissione può rendere l'informazione falsa o fuorviante e perciò non attendibile e deficitaria in termini di rilevanza.

## Comparabilità

- 2.11 Gli utilizzatori devono poter paragonare nel tempo il bilancio di un'entità per identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati economici. Gli utilizzatori inoltre devono essere in grado di comparare il bilancio di entità diverse per confrontare le situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i flussi finanziari. Perciò la valutazione e l'esposizione degli effetti finanziari di operazioni e altri fatti e condizioni tra loro simili devono essere nel corso del tempo iscritte in bilancio in modo coerente, sia nell'ambito di una stessa entità ed anche concretamente ad altre entità. Inoltre, gli utilizzatori devono essere informati dei **principi contabili** adottati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

## Tempestività

- 2.12 Per essere significative, le informazioni finanziarie devono poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori. **La tempestività** richiede di fornire le informazioni entro l'arco di tempo decisionale. Se vi sono ritardi ingiustificati nel riportare le informazioni, queste potrebbero perdere di significatività. La direzione aziendale può avere necessità di assicurare un equilibrio tra un'informazione tempestiva e un'informazione attendibile. Nell'equilibrare significatività e attendibilità, deve prevalere la considerazione di come meglio soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori nel processo decisionale economico.

## Equilibrio tra benefici e costi

- 2.13 I benefici dati dalle informazioni devono superare il costo necessario per ottenerle. La stima dei benefici e dei costi rappresenta sostanzialmente un processo discrezionale. Inoltre, i costi non sono necessariamente sostenuti da quegli utilizzatori che beneficiano dell'informazione, e spesso è un ampio numero di utilizzatori esterni che ne beneficia.
- 2.14 Le informazioni sulla rendicontazione contabile aiutano i finanziatori ad assumere decisioni migliori, determinando un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali e un minore costo del capitale all'economia nel suo complesso. Anche le singole entità godono dei benefici, incluso un migliore accesso ai mercati di capitali, effetti favorevoli nelle relazioni pubbliche e forse minori costi di capitale. I benefici possono anche consistere in decisioni migliori da parte della direzione aziendale, in quanto le informazioni finanziarie usate internamente si basano spesso, almeno parzialmente, su quelle preparate per una rendicontazione contabile redatta per uso pubblico.



## Situazione patrimoniale-finanziaria

---

- 2.15 La situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità è la correlazione tra attività, passività e patrimonio netto della stessa a una data specifica, secondo quanto presentato nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**. Questi termini sono definiti come segue:
- (a) un'**attività** è una risorsa controllata dall'entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi futuri flussi di benefici economici;
  - (b) una **passività** è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione si prevede risulti per l'entità in un deflusso di risorse che incorporano benefici economici;
  - (c) il **patrimonio netto** è ciò che resta delle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le passività.
- 2.16 Alcuni elementi che soddisfano la definizione di attività o passività non possono essere rilevati come attività o passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria perché essi non soddisfano i criteri di **rilevazione** di cui ai paragrafi 2.27–2.32. In particolare, l'attesa che benefici economici futuri affluiranno all'entità o defluiranno dalla stessa deve essere sufficientemente certa per soddisfare il criterio della probabilità prima che un'attività o una passività sia rilevata.

### Attività

- 2.17 Il beneficio economico futuro di un'attività è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai mezzi finanziari ed ai **mezzi equivalenti** che affluiranno all'entità. Tali flussi finanziari provengono dall'utilizzo o dalla dismissione dell'attività.
- 2.18 Molte attività, per esempio immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili. Ciò nonostante, la natura fisica non è caratteristica essenziale per l'esistenza di un'attività. Alcune attività sono immateriali.
- 2.19 Nel determinare l'esistenza di un'attività, il titolo di proprietà non è essenziale. Così, per esempio, gli immobili detenuti tramite operazioni di leasing costituiscono un'attività se l'entità controlla i benefici che si prevede affluiranno dagli immobili medesimi.

### Passività

- 2.20 Una caratteristica essenziale di una passività è che l'entità abbia una obbligazione attuale ad agire o comportarsi in una determinata maniera. L'obbligazione può essere una obbligazione legale o una **obbligazione implicita**. Un'obbligazione legale può essere legalmente tutelabile in virtù dell'esistenza di un contratto o di una disposizione statutaria vincolante. Un'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'entità in cui:
- (a) l'entità ha reso noto ad altre parti tramite un modello consolidato di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità, e
  - (b) come risultato, l'entità ha fatto sorgere nei terzi una valida aspettativa che onorerà i propri impegni.
- 2.21 L'estinzione di una obbligazione attuale solitamente implica l'esborso di disponibilità liquide, il trasferimento di altre attività, la fornitura di servizi, la sostituzione di quell'obbligazione con un'altra o la conversione dell'obbligazione in patrimonio netto. Un'obbligazione può essere estinta anche in altri modi, come, per esempio, nel caso in cui un creditore rinunci ai propri diritti o li cancelli.

### Patrimonio netto

- 2.22 Il patrimonio netto è ciò che resta delle attività rilevate delle dedotte le passività rilevate. Esso può essere ulteriormente classificato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Per esempio, in una società di capitali, le classificazioni possono comprendere i finanziamenti versati dagli azionisti, gli utili portati a nuovo nonché gli utili o le perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto.

## Performance

---

- 2.23 **La performance** è la relazione tra i ricavi e i costi di un'entità durante un **esercizio**. Il presente IFRS consente alle entità di esporre la performance in un unico prospetto di bilancio (un **prospetto di conto economico complessivo**) o in due prospetti (un **conto economico** e un prospetto di conto economico

complessivo). **Totale conto economico complessivo e utile (perdita) d'esercizio** sono spesso utilizzati come misure di valutazione della performance o presi a base per altri sistemi di valutazione, quali il rendimento dell'investimento o l'utile per azione. Ricavi e costi sono così definiti:

- (a) I **ricavi** sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o di diminuzioni delle passività, che, si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle contribuzioni nel capitale dagli investitori;
- (b) I **costi** sono i decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o *riduzioni di valore di attività* o di sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle distribuzioni agli investitori nel capitale.

2.24 La rilevazione di ricavi e costi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Le condizioni per la rilevazione di ricavi e costi sono discusse nei paragrafi da 2.27 a 2.32.

## Ricavi

2.25 La definizione di ricavo comprende sia i ricavi sia gli utili.

- (a) I **ricavi** sono proventi che si manifestano nel corso dell'attività ordinaria dell'entità e ai quali ci si riferisce con dizioni varie quali vendite, commissioni, interessi, dividendi, royalties e canoni d'affitto;
- (b) **Gli utili** sono altri proventi che soddisfano la definizione di ricavo ma non sono ricavi. Quando i proventi sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo, essi sono solitamente esposti separatamente poiché individuali è utile ai fini del processo decisionale economico.

## Costi

2.26 La definizione di costo comprende sia gli oneri, sia i costi che si sviluppano nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità.

- (a) I **costi** che si sviluppano nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità includono, per esempio, il costo del venduto, gli stipendi e gli ammortamenti. Essi solitamente prendono la forma di flussi finanziari in uscita o di riduzioni di valore di attività quali cassa e suoi equivalenti, rimanenze o immobili, impianti e macchinari;
- (b) Gli **oneri** sono altri elementi che soddisfano la definizione di costo e possono derivare dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità. Quando gli oneri sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo, essi sono solitamente esposti separatamente poiché individuarli è utile ai fini del processo decisionale economico.

## Rilevazione di attività, passività, ricavi e costi

---

2.27 La rilevazione è il procedimento per iscrivere in bilancio una voce che soddisfa la definizione di attività, passività, provento od onere, ed anche i criteri che seguono:

- (a) è **probabile** che ogni beneficio economico futuro a essa associato affluirà o defluirà dall'entità, e
- (b) la voce ha un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità.

2.28 La mancata rilevazione di un elemento che soddisfa tali criteri non è sanata dalla illustrazione dei **principi contabili** usati né dalle **note** o da materiale esplicativo.

## La probabilità dei benefici economici futuri

2.29 Nel primo criterio di rilevazione il concetto di probabilità è usato in riferimento al grado di incertezza che i benefici economici futuri associati a una certa voce affluiranno o defluiranno dall'entità. Le valutazioni del grado di incertezza insito nel flusso di benefici economici futuri sono effettuate in base alle evidenze disponibili nel momento in cui il bilancio è preparato relative alle situazioni alla data di chiusura dell'esercizio. Tali valutazioni sono effettuate individualmente nel caso di voci singolarmente rilevanti, e complessivamente nel caso di un gran numero di elementi singolarmente non rilevanti.

## Attendibilità della valutazione

- 2.30 Il secondo criterio di rilevazione di un elemento è che il suo costo o valore può essere valutato con attendibilità. In molti casi, il costo o valore di un elemento è noto. In altri casi esso deve essere stimato. L'uso di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Quando non è possibile fare una stima ragionevole, l'elemento non viene rilevato in bilancio.
- 2.31 Un elemento che non soddisfa le condizioni per la rilevazione può qualificarsi per la rilevazione a una data successiva in conseguenza di circostanze o eventi successivi.
- 2.32 Ciò nonostante, un elemento che non soddisfa le condizioni previste per la rilevazione può richiedere l'illustrazione nelle note, nel materiale esplicativo o nei prospetti supplementari. Tale indicazione è appropriata quando tale informazione è significativa per gli utilizzatori del bilancio per valutare la situazione patrimoniale-finanziaria, l'andamento economico e i cambiamenti nella situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità.

## Valutazione di attività, passività, ricavi e costi

---

- 2.33 La valutazione è il procedimento per determinare gli importi monetari ai quali un'entità misura in bilancio attività, passività, ricavi e costi. Ciò comporta la scelta particolare del criterio di valutazione. Il presente IFRS specifica quale criterio di valutazione un'entità deve usare per molti tipi di attività, passività, ricavi e costi.
- 2.34 Due comuni criteri di valutazione sono il costo storico e il *fair value* (valore equo):
- (a) per le attività, il **costo storico** è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti pagati o il *fair value* (valore equo) del corrispettivo fornito per acquisire le attività al momento della loro acquisizione. Per le passività, il costo storico è l'ammontare di proventi in disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuti o il *fair value* (valore equo) delle attività non liquide ricevute in cambio dell'obbligazione all'epoca in cui si assume l'obbligazione, o in alcune circostanze (per esempio, nel caso delle imposte sul reddito) l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti che si prevede saranno pagate per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il costo storico ammortizzato è il costo storico di un'attività o passività più o meno quella parte di tale costo storico precedentemente rilevata come costo o ricavo.
  - (b) Il *fair value* (valore equo) è il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

## Principi pervasivi di rilevazione e valutazione

---

- 2.35 Le disposizioni per la rilevazione e la valutazione di attività, passività, ricavi e costi di questo IFRS si basano sui principi pervasivi derivati dal *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* dello IASB e dagli IFRS completi. In assenza di una disposizione di questo IFRS che si applichi specificatamente a un'operazione, un altro evento o circostanza, il paragrafo 10.4 dà una guida sul modo di formulare un giudizio e il paragrafo 10.5 stabilisce la gerarchia che un'entità deve seguire per scegliere il principio contabile più adatto alle circostanze. Il secondo livello di quella gerarchia richiede a un'entità di considerare le definizioni, le condizioni per la rilevazione e i concetti di valutazione per attività, passività, ricavi e costi nonché i principi pervasivi riportati nella presente sezione.

## Principio della competenza

---

- 2.36 Un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della rilevazione per competenza. Secondo il principio della competenza, gli elementi sono rilevati come attività, passività, patrimonio netto, ricavi o costi quando soddisfano le definizioni e le condizioni di rilevazione per essi previste.

## Rilevazione in bilancio

---

### Attività

- 2.37 Un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all'entità e l'attività ha un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente. Un'attività non è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando è stata sostenuta una spesa dalla quale è ritenuto improbabile che successivamente all'esercizio in corso affluiranno all'entità benefici economici. Invece, una tale operazione si concretizza nella rilevazione di un costo nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato).
- 2.38 L'entità non deve rilevare come attività alcuna **attività potenziale**. Tuttavia, se l'afflusso di benefici economici futuri all'entità è virtualmente certo, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.

### Passività

- 2.39 Un'entità deve rilevare una passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando
- (a) l'entità ha un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio a seguito di un evento passato;
  - (b) è probabile che l'entità debba trasferire risorse atte a produrre benefici economici connessi all'adempimento, e
  - (c) l'ammontare del regolamento può essere valutato attendibilmente.
- 2.40 Una **passività potenziale** è un'obbligazione possibile ma incerta oppure un'obbligazione attuale che non è rilevata perché non soddisfa una o entrambe le condizioni (b) e (c) di cui al paragrafo 2.39. Un'entità non deve rilevare come passività una passività potenziale, a eccezione delle passività potenziali di un'entità acquisita in un'aggregazione aziendale (vedere Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*).

### Ricavi

- 2.41 La rilevazione di ricavi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Un'entità deve rilevare i ricavi nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) quando si genera un aumento dei futuri benefici economici determinabile in modo attendibile attraverso un incremento delle attività o un decremento delle passività.

### Costi

- 2.42 La rilevazione di costi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Un'entità deve rilevare i costi nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) quando si genera a una riduzione dei benefici economici futuri, determinabile in modo attendibile attraverso un decremento delle attività, o un incremento delle passività.

### Totale conto economico complessivo e utile (perdita) d'esercizio

- 2.43 Il totale conto economico complessivo è la differenza aritmetica tra ricavi e costi. Non è un elemento separato del bilancio né necessita di un principio di rilevazione separato.
- 2.44 L'utile (perdita) d'esercizio è la differenza aritmetica tra ricavi e costi diversi da quelle voci di ricavo e di costo che il presente IFRS classifica come voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Non è un elemento separato del bilancio né necessita di un principio di rilevazione separato.
- 2.45 Il presente IFRS non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di elementi che non soddisfino la definizione di attività o passività, a prescindere dal fatto che essi risultino dall'applicazione della nozione generalmente detta "concetto della correlazione" per la determinazione dell'utile o perdita.

## Valutazione al momento della rilevazione iniziale

---

- 2.46 Al momento della rilevazione iniziale, un'entità deve valutare le attività e le passività al costo storico, a meno che il presente IFRS non richieda che la valutazione iniziale sia effettuata secondo un altro criterio, come ad esempio il *fair value* (valore equo).

## Valutazioni successive

---

### Attività e passività finanziarie

- 2.47 Un'entità valuta le **attività finanziarie** e le **passività finanziarie** di base, come definite nella Sezione 11 *Strumenti finanziari di base*, al costo ammortizzato dedotta la riduzione di valore, a eccezione degli investimenti in azioni privilegiate non convertibili e non soggette ad opzione di vendita e in azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita che sono **pubblicamente negoziate** o il cui *fair value* (valore equo) può essere altrimenti valutato con attendibilità, che sono valutati al *fair value* (valore equo), rilevando le variazioni di *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 2.48 Un'entità generalmente valuta tutte le altre attività e passività finanziarie al *fair value* (valore equo), rilevando le variazioni di *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che il presente IFRS non richieda o permetta la valutazione secondo un criterio diverso, quali il costo o il costo ammortizzato.

### Attività non finanziarie

- 2.49 La maggior parte delle attività, non finanziarie inizialmente rilevate da un'entità al costo storico è successivamente valutata secondo altri criteri di valutazione. Per esempio:
- (a) un'entità valuta immobili, impianti e macchinari al minore tra il costo ammortizzato e il valore recuperabile;
  - (b) un'entità valuta le rimanenze al minore tra il costo e il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita;
  - (c) un'entità rileva una perdita per riduzione di valore relativa ad attività non finanziarie che sono in uso o possedute per la vendita.
- La valutazione di attività a tali importi inferiori intende garantire che un'attività non sia valutata a un valore maggiore di quanto l'entità preveda di recuperare dalla vendita o dall'uso di quell'attività.
- 2.50 Per i seguenti tipi di attività non finanziarie, il presente IFRS consente o richiede la valutazione al *fair value* (valore equo):
- (a) partecipazioni in **collegate** e **joint venture** che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafi 14.10 e 15.15 rispettivamente);
  - (b) **investimenti immobiliari** che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 16.7);
  - (c) attività agricole (**attività biologiche** e **prodotti agricoli** al momento del raccolto) che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita stimati (vedere paragrafo 34.2).

### Passività diverse dalle passività finanziarie

- 2.51 La maggior parte delle passività diverse dalle passività finanziarie è valutata alla migliore stima dell'ammontare che sarebbe necessario per estinguere l'obbligazione alla **data di riferimento del bilancio**.

## Compensazione

---

- 2.52 Un'entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito dal presente IFRS.
- (a) Non è una compensazione la valutazione delle attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l'accantonamento per obsolescenza magazzino e l'accantonamento per crediti non recuperabili;
  - (b) Se la normale attività operativa di un'entità non include l'acquisto e la vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, allora l'entità riporta le plusvalenze e

minusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione di tali attività deducendo dal corrispettivo della cessione il **valore contabile** del bene e i relativi costi di vendita.

## Sezione 3

### Presentazione del bilancio

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 3.1 La presente sezione illustra cosa si intende per presentazione attendibile del **bilancio**, quale conformità all'*IFRS per le PMI* è richiesta e cosa è un'informativa completa di bilancio.

#### Presentazione attendibile

---

- 3.2 I bilanci devono presentare attendibilmente la **situazione patrimoniale-finanziaria**, il **risultato economico** e i **flussi finanziari** di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di **rilevazione** di attività, passività, proventi e costi esposti nella Sezione 2 *Concetti e principi pervasivi*.

- (a) Si presume che l'applicazione dell'*IFRS per le PMI*, integrato ove necessario da informazioni aggiuntive, risultato risulti in un bilancio che dà una presentazione attendibile della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari delle PMI;
- (b) come illustrato nel paragrafo 1.5, l'applicazione del presente IFRS da parte di un'entità di interesse diffuso non risulta in una presentazione attendibile conforme al presente IFRS.

Le informazioni integrative aggiuntive di cui al punto (a) sono necessarie quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'effetto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

#### Conformità all'*IFRS per le PMI*

---

- 3.3 Un'entità il cui bilancio è conforme all'*IFRS per le PMI* deve esplicitamente e senza riserve attestare tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI* a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni del presente IFRS.
- 3.4 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità al presente IFRS sia così fuorviante da essere in conflitto con la **finalità del bilancio** delle PMI esposta nella Sezione 2, l'entità si dovrà discostare da tale disposizione nella maniera descritta nel paragrafo 3.5, a meno che il quadro regolamentare e normativo applicabile all'entità non vieti tale deroga.
- 3.5 Quando un'entità disattende una disposizione del presente IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 3.4, questa deve indicare quanto segue:
- (a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
- (b) di aver rispettato l'*IFRS per le PMI*, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
- (c) la natura della deroga, incluso il trattamento richiesto dall'*IFRS per le PMI*, il motivo per cui tale trattamento sarebbe così fuorviante da entrare in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2, e il trattamento adottato.
- 3.6 Quando un'entità ha derogato ad una disposizione del presente IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nel paragrafo 3.5(c).
- 3.7 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità a una disposizione del presente IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio delle PMI esposte nella Sezione 2, e tuttavia il quadro regolamentare e normativo applicabile nella fattispecie non consente la deroga alla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre gli aspetti fuorvianti percepibili fornendo informazioni su quanto segue:
- (a) la natura della disposizione nel presente IFRS e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità a tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2;

- (b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

## Continuità aziendale

---

- 3.8 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione di un'entità che utilizza il presente IFRS deve valutare la capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità è in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche percorribili. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, ai dodici mesi successivi alla **data di riferimento del bilancio**.
- 3.9 Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significative** incertezze relative ad eventi o condizioni che fanno insorgere seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

## Periodicità dell'informativa

---

- 3.10 Un'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative; vedere paragrafo 3.14) almeno annualmente. Quando la data di chiusura dell'**esercizio** di un'entità cambia e il bilancio annuale rappresenta un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare quanto segue:
- (a) il fatto stesso;
  - (b) la ragione per cui si adotta un esercizio più lungo o più breve;
  - (c) il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio (incluse le relative note correlate) non sono del tutto paragonabili.

## Uniformità di presentazione del bilancio

---

- 3.11 Un'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all'altro a meno che:
- (a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei **principi contabili** definiti nella Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*, o
  - (b) il presente IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.
- 3.12 Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, l'entità deve riclassificare gli importi comparativi, a meno che la riclassificazione **non sia fattibile**. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura della riclassificazione;
  - (b) l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata;
  - (c) i motivi della riclassificazione.
- 3.13 Se la riclassificazione degli importi comparativi non è fattibile, un'entità deve indicare perché la riclassificazione non è fattibile.

## Informazioni comparative

---

- 3.14 Ad eccezione di quando il presente IFRS consenta o richieda diversamente, un'entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. Un'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.



## Rilevanza e aggregazione

---

- 3.15 Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
- 3.16 Le omissioni o le errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese in base al bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata nelle specifiche circostanze. La dimensione o la natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

## Informativa completa di bilancio

---

- 3.17 Un'informativa completa di bilancio di un'entità deve includere tutti gli elementi seguenti:
- (a) un **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria** alla **data di riferimento del bilancio**;
  - (b) alternativamente:
    - (i) un singolo **prospetto di conto economico complessivo** per l'esercizio che indichi tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, incluse le voci rilevate ai fini della determinazione dell'**utile (perdita) d'esercizio** (che è un subtotale nel prospetto di conto economico complessivo) e le voci del **prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo**, o
    - (ii) un **conto economico** separato e un prospetto separato di conto economico complessivo. Se un'entità decide di presentare sia un conto economico, sia un prospetto di conto economico complessivo, il prospetto di conto economico complessivo inizia con l'utile (perdita) d'esercizio e successivamente mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
  - (c) un **prospetto delle variazioni di patrimonio netto** dell'esercizio;
  - (d) un **rendiconto finanziario** dell'esercizio;
  - (e) **note**, che comprendono un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative.
- 3.18 Se le uniche variazioni di patrimonio netto durante gli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile (perdita) d'esercizio, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di **errori** di esercizi precedenti e da cambiamenti di principi contabili, l'entità può presentare un unico **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo** in luogo del prospetto di conto economico complessivo e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (vedere paragrafo 6.4).
- 3.19 Se un'entità non ha altre componenti di conto economico complessivo in alcuno degli esercizi per i quali viene presentato il bilancio, può presentare solo un conto economico oppure un prospetto di conto economico complessivo in cui l'"ultima riga" è denominata "utile (perdita) d'esercizio".
- 3.20 Poiché il paragrafo 3.14 richiede gli importi comparativi rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio, un'informativa completa di bilancio comporta che l'entità deve almeno presentare due di ciascun prospetto richiesto e delle relative note.
- 3.21 In un'informativa completa di bilancio, l'entità deve presentare ciascun prospetto con uguale rilievo.
- 3.22 Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da questi usati nel presente IFRS, purché non siano fuorvianti.

## Identificazione del bilancio

---

- 3.23 Un'entità deve chiaramente identificare ciascun prospetto e le rispettive note e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento. Inoltre, un'entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, ove necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa presentata:
- (a) la denominazione dell'entità che redige il bilancio e qualsiasi variazione intervenuta dalla chiusura dell'esercizio precedente;
  - (b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o ad un **gruppo** di entità;
  - (c) la data di chiusura dell'esercizio e l'esercizio coperto dal bilancio;

- (d) la **moneta di presentazione**, secondo quanto definito nella Sezione 30 *Conversione in valuta estera*;
  - (e) il livello di arrotondamento, se adottato, utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
- 3.24 Nelle note, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
  - (b) una descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni.

### **Presentazione di informazioni non richieste dal presente IFRS**

- 3.25 Il presente IFRS non tratta la presentazione di un'informativa di settore, degli utili per azione o di bilanci intermedi da parte di un'impresa di piccole o medie dimensioni. Un'entità che fornisce tali informazioni deve descrivere il criterio adottato per la loro preparazione e presentazione.

## Sezione 4

### Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 4.1 La presente sezione illustra le informazioni da presentare nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria** e la maniera in cui presentarle. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (talvolta denominato stato patrimoniale) presenta le **attività**, le **passività** e il **patrimonio netto** di un'entità a una data specifica: la data di chiusura dell'esercizio.

#### Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

---

- 4.2 Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
- (a) disponibilità liquide e **mezzi equivalenti**;
  - (b) crediti commerciali e altri crediti;
  - (c) **attività finanziarie** (esclusi i valori esposti in (a), (b), (j) e (k));
  - (d) **rimanenze**;
  - (e) **immobili, impianti e macchinari**;
  - (f) **investimenti immobiliari** iscritti al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - (g) **attività immateriali**;
  - (h) **attività biologiche** iscritte al costo al netto di ammortamenti accumulati e perdite per riduzione di valore accumulate;
  - (i) attività biologiche iscritte al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - (j) partecipazioni in **società collegate**;
  - (k) partecipazioni in **entità a controllo congiunto**;
  - (l) debiti commerciali e altri debiti;
  - (m) **passività finanziarie** (esclusi i valori esposti in (l) e (p));
  - (n) passività e attività per **imposte correnti**;
  - (o) **passività fiscali differite** e **attività fiscali differite** (saranno sempre classificate come non correnti).
  - (p) **accantonamenti**;
  - (q) **partecipazioni di minoranza**, espone nel **patrimonio netto** separatamente dal patrimonio netto attribuibile ai **soci della controllante**;
  - (r) patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante.
- 4.3 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e subtotali quando ciò è significativo ai fini della comprensione della **situazione patrimoniale-finanziaria** dell'entità.

#### Distinzione corrente/non corrente

---

- 4.4 Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 4.5-4.8, ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate in base al loro livello di liquidità approssimativo (in ordine crescente o decrescente).

## Attività correnti

---

- 4.5 Un'entità deve classificare un'attività come corrente quando:
- (a) si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
  - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
  - (c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
  - (d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 4.6 Un'entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si assume che la sua durata sia di dodici mesi.

## Passività correnti

---

- 4.7 Un'entità deve classificare una passività come corrente quando:
- (a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
  - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
  - (c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
  - (d) l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 4.8 Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

## Ordine e schema delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

---

- 4.9 Il presente IFRS non prescrive l'ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte. Il paragrafo 4.2 fornisce un elenco delle voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
- (a) le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o l'aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un'entità, e
  - (b) le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
- 4.10 La decisione circa la presentazione distinta di ulteriori voci prende in considerazione di tutti i seguenti elementi:
- (a) gli importi, la natura e il grado di liquidità delle attività;
  - (b) la destinazione delle attività all'interno dell'entità;
  - (c) gli importi, la natura e le scadenze delle passività.

## Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

---

- 4.11 Un'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, le seguenti sottoclassificazioni delle voci esposte:
- (a) immobili, impianti e macchinari in classificazioni appropriate per l'entità;
  - (b) crediti commerciali e altri crediti, che riportano separatamente gli importi dovuti da parti correlate, gli importi dovuti da terze parti e i crediti derivanti da ratei attivi non ancora fatturati;
  - (c) rimanenze, riportando separatamente gli importi delle rimanenze:

- (i) possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
  - (ii) impiegate nei processi produttivi per la vendita;
  - (iii) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi;
- (d) debiti commerciali e altri debiti, che riportano separatamente gli importi dovuti a fornitori e a parti correlate, i ricavi differiti e i ratei;
- (e) accantonamenti per **benefici ai dipendenti** e altri stanziamenti;
- (f) categorie di patrimonio netto, quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni, utili portati a nuovo e voci di ricavi e di costi che, secondo quanto disposto dal presente IFRS, sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esposti separatamente nel patrimonio netto.
- 4.12 Un'entità con capitale sociale azionario deve indicare le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o, alternativamente, nelle note:
- (a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
    - (i) il numero delle azioni autorizzate;
    - (ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse ma non interamente versate;
    - (iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
    - (iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
    - (v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli alla distribuzione dei dividendi e al rimborso del capitale;
    - (vi) le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;
    - (vii) le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi;
  - (b) una descrizione di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.
- 4.13 Un'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 4.12(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di patrimonio netto.
- 4.14 Se, alla data di riferimento del bilancio, un'entità ha in essere un accordo vincolante di vendita relativo a un'importante dismissione di attività, o di un gruppo di attività e passività, essa deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) una descrizione delle attività o del gruppo di attività e passività;
  - (b) una descrizione dei fatti e circostanze della vendita o del piano;
  - (c) il valore contabile delle attività o, se la dismissione interessa un gruppo di attività e passività, i valori contabili di tali attività e passività.

## Sezione 5

### **Prospetto di conto economico complessivo e conto economico**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 5.1 La presente sezione richiede a un'entità di esporre il **totale conto economico complessivo** relativo a un esercizio, ossia il proprio **andamento** economico per quell'esercizio, in uno o due **prospetti di bilancio**. Essa riporta le informazioni da presentare in tali bilanci e la maniera in cui presentarle.

#### **Presentazione del totale conto economico complessivo**

---

- 5.2 Un'entità deve presentare il totale conto economico complessivo di un esercizio in uno dei modi seguenti:
- (a) in un singolo **prospetto di conto economico complessivo**, e in tal caso il prospetto di conto economico complessivo presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, o
  - (b) in due prospetti, un **conto economico** e un prospetto di conto economico complessivo, e in tal caso il conto economico presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, a eccezione di quelle rilevate nel totale conto economico complessivo al di fuori dell'**utile (perdita) d'esercizio**, secondo quanto consentito o richiesto dal presente IFRS.
- 5.3 Il cambiamento dall'approccio “prospetto singolo” all'approccio “due prospetti”, o viceversa, è un cambiamento di principio contabile contemplato dalla Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*.

#### **Approccio – “prospetto singolo”**

- 5.4 In base all'approccio con un singolo prospetto, il prospetto di conto economico complessivo deve includere tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio, a meno che il presente IFRS non disponga altrimenti. Il presente IFRS dispone un trattamento diverso nelle seguenti circostanze:
- (a) gli effetti di correzioni di errori e i cambiamenti di **principi contabili** sono presentati come rettifiche retroattive di esercizi precedenti piuttosto che come parte dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui essi si verificano (vedere Sezione 10);
  - (b) tre tipi di **altre componenti di conto economico complessivo** sono rilevati come parte del totale conto economico complessivo, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, quando si verificano:
    - (i) alcuni **utili e perdite** derivanti dalla conversione dei **bilanci** di una gestione estera (vedere Sezione 30 *Conversione in valuta estera*);
    - (ii) alcuni utili e perdite attuariali (vedere Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
    - (iii) alcune variazioni di *fair value* (valore equo) degli strumenti di copertura (vedere Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*).
- 5.5 Un'entità deve includere nel prospetto di conto economico complessivo almeno le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:
- (a) **ricavi**;
  - (b) oneri finanziari;
  - (c) quota degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in **società collegate** (vedere Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*) ed **entità a controllo congiunto** (vedere Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*) contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto;
  - (d) **oneri fiscali** ad esclusione delle imposte allocate alle voci (e), (g) e (h) seguenti (vedere paragrafo 29.27);
  - (e) un unico importo comprendente il totale
    - (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle **attività operative cessate**, e

- (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività nette che costituiscono l'attività operativa cessata;
  - (f) l'utile (perdita) d'esercizio (se un'entità non ha voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, non è necessario esporre questa voce);
  - (g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 5.4(b)) classificato per natura (esclusi i valori esposti in (h));
  - (h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
  - (i) totale conto economico complessivo (se un'entità non ha altre componenti di conto economico complessivo, può denominare diversamente questa voce, ad esempio utile (perdita) d'esercizio).
- 5.6 Un'entità deve indicare separatamente le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni per l'esercizio:
- (a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a
    - (i) **partecipazione di minoranza;**
    - (ii) **soci della controllante;**
  - (b) totale conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a
    - (i) **partecipazione di minoranza;**
    - (ii) **soci della controllante.**

## Approccio – “due prospetti”

- 5.7 In base all'approccio con due prospetti, il conto economico deve almeno indicare le voci che presentano gli importi di cui ai paragrafi 5.5(a)–5.5(f) per l'esercizio, con l'utile (perdita) d'esercizio riportato nell'ultima riga. Il prospetto di conto economico complessivo deve iniziare con l'utile (perdita) d'esercizio nella prima riga e deve almeno indicare le voci che presentano gli importi di cui ai paragrafi 5.5(g)–5.5(i) e al paragrafo 5.6 per l'esercizio.

## Disposizioni applicabili a entrambi gli approcci

- 5.8 In base al presente IFRS, gli effetti di correzioni di errori e i cambiamenti nei principi contabili sono presentati come rettifiche retroattive di esercizi precedenti piuttosto che come parte dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui essi si verificano (vedere Sezione 10).
- 5.9 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
- 5.10 Un'entità non deve presentare o descrivere voci di ricavi e di costi come “componenti straordinarie” nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato), né nelle note.

## Analisi dei costi

---

- 5.11 Un'entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi, o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo fra le due quelle che fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti.

### Analisi dei costi per natura

- (a) In base a questo metodo di classificazione, i costi sono aggregati nel prospetto di conto economico complessivo secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all'interno dell'entità.

### Analisi dei costi per destinazione

- (b) In base a questo metodo di classificazione, i costi sono aggregati secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come

minimo, secondo questo metodo un'entità indica il costo del venduto, separatamente dagli altri costi.



## Sezione 6

### **Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e Prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 6.1 La presente sezione illustra le disposizioni per l'esposizione delle variazioni nel **patrimonio netto** di un'entità in un esercizio, nel **prospetto delle variazioni del patrimonio netto** o, se sono soddisfatte determinate condizioni e un'entità decide in tal senso, nel **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo**.

#### **Prospetto delle variazioni di patrimonio netto**

---

##### **Scopo**

- 6.2 Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto presenta l'utile (perdita) di un'entità in un **esercizio**, le voci di ricavo e di costo rilevate nel **prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo** dell'esercizio, gli effetti dei cambiamenti di **principi contabili** e le correzioni di errori rilevati nell'esercizio, gli importi delle partecipazioni di investitori in "private equity", nonché i dividendi e altre distribuzioni loro spettanti, nel corso dell'esercizio.

##### **Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto**

- 6.3 Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzii:
- (a) il **totale conto economico complessivo** dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai **soci** della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
  - (b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità alla Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*;
  - (c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:
    - (i) l'utile o la perdita;
    - (ii) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
    - (iii) gli importi delle partecipazioni dei soci, i dividendi e le altre distribuzioni loro spettanti, che mostrino separatamente emissioni di azioni, operazioni con azioni proprie, dividendi e altre distribuzioni ai soci, nonché variazioni nelle interessenze partecipative in controllate che non risultano in una perdita del controllo.

#### **Prospetto di conto economico e utili portati a nuovo**

---

##### **Scopo**

- 6.4 Il prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo presenta l'utile o perdita di un'entità e le variazioni negli utili portati a nuovo relativi a un esercizio. Il paragrafo 3.18 consente a un'entità di presentare un prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo in luogo di un prospetto di conto economico complessivo e di un prospetto delle variazioni di patrimonio netto se le uniche variazioni del proprio patrimonio netto verificatesi nel corso degli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile o perdita, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di errori dell'esercizio precedente e da cambiamenti di principi contabili.

## **Informazioni da presentare nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo**

- 6.5 Un'entità deve presentare, nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo, le seguenti voci in aggiunta alle informazioni richieste dalla Sezione 5 *Prospetto di conto economico complessivo e conto economico*:
- (a) utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio;
  - (b) dividendi deliberati e pagati o pagabili durante l'esercizio;
  - (c) rideterminazioni di utili portati a nuovo per correzioni di errori di esercizi precedenti;
  - (d) rideterminazioni di utili portati a nuovo per cambiamenti di principi contabili;
  - (e) utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio.

## Sezione 7

### Rendiconto finanziario

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 7.1 La presente sezione espone le informazioni da presentare in un **rendiconto finanziario** e la maniera in cui presentarle. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle variazioni delle **disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti** di un'entità per un esercizio, riportando separatamente le variazioni derivanti da **attività operativa, di investimento e di finanziamento**.

#### Disponibilità liquide equivalenti

---

- 7.2 Le disponibilità liquide **equivalenti** rappresentano investimenti finanziari a breve termine e altamente liquidi, posseduti per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, piuttosto che per investimento o per altri scopi. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto. Gli scoperti di conto corrente bancari sono normalmente considerati attività di finanziamento simili ai prestiti. Tuttavia, se sono rimborsabili a vista e sono parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un'entità, gli scoperti di conto corrente bancari sono una componente delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti.

#### Informazioni da presentare nel rendiconto finanziario

---

- 7.3 Un'entità deve presentare un rendiconto finanziario che riporti i flussi finanziari relativi a un esercizio, classificati per attività operativa, di investimento e di finanziamento.

#### Attività operativa

- 7.4 L'attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'entità. Pertanto, i flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall'attività operativa sono:
- (a) incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
  - (b) incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
  - (c) pagamenti a fornitori di merci e servizi;
  - (d) pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
  - (e) pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività di finanziamento e di investimento;
  - (f) incassi e pagamenti derivanti da investimenti, prestiti e altri contratti posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita.

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti da parte di un'entità di produzione, possono dare origine a utili o perdite incluse nell'utile (perdita) dell'esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento.

#### Attività di investimento

- 7.5 L'attività di investimento comprende l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
- (a) pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari (incluso immobili, impianti o macchinari costruiti internamente), beni immateriali e altre attività a lungo termine;

- (b) incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
- (c) pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli classificati come disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
- (d) incassi derivanti dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dagli incassi per i titoli classificati come disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
- (e) anticipazioni e prestiti concessi a terzi;
- (f) incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti concessi a terzi;
- (g) pagamenti per contratti *future*, contratti *forward*, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o i pagamenti rientrano nell'attività di finanziamento;
- (h) incassi derivanti da contratti *future*, contratti *forward*, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o gli incassi rientrano nell'attività di finanziamento.

Quando un contratto è contabilizzato come operazione di copertura (vedere Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*), un'entità deve classificare i flussi finanziari nello stesso modo dei flussi finanziari dell'elemento coperto.

## Attività di finanziamento

7.6 L'attività di finanziamento rappresenta l'attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti da un'entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:

- (a) incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- (b) pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
- (c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- (d) rimborsi di prestiti;
- (e) pagamenti da parte del locatario per ridurre la passività esistente relativa a un **leasing finanziario**.

## Presentazione dei flussi finanziari dell'attività operativa

- 7.7 Un'entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente:
- (a) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni non monetarie, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o di finanziamento, o
  - (b) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi.

## Metodo indiretto

- 7.8 Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti di:
- (a) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
  - (b) elementi non monetari quali l'**ammortamento**, gli **accantonamenti**, le **imposte differite**, i ratei attivi (passivi) non ancora ricevuti (pagati) in contanti, gli utili e le perdite di cambio non realizzati, gli utili di **collegate** non distribuiti, e le **partecipazioni di minoranza**; e

- (c) tutti gli altri elementi i cui effetti monetari afferiscono ad attività di investimento o di finanziamento.

## Metodo diretto

- 7.9 Con il metodo diretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è presentato fornendo informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi. Tali informazioni possono essere ottenute:
- (a) dalle registrazioni contabili dell'entità; o
  - (b) rettificando le vendite, il costo del venduto e altre voci nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) per:
    - (i) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
    - (ii) altri elementi non monetari; e
    - (iii) altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.

## Presentazione dei flussi finanziari dell'attività di investimento e di finanziamento

---

- 7.10 Un'entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di altre divisioni aziendali devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

## Flussi finanziari in valuta estera

---

- 7.11 Un'entità deve iscrivere i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera nella **valuta funzionale** dell'entità, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del tempo in cui avviene il flusso finanziario.
- 7.12 L'entità deve convertire i flussi finanziari di una controllata estera al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del tempo in cui avvengono i flussi finanziari.
- 7.13 Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, per riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, l'effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti in valuta estera posseduti, o dovuti, deve essere esposto nel rendiconto finanziario. Pertanto, l'entità deve rideterminare l'ammontare di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti nell'esercizio (quali gli importi di valuta estera posseduta e i conti bancari in valuta estera) ai tassi di cambio alla data di chiusura dell'esercizio. L'entità deve esporre l'utile o perdita non realizzati separatamente dai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento.

## Interessi e dividendi

---

- 7.14 Un'entità deve esporre separatamente i flussi finanziari derivanti da interessi e dividendi ricevuti e pagati. L'entità deve classificare i flussi finanziari in modo coerente da esercizio a esercizio come attività operativa, di investimento o finanziamento.
- 7.15 Un'entità può classificare gli interessi corrisposti e i dividendi ricevuti come flussi finanziari operativi perché sono inclusi nell'utile (perdita) d'esercizio. In alternativa, l'entità può classificare gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti rispettivamente come flussi finanziari dall'attività di finanziamento e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari.
- 7.16 Un'entità può classificare i dividendi corrisposti come flussi finanziari dell'attività di finanziamento perché rappresentano un costo sostenuto per l'ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, l'entità può classificare i dividendi distribuiti come una componente dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa in quanto essi derivano dai flussi finanziari operativi.

## Imposta sul reddito

---

- 7.17 Un'entità deve presentare separatamente i flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito e deve classificarli come flussi finanziari dell'attività operativa, a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività di finanziamento e di investimento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, l'entità deve indicare l'importo complessivo delle imposte pagate.

## Operazioni non monetarie

---

- 7.18 Un'entità deve escludere dal rendiconto finanziario le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l'uso di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Un'entità deve indicare tali operazioni altrove nel **bilancio** in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento.
- 7.19 Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo di un'entità. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:
- (a) l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing finanziario;
  - (b) l'acquisizione di un'entità per mezzo di un'emissione di capitale;
  - (c) la conversione di debiti in capitale.

## Componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

---

- 7.20 L'entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori esposti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, un'entità non deve presentare questa riconciliazione se l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti esposto nel rendiconto finanziario è identico all'ammontare analogamente riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

## Altre informazioni integrative

---

- 7.21 L'entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dall'entità. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti possono non essere disponibili per l'utilizzo dell'entità anche a causa, tra l'altro, di controlli valutari o restrizioni legali.

## Sezione 8

### Note al bilancio

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 8.1 La presente sezione espone i principi sottostanti alle informazioni da presentare nelle **note** al bilancio e la maniera in cui presentarle. Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**, del **conto economico complessivo**, nel **conto economico** (se presentato), nel **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo** (se presentato), nel **prospetto delle variazioni di patrimonio netto** e nel **rendiconto finanziario**. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la **rilevazione** in tali prospetti. Oltre alle disposizioni della presente sezione, quasi tutte le altre sezioni del presente IFRS richiedono informazioni integrative che sono normalmente presentate nelle note.

#### Struttura delle note

---

- 8.2 Le note devono:
- presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i **principi contabili** specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 8.5-8.7;
  - indicare le informazioni richieste dal presente IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
  - fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.
- 8.3 Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Per ciascuna voce del bilancio, essa deve fare riferimento alle relative informazioni riportate nelle note.
- 8.4 Un'entità normalmente presenta le note nel seguente ordine:
- dichiarazione che il bilancio è stato redatto in conformità all'*IFRS per le PMI* (vedere paragrafo 3.3);
  - sintesi dei principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 8.5);
  - informazioni di supporto per le voci esposte in bilancio, nell'ordine di presentazione di ciascun prospetto e di ciascuna voce; e
  - tutte le altre informazioni.

#### Illustrazione dei principi contabili

---

- 8.5 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un'entità deve indicare quanto segue:
- il criterio o i criteri di valutazione adottati nella preparazione del bilancio;
  - gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

#### Informazioni sulle decisioni

---

- 8.6 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un'entità deve indicare le scelte, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 8.7), che la direzione aziendale ha operato nel il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

#### Informativa sulle principali cause di incertezza nelle stime

---

- 8.7 Nelle note un'entità deve indicare l'informativa sulle ipotesi fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che comportano rischi rilevanti di dar luogo a

rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

- (a) della loro natura;
- (b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.



## Sezione 9

### **Bilancio consolidato e separato**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 9.1 La presente sezione definisce le circostanze in cui un'entità presenta un **bilancio consolidato** e le procedure per la preparazione dello stesso. Essa contiene anche indicazioni sul **bilancio separato** e sul **bilancio complessivo**.

#### **Disposizioni per la presentazione del bilancio consolidato**

---

- 9.2 A eccezione di quanto consentito o richiesto dal paragrafo 9.3, un'entità **controllante** deve presentare il bilancio consolidato in cui essa consolida le proprie partecipazioni in **controllate** in conformità al presente IFRS. Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.
- 9.3 Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se:
- (a) sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
    - (i) la controllante è essa stessa una controllata, e
    - (ii) la sua capogruppo (o qualsiasi controllante intermedia) produce un **bilancio redatto per uso pubblico** consolidato conformi agli **IFRS completi** o al presente IFRS; o
  - (b) non ha controllate oltre quella acquisita con l'intenzione di venderla o alienarla entro un anno. Una controllante deve contabilizzare tale controllata:
    - (i) al *fair value* (valore equo) con le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio, se il *fair value* (valore equo) delle azioni può essere valutato attendibilmente, altrimenti
    - (ii) al costo al netto della riduzione di valore (vedere paragrafo 11.14(c)).
- 9.4 Una controllata è un'entità controllata dalla controllante. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Se un'entità ha costituito una entità a destinazione specifica (Special Purpose Entity - SPE) per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito, l'entità deve consolidare la SPE quando la sostanza della correlazione indica che la SPE è controllata da quell'entità (vedere paragrafi 9.10–9.12).
- 9.5 Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità. Si può ovviare a tale presunzione in circostanze eccezionali, se è possibile dimostrare chiaramente che tale proprietà non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea ma ha:
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - (c) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o
  - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- 9.6 Il controllo può essere ottenuto anche avendo opzioni o strumenti convertibili che siano al momento esercitabili o avendo un agente in grado di dirigere le attività a beneficio dell'entità controllante.
- 9.7 Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio o un'entità analoga.
- 9.8 Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del consolidamento. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo nel bilancio consolidato informazioni aggiuntive sulle diverse attività delle controllate.

- 9.9 Una controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che opera in un ordinamento fiscale che impone restrizioni sul trasferimento di disponibilità liquide o altre attività al di fuori dello stesso.

## Società a destinazione specifica

---

- 9.10 Una società può essere costituita per raggiungere un obiettivo limitato (per esempio, realizzare un contratto di leasing, intraprendere attività di ricerca e sviluppo o cartolarizzare attività finanziarie). Tali società a destinazione specifica (“Special Purpose Entities - SPE”) possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciaria, società di persone o società di fatto. Spesso, le SPE sono costituite con accordi legali che impongono vincoli rigidi sull’attività della stessa.
- 9.11 Un’entità deve preparare un bilancio consolidato comprendente l’entità e tutte le SPE controllate da tale entità. In aggiunta alle circostanze descritte nel paragrafo 9.5, le seguenti circostanze possono indicare che un’entità controlla una SPE (l’elenco non è esaustivo):
- (a) le attività della SPE sono esercitate per conto dell’entità in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali;
  - (b) l’entità detiene poteri decisionali definitivi sulle attività della SPE, anche se le decisioni ordinarie sono state delegate;
  - (c) l’entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SPE e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SPE;
  - (d) l’entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SPE o alle sue attività.
- 9.12 I paragrafi 9.10 e 9.11 non si applicano ai piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica la Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*.

## Procedure di consolidamento

---

- 9.13 Il bilancio consolidato riporta informazioni finanziarie sul **gruppo** come un’unica entità economica. Nella redazione del bilancio consolidato, un’entità deve:
- (a) aggregare i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi;
  - (b) eliminare il **valore contabile** delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata;
  - (c) valutare ed esporre le **partecipazioni di minoranza** nell’utile (perdita) d’esercizio delle controllate consolidate nell’esercizio separatamente dalle interessenze dei **soci** della controllata; e
  - (d) valutare ed esporre le partecipazioni di minoranza nelle attività nette delle controllate consolidate separatamente dalle interessenze degli azionisti della controllante nelle controllate stesse. Le partecipazioni di minoranza nell’attivo netto consistono:
    - (i) nel valore di quelle partecipazioni di minoranza alla data dell’acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dalla Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*, e
    - (ii) nella quota parte delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell’aggregazione di pertinenza delle partecipazioni di minoranza.
- 9.14 Le quote di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire opzioni o strumenti convertibili.

## Saldi e operazioni infragruppo

- 9.15 I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario **rilevare** nel bilancio consolidato (vedere Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*). La Sezione 29 *Imposta sul reddito* si applica alle **differenze temporanee** derivanti dall’eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo.

## Uniforme data di riferimento del bilancio

- 9.16 I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa **data di riferimento del bilancio**, a meno che questo **non sia fattibile**.

## Uniformi principi contabili

- 9.17 I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando **principi contabili** uniformi per operazioni e altri fatti e condizioni in circostanze similari. Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate adeguate rettifiche al suo bilancio per la preparazione del bilancio consolidato.

## Acquisizione e dismissione di controllate

- 9.18 I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione, non comprensiva dell'importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono a una controllata estera e rilevate nel patrimonio netto in conformità alla Sezione 30 *Conversione in valuta estera*, è rilevata nel prospetto di conto economico complessivo consolidato (o nel conto economico, se presentato) come plusvalenza o minusvalenza sulla cessione della controllata.
- 9.19 Se un'entità cessa di essere una controllata ma l'investitore (ex controllante) continua a detenere una partecipazione nella ex controllata, tale partecipazione sarà contabilizzata come **attività finanziaria** secondo quanto disposto dalla Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* o dalla Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari* dalla data in cui essa cessa di essere una controllata, purché essa non diventi una **collegata** (nel qual caso si applica la Sezione 14 *Partecipazioni in collegate*) o una **entità a controllo congiunto** (nel qual caso si applica la Sezione 15 *Partecipazioni in joint Venture*). Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l'entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria.

## Partecipazioni di minoranza in controllate

- 9.20 Un'entità deve presentare le partecipazioni di minoranza nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante, secondo quanto disposto dal paragrafo 4.2(q).
- 9.21 Un'entità deve indicare le partecipazioni di minoranza nell'utile (perdita) d'esercizio del gruppo separatamente, nel prospetto di conto economico complessivo, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.6 (o nel conto economico, se presentato, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.7).
- 9.22 L'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

## Informazioni integrative nel bilancio consolidato

---

- 9.23 Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
- (a) il fatto che il bilancio è un bilancio consolidato;
  - (b) il criterio in base al quale si afferma che il controllo esiste quando la controllante non possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto;
  - (c) qualsiasi differenza nella data di riferimento del bilancio della controllante e delle sue controllate usata nella redazione del bilancio consolidato;
  - (d) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, risultante da accordi di finanziamento o da disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti.

## Bilancio separato

---

### Presentazione del bilancio separato

- 9.24 Il paragrafo 9.2 richiede a una controllata di presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS non richiede la presentazione del **bilancio separato** per l'entità controllante o per le singole controllate.
- 9.25 Il bilancio di un'entità che non ha una controllata non è un bilancio separato. Pertanto, un'entità che non è una controllante ma è un investitore in una collegata o detiene una partecipazione in una **joint venture**, presenta il proprio bilancio in conformità alla Sezione 14 o alla Sezione 15, come opportuno. Può anche scegliere di presentare un bilancio separato.

### Scelta del principio contabile

- 9.26 Quando una controllante, un investitore in una collegata o una **partecipante** in una entità a controllo congiunto redige il bilancio separato e lo dichiara conforme all'*IFRS per le PMI*, tale bilancio deve ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS. L'entità deve adottare un principio contabile per le proprie partecipazioni in controllate, collegate ed **entità a controllo congiunto**, alternativamente:
- (a) al costo dedotta la riduzione di valore, o
  - (b) al **fair value** (valore equo) con variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate a conto economico:
- L'entità deve applicare lo stesso principio contabile per tutte le partecipazioni della medesima classe (controllate, collegate o entità a controllo congiunto), ma può scegliere principi diversi per classi diverse.

### Informazioni integrative nel bilancio separato

- 9.27 Quando una controllante, un investitore in una collegata o una partecipante in una entità a controllo congiunto redige il proprio bilancio separato, tale bilancio separato deve indicare:
- (a) che il bilancio è un bilancio separato, e
  - (b) una descrizione dei criteri adottati per contabilizzare le partecipazioni in controllate, entità a controllo congiunto e collegate,
- e deve identificare il bilancio consolidato o altri bilanci principali a cui esso si riferisce.

## Bilancio complessivo

---

- 9.28 Il bilancio complessivo è un unico bilancio di due o più entità controllate da un unico investitore. Il presente IFRS non richiede di redigere il bilancio complessivo.
- 9.29 Se l'investitore redige il bilancio complessivo e lo dichiara conforme all'*IFRS per le PMI*, tale bilancio deve ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS. Le operazioni e i saldi infragruppo saranno eliminati; gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari devono essere eliminati; il bilancio delle entità incluse nel bilancio complessivo deve essere redatto alla stessa data di riferimento del bilancio, a meno che ciò non sia non fattibile; e principi contabili uniformi devono essere seguiti per operazioni similari e altri eventi in circostanze analoghe.

### Informazioni integrative nel bilancio complessivo

- 9.30 Il bilancio complessivo deve indicare quanto segue:
- (a) il fatto che il bilancio è un bilancio complessivo;
  - (b) il motivo per cui è stato redatto un bilancio complessivo;
  - (c) il criterio per determinare quali entità sono incluse nel bilancio complessivo;
  - (d) il criterio secondo cui viene redatto il bilancio complessivo;
  - (e) l'informativa di bilancio sulle operazioni con **parti correlate** richieste dalla Sezione 33 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*.

## Sezione 10

### **Principi contabili, stime ed errori**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 10.1 La presente sezione fornisce indicazioni sulla scelta e l'applicazione dei **principi contabili** adottati nella redazione del **bilancio**. Essa tratta inoltre i **cambiamenti nelle stime contabili** e le correzioni di **errori** nel bilancio dell'esercizio precedente.

#### **Selezione e applicazione dei principi contabili**

---

- 10.2 I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un'entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
- 10.3 Se il presente IFRS tratta specificatamente un'operazione, un altro evento o condizione, un'entità deve applicare il presente IFRS. Tuttavia, l'entità non deve necessariamente rispettare una disposizione del presente IFRS se l'effetto di tale comportamento non è **rilevante**.
- 10.4 Se il presente IFRS non tratta specificatamente un'operazione, un altro evento o condizione, la direzione aziendale dell'entità deve usare il proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un'informativa che sia:
- (a) **rilevante** ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori e
  - (b) **attendibile**, in modo che il bilancio:
    - (i) rappresenti fedelmente la **situazione patrimoniale-finanziaria**, il **risultato** economico e i **flussi finanziari** dell'entità;
    - (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la loro forma legale;
    - (iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
    - (iv) sia prudente; e
    - (v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
- 10.5 Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10.4, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
- (a) le disposizioni e le guide applicative contenute nel presente IFRS che trattano casi simili e correlati e
  - (b) le definizioni, i criteri di **rilevazione** e i concetti di **misurazione** per la determinazione di attività, passività, ricavi e costi e i principi pervasivi contenuti nella Sezione 2 *Concetti e principi pervasivi*.
- 10.6 Nell'esprimere il giudizio descritto nel paragrafo 10.4, la direzione aziendale può anche considerare le disposizioni e le indicazioni contenute negli **IFRS completi** che trattano casi simili e correlati.

#### **Uniformità di principi contabili**

---

- 10.7 L'entità deve adottare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che il presente IFRS richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se il presente IFRS richiede o permette una tale classificazione, si deve adottare e applicare uniformemente un principio contabile appropriato a ciascuna classe.

#### **Cambiamenti di principi contabili**

---

- 10.8 L'entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:
- (a) è richiesto da cambiamenti al presente IFRS, o

- (b) produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti in merito agli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità.
- 10.9 Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:
- (a) l'applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente;
- (b) l'applicazione di un ulteriore principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che non erano rilevanti;
- (c) un cambiamento al modello del costo quando una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile (o viceversa) per un'attività cui il presente IFRS richiederebbe o consentirebbe altrimenti di valutare al *fair value* (valore equo).
- 10.10 Se il presente IFRS consente trattamenti contabili alternativi (incluso il criterio di valutazione) per un'operazione specifica o altro evento o circostanza e un'entità modifica la sua scelta precedente, si è in presenza di un cambiamento di principio contabile.

## Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili

- 10.11 Un'entità deve contabilizzare gli effetti dei cambiamenti di principi contabili nel seguente modo:
- (a) l'entità deve contabilizzare l'effetto di un cambiamento di principio contabile originato da un cambiamento delle disposizioni del presente IFRS in base a quanto previsto dalle disposizioni transitorie, qualora esistano, specificate in tale modifica;
- (b) quando un'entità ha deciso di seguire lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* invece della seguente Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e della Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari* secondo quanto consentito dal paragrafo 11.2, e le disposizioni dello IAS 39 cambiano, l'entità deve contabilizzare tale cambiamento di principio contabile in base a quanto previsto dalle disposizioni transitorie, qualora esistano, specificate nello IAS 39 rivisto nella sostanza; e
- (c) un'entità deve contabilizzare gli effetti dei tutti gli altri cambiamenti di principi contabili **retroattivamente** (vedere paragrafo 10.12).

## Applicazione retroattiva

- 10.12 Quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.11, l'entità deve applicare il nuovo principio contabile all'informativa comparativa per esercizi precedenti alla data più remota per cui ciò risulta fattibile, come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato. Quando **non è fattibile** determinare gli effetti specifici del singolo esercizio derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio del più remoto esercizio per il quale l'applicazione retroattiva risulta fattibile che può anche essere l'esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d'apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per questo esercizio.

## Informazioni integrative su un cambiamento di principio contabile

---

- 10.13 Quando una modifica al presente IFRS ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, o potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura del cambiamento del principio contabile;
- (b) per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata;
- (c) l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile;
- (d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (b) o (c) di cui sopra.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

- 10.14 Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull'esercizio corrente o su un qualsiasi esercizio precedente, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura del cambiamento del principio contabile;
  - (b) le ragioni per cui l'applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
  - (c) nei limiti del possibile, l'ammontare della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata, riportato separatamente:
    - (i) per l'esercizio corrente;
    - (ii) per ciascun esercizio precedente presentato; e
    - (iii) complessivamente, per gli esercizi antecedenti a quelli presentati;
  - (d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (c) di cui sopra.
- I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

## Cambiamenti di stime contabili

---

- 10.15 Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un'attività o passività o della valutazione del sistematico deprezzamento di un'attività, che risulta dalla valutazione dell'attuale condizione di, e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con, attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.
- 10.16 Un'entità deve rilevare l'effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 10.17, **prospettivamente** includendolo nel risultato economico:
- (a) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell'esercizio, o
  - (b) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su entrambi.
- 10.17 Nella misura in cui un cambiamento nella stima contabile dia origine a cambiamenti di valore delle attività o passività, o si riferisca a una posta di patrimonio netto, l'entità deve rilevarlo rettificando il valore contabile della relativa attività, passività o posta di patrimonio netto, nell'esercizio in cui si verifica tale cambiamento.

## Informazioni integrative su un cambiamento nella stima contabile

- 10.18 Un'entità deve indicare la natura di qualsiasi cambiamento in una stima contabile e l'effetto di tale cambiamento su attività, passività, ricavi e costi per l'esercizio corrente. Se per l'entità è fattibile stimare l'effetto del cambiamento in uno o più esercizi futuri, essa deve indicare tali stime.

## Correzioni di errori di esercizi precedenti

---

- 10.19 Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che:
- (a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione, e
  - (b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.
- 10.20 Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.
- 10.21 Per quanto possibile, l'entità deve correggere un errore rilevante di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la sua scoperta come segue:
- (a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'/gli esercizio/i precedente/i in cui è stato commesso l'errore, o

- (b) se l'errore è stato commesso prima del primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato.
- 10.22 Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili ad uno specifico esercizio su un'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l'esercizio corrente).

### **Informativa su errori di esercizi precedenti**

- 10.23 Un'entità deve indicare quanto segue relativamente agli errori di esercizi precedenti:
- (a) la natura dell'errore di un esercizio precedente;
  - (b) per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della correzione per ciascuna voce di bilancio interessata;
  - (c) per quanto fattibile, l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato;
  - (d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (b) o (c) di cui sopra.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.



## Sezione 11

### Strumenti finanziari di base

#### Ambito di applicazione delle Sezioni 11 e 12

---

11.1 La Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e la Sezione 12 *Altre emissioni di strumenti finanziari* si occupano entrambe della rilevazione, dell'eliminazione contabile, della valutazione e della indicazione di **strumenti finanziari (attività finanziarie e passività finanziarie)**. La Sezione 11 si applica a strumenti finanziari di base e attiene a tutte le entità. La Sezione 12 si applica a strumenti finanziari e operazioni più complessi. Se un'entità effettua solo operazioni con strumenti finanziari di base, la Sezione 12 non è applicabile. Tuttavia, anche le entità che trattano solo strumenti finanziari di base devono considerare l'ambito di applicazione della Sezione 12 per essere certe che ne siano esentate.

#### Scelta del principio contabile

---

11.2 Un'entità deve scegliere di applicare, alternativamente:

- (a) le disposizioni di entrambe le Sezioni 11 e 12, interamente, o
- (b) le disposizioni sulla rilevazione e valutazione dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* e le disposizioni informative delle Sezioni 11 e 12

per contabilizzare tutti i propri strumenti finanziari. Quanto un'entità sceglie tra (a) o (b), sceglie il principio contabile. I paragrafi 10.8–10.14 contengono disposizioni per determinare se un cambiamento di principio contabile è appropriato, come contabilizzare tale cambiamento e quali informazioni fornire sul cambiamento.

#### Introduzione alla Sezione 11

---

- 11.3 Uno strumento finanziario è un contratto che dà origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
- 11.4 La Sezione 11 richiede il modello del costo ammortizzato per tutti gli strumenti finanziari di base, a eccezione degli investimenti in azioni privilegiate non convertibili e non soggette ad opzione di vendita e in azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita che sono **pubblicamente negoziate** o il cui *fair value* (valore equo) può essere altrimenti valutato con attendibilità.
- 11.5 Gli strumenti finanziari di base che rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 11 sono quelli che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8. Gli esempi di strumenti finanziari che normalmente soddisfano tali condizioni includono:
- (a) disponibilità liquide;
  - (b) depositi a vista e vincolati quando l'entità è il depositante, ad esempio conti bancari;
  - (c) carta commerciale ed effetti commerciali in portafoglio;
  - (d) crediti, effetti e finanziamenti verso clienti nonché debiti, effetti e finanziamenti verso fornitori;
  - (e) obbligazioni e strumenti di debito similari;
  - (f) investimenti in azioni privilegiate non convertibili e in azioni ordinarie e privilegiate non soggette ad opzione di vendita;
  - (g) impegni alla ricezione di un finanziamento se l'impegno non può essere regolato al netto in disponibilità liquide.
- 11.6 Gli esempi di strumenti finanziari che normalmente non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8 e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 12, includono:
- (a) titoli emessi a fronte di attività in garanzia (*asset backed securities*), quali obbligazioni garantite da mutui ipotecari, contratti di pronti contro termine e pacchetti di crediti commerciali cartolarizzati;
  - (b) opzioni, diritti, warrant, contratti *future*, contratti *forward* e *swap* su tassi di interessi che possono essere regolati in disponibilità liquide o scambiando un altro strumento finanziario;

- (c) strumenti finanziari che si qualificano e sono designati come strumenti di copertura, secondo quanto disposto dalla Sezione 12;
- (d) impegni all'erogazione di un finanziamento a un'altra entità;
- (e) impegni alla ricezione di un finanziamento se l'impegno può essere regolato al netto in disponibilità liquide.

## Ambito di applicazione della Sezione 11

---

- 11.7 La Sezione 11 si applica a tutti gli strumenti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8, a eccezione di quanto segue:
- (a) partecipazioni in **controllate**, **collegate** e **joint venture** che sono contabilizzate secondo le disposizioni della Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*, Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate* o Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*;
  - (b) strumenti finanziari che soddisfano la definizione di patrimonio netto di un'entità (vedere Sezione 22 *Passività e patrimonio netto* e Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni*);
  - (c) leasing, a cui si applica la Sezione 20 *Leasing*. Tuttavia, le disposizioni per l'eliminazione contabile riportate nei paragrafi 11.33–11.38 si applicano all'eliminazione contabile di crediti da contratti di leasing rilevati da un locatore e debiti da contratti di leasing rilevati da un locatario. Inoltre, la Sezione 12 può essere applicata ai leasing con le caratteristiche specificate nel paragrafo 12.3(f).
  - (d) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica la Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*.

## Strumenti finanziari di base

---

- 11.8 Un'entità deve contabilizzare i seguenti strumenti finanziari come strumenti finanziari di base secondo quanto previsto dalla Sezione 11:
- (a) disponibilità liquide;
  - (b) uno strumento di debito (come crediti, effetti o finanziamenti verso clienti nonché debiti, effetti e finanziamenti da fornitori) che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 11.9;
  - (c) un impegno alla ricezione di un finanziamento che:
    - (i) non può essere regolato al netto in disponibilità liquide, e
    - (ii) quando l'impegno è eseguito, si prevede che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 11.9;
  - (d) un investimento in azioni privilegiate non convertibili e in azioni ordinarie o privilegiate non soggette ad opzione di vendita.
- 11.9 Uno strumento di debito che soddisfa tutte le condizioni di cui ai punti da (a) a (d) seguenti deve essere contabilizzato secondo quanto disposto dalla Sezione 11:
- (a) i rendimenti per il possessore sono
    - (i) un importo fisso;
    - (ii) un rendimento fisso per tutta la durata dell'investimento;
    - (iii) un rendimento variabile che, per l'intera durata dell'investimento, sia uguale a un unico tasso di interesse di riferimento, quotato o osservabile (come il LIBOR); o
    - (iv) una combinazione di tale tasso fisso e tassi variabili (come il LIBOR più 200 punti base), purché sia i tassi fissi, sia i tassi variabili siano positivi (ad esempio, un *interest rate swap* con un tasso fisso positivo e un tasso variabile negativo non soddisferebbe questo criterio). Per rendimenti su tassi di interesse fissi e variabili, l'interesse è calcolato moltiplicando il tasso relativo all'esercizio applicabile per l'importo principale in essere durante l'esercizio;
  - (b) non sussistono disposizioni contrattuali che potrebbero, in virtù delle proprie condizioni, determinare la perdita da parte del possessore del capitale o degli interessi attribuibili all'esercizio corrente o a esercizi precedenti. Il fatto che uno strumento di debito sia subordinato ad altri strumenti di debito non costituisce un esempio di tale disposizione contrattuale;

- (c) le disposizioni contrattuali che consentono all'emittente (il debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o che consentono al possessore (il creditore) di restituirlo all'emittente prima della scadenza non sono subordinate ad eventi futuri;
  - (d) non sussistono rendimenti soggetti a condizioni o disposizioni di rimborso, a eccezione del rendimento sul tasso variabile descritto in (a) e delle disposizioni di rimborso descritte in (c).
- 11.10 Esempi di strumenti finanziari che normalmente soddisferebbero le condizioni di cui al paragrafo 11.9 sono:
- (a) crediti ed effetti commerciali, debiti verso fornitori e titoli di debito nonché finanziamenti da banche o terzi;
  - (b) debiti verso fornitori in valuta estera. Tuttavia, qualsiasi variazione nei debiti verso fornitori imputabile a un cambiamento del tasso di cambio è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come disposto dal paragrafo 30.10;
  - (c) finanziamenti a o da società controllate o collegate esigibili a richiesta;
  - (d) uno strumento di debito che diventerebbe immediatamente esigibile se l'emittente fosse inadempiente relativamente al pagamento degli interessi o del capitale (tale disposizione non viola le condizioni di cui al paragrafo 11.9).
- 11.11 Tra gli esempi di strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.9 (e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 12) si considerano:
- (a) un investimento negli strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità che non siano azioni privilegiate non convertibili né azioni ordinarie e privilegiate non soggette ad opzione di vendita (vedere paragrafo 11.8(d));
  - (b) un interest rate swap il cui rendimento sia un flusso finanziario positivo o negativo, o un impegno a termine ad acquistare una merce o uno strumento finanziario che possa essere regolato per cassa o che, all'atto del regolamento, potrebbe avere un flusso finanziario positivo o negativo, perché tali *swap* e *forward* non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.9(a);
  - (c) opzioni e contratti *forward*, perché i rendimenti per il possessore non sono fissi e la condizione di cui al paragrafo 11.9(a) non è soddisfatta;
  - (d) investimenti in obbligazioni convertibili, perché il rendimento per il possessore può variare in base al prezzo delle azioni dell'emittente piuttosto che solo per effetto dei tassi di interesse di mercato;
  - (e) un credito per un finanziamento da un terzo che conferisca al terzo il diritto o l'obbligazione di rimborsare anticipatamente in caso di cambiamento della tassazione applicabile o delle disposizioni contabili, perché tale finanziamento non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 11.9(c).

## Rilevazione iniziale di attività e passività finanziarie

---

- 11.12 Un'entità deve rilevare un'attività o una passività finanziaria solo quando l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

## Valutazione iniziale

---

- 11.13 Quando un'attività o una passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve valutarla al prezzo dell'operazione (inclusi i costi operativi ad eccezione di quelli relativi alla valutazione iniziale di attività e passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico), a meno che l'accordo non costituisca, in effetti, un'operazione di finanziamento. Un'operazione di finanziamento può avere luogo in relazione alla vendita di beni o servizi, ad esempio, se il pagamento viene differito oltre i normali termini aziendali o è finanziato a un tasso di interesse che non è un tasso di mercato. Se l'accordo costituisce un'operazione di finanziamento, l'entità deve valutare l'attività o passività finanziaria al valore corrente dei pagamenti futuri attualizzati a un tasso di interesse di mercato per uno strumento di debito similare.

**Esempi – attività finanziarie**

- 1 Nel caso di finanziamento a lungo termine reso a un'altra entità, un credito viene rilevato al **valore attuale** delle disponibilità liquide esigibili (inclusi i pagamenti per interessi e rimborso del capitale) da quella entità.
- 2 Nel caso di beni venduti a un cliente con un credito a breve termine, un credito viene rilevato all'importo non attualizzato delle disponibilità liquide esigibili da tale entità, che è normalmente il prezzo fatturato.
- 3 Nel caso di un articolo venduto a un cliente con un finanziamento senza interessi per due anni, si rileva un credito all'attuale prezzo di vendita per contanti di quell'articolo. Se il prezzo di vendita in contanti corrente non è noto, esso può essere stimato come il valore attuale delle disponibilità liquide esigibili attualizzate al(i) tasso(i) d'interesse di mercato prevalente(i) per un credito simile.
- 4 Nel caso di un acquisto in contanti delle azioni ordinarie di un'altra entità, l'investimento è rilevato in base all'ammontare delle disponibilità liquide pagate per acquistare le azioni.

**Esempi – passività finanziarie**

- 1 Nel caso di un finanziamento ricevuto da una banca, un debito viene rilevato inizialmente al valore attuale delle disponibilità liquide dovute alla banca (ad esempio, inclusi i pagamenti per interessi e il rimborso del capitale).
- 2 Nel caso di beni acquistati da un fornitore con un credito a breve termine, un debito viene rilevato in base all'ammontare non attualizzato dovuto al fornitore, che è normalmente il prezzo fatturato.

**Valutazioni successive**

- 11.14 Alla fine di ciascun **esercizio**, un'entità deve valutare gli strumenti finanziari come illustrato di seguito, senza detrazioni dei costi che l'entità può sostenere per la vendita o altra dismissione:
- (a) gli strumenti di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8(b) devono essere valutati al **costo ammortizzato** applicando il **criterio dell'interesse effettivo**. I paragrafi da 11.15 a 11.20 forniscono indicazioni circa la determinazione del costo ammortizzato applicando il criterio dell'interesse effettivo. Gli strumenti di debito che sono classificati come attività o passività correnti devono essere valutati all'importo non attualizzato delle disponibilità liquide o di altro corrispettivo da corrispondere o ricevere (ossia al netto della riduzione di valore; vedere i paragrafi da 11.21 a 11.26), a meno che l'accordo non costituisca, in realtà, un'operazione di finanziamento (vedere paragrafo 11.13). Se l'accordo costituisce un'operazione di finanziamento, l'entità deve valutare lo strumento di debito al valore corrente dei pagamenti futuri attualizzati a un tasso di interesse di mercato per uno strumento di debito simile;
  - (b) Gli impegni alla ricezione di un finanziamento che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8(c) devono essere valutati al costo (che talvolta è zero) detratta la riduzione di valore;
  - (c) gli investimenti in azioni privilegiate non convertibili e in azioni ordinarie o privilegiate non soggette ad opzione di vendita che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 11.8(d) devono essere valutati nel seguente modo (i paragrafi da 11.27 a 11.33 forniscono indicazioni sul *fair value* (valore equo)):
    - (i) se le azioni sono quotate o se il loro *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente in altro modo, la partecipazione deve essere valutata al *fair value* (valore equo), e ogni variazione del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
    - (ii) tutti gli altri investimenti devono essere valutati al costo detratta la riduzione di valore.

La riduzione di valore o l'irrecuperabilità devono essere valutati per gli strumenti finanziari in (a), (b) e (c)(ii) di cui sopra. I paragrafi da 11.21 a 11.26 forniscono le relative indicazioni.

## Costo ammortizzato e criterio dell'interesse effettivo

- 11.15 Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria alla data di chiusura di ciascun esercizio è il valore netto dei seguenti importi:
- il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria;
  - al netto di rimborsi di capitale;
  - aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;
  - dedotta, nel caso di un'attività finanziaria, qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
- Le attività e le passività finanziarie che non hanno un tasso di interesse statuito e sono classificate come attività o passività correnti sono inizialmente rilevate a un ammontare non attualizzato, secondo quanto disposto dal paragrafo 11.14(a). Pertanto, il punto (c) di cui sopra non si applica ad esse.
- 11.16 Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile dell'attività o passività finanziaria. Il tasso di interesse effettivo viene determinato sulla base del valore contabile dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. In base al criterio dell'interesse effettivo:
- il costo ammortizzato di una attività (passività) finanziaria è il valore attuale degli incassi (pagamenti) futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo, e
  - gli interessi passivi (interessi attivi) in un esercizio equivalgono al valore contabile della passività (attività) finanziaria all'inizio di un esercizio moltiplicato per il tasso di interesse effettivo per l'esercizio.
- 11.17 Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione *call* e simili) e le perdite su crediti note sostenute, ma non deve considerare eventuali perdite future su crediti non ancora sostenute.
- 11.18 Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve ammortizzare tutte le commissioni correlate, gli oneri finanziari corrisposti o percepiti (i "punti"), i costi relativi alle operazioni e altri premi o sconti per l'intera durata attesa dello strumento, a eccezione di quanto riportato di seguito. L'entità deve utilizzare un periodo più breve se questo è il periodo a cui commissioni, oneri finanziari pagati o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, gli oneri finanziari pagati o ricevuti, le spese sostenute per l'operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo.
- 11.19 Per le attività e passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se un'attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o passività.
- 11.20 Se un'entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l'entità deve rettificare il valore contabile dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere gli stimati flussi finanziari effettivi e rideterminati. L'entità deve ricalcolare il valore contabile calcolando il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario. L'entità deve rilevare la rettifica come ricavo o costo nell'utile (perdita) d'esercizio alla data della revisione.

Il 1° gennaio 20X0, un'entità acquista un'obbligazione per *currency units* (unità monetarie) (CU) 900, sostenendo costi dell'operazione pari a CU 50. L'interesse di CU 40 è percepibile ogni anno posticipatamente, per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X4). L'obbligazione ha un rimborso obbligatorio di CU 1100 il 31 dicembre 20X4.

#### Esempio di determinazione del costo ammortizzato per un finanziamento di durata quinquennale applicando il criterio dell'interesse effettivo

Anno	Valore contabile all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi al 6,9583%	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile alla fine dell'esercizio
	CU	CU	CU	CU
20X0	950.00	66.10	(40.00)	976.11
20X1	976.11	67.92	(40.00)	1,004.03
20X2	1,004.03	69.86	(40.00)	1,033.89
20X3	1,033.89	71.94	(40.00)	1,065.83
20X4	1,065.83	74.16	(40.00)	1,100.00
			(1,100.00)	0

\* Il tasso di interesse effettivo del 6,9583% è il tasso che attualizza i flussi finanziari attesi sull'obbligazione al valore contabile iniziale:

$$40/(1.069583)^1 + 40/(1.069583)^2 + 40/(1.069583)^3 + 40/(1.069583)^4 + 1,140/(1.069583)^5 = 950$$

## Riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al costo o al costo ammortizzato

### Rilevazione

- 11.21 Alla data di chiusura di ciascun **esercizio**, un'entità deve valutare se sussiste un'evidenza obiettiva di riduzione di valore di qualsiasi attività finanziaria valutata al costo o al costo ammortizzato. Se sussiste un'evidenza obiettiva di riduzione di valore, l'entità deve rilevare una **perdita per riduzione di valore** nell'utile (perdita) d'esercizio immediatamente.
- 11.22 L'obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito ai seguenti eventi di perdita:
- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
  - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  - sussiste la **probabilità** che il debitore dichiari bancarotta o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso, quali condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell'industria.
- 11.23 Anche altri fattori possono essere evidenza di riduzione di valore, incluso importanti cambiamenti con un effetto avverso che si sono verificati nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l'emittente opera.

- 11.24 Un'entità deve verificare le seguenti attività finanziarie singolarmente per accertarne la riduzione di valore:
- (a) tutti gli strumenti rappresentativi di capitale, indipendentemente dall'importanza, e
  - (b) altre attività finanziarie significative individualmente.

Un'entità deve verificare altre attività finanziarie per accertare la riduzione di valore individualmente o in gruppo, sulla base di analoghe caratteristiche del rischio di credito.

### Valutazione

- 11.25 Un'entità deve valutare una perdita per riduzione di valore sugli strumenti seguenti valutati al costo o al costo ammortizzato nel seguente modo:
- (a) per uno strumento valutato al costo ammortizzato secondo quanto disposto dal paragrafo 11.14(a), la perdita per riduzione di valore è la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originale effettivo dell'attività. Se tale strumento finanziario ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore è il tasso di interesse corrente effettivo determinato in base al contratto;
  - (b) per uno strumento valutato al costo dedotta la riduzione di valore secondo quanto stabilito dal paragrafo 11.14(b) e (c)(ii), la perdita per riduzione di valore è la differenza tra il valore contabile dell'attività e la migliore stima (che sarà necessariamente un'approssimazione) dell'importo (che potrebbe essere zero) che l'entità riceverebbe per l'attività se questa fosse venduta alla data di riferimento del bilancio.

### Storno

- 11.26 Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), l'entità deve stornare la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento. Lo storno non deve risultare in un valore contabile dell'attività finanziaria (al netto di accantonamenti) superiore al valore contabile in essere nel caso la riduzione di valore non fosse stata rilevata precedentemente. L'entità deve rilevare immediatamente l'importo dello storno nell'utile (perdita) d'esercizio.

### Fair value (valore equo)

- 11.27 Il paragrafo 11.14(c)(i) richiede che un investimento in azioni ordinarie o privilegiate sia valutato al *fair value* (valore equo) se il *fair value* (valore equo) delle azioni può essere valutato attendibilmente. Un'entità deve applicare la seguente gerarchia per stimare il *fair value* (valore equo) delle azioni:
- (a) la migliore indicazione del *fair value* (valore equo) è un prezzo quotato per un'attività identica in un mercato attivo. È solitamente il prezzo d'offerta corrente;
  - (b) quando i prezzi quotati non sono disponibili, il prezzo di una operazione recente per un'attività identica fornisce un'indicazione del *fair value* (valore equo), purché non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche o non sia intercorso un periodo di tempo significativo dal verificarsi dell'operazione. Se l'entità può dimostrare che il prezzo dell'ultima operazione non è una buona stima del *fair value* (valore equo) (per es. perché riflette l'importo che un'entità riceverebbe o pagherebbe in un'operazione forzata, liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è rettificato;
  - (c) se il mercato non è attivo per l'attività in esame e le operazioni recenti per un'attività identica non costituiscono in sé una buona stima del *fair value* (valore equo), un'entità stima il *fair value* (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è di stimare quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali.

Altre sezioni del presente IFRS fanno riferimento alle linee guida sul *fair value* (valore equo) di cui ai paragrafi 11.27–11.32, incluso la Sezione 12, Sezione 14, Sezione 15 e Sezione 16 *Investimenti immobiliari*. Nell'applicare tali linee guida alle attività contemplate in dette sezioni, il riferimento ad azioni ordinarie o azioni privilegiate, nel presente paragrafo, deve essere considerato inclusivo dei tipi di attività contemplate in dette sezioni.

## Tecnica di valutazione

- 11.28 Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti operazioni libere di mercato per un'attività identica tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al *fair value* (valore equo) corrente di un'altra attività che è sostanzialmente la stessa, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo all'attività e tale tecnica ha dimostrato di produrre stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'entità utilizza tale tecnica.
- 11.29 La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Il *fair value* (valore equo) è stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori specifici dell'entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una stima attendibile del *fair value* (valore equo) se
- (a) riflette ragionevolmente come il mercato dovrebbe stabilire il prezzo dell'attività e
  - (b) i fattori della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti all'attività.

## Nessun mercato attivo: Strumenti rappresentativi di capitale

- 11.30 Il *fair value* (valore equo) di investimenti in attività che non hanno un prezzo di mercato quotato è ritenuto attendibile se:
- (a) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di *fair value* (valore equo) non è significativa per tale attività, o
  - (b) le probabilità delle diverse stime rientranti nel campo di variabilità possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del *fair value* (valore equo).
- 11.31 Vi sono molte situazioni in cui è probabile che non sia significativa la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di *fair value* (valore equo) di investimenti in attività che non hanno un prezzo di mercato quotato. Normalmente è possibile stimare il *fair value* (valore equo) di un'attività che l'entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di stime ragionevoli di *fair value* (valore equo) è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, ad un'entità è precluso di valutare l'attività al *fair value* (valore equo).
- 11.32 Se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile per un'attività valutata al *fair value* (valore equo) (per esempio, uno strumento rappresentativo di capitale valutato al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico), il suo valore contabile all'ultima data in cui l'attività era valutabile attendibilmente diventa il suo nuovo costo. L'entità deve valutare l'attività a questo costo meno la riduzione di valore, finché una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non diventa disponibile.

## Eliminazione contabile di un'attività finanziaria

- 11.33 Un'entità deve eliminare un'attività finanziaria soltanto quando:
- (a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono o sono estinti, o
  - (b) l'entità trasferisce a un terzo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria;
  - (c) l'entità, nonostante abbia mantenuto alcuni significativi rischi e benefici della proprietà, ha trasferito il controllo dell'attività a un terzo e questi è in grado di vendere l'attività nella sua totalità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento. In tal caso, l'entità deve:
    - (i) eliminare contabilmente l'attività, e
    - (ii) rilevare separatamente qualsiasi diritto e obbligazione mantenuti o creati con il trasferimento.

Il valore contabile dell'attività trasferita deve essere ripartito tra i diritti o le obbligazioni mantenuti e quelli trasferiti sulla base dei relativi *fair value* (valori equi) alla data del trasferimento. I diritti e le obbligazioni create di recente devono essere valutati ai rispettivi *fair value* (valori equi) a quella data. Qualsiasi differenza tra il corrispettivo ricevuto e gli importi rilevati e stornati secondo quanto disposto dal presente paragrafo devono essere rilevati nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui avviene il trasferimento.



- 11.34 Se un trasferimento non comporta un'eliminazione perché l'entità ha mantenuto i rischi e i benefici significativi della proprietà dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella sua totalità e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. L'attività e la passività non devono essere compensate. Negli esercizi successivi, l'entità deve rilevare qualsiasi provento dell'attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività finanziaria.
- 11.35 Se un cedente fornisce una garanzia non in disponibilità liquide (come gli strumenti di debito o quelli rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia da parte del cedente e del cessionario dipende dal fatto se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia e se il cedente è inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia come segue:
- se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare nuovamente la garanzia, il cedente deve riclassificare tale attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria separatamente dalle altre attività (per es. un'attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitali dati in pegno o credito riacquistato).
  - Se il cessionario vende la garanzia ricevuta in pegno, deve rilevare il corrispettivo di vendita e una passività misurata al *fair value* (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia.
  - Se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia, deve eliminare la garanzia e il cessionario deve rilevare la garanzia come una sua attività misurata inizialmente al *fair value* (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare la propria obbligazione a restituire la garanzia.
  - Ad eccezione di quanto disposto in (c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia come un'attività.

#### **Esempio - trasferimento che si qualifica per l'eliminazione contabile**

Un'entità vende un gruppo dei propri crediti verso clienti a una banca, a un ammontare inferiore al loro valore nominale. L'entità continua a gestire gli incassi dai debitori per conto della banca, incluso l'inoltro di rendicontazioni mensili e la banca paga all'entità una commissione al tasso di mercato per il servizio di riscossione crediti. L'entità è obbligata a trasferire prontamente alla banca tutti gli importi riscossi, ma non ha alcun obbligo verso la banca per ritardi nei pagamenti o per l'insolvenza dei debitori. In tal caso, l'entità ha trasferito alla banca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti. Di conseguenza, essa elimina i crediti dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (ossia li elimina contabilmente), e non riporta alcuna passività relativamente ai proventi ricevuti dalla banca. L'entità rileva una perdita calcolata come la differenza tra il valore contabile dei crediti all'epoca della vendita e il corrispettivo ricevuto dalla banca. L'entità rileva una passività nella misura in cui essa ha riscosso fondi dai debitori ma non li ha ancora trasferiti alla banca.

#### **Esempio - trasferimento che non si qualifica per l'eliminazione contabile**

I fatti corrispondono all'esempio precedente, tranne che l'entità ha accettato di riacquistare dalla banca tutti i crediti rispetto ai quali il debitore è in arretrato di oltre 120 giorni per quanto riguarda il pagamento di capitale o interessi. In tal caso, l'entità ha conservato il rischio di tardiva riscossione o di insolvenza da parte dei debitori: un rischio significativo per i crediti. Di conseguenza, l'entità non tratta i crediti come ceduti alla banca e non li elimina contabilmente. Piuttosto, essa tratta i proventi ricevuti dalla banca come un finanziamento garantito dai crediti. L'entità continua a rilevare i crediti come attività fin quando questi sono riscossi o stornati come irrecuperabili.

## **Eliminazione contabile di una passività finanziaria**

- 11.36 L'entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) solo quando, questa viene estinta; cioè, quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempita o cancellata oppure scaduta.
- 11.37 Se un'entità che prende a prestito e un'entità che dà in prestito si scambiano strumenti finanziari con termini contrattuali sostanzialmente diversi, le entità devono contabilizzare l'operazione come un'estinzione della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente, un'entità deve contabilizzare una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte

di essa (sia se attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore o meno) come un'estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.

- 11.38 L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio la differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta.

## Informazioni integrative

---

- 11.39 Le informazioni integrative riportate di seguito fanno riferimento alle informazioni integrative per passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Le entità che hanno solo strumenti finanziari di base (e pertanto non applicano la Sezione 12) non avranno passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico e, quindi, non avranno bisogno di fornire tali informazioni integrative.

### Informazioni integrative sui principi contabili per strumenti finanziari

- 11.40 In conformità al paragrafo 8.5, un'entità deve indicare, nella sintesi dei principi contabili rilevati, il criterio (o i criteri) di valutazione utilizzato per gli strumenti finanziari e gli altri principi contabili utilizzati per strumenti finanziari relativi alla comprensione del bilancio.

### Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria – categorie di attività e passività finanziarie

- 11.41 Un'entità deve indicare i valori contabili di ciascuna delle seguenti categorie di attività e passività finanziarie alla data di riferimento del bilancio, in totale, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:
- (a) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 11.14(c)(i) e paragrafi 12.8 e 12.9);
  - (b) attività finanziarie che sono strumenti di debito valutati al costo ammortizzato (paragrafo 11.14(a));
  - (c) attività finanziarie che sono strumenti rappresentativi di capitale valutati al costo dedotta la riduzione di valore (paragrafo 11.14(c)(ii) e paragrafi 12.8 e 12.9);
  - (d) passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 12.8 e 12.9);
  - (e) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (paragrafo 11.14(a));
  - (f) impegni all'erogazione di finanziamenti valutati al costo dedotta la riduzione di valore (paragrafo 11.14(b)).
- 11.42 L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'entità. Per esempio, nel caso di debiti a lungo termine, tali informazioni integrative normalmente includono termini e condizioni dello strumento di debito (quali tasso di interesse, scadenza, piano di rimborso e restrizioni che lo strumento di debito impone all'entità).
- 11.43 Per tutte le attività e passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo), l'entità deve indicare il criterio di determinazione del *fair value* (valore equo), per esempio, il prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o una tecnica di valutazione. Se viene utilizzata una tecnica di valutazione, l'entità deve indicare le ipotesi adottate nella determinazione del *fair value* (valore equo) di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie. Per esempio, l'entità deve fornire informazioni, se possibile, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto.
- 11.44 Se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile per uno strumento rappresentativo di capitale valutato al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico, l'entità deve indicare tale evenienza.

## Eliminazione contabile

- 11.45 Se un'entità ha trasferito attività finanziarie a un'altra parte in un'operazione che non si qualifica per l'eliminazione contabile (vedere paragrafi da 11.33 a 11.35), l'entità deve indicare i seguenti elementi per ciascuna classe di tali attività finanziarie:
- (a) la natura delle attività;
  - (b) la natura dei rischi e benefici derivati dalla proprietà ai quali l'entità rimane esposta;
  - (c) i valori contabili delle attività e di qualsiasi passività associata che l'entità continua a rilevare.

## Garanzie

- 11.46 Quando un'entità ha dato in garanzia attività finanziarie a fronte di passività o passività potenziali, deve indicare i seguenti elementi:
- (a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia;
  - (b) le clausole e condizioni della garanzia.

## Inadempienze e violazioni relative a finanziamenti passivi

- 11.47 Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio per i quali vi è stata una violazione dei termini o un'inadempienza delle clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi che non sia stata sanata entro la data di riferimento del bilancio, un'entità deve indicare i seguenti elementi:
- (a) i dettagli di tale violazione o inadempienza;
  - (b) il valore contabile dei relativi finanziamenti passivi alla data di riferimento del bilancio;
  - (c) se la violazione o l'inadempienza siano state sanate o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

## Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

- 11.48 Un'entità deve indicare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite:
- (a) ricavi, costi, utili o perdite, incluso le variazioni di *fair value* (valore equo), rilevati in:
    - (i) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
    - (ii) passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
    - (iii) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
    - (iv) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - (b) gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - (c) l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore per ciascuna classe di attività finanziaria.

## Sezione 12

### *Emissioni di altri strumenti finanziari*

#### Ambito di applicazione delle Sezioni 11 e 12

---

- 12.1 La Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e la Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari* si occupano entrambe della rilevazione, dell'eliminazione contabile, della valutazione e della indicazione di **strumenti finanziari (attività finanziarie e passività finanziarie)**. Le Sezioni 11 e 12 si applicano a strumenti finanziari di base e attiene a tutte le entità. La Sezione 12 si applica ad altri strumenti finanziari e operazioni più complessi. Se un'entità effettua solo operazioni con strumenti finanziari di base, la Sezione 12 non è applicabile. Tuttavia, anche le entità che trattano solo strumenti finanziari di base devono considerare l'ambito di applicazione della Sezione 12 per accertarsi che ne siano esentate.

#### Scelta del principio contabile

---

- 12.2 Un'entità deve scegliere di applicare, alternativamente:
- (a) le disposizioni di entrambe le Sezioni 11 e 12, interamente, o
  - (b) le disposizioni sulla rilevazione e valutazione dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* e le disposizioni sull'informativa delle Sezioni 11 e 12
- per contabilizzare tutti i propri strumenti finanziari. Quando un'entità sceglie tra (a) o (b), sceglie il principio contabile. I paragrafi da 10.8 a 10.14 contengono disposizioni per determinare se un cambiamento di principio contabile è appropriato, come contabilizzare tale cambiamento e quali informazioni fornire sul cambiamento di principio contabile.

#### Ambito di applicazione della Sezione 12

---

- 12.3 La Sezione 12 si applica a tutti gli strumenti finanziari, a eccezione dei seguenti:
- (a) quelli contemplati dalla Sezione 11;
  - (b) partecipazioni in controllate (vedere Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*), collegate (vedere Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*) e joint venture (vedere Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*);
  - (c) diritti e obbligazioni dei datori di lavoro derivanti da piani relativi ai benefici per i dipendenti (vedere Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
  - (d) diritti derivanti da contratti assicurativi, a meno che il contratto assicurativo non possa determinare una perdita per una delle parti a seguito di condizioni contrattuali non correlate a:
    - (i) variazioni nel rischio assicurato;
    - (ii) variazioni nei tassi di cambio; o
    - (iii) un'inadempienza di una delle controparti;
  - (e) strumenti finanziari che soddisfano la definizione di patrimonio netto di un'entità (vedere Sezione 22 *Patrimonio netto* e Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni*);
  - (f) leasing (vedere Sezione 20 *Leasing*), a meno che il leasing non possa determinare una perdita per il locatario o il locatore a seguito di condizioni contrattuali non correlate a:
    - (i) variazioni nel prezzo del bene acquisito in leasing;
    - (ii) variazioni nei tassi di cambio; o
    - (iii) un'inadempienza di una delle controparti;
  - (g) contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (vedere Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente.
- 12.4 La maggior parte dei contratti di acquisto o vendita di un elemento non finanziario, quali merci, rimanenze o immobili, impianti e macchinari, è esclusa da questa sezione perché non si tratta di strumenti finanziari. Tuttavia, questa sezione si applica a tutti i contratti che impongono all'acquirente o al venditore rischi che

non sono tipici dei contratti relativi all'acquisto o alla vendita di attività materiali. Per esempio, questa sezione si applica a contratti che potrebbero determinare una perdita per l'acquirente o il venditore a seguito di condizioni contrattuali non correlate alle variazioni nel prezzo dell'elemento non finanziario, a variazioni nei tassi di cambio o a inadempienza di una delle controparti.

- 12.5 Oltre ai contratti descritti nel paragrafo 12.4, questa sezione si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari se il contratto può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, con la seguente eccezione: i contratti che sono stati sottoscritti e continuano ad essere mantenuti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

## Rilevazione iniziale di attività e passività finanziarie

---

- 12.6 Un'entità deve rilevare un'attività o una passività finanziaria solo quando l'entità diviene parte clausole nei termini contrattuali dello strumento.

## Valutazione iniziale

---

- 12.7 Quando un'attività o una passività finanziaria è rilevata inizialmente, un'entità deve valutarla al suo *fair value* (valore equo), che normalmente corrisponde al prezzo dell'operazione.

## Valutazioni successive

---

- 12.8 Alla data di chiusura di ciascun **esercizio**, un'entità deve valutare al *fair value* (valore equo) tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 12 e rilevare le variazioni nel *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio, a eccezione di quanto segue: gli strumenti rappresentativi di capitale che non sono quotati in un mercato regolamentato e il cui *fair value* (valore equo) non può altrimenti essere valutato attendibilmente, nonché i contratti collegati a tali strumenti che, se esercitati, determinerebbero la consegna di tali strumenti, devono essere valutati al costo dedotta la riduzione di valore.
- 12.9 Se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile per uno strumento rappresentativo di capitale che non è quotato ma è valutato al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico, il suo *fair value* (valore equo) –all'ultima data in cui lo strumento era valutabile attendibilmente viene assunto come il costo dello strumento. L'entità deve valutare lo strumento a questo costo dedotta la riduzione di valore, finché non diventa disponibile una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo).

## Fair value (valore equo)

---

- 12.10 Un'entità deve applicare le linee guida sul *fair value* (valore equo) riportate nei paragrafi da 11.27 a 11.32 alle valutazioni del *fair value* (valore equo) secondo quanto stabilito dalla presente sezione così come alle valutazioni del *fair value* (valore equo) conformemente alla Sezione 11.
- 12.11 Il *fair value* (valore equo) di una passività finanziaria esigibile a richiesta non è inferiore all'importo pagabile a vista attualizzato dalla prima data in cui il pagamento dell'importo potrebbe essere richiesto.
- 12.12 Un'entità non deve includere i costi dell'operazione nella valutazione iniziale di attività e passività finanziarie che saranno successivamente valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Se il pagamento di un'attività è differito o è finanziato a un tasso di interesse diverso dal tasso di mercato, l'entità deve valutare inizialmente l'attività al valore corrente dei pagamenti futuri attualizzati a un tasso di interesse di mercato.

## Riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al costo o al costo ammortizzato

---

- 12.13 Un'entità deve applicare le linee guida sulla riduzione di valore di uno strumento finanziario valutato al costo riportate nei paragrafi da 11.21 a 11.26 agli strumenti finanziari valutati al costo dedotta la riduzione di valore, secondo quanto stabilito dalla presente sezione.

## Eliminazione contabile di attività o passività finanziarie

- 12.14 Un'entità deve applicare le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui ai paragrafi da 11.33 a 11.38 alle attività e passività finanziarie cui si applica la presente sezione.

## Contabilizzazione delle operazioni di copertura

- 12.15 Se sono soddisfatti determinati criteri, un'entità può designare un'operazione di copertura tra uno **strumento di copertura** e un **elemento coperto** in modo da soddisfare i requisiti per la contabilizzazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura permette di rilevare contemporaneamente nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o perdita sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto.

- 12.16 Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, un'entità deve ottemperare alle seguenti condizioni:

- (a) l'entità designa e documenta la relazione di copertura in modo che il rischio coperto, l'elemento coperto e lo strumento di copertura siano identificati chiaramente e il rischio nell'elemento coperto sia il rischio coperto con lo strumento di copertura;
- (b) il rischio coperto è uno dei rischi di cui al paragrafo 12.17;
- (c) lo strumento di copertura corrisponde a quanto specificato nel paragrafo 12.18;
- (d) l'entità prevede che lo strumento di copertura sia altamente efficace per compensare il rischio coperto designato. L'**efficacia della copertura** è il livello a cui le variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

- 12.17 Il presente IFRS consente una contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

- (a) rischio di tasso d'interesse di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
- (b) rischio di cambio o rischio di tasso d'interesse in un impegno irrevocabile o in un'**operazione programmata altamente probabile**;
- (c) rischio di prezzo in una merce posseduta, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile per l'acquisto o la vendita di una merce;
- (d) rischio di cambio in un investimento netto in una gestione estera.

Il rischio di cambio di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato non è incluso nel precedente elenco perché la contabilizzazione di copertura non avrebbe alcun effetto significativo sul bilancio. I crediti verso clienti, titoli di credito, debiti verso fornitori e titoli di debito di base sono generalmente valutati al costo ammortizzato (vedere paragrafo 11.5(d)). Ciò includerebbe i debiti denominati in una valuta estera. Il paragrafo 30.10 dispone che qualsiasi variazione nel valore contabile del debito imputabile a una variazione del tasso di cambio sia rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, sia la variazione nel *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura (lo *swap* multivaluta) sia la variazione nel valore contabile del debito relativamente alla variazione del tasso di cambio sarebbero rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio e dovrebbero compensarsi reciprocamente, eccetto che nella misura della differenza tra tasso a pronti (a cui è valutata la passività) e tasso a termine (a cui è valutato lo *swap*).

- 12.18 Il presente IFRS consente la contabilizzazione di copertura solo se lo strumento di copertura soddisfa tutti i seguenti termini e condizioni:

- (a) è un *interest rate swap*, un *foreign currency swap*, un contratto di scambio *forward* di valuta estera o un contratto di scambio *forward* di merce che si prevede altamente efficace per compensare un rischio identificato nel paragrafo 12.17 designato come il rischio coperto;
- (b) coinvolge una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al **gruppo**, segmento o singola entità per la quale si redige il bilancio);
- (c) il suo **importo nominale** è pari all'importo designato dell'importo principale o nominale dell'elemento coperto;
- (d) ha una data di scadenza specifica non posteriore
  - (i) alla scadenza dello strumento finanziario coperto;
  - (ii) al regolamento previsto dell'impegno di acquisto o vendita della merce, o
  - (iii) al verificarsi dell'operazione programmata altamente probabile relativa a una valuta estera o merce coperta;

- (e) non presenta caratteristiche di pagamento anticipato, cessazione anticipata o proroga.

### **Copertura del rischio di tasso d'interesse fisso di uno strumento finanziario rilevato o del rischio di prezzo delle merci per una merce posseduta**

- 12.19 Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 12.16 e il rischio coperto è l'esposizione a un rischio di tasso di interesse fisso di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato o a un rischio di prezzo delle merci che essa possiede, l'entità deve:
- (a) rilevare lo strumento di copertura come un'attività o passività e la variazione nel *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura nell'utile (perdita) d'esercizio, e
  - (b) rilevare la variazione nel *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto relativa al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio e come una rettifica del valore contabile dell'elemento coperto.
- 12.20 Se il rischio coperto è il rischio di tasso di interesse fisso di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato, l'entità deve rilevare i regolamenti in contanti netti periodici sull'interest rate *swap* che è lo strumento di copertura nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui maturano i regolamenti netti.
- 12.21 L'entità deve cessare la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 12.19 se:
- (a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;
  - (b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 12.16; o
  - (c) l'entità revoca la designazione.
- 12.22 Se la contabilizzazione di copertura viene cessata e l'elemento coperto è un'attività o passività iscritta al costo ammortizzato non eliminata contabilmente, qualsiasi utile o perdita rilevato come rettifica al valore contabile dell'elemento coperto viene ammortizzato nell'utile (perdita) d'esercizio lungo la vita residua dello strumento coperto.

### **Copertura del rischio di tasso di interesse variabile di uno strumento finanziario rilevato, rischio di cambio o rischio di prezzo delle merci in un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera**

- 12.23 Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 12.16 e il rischio coperto è
- (a) il rischio di tasso d'interesse di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato;
  - (b) il rischio di cambio in un **impegno irrevocabile** o in un'operazione programmata altamente probabile;
  - (c) il rischio di prezzo delle merci in un impegno irrevocabile o in un'operazione programmata altamente probabile; o
  - (d) il rischio di cambio in un investimento netto in una gestione estera,
- l'entità deve rilevare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo la parte della variazione nel *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura efficace per la compensazione della variazione nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi eccedenza del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rispetto alla variazione nel *fair value* (valore equo) dei flussi finanziari attesi (talora detta inefficacia della copertura). L'utile o la perdita di copertura rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'elemento coperto viene rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o quando termina la relazione di copertura.
- 12.24 Se il rischio coperto è il rischio di tasso di interesse variabile di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato, l'entità deve successivamente rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio i regolamenti in contanti netti periodici sull'interest rate *swap* che è lo strumento di copertura nell'esercizio in cui maturano i regolamenti netti.
- 12.25 L'entità deve cessare la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 12.23 se:
- (a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;

- (b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 12.16;
- (c) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile; o
- (d) l'entità revoca la designazione.

Se l'operazione programmata non è più prevista o se lo strumento di debito coperto valutato al costo ammortizzato viene eliminato contabilmente, qualsiasi utile o perdita sullo strumento di copertura che era stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo all'utile (perdita) d'esercizio.

## Informazioni integrative

---

- 12.26 Un'entità che applica la presente sezione deve fornire tutte le informazioni integrative richieste nella Sezione 11, inserendo in tali informazioni integrative gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione nonché della Sezione 11. Inoltre, se l'entità utilizza la contabilizzazione di copertura, deve fornire le informazioni integrative aggiuntive indicate nei paragrafi da 12.27 a 12.29.
- 12.27 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per le coperture di ciascuno dei quattro tipi di rischi descritti nel paragrafo 12.17:
- (a) la descrizione della copertura;
  - (b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro *fair value* (valori equi) alla data di riferimento del bilancio;
  - (c) la natura dei rischi coperti, incluso una descrizione dell'elemento coperto.
- 12.28 Se un'entità utilizza la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di un rischio di tasso di interesse fisso o un rischio di prezzo delle merci di una merce posseduta (paragrafi da 12.19 a 12.22), deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) l'ammontare delle variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
  - (b) l'ammontare delle variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento coperto rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.
- 12.29 Se un'entità utilizza la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di un rischio di tasso di interesse variabile, rischio di cambio, rischio di prezzo delle merci in un impegno irrevocabile, in un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera (paragrafi da 12.23 a 12.25), deve indicare le seguenti informazioni:
- (a) i periodi in cui prevede che i flussi finanziari si debbano verificare e quando presume che incideranno sull'utile (perdita) d'esercizio;
  - (b) la descrizione di qualsiasi operazione programmata per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che presume non si verificherà più in futuro;
  - (c) l'ammontare della variazione nel *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio (paragrafo 12.23);
  - (d) l'importo riclassificato dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo all'utile (perdita) d'esercizio (paragrafi 12.23 e 12.25);
  - (e) il valore di qualsiasi eccedenza del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rispetto alla variazione nel *fair value* (valore equo) dei flussi finanziari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (paragrafo 12.24).



## Sezione 13

### Rimanenze

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 13.1 La presente sezione illustra i principi per la rilevazione e valutazione delle **rimanenze**. Le rimanenze sono **beni**:
- (a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
  - (b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o
  - (c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi;
- 13.2 La presente sezione si applica a tutte le rimanenze, eccetto:
- (a) lavori in corso derivanti da lavori su ordinazione, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi (vedere Sezione 23 *Ricavi*);
  - (b) strumenti finanziari (vedere Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*);
  - (c) **attività biologiche** connesse ad attività agricole e **prodotti agricoli** al momento del raccolto (vedere Sezione 34 *Attività specialistiche*).
- 13.3 La presente sezione non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:
- (a) produttori di prodotti agricoli e forestali, prodotti agricoli dopo la raccolta, minerali e prodotti minerari, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è determinato al **fair value (valore equo)** al netto dei costi di vendita rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, oppure
  - (b) mediatori e agenti di merci e valutano le proprie rimanenze al **fair value (valore equo)** al netto dei costi di vendita rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

#### Valutazione delle rimanenze

---

- 13.4 Un'entità deve valutare le rimanenze al minore tra il costo e il prezzo di vendita stimato al netto dei costi di completamento e vendita;

#### Costo delle rimanenze

---

- 13.5 Un'entità deve comprendere nel costo delle rimanenze tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

#### Costi di acquisto

---

- 13.6 I costi d'acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo d'acquisto, i dazi d'importazione e altre tasse (escluse quelle che l'entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all'acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d'acquisto.
- 13.7 Un'entità può acquistare rimanenze con pagamento differito. In alcuni casi, l'accordo contiene effettivamente un elemento di finanziamento non specificato, per esempio, una differenza tra il prezzo di acquisto per condizioni di credito normali e l'importo di regolamento differito. In questi casi, la differenza è rilevata come interesse passivo imputato al periodo di finanziamento e non viene aggiunta al costo delle rimanenze.

#### Costi di trasformazione

---

- 13.8 I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una allocazione sistematica dei costi generali di produzione fissi e

variabili sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l'ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e macchinari e il costo della direzione tecnica e dell'amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

## Attribuzione dei costi generali di produzione

---

- 13.9 Un'entità deve attribuire i costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione sulla base della normale capacità produttiva. Questa è la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità causata dalla manutenzione pianificata. Il livello effettivo di produzione può essere utilizzato se approssima la normale capacità produttiva. L'ammontare di costi generali fissi allocato a ciascuna unità prodotta non aumenta a seguito d'una bassa produzione o inattività degli impianti. Le spese generali non allocate sono rilevate come costi nell'esercizio in cui sono sostenute. Negli esercizi in cui il livello di produzione è insolitamente alto, l'ammontare dei costi generali fissi attribuiti a ciascuna unità prodotta è diminuito così che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta sulla base dell'utilizzo effettivo degli impianti di produzione.

## Prodotti congiunti e sottoprodotti

---

- 13.10 Da un processo di produzione è possibile ottenere contemporaneamente più di un prodotto. È il caso, per esempio, che si verifica quando vengono realizzati prodotti congiunti o quando si ha un prodotto principale e un sottoprodotto. Quando i costi delle materie prime o di trasformazione di ogni prodotto non sono identificabili separatamente, un'entità deve ripartirli tra i prodotti seguendo un criterio razionale e uniforme. La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di ogni prodotto, con riferimento allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono identificabili separatamente, o al termine della produzione. La maggior parte dei sottoprodotti, per loro natura, non sono rilevanti. Quando ciò accade, l'entità deve valutarli al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita e detrarre tale importo dal costo del prodotto principale. Come risultato, il **valore contabile** del prodotto principale iscritto non differisce sostanzialmente dal suo costo.

## Altri costi inclusi nelle rimanenze

---

- 13.11 Un'entità include gli altri costi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.
- 13.12 Il paragrafo 12.19(b) dispone che, in alcune circostanze, la variazione di *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura nella copertura del rischio di tasso di interesse fisso o del rischio di prezzo delle merci di una merce posseduta rettifica il valore contabile della merce.

## Costi esclusi dalle rimanenze

---

- 13.13 Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi dell'esercizio in cui sono sostenuti sono:
- (a) ammontari anomali di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;
  - (b) costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di produzione prima di un'ulteriore fase di produzione;
  - (c) spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali;
  - (d) spese di vendita.

## Costo delle rimanenze di un fornitore di servizi

---

- 13.14 Nella misura in cui i fornitori di servizi hanno rimanenze, essi le valutano ai costi della loro produzione. Tali costi sono composti primariamente dal costo del lavoro e da altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio, compreso il personale addetto alla supervisione, e le spese generali attribuibili. Il lavoro e gli altri costi relativi al personale commerciale e amministrativo non concorrono a determinare il costo ma sono rilevati come costi dell'esercizio in cui sono sostenuti. Il costo delle rimanenze di un fornitore di servizi non comprende i margini di utile o le spese generali non attribuibili che sono spesso incorporati nei prezzi applicati dai fornitori di servizi.

## Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche

---

- 13.15 La Sezione 34 dispone che le rimanenze comprendenti prodotti agricoli che un'entità ha raccolto dalle proprie attività biologiche devono essere valutate, in sede di **rilevazione** iniziale, al rispettivo *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita stimati al momento del raccolto. Per l'applicazione della presente sezione, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.

## Tecniche di determinazione del costo, quali il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il prezzo d'acquisto più recente

---

- 13.16 Un'entità può usare tecniche quali il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio o il prezzo di acquisto più recente per determinare il costo delle rimanenze se il risultato approssima il costo. I costi standard considerano livelli normali di materiali e di forniture di beni, di lavoro, di efficienza e di capacità utilizzata. Essi sono regolarmente sottoposti a revisione e, se necessario, rivisti alla luce delle condizioni del momento. Il metodo del prezzo al dettaglio determina il costo riducendo il valore di vendita delle rimanenze di un appropriato margine percentuale lordo.

## Metodi di determinazione del costo

---

- 13.17 Un'entità determina il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci prodotte o dei servizi erogati e mantenuti distinti per specifici progetti identificando distintamente i loro costi specifici.
- 13.18 Un'entità deve determinare il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 13.17, adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. L'entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze di natura o uso diversi, possono essere giustificati altri metodi di determinazione del costo. Il metodo LIFO (last in, first out) non è consentito dal presente IFRS.

## Riduzione di valore delle rimanenze

---

- 13.19 I paragrafi da 27.2 a 27.4 richiedono a un'entità di valutare alla data di chiusura di ciascun **esercizio** se le rimanenze hanno subito riduzioni di valore, ossia il valore contabile non è recuperabile interamente (per esempio, a causa di danni, obsolescenza o calo dei prezzi di acquisto). Se un elemento (o un gruppo di elementi) delle rimanenze subisce una riduzione di valore, tali paragrafi dispongono che l'entità valuti le rimanenze al proprio prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita, e rilevi una **perdita per riduzione di valore**. In alcune circostanze, tali paragrafi richiedono, inoltre, lo storno di una riduzione di valore precedente.

## Rilevazione del costo al conto economico

---

- 13.20 Quando le rimanenze sono vendute, l'entità deve rilevarne il valore contabile come costo dell'esercizio in cui è rilevato il relativo ricavo.
- 13.21 Alcune rimanenze possono essere iscritte in altri conti dell'attivo, per esempio, beni in magazzino utilizzati come parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente. Le rimanenze così iscritte ad altro tipo di attività, sono rilevate successivamente, secondo quanto previsto dalla sezione del presente IFRS relativa a quel tipo di attività.

## Informazioni integrative

---

13.22 L'entità deve indicare quanto segue:

- (a) i **principi contabili** adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo di determinazione del costo utilizzato;
- (b) il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità;
- (c) il valore delle rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
- (d) le perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dalla Sezione 27;
- (e) il valore contabile totale delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

## Sezione 14

### **Partecipazioni in società collegate**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 14.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione di **società collegate** nel **bilancio consolidato** e nel bilancio di una partecipante che non è una controllante ma detiene una partecipazione in una o più collegate. Il paragrafo 9.26 sancisce le disposizioni per la contabilizzazione di società collegate in **bilanci separati**.

#### **Definizione di società collegata**

---

- 14.2 Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene un'influenza notevole e che non è né una **controllata**, né una partecipazione in una **joint venture**.
- 14.3 L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della collegata senza averne il **controllo** o il **controllo congiunto**.
- (a) Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o più dei voti esercitabili nell'assemblea della collegata, si assume che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.
- (b) Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della collegata, si assume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che ciò possa essere chiaramente dimostrato.
- (c) Se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude a una partecipante di avere un'influenza notevole.

#### **Valutazione – scelta del principio contabile**

---

- 14.4 Una partecipante deve contabilizzare tutte le proprie partecipazioni in società collegate impiegando uno dei seguenti sistemi:
- (a) il modello del costo di cui al paragrafo 14.5;
- (b) il metodo del patrimonio netto di cui al paragrafo 14.8;
- (c) il modello del *fair value* (valore equo) di cui al paragrafo 14.9.

#### **Modello del costo**

- 14.5 Una partecipante deve valutare le proprie partecipazioni in società collegate, eccetto quelle per cui è disponibile una quotazione pubblica (vedere paragrafo 14.7) a costo al netto di qualsiasi **perdita per riduzione di valore** accumulata rilevata secondo quanto disposto dalla Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*.
- 14.6 La partecipante deve rilevare come provento i dividendi e le altre distribuzioni ricevute dalla partecipazione, senza considerare se le distribuzioni derivano da utili accumulati della collegata generati prima o dopo la data di acquisizione.
- 14.7 Una partecipante deve valutare le proprie partecipazioni in società collegate per cui è disponibile una quotazione pubblica utilizzando il modello del *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 14.9).

#### **Metodo del patrimonio netto**

- 14.8 Con il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto, una partecipazione nel patrimonio netto è inizialmente rilevata al prezzo dell'operazione (incluso i costi dell'operazione) ed è successivamente rettificata per riflettere la quota della partecipante dell'**utile (perdita) di esercizio** e del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della società collegata.

- (a) *Dividendi e altre rettifiche del valore contabile.* I dividendi ricevuti dalla collegata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nel patrimonio netto della collegata derivanti da elementi del **prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo**.
- (b) *Diritti di voto potenziali.* Benché i diritti di voto potenziali siano presi in considerazione per decidere se vi è un'influenza notevole, una partecipante deve valutare la propria quota di perdita (utile) d'esercizio della collegata e la propria quota di variazioni nel patrimonio netto della collegata sulla base dell'interessenza partecipativa presente. Tali valutazioni non devono riflettere la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.
- (c) *Avviamento implicito e rettifiche di fair value (valore equo)* Al momento dell'acquisizione di una partecipazione in una società collegata, una partecipante deve contabilizzare qualsiasi differenza (positiva o negativa) tra il costo dell'acquisizione e la quota spettante alla partecipante dei *fair value* (valori equi) delle attività nette identificabili della società collegata secondo quanto disposto dai paragrafi da 19.22 a 19.24. Una partecipante deve rettificare la propria quota d'interessenza agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, per rilevare l'ammortamento aggiuntivo o l'ammortamento delle attività ammortizzabili della collegata (avviamento incluso) in base all'eccedenza dei rispettivi *fair value* (valori contabili) rispetto ai valori contabili alla data di acquisizione della partecipazione.
- (d) *Riduzione di valore.* Se vi è l'indicazione che una partecipazione in una collegata possa subire una riduzione di valore, la partecipante deve verificare l'intero valore contabile della partecipazione per appurare la presenza della perdita di valore secondo quanto stabilito dalla Sezione 27 come attività unica. L'avviamento incluso nel valore contabile della partecipazione nella collegata non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore ma, invece, è parte della verifica per riduzione di valore della partecipazione nel suo complesso.
- (e) *Operazioni della partecipante con società collegate.* Se una collegata viene contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto, la partecipante deve eliminare gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni “verso l'alto” (da collegata a partecipante) e “verso il basso” (da partecipante a collegata) proporzionalmente alla quota di interessenza della partecipante stessa nella collegata. Le perdite non realizzate su tali operazioni possono essere evidenza d'una riduzione di valore dell'attività trasferita.
- (f) *Data del bilancio della società collegata.* Nell'applicare il metodo del patrimonio netto, la partecipante deve utilizzare il bilancio della collegata alla stessa data del bilancio della partecipante, a meno che ciò **non sia fattibile**. In tal caso, l'investitore deve usare l'ultimo bilancio disponibile della collegata, con rettifiche effettuate per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra le chiusure degli esercizi.
- (g) *Principi contabili della collegata.* Se la società collegata adotta principi contabili diversi da quelli della partecipante, questa deve rettificare il bilancio della consociata per riflettere i propri principi contabili, per applicare il metodo del patrimonio netto, a meno che ciò **non sia fattibile**.
- (h) *Perdite in eccesso rispetto alla partecipazione.* Se la quota di pertinenza di una partecipante delle perdite di una collegata è pari o superiore al valore contabile della partecipazione nella collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, la partecipante rileva le ulteriori perdite attraverso un accantonamento (vedere Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*) soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante deve riprendere a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che tale quota ha eguagliato la quota di perdite non rilevate.
- (i) *Interruzione del metodo del patrimonio netto.* Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere tale influenza notevole.
- (i) Se la collegata diventa una controllata o joint venture, la partecipante deve rideterminare al *fair value* (valore equo) il valore dell'interessenza precedentemente posseduta e rilevare gli utili o le perdite eventualmente risultanti nell'utile (perdita) d'esercizio.
- (ii) Se una partecipante perde l'influenza notevole su una collegata a seguito di una dismissione totale o parziale, deve eliminare contabilmente tale collegata e rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio la differenza tra, da un lato, il totale dell'ammontare ricevuto più il *fair value* (valore equo) delle partecipazioni mantenute e, dall'altro, il valore contabile della partecipazione nella collegata alla data della perdita dell'influenza notevole. Da quel momento, la partecipante deve contabilizzare qualsiasi partecipazione

trattenuta utilizzando la Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e la Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*, come opportuno.

- (iii) Se una partecipante perde l'influenza notevole per motivi diversi dalla dismissione parziale della sua partecipazione, deve considerare il valore contabile della partecipazione a tale data come un nuovo criterio basato sul costo e deve contabilizzare la partecipazione utilizzando le Sezioni 11 e 12, come opportuno.

### Modello del *fair value* (valore equo)

- 14.9 Quando una partecipazione in una società collegata è rilevata inizialmente, una partecipante deve valutarla al prezzo dell'operazione. Il prezzo dell'operazione esclude i costi dell'operazione.
- 14.10 Alla **data di chiusura di ciascun esercizio**, una partecipante deve valutare al *fair value* (valore equo) le partecipazioni in società collegate, rilevando nell'utile (perdita) d'esercizio le variazioni di *fair value* (valore equo) e applicando le linee guida per una valutazione equa riportate nei paragrafi da 11.27 a 11.32. Una partecipante che utilizza il modello del *fair value* (valore equo) deve utilizzare il modello del costo per qualsiasi partecipazione in società collegate per le quali non sia fattibile valutare il *fair value* (valore equo) attendibilmente, senza costi o sforzi eccessivi.

### Presentazione del bilancio

---

- 14.11 Una partecipante deve classificare le partecipazioni in società collegate come attività non correnti.

### Informazioni integrative

---

- 14.12 Una partecipante in una società collegata deve fornire le seguenti informazioni:
- il **principio contabile** per partecipazioni in società collegate;
  - il **valore contabile** delle partecipazioni in società collegate (vedere paragrafo 4.2(j));
  - il *fair value* (valore equo) delle partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi.
- 14.13 Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il modello del costo, una partecipante deve indicare il valore di dividendi e altre distribuzioni rilevati come proventi.
- 14.14 Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto, una partecipante deve indicare separatamente la propria quota dell'utile o perdita di tali collegate e la propria quota di **attività operative cessate** di tali collegate.
- 14.15 Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il modello del *fair value* (valore equo), una partecipante deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi da 11.41 a 11.44.

## Sezione 15

### Partecipazioni in joint venture

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 15.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione di **joint venture** nel **bilancio consolidato** e nel bilancio di una partecipante che non è una controllante ma detiene una partecipazione della **partecipante alla joint venture** in una o più collegate. Il paragrafo 9.26 stabilisce le disposizioni di contabilizzazione della partecipazione di una partecipante a una joint venture nel **bilancio separato**.

#### Definizione di joint venture

---

- 15.2 Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del **controllo** su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).
- 15.3 Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto. Le joint venture possono assumere la forma di gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto o **entità a controllo congiunto**.

#### Gestioni a controllo congiunto

---

- 15.4 L'attività di alcune joint venture comporta l'uso di beni e di altre risorse delle partecipanti invece della costituzione di società di capitali, società di persone o altre entità, o strutture finanziarie distinte dalle partecipanti. Ciascuna partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Essa sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti delle partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili delle partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra le partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.
- 15.5 Per le partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, una partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:
- le attività che controlla e le passività che sostiene, e
  - i costi che sostiene e la quota di ricavi spettanti dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi della joint venture.

#### Beni a controllo congiunto

---

- 15.6 Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti, di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità.
- 15.7 Per la partecipazione in un bene a controllo congiunto, una partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:
- la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;
  - qualsiasi passività sostenuta;
  - la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con le altre partecipanti;
  - qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
  - qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.



## Entità economiche a controllo congiunto

---

- 15.8 L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, una società di persone o altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sull'attività economica dell'entità.

### Valutazione – scelta del principio contabile

- 15.9 Una partecipante alla joint venture deve contabilizzare tutte le partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando uno dei sistemi seguenti:
- (a) il modello del costo di cui al paragrafo 15.10;
  - (b) il metodo del patrimonio netto di cui al paragrafo 15.13;
  - (c) il modello del *fair value* (valore equo) di cui al paragrafo 15.14.

### Modello del costo

- 15.10 Una partecipante alla joint venture deve valutare le partecipazioni in entità a controllo congiunto, eccetto quelle per cui è disponibile una quotazione di prezzo pubblica (vedere paragrafo 15.12), al costo al netto di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata, rilevata secondo quanto disposto dalla Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*.
- 15.11 La partecipante deve rilevare come provento i dividendi ricevuti dalla partecipazione, senza considerare se i dividendi derivano da utili accumulati dell'entità a controllo congiunto generati prima o dopo la data di acquisizione.
- 15.12 Una partecipante alla joint venture deve valutare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto per cui è disponibile una quotazione di prezzo pubblica utilizzando il modello del *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 15.14).

### Metodo del patrimonio netto

- 15.13 Una partecipante alla joint venture deve valutare le partecipazioni in entità a controllo congiunto con il metodo del patrimonio netto, utilizzando le procedure di cui al paragrafo 14.8 (sostituendo “controllo congiunto” ove tale paragrafo riporta “influenza notevole”).

### Modello del *fair value* (valore equo)

- 15.14 Quando una partecipazione in un'entità a controllo congiunto è rilevata inizialmente, una partecipante alla joint venture deve valutarla al prezzo dell'operazione. Il prezzo dell'operazione esclude i costi dell'operazione.
- 15.15 Alla **data di chiusura di ciascun esercizio**, una partecipante alla joint venture deve valutare al *fair value* (valore equo) le partecipazioni nelle entità a controllo congiunto, rilevando nell'utile (perdita) d'esercizio le variazioni di *fair value* (valore equo) e applicando le linee guida per una valutazione equa riportate nei paragrafi da 11.27 a 11.32. Una partecipante alla joint venture che utilizza il modello del *fair value* (valore equo) deve utilizzare il modello del costo per qualsiasi partecipazione in una entità a controllo congiunto per la quale non sia fattibile valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo), senza costi o sforzi eccessivi.

## Operazioni tra partecipante e joint venture

---

- 15.16 Se una partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Finché i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che la partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà, la partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione delle altre partecipanti al controllo congiunto. La partecipante alla joint venture deve rilevare interamente l'importo della perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore.
- 15.17 Se una partecipante acquista beni da una joint venture, non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione finché non rivende tali beni a terzi. Una partecipante deve rilevare la quota

di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una **perdita per riduzione di valore**.

## **Se la partecipante non ha il controllo congiunto**

---

15.18 Una partecipante in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con la Sezione 11 oppure, se ha un'influenza notevole nella joint venture, in conformità alla Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*.

## **Informazioni integrative**

---

- 15.19 Una partecipante a una joint venture deve indicare:
- (a) il **principio contabile** applicato per la rilevazione delle partecipazioni in entità a controllo congiunto;
  - (b) il **valore contabile** delle partecipazioni in entità a controllo congiunto (vedere paragrafo 4.2(k));
  - (c) il *fair value* (valore equo) delle partecipazioni in entità a controllo congiunto contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;
  - (d) il valore complessivo dei propri impegni relativi a joint venture, inclusa la quota di pertinenza negli impegni finanziari sostenuti congiuntamente con altre partecipanti, così come la quota di pertinenza negli impegni finanziari delle joint venture stesse.
- 15.20 Per le entità a controllo congiunto contabilizzate in conformità al metodo del patrimonio netto, la partecipante deve anche fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 14.14 per le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.
- 15.21 Per le entità a controllo congiunto contabilizzate in conformità al modello del *fair value* (valore equo), la partecipante deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi da 11.41 a 11.44.

## Sezione 16

### *Investimenti immobiliari*

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 16.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione di investimenti in fabbricati o terreni che soddisfano la definizione di **investimenti immobiliari** di cui al paragrafo 16.2 e di alcune interessenze in beni immobiliari detenute da un locatario in virtù di un leasing operativo (vedere paragrafo 16.3) che sono trattate come investimenti immobiliari. Soltanto gli investimenti immobiliari il cui *fair value* (valore equo) può essere valutato senza costi o sforzi eccessivi su base continuativa sono contabilizzati, conformemente alla presente sezione, al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Tutti gli altri investimenti immobiliari sono contabilizzati come immobili, impianti e macchinari utilizzando il modello costo-ammortamento-riduzione di valore di cui alla Sezione 17 *Immobili, impianti e macchinari* e restano nell'ambito di applicazione della Sezione 17, a meno che si renda disponibile una valutazione affidabile del *fair value* (valore equo) e ci si attenda che il *fair value* (valore equo) sia valutabile attendibilmente su base continuativa.

#### Definizione e rilevazione iniziale di investimenti immobiliari

---

- 16.2 L'investimento immobiliare è una proprietà (terreno o fabbricato, o parte di un fabbricato, o entrambi) detenuta dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di **leasing finanziario** al fine di conseguire canoni di locazione o per l'incremento di valore del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:
- (a) l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi o nell'amministrazione aziendale, o
  - (b) la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.
- 16.3 L'interessenza in un immobile detenuto da un locatario tramite un **leasing operativo** può essere classificata e contabilizzata come un investimento immobiliare applicando la presente sezione se, e soltanto se, l'immobile soddisfa comunque la definizione di investimento immobiliare e il locatario può valutare il *fair value* (valore equo) dell'interessenza nell'immobile senza costi o sforzi eccessivi, su base continuativa. Questa classificazione alternativa è utilizzabile per ogni singolo bene immobiliare.
- 16.4 Gli immobili con destinazione d'uso mista devono essere separati tra investimenti immobiliari e immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, se il *fair value* (valore equo) della componente di investimento immobiliare non può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi, l'intero immobile deve essere contabilizzato come immobili, impianti e macchinari, in conformità alla Sezione 17.

#### Valutazione al momento della rilevazione iniziale

---

- 16.5 Nella rilevazione iniziale un'entità deve valutare un investimento immobiliare al costo. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile come spese legali e di intermediazione, imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e altri costi dell'operazione. Se il pagamento è differito oltre i normali termini di credito, il costo è il **valore attuale** di tutti i pagamenti futuri. Un'entità deve determinare il costo di un investimento immobiliare internamente realizzato secondo quanto disposto dai paragrafi da 17.10 a 17.14.
- 16.6 Il costo iniziale di un'interessenza in un immobile detenuta in virtù di un leasing e classificata come investimento immobiliare sarà quello prescritto per un leasing finanziario al paragrafo 20.9, anche se il leasing fosse stato classificato come leasing operativo se fosse rientrato nell'ambito di applicazione della Sezione 20 *Leasing*. In altri termini, il bene è rilevato al valore minore tra il *fair value* (valore equo) dell'immobile e il valore attuale dei pagamenti minimi di leasing. Un importo equivalente è rilevato come passività secondo quanto disposto dal paragrafo 20.9.

#### Valutazione successiva alla rilevazione

---

- 16.7 Gli investimenti immobiliari il cui *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi deve essere valutato al *fair value* (valore equo) alla **data di chiusura di ciascun esercizio** con le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. Se un'interessenza in un

immobile detenuto tramite leasing è classificata come investimento immobiliare, l'elemento contabilizzato al *fair value* (valore equo) è l'interessenza e non la proprietà sottostante. I paragrafi da 11.27 a 11.32 danno indicazioni sulla determinazione del *fair value* (valore equo). Un'entità deve contabilizzare tutti gli altri investimenti immobiliari come immobili, impianti e macchinari utilizzando il modello costo-ammortamento-riduzione di valore di cui alla Sezione 17.

## Trasferimenti

---

- 16.8 Se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile senza costi o sforzi eccessivi per un elemento dell'investimento immobiliare valutato utilizzando il modello del *fair value* (valore equo), l'entità deve successivamente contabilizzare tale elemento come immobili, impianti e macchinari secondo quanto disposto dalla Sezione 17, finché non torni disponibile una valutazione affidabile del *fair value* (valore equo). Il valore contabile dell'investimento immobiliare a tale data diventa il suo costo in base alla Sezione 17. Il paragrafo 16.10(e)(iii) richiede informazioni integrative su tale cambiamento. Si tratta di un cambiamento di circostanze e non di un cambiamento di principio contabile.
- 16.9 A differenza di quanto disposto dal paragrafo 16.8, un'entità deve trasferire un immobile a, o da, un investimento immobiliare solo quanto l'immobile per la prima volta soddisfa, o cessa di soddisfare, la definizione di investimento immobiliare.

## Informazioni integrative

---

- 16.10 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative per tutti gli investimenti immobiliari contabilizzati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 16.7):
- (a) i metodi e le assunzioni significative applicati nella determinazione del *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare;
  - (b) la misura in cui il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su stime effettuate da un perito indipendente avente riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella classe dell'investimento immobiliare oggetto di valutazione. Se non vi sono tali valutazioni peritali ciò deve essere indicato;
  - (c) l'esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla ricezione dei proventi e incassi dalla dismissione;
  - (d) obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, costruzione o sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o migliorie;
  - (e) la riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
    - (i) incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni tramite aggregazioni aziendali;
    - (ii) utili o perdite netti derivanti da rettifiche del *fair value* (valore equo);
    - (iii) trasferimenti a immobili, impianti e macchinari quando una valutazione affidabile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile senza costi o sforzi eccessivi (vedere paragrafo 16.8);
    - (iv) cambiamenti di destinazione a e da rimanenze e immobili a uso del proprietario;
    - (v) altre variazioni.

Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi precedenti.

- 16.11 Secondo quanto previsto dalla Sezione 20, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. L'entità che detiene un investimento immobiliare tramite un leasing finanziario o operativo fornisce l'informativa del locatario per i leasing finanziari e l'informativa del locatore per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto.

## Sezione 17

### **Immobili, impianti e macchinari**

#### **Ambito di applicazione**

---

- 17.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione di **immobili, impianti e macchinari** e di **investimenti immobiliari** il cui *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi. La Sezione 16 *Investimenti immobiliari* si applica a investimenti immobiliari il cui *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi.
- 17.2 Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:
- (a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi, e
  - (b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.
- 17.3 Immobili, impianti e macchinari non comprendono:
- (a) attività biologiche connesse all'attività agricola (vedere Sezione 34 *Attività specialistiche*), o
  - (b) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

#### **Rilevazione**

---

- 17.4 Un'entità deve applicare i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 2.27 per stabilire se rilevare un elemento di immobili, impianti o macchinari. Pertanto, l'entità deve rilevare il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari come un'attività se, e soltanto se:
- (a) è **probabile** che i futuri benefici economici associati all'elemento affluiranno all'entità, e
  - (b) il costo dell'elemento può essere attendibilmente determinato.
- 17.5 I pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono solitamente iscritti come rimanenze e rilevati a conto economico al momento dell'utilizzo. Tuttavia, i pezzi di ricambio di rilevante valore e l'attrezzatura in dotazione sono immobili, impianti e macchinari quando l'entità prevede di utilizzarli per più di un esercizio. Analogamente, se i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione possono essere utilizzati soltanto in connessione a un elemento di immobili, impianti e macchinari, sono considerati come immobili, impianti e macchinari.
- 17.6 Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere sostituzioni a intervalli regolari (per esempio, il tetto di un edificio). Un'entità deve aggiungere al **valore contabile** di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di tale elemento quando il costo è sostenuto, a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile delle parti sostituite è **eliminato contabilmente** secondo quanto stabilito dai paragrafi da 17.27 a 17.30. Il paragrafo 17.16 dispone che se componenti importanti di un elemento di immobili, impianti e macchinari hanno modalità di consumo di benefici economici notevolmente diverse, un'entità deve attribuire il costo iniziale del bene ai suoi componenti importanti e **ammortizzare** ciascun componente separatamente, lungo la sua **vita utile**.
- 17.7 Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un autobus) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell'elemento siano sostituite. Quando si effettua una verifica significativa, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L'eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica significativa (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica a prescindere che il costo della precedente verifica significativa fosse esplicitamente identificato nella transazione con cui l'elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l'elemento fu acquistato o costruito.
- 17.8 I terreni e gli edifici sono beni separabili e un'entità deve contabilizzarli separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente.

## Valutazione al momento della rilevazione

---

17.9 Alla rilevazione iniziale, un'entità deve valutare al costo un elemento di immobili, impianti e macchinari.

### Componenti di costo

17.10 Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari include tutte le seguenti voci:

- (a) il prezzo di acquisto, incluso spese legali e di intermediazione, dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotto sconti commerciali e abbuoni;
- (b) qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale. Ciò può includere i costi di preparazione del sito, consegna iniziale e movimentazione, installazione e assemblaggio nonché verifica della funzionalità;
- (c) la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o in conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

17.11 I costi seguenti non sono costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari, e un'entità deve rilevarli come costo quando vengono sostenuti:

- (a) costi di apertura di un nuovo impianto;
- (b) costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
- (c) costi di gestione di un'attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale);
- (d) spese generali e amministrative;
- (e) **oneri finanziari** (vedere Sezione 25 *Oneri finanziari*).

17.12 I proventi e gli oneri connessi a operazioni accessorie durante la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se tali operazioni non sono necessarie per portare l'elemento nella sua ubicazione prevista e nelle condizioni operative.

### Misurazione del costo

17.13 Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è il prezzo per contanti equivalente alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre i normali termini di credito, il costo è il **valore attuale** di tutti i pagamenti futuri.

### Permute di attività

17.14 Un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere permutato con una o più attività non monetarie, o una combinazione di attività monetarie e non monetarie. Un'entità deve valutare il costo dell'attività acquisita al *fair value* (valore equo) a meno che (a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. In tal caso, il costo dell'attività è valutato al valore contabile dell'attività ceduta.

## Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

---

17.15 Un'entità deve valutare tutti gli elementi di immobili, impianti e macchinari dopo la rilevazione iniziale al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle **perdite per riduzione di valore accumulate**. Un'entità deve rilevare i costi delle manutenzioni ricorrenti di immobili, impianti e macchinari nell'utile o perdita dell'esercizio in cui i costi sono sostenuti.

## Ammortamento

---

- 17.16 Se componenti rilevanti di un elemento di immobili, impianti e macchinari hanno modalità di consumo di benefici economici notevolmente diverse, un'entità deve attribuire il costo iniziale del bene alle sue componenti importanti e ammortizzare ciascuna componente separatamente lungo la sua vita utile. Le altre attività sono ammortizzate lungo le rispettive vite utili come attività singola. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati.
- 17.17 La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che un'altra sezione del presente IFRS non disponga che il costo sia rilevato come parte del costo di un'attività. Per esempio, l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari di produzione è compreso nei costi di trasformazione delle rimanenze (vedere Sezione 13 *Rimanenze*).

## Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

---

- 17.18 Un'entità deve ripartire il **valore ammortizzabile** di un'attività in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile.
- 17.19 Fattori quali cambiamenti nel modo di utilizzo di un'attività, significativi deterioramenti fisici imprevisti, progresso tecnologico e cambiamenti dei prezzi di mercato, possono indicare che il valore residuo o la vita utile di un'attività sono cambiati dalla più recente **data di riferimento del bilancio** annuale. Se tali indicatori sono presenti, un'entità deve rivedere le stime precedenti e, se le aspettative attuali differiscono, modificare il valore residuo, il metodo di ammortamento o la vita utile. L'entità deve contabilizzare la variazione di valore residuo, il metodo di ammortamento o la vita utile come una variazione in una **stima contabile** secondo quanto stabilito dai paragrafi da 10.15 a 10.18.
- 17.20 L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento di un'attività cessa quando l'attività viene eliminata contabilmente. L'ammortamento non cessa se l'attività resta inutilizzata o è ritirata dall'uso attivo, a meno che non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell'ammortamento in funzione dell'uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.
- 17.21 Un'entità deve considerare tutti i fattori seguenti ai fini della determinazione della vita utile di un'attività:
- l'utilizzo atteso del bene. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità del bene o alla sua produzione fisica attesa;
  - il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato, il programma di riparazioni e di manutenzione, la cura e la manutenzione del bene quando è inattivo;
  - l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da cambiamenti nella domanda di mercato per il prodotto o servizio forniti dal bene;
  - le restrizioni legali o vincoli simili nell'utilizzo del bene, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione.

## Criterio di ammortamento

---

- 17.22 Un'entità deve scegliere un criterio di ammortamento che rifletta la modalità con cui prevede di consumare i benefici economici futuri dell'attività. I possibili criteri di ammortamento comprendono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e un metodo basato sull'uso, quali le unità del metodo di produzione.
- 17.23 Se vi è indicazione di un cambiamento significativo dall'ultima data di riferimento del bilancio annuale della modalità con cui un'entità prevede di consumare i benefici economici futuri di un'attività, l'entità deve rivedere il proprio criterio di ammortamento attuale e, se le aspettative attuali differiscono, cambiare il criterio di ammortamento per riflettere il nuovo modello. L'entità deve contabilizzare il cambiamento come un cambiamento di stima contabile secondo quanto disposto dai paragrafi da 10.15 a 10.18.

## Riduzione di valore

---

### Rilevazione e valutazione di una riduzione di valore

- 17.24 A ciascuna **data di riferimento del bilancio**, un'entità deve applicare la Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività* per determinare se un elemento o un gruppo di elementi di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore e, in tal caso, come rilevare e valutare la perdita per riduzione di valore. Tale sezione spiega quando e come l'entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il **valore recuperabile** di un'attività e quando rilevare o stornare una perdita per riduzione di valore.

### Rimborsi per riduzioni di valore

- 17.25 Un'entità deve includere nell'utile (perdita) d'esercizio i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito riduzioni di valore, che sono stati persi o dismessi solo quando i rimborsi diventano esigibili.

### Immobili, impianti e macchinari detenuti per la vendita

- 17.26 Il paragrafo 27.9(f) sancisce che un piano di dismissione di un'attività prima della data precedentemente prevista è indicatore di riduzione di valore che determina il calcolo del valore recuperabile dell'attività per stabilire se l'attività ha subito una riduzione di valore.

## Eliminazione contabile

---

- 17.27 Un'entità deve eliminare contabilmente un elemento di immobili, impianti e macchinari:
- (a) alla dismissione, o
  - (b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
- 17.28 Un'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari quando l'elemento è eliminato contabilmente (a meno che la Sezione 20 *Leasing* non richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). L'entità non deve classificare tali utili come ricavo.
- 17.29 Nel determinare la data di dismissione di un elemento, l'entità deve applicare i criteri contenuti nella Sezione 23 *Ricavi* per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. La Sezione 20 si applica alla dismissione effettuata con un contratto di vendita e retrolocazione.
- 17.30 Un'entità deve determinare l'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell'elemento.

## Informazioni integrative

---

- 17.31 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari considerata appropriata secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.11(a):
- (a) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
  - (b) il criterio di ammortamento utilizzato;
  - (c) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
  - (d) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - (e) la riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
    - (i) incrementi;
    - (ii) dismissioni;
    - (iii) acquisizioni a seguito di **aggregazioni aziendali**;



- (iv) trasferimenti in investimenti immobiliari se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) diventa disponibile (vedere paragrafo 16.8);
- (v) perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dalla Sezione 27;
- (vi) ammortamenti;
- (vii) altre variazioni.

Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi precedenti.

17.32 L'entità deve inoltre fornire le seguenti informazioni:

- (a) l'esistenza e i valori contabili di immobili, impianti e macchinari per i quali l'entità ha un diritto di utilizzo vincolato o dato in garanzia a fronte di passività;
- (b) l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari.

## Sezione 18

### Attività immateriali diverse dall'avviamento

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 18.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione di tutte le **attività immateriali** diverse dall'avviamento (vedere Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*) e alle attività immateriali possedute da un'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (vedere Sezione 13 *Rimanenze* e Sezione 23 *Ricavi*).
- 18.2 Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica. Tale attività è identificabile quando:
- (a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività, o
  - (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.
- 18.3 Le attività immateriali non comprendono:
- (a) **attività finanziarie**, o
  - (b) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

#### Rilevazione

---

##### Principio generale per la rilevazione di attività immateriali

- 18.4 Un'entità deve applicare i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 2.27 per determinare se rilevare un'attività immateriale. Pertanto, l'entità deve rilevare come attività un'attività immateriale se, e solo se:
- (a) è **probabile** che i benefici economici futuri attesi che sono attribuibili all'attività affluiranno all'entità;
  - (b) il costo o il valore dell'attività può essere determinato attendibilmente; e
  - (c) l'attività non consiste nella spesa sostenuta internamente su un elemento immateriale.
- 18.5 L'entità deve valutare la probabilità di futuri benefici economici usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentino la migliore stima della direzione aziendale delle condizioni economiche che esisteranno nel corso della **vita utile** dell'attività.
- 18.6 L'entità si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all'utilizzo dell'attività in base alle evidenze disponibili al momento della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle evidenze esterne.
- 18.7 Il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 18.4(a) è considerato sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.

##### Acquisizione nell'ambito di un'aggregazione aziendale

- 18.8 Un'attività immateriale acquisita in una **aggregazione aziendale** è normalmente rilevata come attività perché il suo **fair value (valore equo)** può essere valutato con sufficiente attendibilità. Tuttavia, un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale non è rilevata se deriva da diritti legali o altri diritti contrattuali e il suo **fair value (valore equo)** non può essere valutato attendibilmente perché l'attività, alternativamente
- (a) non è separabile dall'**avviamento**, o
  - (b) è separabile dall'avviamento, ma non vi è esperienza o evidenza di operazioni di scambio per attività eguali o simili, e stimare il **fair value (valore equo)** dipenderebbe da variabili non misurabili.

## Valutazione iniziale

---

18.9 Un'entità deva valutare un'attività immateriale inizialmente al costo.

### Attività acquisite separatamente

18.10 Il costo di un'attività immateriale acquisita separatamente include:

- (a) il prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotto sconti commerciali e abbuoni, e
- (b) eventuali costi direttamente attribuibili per portare l'attività al suo uso prestabilito.

### Acquisizione come parte di un'aggregazione aziendale

18.11 Se un'attività immateriale è acquisita in un'aggregazione aziendale, il suo costo è il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione.

### Acquisizioni attraverso contributi pubblici

18.12 Se un'attività immateriale è acquisita per mezzo di un **contributo pubblico**, il costo di tale attività immateriale è il suo *fair value* (valore equo) alla data in cui detto contributo pubblico viene ricevuto o diventa esigibile, secondo quanto disposto dalla Sezione 24 *Contributi governativi*.

### Permute di attività

18.13 Un'attività immateriale può essere acquisita in permuta di una o più attività non monetarie, ovvero di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. Un'entità deve valutare il costo dell'attività immateriale al *fair value* (valore equo) a meno che (a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta, né quello dell'attività ceduta siano misurabili attendibilmente. In tal caso, il costo dell'attività è valutato al **valore contabile** dell'attività ceduta.

### Attività immateriali generate internamente

18.14 Un'entità deve rilevare come costo le spese sostenute internamente per un elemento immateriale, incluse tutte quelle per attività di **ricerca** e **sviluppo**, al momento in cui vengono sostenute, a meno che esse non costituiscano parte del costo di un'altra attività che soddisfa i criteri di rilevazione disposti nel presente IFRS.

18.15 Come esempi di applicazione del paragrafo precedente, un'entità deve rilevare le spese relative ai seguenti elementi come costi e non come attività immateriali:

- (a) marchi, loghi, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza generati internamente;
- (b) attività di impianto (spese di impianto) comprendenti spese di costituzione di un'entità legale, spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all'apertura) e spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
- (c) attività di formazione;
- (d) attività pubblicitarie e promozionali;
- (e) ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'entità;
- (f) avviamento generato internamente.

18.16 Il paragrafo 18.15 non preclude la rilevazione di un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo se il pagamento per i beni o i servizi è avvenuto prima della consegna dei beni o della prestazione dei servizi.

### Costi pregressi non rilevabili come attività

---

18.17 Le spese sostenute per un elemento immateriale rilevate inizialmente come costi non devono essere successivamente rilevate come parte del costo di un'attività.

## Valutazione successiva alla rilevazione

---

- 18.18 Un'entità deve valutare le attività immateriali al costo al netto dell'**ammortamento** accumulato e delle **perdite per riduzione di valore** accumulate. Le disposizioni sull'ammortamento sono espresse nella presente sezione. Le disposizioni per rilevare le riduzioni di valore sono espresse nella Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*.

## Ammortamento nell'arco della vita utile

---

- 18.19 Ai fini del presente IFRS, tutte le attività immateriali sono considerate aventi una vita utile definita. La vita utile di un'attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve in funzione del periodo in cui l'entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell'attività immateriale deve includere il(i) periodo(i) di rinnovo soltanto se vi è evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell'entità, senza costi significativi.
- 18.20 Se un'entità non è in grado di stimare attendibilmente la vita utile di un'attività immateriale, si presume che essa sia di dieci anni.

## Periodo e metodo di ammortamento

- 18.21 Un'entità deve ripartire il **valore ammortizzabile** di un'attività immateriale durante la sua vita utile in base a un criterio sistematico. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio come costo, a meno che un'altra sezione del presente IFRS non disponga che il costo sia rilevato come parte del costo di un'attività, quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari.
- 18.22 L'ammortamento inizia quando l'attività immateriale è disponibile all'utilizzo, ossia quando è nel luogo e condizione necessari per essere utilizzata nella maniera prevista dalla direzione aziendale. L'ammortamento cessa quando l'attività è eliminata contabilmente. Un'entità deve scegliere un criterio di ammortamento che rifletta le modalità con cui prevede di consumarne i benefici economici futuri. Se l'entità non può determinare attendibilmente tale modalità, deve usare il metodo a quote costanti.

## Valore residuo

- 18.23 Un'entità deve assumere che il **valore residuo** di un'attività immateriale sia pari a zero, a meno che:
- (a) vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della sua vita utile, o
  - (b) vi sia un mercato attivo dell'attività e:
    - (i) il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato, e
    - (ii) è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.

## Revisione del periodo e del metodo di ammortamento

- 18.24 Fattori quali cambiamenti nella modalità di utilizzo di un'attività immateriale, progresso tecnologico e cambiamenti dei prezzi di mercato, possono indicare che il valore residuo o la vita utile di un'attività sono cambiati dalla più recente **data di riferimento del bilancio** annuale. Se tali indicatori sono presenti, un'entità deve rivedere le proprie stime precedenti e, se le aspettative attuali differiscono, modificare il valore residuo, il metodo di ammortamento o la vita utile. L'entità deve contabilizzare la variazione nel valore residuo, nel metodo di ammortamento o nella vita utile come un cambiamento di **stima contabile** secondo quanto stabilito dai paragrafi da 10.15 a 10.18.

## Recuperabilità del valore contabile — Perdite per riduzione di valore

---

- 18.25 Per determinare se un'attività immateriale abbia subito una riduzione di valore, l'entità applica la Sezione 27. Tale sezione spiega quando e come l'entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il **valore recuperabile** di un'attività e quando rileva o storna una perdita per riduzione di valore.

## Cessazioni e dismissioni

---

- 18.26 Un'entità deve eliminare contabilmente un'attività immateriale e deve rilevare un'utile o perdita nell'utile (perdita) d'esercizio:
- (a) alla dismissione, o
  - (b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.

## Informazioni integrative

---

- 18.27 L'entità per ciascuna classe di attività di attività immateriali deve indicare:
- (a) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
  - (b) il criterio di ammortamento utilizzato;
  - (c) il valore contabile lordo ed ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - (d) **la voce (voci) del prospetto** di conto economico complessivo (e del **conto economico**, se presentato) in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;
  - (e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
    - (i) incrementi;
    - (ii) dismissioni;
    - (iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
    - (iv) ammortamento;
    - (v) perdite per riduzione di valore;
    - (vi) altre variazioni.

Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.
- 18.28 Un'entità deve inoltre indicare:
- (a) la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento rimanente di ogni attività immateriale che è **significativa** per il **bilancio** dell'entità;
  - (b) per le attività immateriali acquisite per mezzo di contributi pubblici e inizialmente rilevate al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 18.12):
    - (i) il *fair value* (valore equo) inizialmente rilevato per queste attività, e
    - (ii) i loro valori contabili;
  - (c) l'esistenza e i valori contabili di attività immateriali per le quali l'entità ha diritti di utilizzo vincolati o che sono date in garanzia a fronte di passività;
  - (d) l'importo degli impegni contrattuali per l'acquisizione di attività immateriali.
- 18.29 L'entità deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a conto economico nel corso dell'esercizio (ossia l'ammontare della spesa sostenuta internamente per ricerca e sviluppo che non è stato capitalizzato come parte del costo di un'altra attività che soddisfa i criteri di rilevazione esposti nel presente IFRS).

## Sezione 19

### Aggregazioni aziendali e avviamento

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 19.1 La presente sezione si applica alla contabilizzazione delle **aggregazioni aziendali**. Fornisce linee guida sull'identificazione dell'acquirente, la valutazione del costo dell'aggregazione aziendale e l'allocazione di tale costo alle attività acquisite nonché alle passività e agli accantonamenti per **passività potenziali** assunte. Essa tratta inoltre la rilevazione dell'**avviamento** sia al momento dell'aggregazione aziendale, sia successivamente.
- 19.2 La presente sezione specifica la contabilizzazione di tutte le aggregazioni aziendali, eccetto:
- aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune.* Controllo comune significa che tutte le entità o le **attività aziendali** partecipanti all'aggregazione sono in ultima analisi **controllate** dalla stessa parte o parti, sia prima che dopo l'aggregazione, e che tale **controllo** non è transitorio;
  - la costituzione di una **joint venture**;
  - l'acquisizione di un gruppo di attività che non costituisce un'attività aziendale.

#### Definizione di aggregazione aziendale

---

- 19.3 Un'**aggregazione aziendale** consiste nell'unire in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio entità o attività aziendali distinte. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è che una sola entità, l'acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte, l'acquisita. La data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisita.
- 19.4 Un'aggregazione aziendale può essere effettuata con modalità diverse per motivi legali, fiscali o di altro genere. Può comportare l'acquisto, da parte di un'entità, del capitale di un'altra entità, l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, l'assunzione delle passività di un'altra entità o l'acquisto di una parte delle attività nette di un'altra entità che, aggregate, costituiscono una o più attività aziendali.
- 19.5 L'aggregazione aziendale può essere realizzata tramite emissione di strumenti rappresentativi di capitale, il trasferimento di denaro, di **altre disponibilità liquide** o di altre attività, oppure una loro combinazione. L'operazione può avvenire tra i soci delle entità che si aggregano o tra un'entità e i soci di un'altra entità. Può comportare la costituzione di una nuova entità che controlli le entità che partecipano all'aggregazione o l'attivo netto trasferito oppure la ristrutturazione di una o più entità che partecipano all'aggregazione.

#### Contabilizzazione

---

- 19.6 Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto.
- 19.7 Il metodo dell'acquisto prevede le seguenti fasi:
- identificazione di un acquirente;
  - determinazione del costo dell'aggregazione aziendale;
  - allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite nonché alle passività e agli accantonamenti per **passività potenziali** assunte.

#### Identificazione dell'acquirente

- 19.8 In tutte le aggregazioni aziendali deve essere individuato un acquirente. L'acquirente è l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggregantisi.
- 19.9 Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale per ottenere i benefici dalle sue attività. Il controllo di un'entità da parte di un'altra è descritto nella Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*.
- 19.10 Anche se talvolta può essere difficile identificare un acquirente, normalmente ci sono indicatori che ne evidenziano l'esistenza. Per esempio:

- (a) se il *fair value* (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, l'entità con il *fair value* (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l'acquirente;
- (b) se l'aggregazione aziendale avviene mediante scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l'entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività è, con ogni probabilità, l'acquirente;
- (c) se l'aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione, l'entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l'acquirente.

## Costo di una aggregazione aziendale

- 19.11 L'acquirente deve determinare il costo di una aggregazione aziendale pari al totale di:
- (a) i *fair value* (valori equi), alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio del controllo dell'acquisita;
  - (b) qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale.

## Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri

- 19.12 Se l'accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo stimato di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è *probabile* e può essere determinata attendibilmente.
- 19.13 Tuttavia, se la rettifica potenziale non è rilevata alla data di acquisizione ma successivamente diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo aggiuntivo deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.

## Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte

- 19.14 L'acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un'aggregazione aziendale rilevando le attività e le passività identificabili e un accantonamento per le passività potenziali che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 19.20 ai relativi *fair value* (valori equi) a tale data. Qualsiasi differenza tra il costo dell'aggregazione aziendale e l'interessenza dell'acquirente al *fair value* (valore equo) netto delle attività e passività identificabili e degli accantonamenti per passività potenziali deve essere rilevata come previsto dai paragrafi 19.22-19.24 (come avviamento o come il cosiddetto "avviamento negativo").
- 19.15 L'acquirente deve rilevare separatamente attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:
- (a) nel caso di un'attività diversa da un'attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscono all'acquirente ed è possibile valutarne attendibilmente il *fair value* (valore equo);
  - (b) nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà richiesto l'impiego di risorse ed è possibile valutarne il *fair value* (valore equo) attendibilmente;
  - (c) nel caso di un'attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
- 19.16 Il prospetto di conto economico complessivo dell'acquirente deve includere gli utili e le perdite dell'acquisita successivi alla data di acquisizione, rilevando ricavi e costi dell'acquisita in base al costo dell'aggregazione aziendale sostenuto dall'acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata dopo la data di acquisizione nel prospetto di conto economico complessivo dell'acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell'acquisita deve basarsi sui *fair value* (valori equi) delle attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l'acquirente.
- 19.17 Il metodo dell'acquisto si applica a partire dalla data di acquisizione, ossia la data in cui l'acquirente ottiene il controllo sull'acquisita. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale per ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che

un'operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l'acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l'acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti all'aggregazione aziendale.

- 19.18 Secondo il paragrafo 19.14, l'acquirente rileva separatamente solo attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita esistenti alla data di acquisizione e che soddisfano i criteri per la rilevazione di cui al paragrafo 19.15. Pertanto:
- (a) l'acquirente deve rilevare le passività per cessare o ridurre le attività dell'acquisita come parte dell'allocatione del costo dell'aggregazione solo se l'acquisita, alla data di acquisizione, ha in essere una passività per la ristrutturazione rilevata secondo quanto previsto dalla Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*; e
  - (b) l'acquirente, all'atto di allocare il costo dell'aggregazione, non deve rilevare una passività per perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito all'aggregazione aziendale.
- 19.19 Se, al termine dell'esercizio in cui ha luogo l'aggregazione, la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta, l'acquirente deve rilevare nel proprio bilancio gli importi provvisori degli elementi la cui contabilizzazione è incompleta. Entro dodici mesi dalla data di acquisizione, l'acquirente deve rettificare con effetto retroattivo gli importi provvisori rilevati come attività e passività alla data di acquisizione (ossia contabilizzarli come se fossero stati effettuati alla data di acquisizione), così da riflettere le nuove informazioni apprese. Dopo dodici mesi dalla data di acquisizione, le rettifiche alla rilevazione iniziale di un'aggregazione aziendale devono essere rilevate solo per correggere un errore secondo quanto disposto dalla Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*.

## Passività potenziali

- 19.20 Il paragrafo 19.14 specifica che l'acquirente rileva separatamente un accantonamento per una passività potenziale dell'acquisita solo se il suo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Se tale *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente:
- (a) si determina un conseguente effetto sull'importo rilevato come avviamento o contabilizzato ai sensi del paragrafo 19.24; e
  - (b) l'acquirente deve fornire le informazioni sulla passività potenziale richieste dalla Sezione 21.
- 19.21 Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare le passività potenziali rilevate separatamente, in base alle disposizioni del paragrafo 19.14, al maggior valore tra:
- (a) l'importo che sarebbe rilevato in conformità con la Sezione 21, e
  - (b) l'importo inizialmente rilevato al netto degli importi precedentemente rilevati come ricavi secondo quanto disposto dalla Sezione 23 *Ricavi*.

## Avviamento

- 19.22 Alla data di acquisizione, l'acquirente deve:
- (a) rilevare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale come attività, e
  - (b) rilevare inizialmente tale avviamento al relativo costo, pari all'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili rilevate ai sensi del paragrafo 19.14.
- 19.23 Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale al relativo costo, al netto dell'**ammortamento** accumulato e delle perdite per **riduzione di valore** accumulate:
- (a) Un'entità deve applicare i principi di cui ai paragrafi 18.19–18.24 per l'ammortamento dell'avviamento. Se un'entità non è in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, si assume che essa sia di dieci anni;
  - (b) un'entità deve applicare la Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività* per la rilevazione e valutazione della riduzione di valore dell'avviamento.



## **Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita**

- 19.24 Se la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività e passività identificabili e degli accantonamenti per passività potenziali, rilevati ai sensi del paragrafo 19.14, eccede il costo dell'aggregazione aziendale (talvolta detta "avviamento negativo"), l'acquirente deve:
- (a) rivedere l'identificazione e la valutazione delle attività e passività identificabili e degli accantonamenti per passività potenziali dell'acquisita e la determinazione del costo dell'aggregazione, e
  - (b) rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.

## **Informazioni integrative**

---

### **Per le aggregazioni aziendali effettuate nel corso dell'esercizio**

- 19.25 Per ciascuna aggregazione aziendale effettuata nel corso dell'esercizio, l'acquirente deve indicare le seguenti informazioni:
- (a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione;
  - (b) la data di acquisizione;
  - (c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;
  - (d) il costo dell'aggregazione e la descrizione dei componenti di tale costo (quali disponibilità liquide, strumenti rappresentativi di capitale e strumenti di debito);
  - (e) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell'acquisita, incluso avviamento;
  - (f) l'importo di qualsiasi eccedenza rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 19.24 e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e del conto economico, se presentato) in cui è rilevata l'eccedenza.

### **Per tutte le aggregazioni aziendali**

- 19.26 Un'acquirente deve fornire la riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio mostrando separatamente:
- (a) cambiamenti risultanti da nuove aggregazioni aziendali;
  - (b) perdite per riduzione di valore;
  - (c) dismissioni di attività aziendali acquisite precedentemente;
  - (d) altre variazioni.

Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.

## Sezione 20

### Leasing

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 20.1 La presente sezione tratta la contabilizzazione di tutti i **leasing** eccetto:
- (a) leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rinnovabili simili (vedere Sezione 34 *Attività specialistiche*);
  - (b) contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright (vedere Sezione 18 *Attività immateriali diverse dall'avviamento*);
  - (c) valutazione di immobili detenuti da locatari rilevati come **investimenti immobiliari** e valutazione di investimenti immobiliari forniti dai locatari tramite leasing operativi (vedere Sezione 16 *Investimenti immobiliari*);
  - (d) valutazione di **attività biologiche** detenute da locatari tramite leasing finanziari e attività biologiche concesse dai locatori tramite leasing operativi (vedere Sezione 34);
  - (e) leasing che potrebbero produrre una perdita per il locatario o il locatore a seguito di condizioni contrattuali non correlate a variazioni del prezzo del bene locato, variazioni nei tassi di cambio o inadempienza di una delle controparti (vedere paragrafo 12.3(f));
  - (f) leasing operativi che sono onerosi.
- 20.2 La presente sezione si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti servizi rilevanti in relazione all'utilizzo o alla manutenzione di tali beni. La presente sezione non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo dei beni da una parte contraente all'altra.
- 20.3 Alcuni accordi, quali quelli di *outsourcing*, contratti di telecomunicazioni che forniscono diritti a tale capacità e contratti "take or pay", non assumono la forma legale di un leasing ma attribuiscono diritti all'utilizzo di beni in cambio di pagamenti. Tali accordi sono, in sostanza, leasing di beni e devono essere contabilizzati conformemente alla presente sezione.

#### Classificazione delle operazioni di leasing

---

- 20.4 Un leasing è classificato come **finanziario** se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. Un leasing è classificato come **operativo** se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
- 20.5 La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma del contratto. Esempi di situazioni che, di norma, individualmente o congiuntamente potrebbero portare a classificare un leasing come finanziario sono:
- (a) il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
  - (b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che si stima sia sufficientemente inferiore al **fair value** (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
  - (c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
  - (d) all'inizio del leasing il **valore attuale** dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al **fair value** (valore equo) del bene locato;
  - (e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.
- 20.6 Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario sono:
- (a) se il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

- (b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del **valore residuo** del bene locato ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing);
  - (c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.
- 20.7 Gli esempi e gli indicatori dei paragrafi 20.5 e 20.6 non sono sempre decisivi. Se da altre caratteristiche è chiaro che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo potrebbe verificarsi per esempio se la proprietà del bene venisse trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo *fair value* (valore equo) a quel tempo, o se ci fossero canoni potenziali di locazione tali per cui il locatario non ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà.
- 20.8 La classificazione del leasing viene fatta all'inizio del leasing e non viene modificata nel corso dello stesso, a meno che il locatario e il locatore non concordino di modificarne le disposizioni (diverse dal semplice rinnovo); in tal caso la classificazione del leasing dovrà essere rivalutata.

## Bilancio del locatario – leasing finanziari

---

### Rilevazione iniziale

- 20.9 All'inizio della decorrenza del leasing, il locatario deve rilevare i propri diritti di utilizzo e obbligazioni derivanti dai leasing finanziari come attività e passività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria a valori pari al *fair value* (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all'inizio del leasing. Qualsiasi costo diretto iniziale del locatario (costi marginali direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un'operazione di leasing) è aggiunto all'importo rilevato come attività.
- 20.10 Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing deve essere calcolato utilizzando il **tasso di interesse implicito nel contratto di leasing**. Se non è possibile determinarlo, deve essere utilizzato il **tasso di finanziamento marginale del locatario**.

### Valutazioni successive

- 20.11 Un locatario deve suddividere i pagamenti minimi dovuti per il leasing tra costi finanziari e riduzione del debito residuo utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo** (vedere paragrafi 11.15–11.20). Il locatario deve ripartire i costi finanziari tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d'interesse periodico costante sulla passività residua. Il locatario deve rilevare come costi i canoni potenziali di locazione negli esercizi nei quali sono sostenuti.
- 20.12 Il locatario deve ammortizzare un bene locato tramite un leasing finanziario secondo quanto stabilito dalla relativa sezione del presente IFRS per quel tipo di bene, ad esempio: Sezione 17 *Immobili, impianti e macchinari*, Sezione 18 o Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*. Se non c'è la ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nel tempo minore fra la durata del leasing e la sua vita utile. Il locatario deve anche valutare a ogni **data di riferimento del bilancio** se un bene locato tramite un leasing finanziario abbia subito una riduzione di valore (vedere Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*).

### Informazioni integrative

- 20.13 Un locatario deve fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:
- (a) per ciascuna **categoria di beni**, il **valore contabile** netto alla data di chiusura dell'**esercizio di riferimento**;
  - (b) il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio, per ciascuno dei seguenti esercizi:
    - (i) entro un anno;
    - (ii) tra uno e cinque anni; e
    - (iii) oltre cinque anni;

- (c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.
- 20.14 Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative sui beni previste dalle Sezioni 17, 18, 27 e 34 si applicano ai locatari per i beni acquisiti tramite leasing finanziari.

## Bilancio del locatario – leasing operativi

### Rilevazione e valutazione

- 20.15 Un locatario deve rilevare i pagamenti derivanti da leasing operativi (esclusi i costi di servizi quali assicurazione e manutenzione) come costi, con un criterio a quote costanti, a meno che, alternativamente,
- (a) un altro criterio sistematico sia rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell'utilizzatore, anche se i pagamenti non corrispondono a tale criterio, o
- (b) i pagamenti al locatore siano strutturati per aumentare in linea con l'inflazione generale prevista (basata su indici o statistiche pubblicati) per compensare gli aumenti dei costi inflattivi previsti del locatore. Se i pagamenti al locatore variano in virtù di fattori diversi dall'inflazione generale, tale condizione (b) non è soddisfatta.

#### Esempio di applicazione del paragrafo 20.15(b):

X opera in un ordinamento fiscale in cui l'interpretazione prevista dalle banche locali è che l'indice generale dei prezzi, come pubblicato dal governo, aumenti in media del 10% annuo nell'arco dei prossimi cinque anni. X prende in fitto un ufficio da Y per cinque anni, tramite un leasing operativo. I pagamenti dovuti per il leasing sono strutturati in modo da riflettere l'inflazione generale del 10% annuo prevista nell'arco della durata quinquennale del leasing nel seguente modo

Anno 1	CU 100.000
Anno 2	CU 110.000
Anno 3	CU 121.000
Anno 4	CU 133.000
Anno 5	CU 146.000

X rileva un costo di locazione annuo pari agli importi dovuti al locatore come sopra indicato. Se i pagamenti incrementanti non sono strutturati chiaramente per compensare il locatore degli aumenti previsti dei costi inflattivi in base a indici o statistiche pubblicati, X rileva il costo di locazione annuo secondo un criterio a quote costanti: CU 122.000 ogni anno (totale degli importi dovuti in base al leasing suddiviso su cinque anni).

### Informazioni integrative

- 20.16 Un locatario deve fornire la seguente informativa per il leasing operativo:
- (a) il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:
- (i) entro un anno;
- (ii) tra uno e cinque anni; e
- (iii) oltre cinque anni;
- (b) pagamenti dovuti per il leasing rilevati come costo;
- (c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.

## Bilancio del locatore: leasing finanziari

### Rilevazione iniziale e valutazione

- 20.17 Il locatore deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria i beni concessi in leasing finanziario ed esporli come credito a un valore uguale all'**investimento netto nel leasing**. L'investimento netto nel leasing è l'**investimento lordo nel leasing** del locatore attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing. L'investimento lordo nel leasing è la sommatoria di:
- (a) pagamenti minimi dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario, e
  - (b) qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.
- 20.18 Per i leasing finanziari diversi da quelli in cui il locatore è produttore o commerciante, i costi diretti iniziali (costi incrementali e direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un'operazione di leasing) sono inclusi nella valutazione iniziale dei crediti impliciti del leasing finanziario e riducono il valore dei proventi rilevati nel corso del leasing.

### Valutazioni successive

- 20.19 Nel leasing finanziario, la rilevazione dei proventi finanziari deve basarsi su modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto del locatore. I canoni di leasing relativi al periodo, esclusi i costi per servizi, sono attribuiti all'investimento lordo del leasing per ridurre sia l'importo capitale sia l'utile finanziario non maturato. Se vi è un'indicazione che la stima del valore residuo non garantito utilizzato nel calcolo dell'investimento lordo nel leasing del locatore è cambiata notevolmente, la ripartizione dei proventi nel corso del leasing è rivista e qualsiasi riduzione relativa a importi già imputati è immediatamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

### Locatori che sono produttori o commercianti

- 20.20 Produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l'acquisto e la locazione di un bene. Il leasing finanziario di un bene da parte di un locatore che sia produttore o commerciante genera due tipi di proventi:
- (a) l'utile o la perdita equivalente all'utile o alla perdita derivante da una normale vendita del bene a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali, e
  - (b) i proventi finanziari sulla durata del leasing.
- 20.21 Il ricavo della vendita rilevato all'inizio della decorrenza di un leasing da un locatore che sia produttore o commerciante è rappresentato dal *fair value* (valore equo) del bene o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che competono al locatore, calcolato a un tasso d'interesse di mercato. Il costo del venduto rilevato all'inizio della decorrenza del leasing è il costo o, se differente, il valore contabile, del bene locato meno il valore attuale del valore residuo non garantito. La differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto è l'utile della vendita, che è rilevato con il criterio adottato dall'entità per le normali vendite.
- 20.22 Se sono applicati tassi di interesse artificialmente bassi, l'utile commerciale deve essere limitato a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato. I costi sostenuti dai locatori, che siano produttori o commercianti, finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing devono essere rilevati come un costo quando è rilevato l'utile derivante dalla vendita.

### Informazioni integrative

- 20.23 Un locatore deve fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:
- (a) la riconciliazione tra investimento lordo nel leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Inoltre, il locatore deve indicare l'investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento per ciascuno dei seguenti periodi:
    - (i) entro un anno;
    - (ii) tra uno e cinque anni; e

- (iii) oltre cinque anni;
- (b) gli utili finanziari non maturati;
- (c) i valori residui non garantiti spettanti al locatore,
- (d) la svalutazione accumulata riferita a pagamenti minimi di leasing inesigibili;
- (e) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
- (f) la descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.

## Bilancio di locatori: leasing operativi

---

### Rilevazione e valutazione

- 20.24 Il locatore deve esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo la natura del bene.
- 20.25 Un locatore deve rilevare i proventi derivanti da leasing operativi (esclusi gli importi dovuti per servizi quali assicurazione e manutenzione) nell'utile (perdita) d'esercizio adottando il criterio a quote costanti lungo la durata del leasing, a meno che alternativamente
- (a) un altro criterio sistematico non sia rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte del locatore, anche se la ricezione dei pagamenti non corrisponde a tale criterio, o
  - (b) i pagamenti al locatore sono strutturati per aumentare in linea con l'inflazione generale prevista (basata su indici o statistiche pubblicati) per compensare gli aumenti dei costi inflattivi previsti del locatore. Se i pagamenti al locatore variano in virtù di fattori diversi dall'inflazione, tale condizione (b) non è soddisfatta.
- 20.26 Il locatore deve rilevare a spese i costi, compreso l'ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing. L'ammortamento di beni ammortizzabili locati deve essere effettuato con un criterio coerente con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per beni simili.
- 20.27 Il locatore deve aggiungere al valore contabile del bene locato tutti i costi diretti iniziali che esso sostiene nella negoziazione e nel perfezionamento del leasing operativo e deve rilevare a spese tali costi per la durata del leasing, applicando gli stessi criteri dei proventi del leasing.
- 20.28 Per determinare se un bene locato ha subito una riduzione di valore, il locatore deve applicare la Sezione 27.
- 20.29 Un locatore produttore o commerciante non rileva gli utili della vendita alla stipula di un leasing operativo perché questo non è equivalente a una vendita.

### Informazioni integrative

- 20.30 Un locatore deve fornire la seguente informativa per il leasing operativo:
- (a) i futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:
    - (i) entro un anno; e
    - (ii) tra uno e cinque anni; e
    - (iii) oltre cinque anni;
  - (b) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi;
  - (c) la descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, e restrizioni imposte da contratti di leasing.
- 20.31 Inoltre, si applicano ai locatori per i beni forniti tramite leasing operativi le disposizioni sulle informazioni integrative sui beni previste dalle Sezioni 17, 18, 27 e 34.

## Operazioni di vendita e retrolocazione

---

- 20.32 Un'operazione di vendita e retrolocazione comporta la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento contabile di un'operazione di vendita e retrolocazione dipende dal tipo di leasing.

### Un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario

- 20.33 Se un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, il venditore-locatario non deve rilevare immediatamente, come provento, alcuna eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile. Invece, il venditore-locatario deve differire tale eccedenza e ammortizzarla lungo la durata del leasing.

### Un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing operativo

- 20.34 Se un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, ed è evidente che l'operazione è effettuata al *fair value* (valore equo), il venditore-locatario deve rilevare ogni utile o perdita immediatamente. Se il prezzo di vendita è inferiore al *fair value* (valore equo), il venditore-locatario deve rilevare ogni utile o perdita immediatamente, a meno che la perdita sia compensata da futuri canoni delle operazioni di leasing inferiori ai livelli di mercato. In tal caso il venditore-locatario deve differire e ammortizzare tale perdita in proporzione ai canoni delle operazioni di leasing lungo il previsto periodo di utilizzo del bene. Se il prezzo di vendita è maggiore del *fair value* (valore equo), il venditore-locatario deve differire l'eccedenza rispetto al *fair value* (valore equo) e rilevarla con riferimento al medesimo periodo.

### Informazioni integrative

- 20.35 Le disposizioni sulle informazioni integrative previste per locatari e locatori si applicano allo stesso modo anche alle operazioni di vendita e retrolocazione. La descrizione richiesta dei contratti significativi di leasing include la descrizione delle clausole particolari o inusuali del contratto o delle condizioni delle operazioni di vendita e retrolocazione.

## Sezione 21

### **Accantonamenti, passività e attività potenziali**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 21.1 La presente sezione si applica a tutti gli **accantonamenti** (ossia passività di scadenza o ammontare incerto), **passività potenziali** e **attività potenziali**, a eccezione degli accantonamenti trattati da altre sezioni del presente IFRS. Queste includono accantonamenti relativi a:
- (a) leasing (Sezione 20 *Leasing*). Comunque, questa sezione tratta leasing operativi divenuti onerosi;
  - (b) contratti di costruzione (Sezione 23 *Ricavi*);
  - (c) obbligazioni relative a benefici per i dipendenti (Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
  - (d) imposta sul reddito (Sezione 29 *Imposta sul reddito*).
- 21.2 Le disposizioni riportate nella presente sezione non si applicano a contratti esecutivi, a meno che non siano **contratti onerosi**. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura.
- 21.3 Il termine “accantonamento” è talvolta usato nel contesto di elementi quali ammortamento, riduzione di valore di beni e crediti non recuperabili. Si tratta, in tal caso, di rettifiche dei **valori contabili** di attività, piuttosto che di rilevazioni di passività, che, pertanto, non sono trattate dalla presente sezione.

#### **Rilevazione iniziale**

---

- 21.4 Un'entità deve rilevare un accantonamento solo quando:
- (a) l'entità ha un'obbligazione alla **data di chiusura dell'esercizio** a seguito di un evento passato;
  - (b) è **probabile** (è più verosimile che no) che all'entità venga richiesto di trasferire benefici economici in regolamento; e
  - (c) l'ammontare dell'obbligazione può essere attendibilmente stimato.
- 21.5 L'entità deve rilevare l'accantonamento come passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e deve rilevare l'ammontare dell'accantonamento come costo, a meno che un'altra sezione del presente IFRS non richieda di rilevare il costo come parte del costo di un'attività quale rimanenze o immobili, impianti e macchinari.
- 21.6 La condizione di cui al paragrafo 21.4(a) (obbligazione alla data di riferimento del bilancio determinata da un evento passato) significa che l'entità non ha alternative realistiche all'estinzione dell'obbligazione. Questo può verificarsi quando l'entità ha un'obbligazione legale che può essere resa esecutiva da una norma di legge o quando l'entità ha un'**obbligazione implicita** perché l'evento passato (che può essere anche un'azione dell'entità) ha generato valide aspettative tra i terzi contraenti che l'entità estinguerà l'obbligazione. Le obbligazioni generate da azioni future dell'entità (ossia la gestione futura della propria attività) non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 21.4(a), indipendentemente dal grado di probabilità che esse si verifichino e se siano contrattuali. Esemplicando, a causa di pressioni commerciali o disposizioni normative, l'entità può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un certo tipo di fabbrica). Poiché l'entità può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, ad esempio cambiando il proprio processo operativo o vendendo la fabbrica, non ha alcuna obbligazione attuale per tali spese future e nessun accantonamento è rilevato.

#### **Valutazione iniziale**

---

- 21.7 Un'entità deve valutare un accantonamento con la migliore stima dell'importo necessario per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. La migliore stima è l'importo che un'entità razionalmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o per trasferirla a terzi in quel momento.
- (a) Se l'accantonamento riguarda un vasto numero di elementi, la stima dell'importo riflette la probabilità ponderata per tutti i possibili risultati. L'accantonamento sarà, perciò, differente a



seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60% o 90%. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.

- (b) Se l'accantonamento riguarda una singola obbligazione, il singolo risultato più probabile può essere la migliore stima dell'importo necessario per estinguere l'obbligazione. Tuttavia, persino in questo caso, l'entità deve considerare altri possibili risultati. Laddove altri possibili risultati sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà un importo superiore o inferiore.

Se l'effetto del valore del denaro nel tempo è un aspetto **rilevante**, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal **valore attuale** dell'importo che si suppone sarà necessario per estinguere l'obbligazione. Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve (devono) essere determinato(i) al lordo delle imposte e deve (devono) essere tale(i) da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo. I rischi specifici connessi alla passività devono essere riflessi nel tasso di attualizzazione o nella stima degli importi necessari per estinguere l'obbligazione, ma non in entrambi.

- 21.8 Un'entità deve escludere i proventi derivanti da una prevista dismissione di attività dalla valutazione di un accantonamento.
- 21.9 Se una parte o tutte le spese richieste per estinguere un accantonamento possono essere rimborsate da terzi (per esempio un sinistro coperto da assicurazione), l'entità deve rilevare il rimborso come un'attività separata solo se è virtualmente certo che l'entità riceverà il rimborso all'estinzione dell'obbligazione. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento. Il rimborso spettante deve essere esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come un'attività e non deve essere compensato a fronte dell'accantonamento. Nel prospetto di conto economico complessivo, l'entità può compensare qualsiasi rimborso di terzi a fronte delle spese relative all'accantonamento.

## Valutazioni successive

---

- 21.10 Un'entità deve addebitare a riduzione un accantonamento solo le spese per le quali l'accantonamento era stato originariamente rilevato.
- 21.11 Un'entità deve riesaminare gli accantonamenti alla data di riferimento del bilancio e rettificarli per riflettere la migliore stima corrente dell'importo che sarebbe necessario per estinguere l'obbligazione a tale data. Qualsiasi rettifica agli importi precedentemente rilevati deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che l'accantonamento non sia stato originariamente rilevato come parte del costo di un'attività (vedere paragrafo 21.5). Se un accantonamento è valutato al valore attuale dell'importo che si suppone sarà necessario per estinguere l'obbligazione, lo smontamento dell'attualizzazione sarà rilevato come un onere finanziario nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si verifica.

## Passività potenziali

---

- 21.12 Una **passività potenziale** è un'obbligazione possibile ma incerta oppure un'obbligazione attuale che non è rilevata perché non soddisfa una o entrambe le condizioni (b) e (c) di cui al paragrafo 21.4. Un'entità non deve rilevare come passività una passività potenziale, a eccezione degli accantonamenti per passività potenziali di un'acquisita in un'aggregazione aziendale (vedere paragrafi 19.20 e 19.21). Informazioni in merito a passività potenziali sono richieste dal paragrafo 21.15, a meno che la possibilità di un impiego di risorse non sia remota. Laddove l'entità sia responsabile in solido per un'obbligazione, la parte dell'obbligazione che si ritiene dovuta da terzi viene trattata come una passività potenziale.

## Attività potenziali

---

- 21.13 L'entità non deve rilevare come attività alcuna **attività potenziale**. L'informativa di un'attività potenziale è richiesta dal paragrafo 21.16 quando è probabile che vi sarà un beneficio economico. Tuttavia, se l'afflusso di benefici economici futuri all'entità è virtualmente certo, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.

## Informazioni integrative

---

### Informazioni integrative sugli accantonamenti

- 21.14 Per ciascuna classe di accantonamenti, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) una riconciliazione che mostri
    - (i) il valore contabile di inizio e fine esercizio;
    - (ii) gli incrementi durante l'esercizio, incluso le rettifiche risultanti da variazioni nella valutazione dell'importo attuale;
    - (iii) gli importi imputati all'accantonamento durante l'esercizio; e
    - (iv) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio;
  - (b) una breve descrizione della natura dell'obbligazione nonché ammontare e tempistica previsti per i relativi pagamenti;
  - (c) un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali esborsi;
  - (d) l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.

Non sono necessarie informazioni comparative per esercizi pregressi.

### Informazioni integrative su passività potenziali

- 21.15 A meno che sia remota la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione, l'entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio, una breve descrizione della natura della passività potenziale e, ove fattibile:
- (a) la stima degli effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi da 21.7 a 21.11;
  - (b) l'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di ciascun esborso; e
  - (c) la possibilità di qualunque indennizzo.

Se non è **fattibile** fornire una o più di tali informative, questo fatto deve essere indicato.

### Informazioni integrative su attività potenziali

- 21.16 Se si ritiene probabile (più verosimile che no) ma non virtualmente certo che vi sarà un incremento delle attività, l'entità deve presentare una descrizione della natura delle attività potenziali alla **data di chiusura dell'esercizio**, e, se fattibile senza costi o sforzi eccessivi, la stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti nei paragrafi 21.7-21.11. Se non è fattibile fornire tale informativa, tale fatto deve essere indicato.

### Informazioni integrative pregiudiziali

- 21.17 In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi 21.14-21.16 potrebbe seriamente pregiudicare la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che l'informazione non è stata presentata, e il relativo motivo.

## Appendice alla Sezione 21

### Linee guida sulle disposizioni di rilevazione e valutazione

*La presente appendice accompagna, ma non è parte integrante della Sezione 21. Fornisce linee guida per l'applicazione delle disposizioni della Sezione 21 nelle disposizioni di rilevazione e valutazione.*

Tutte le entità negli esempi nella presente Appendice hanno il 31 dicembre come data di riferimento del bilancio. In tutti i casi, si assume che possa essere effettuata una stima attendibile di ogni fuoriuscita attesa di benefici economici. In alcuni esempi le situazioni descritte possono essersi concretizzate in una perdita per riduzione di valore delle attività; quest'aspetto non è contemplato negli esempi. I richiami alla "migliore stima" si riferiscono all'importo del valore attuale, laddove l'effetto del valore del denaro nel tempo sia rilevante.

#### **Esempio 1 Perdite operative future**

21A.1 Un'entità stabilisce che è probabile che un segmento della sua attività operativa debba sostenere perdite operative future per diversi anni.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: non sussiste un fatto passato che obbliga l'entità all'esborso di risorse.

Conclusione: l'entità non rileva accantonamenti per perdite operative future. Le perdite future previste non soddisfano la definizione di passività. L'attesa di perdite operative future può indicare che uno o più beni hanno subito una riduzione di valore; vedere Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*.

#### **Esempio 2 Contratti onerosi**

21A.2 Un contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone proverranno dallo stesso. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'inadempimento. Per esempio, un'entità può essere contrattualmente tenuta, in virtù di un leasing operativo, a effettuare pagamenti per locare un bene che non utilizza più.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: l'entità è obbligata contrattualmente a rimborsare risorse da cui non riceverà benefici commisurati.

Conclusione: se l'entità ha un contratto oneroso, l'entità rileva e valuta l'obbligazione attuale presente nel contratto come un accantonamento.

#### **Esempio 3 Ristrutturazioni**

21A.3 Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l'oggetto dell'attività intrapresa da un'entità o il modo in cui l'attività è condotta.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: un'obbligazione implicita per la ristrutturazione si verifica solo quando un'entità:

- (a) ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:
  - (i) l'attività o la parte di attività interessata;
  - (ii) le principali unità operative coinvolte;
  - (iii) la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
  - (iv) le spese che verranno sostenute; e
  - (v) quando il programma verrà attuato; e
- (b) ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'entità realizzerà la ristrutturazione perché ne ha avviato l'attuazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.

Conclusione: un'entità rileva un accantonamento per costi di ristrutturazione solo quando, alla data di riferimento del bilancio, ha un'obbligazione legale o implicita a realizzare la ristrutturazione.

#### **Esempio 4 Garanzie**

21A.4 Un'entità manifatturiera vende prodotti in garanzia. Secondo quanto previsto dai termini del contratto di vendita, il produttore si impegna a eliminare i difetti di produzione che si manifestano nei tre anni successivi

alla data della vendita, tramite riparazione o sostituzione. Sulla base dell'esperienza, è probabile (è più verosimile che no) che vi saranno alcuni reclami sotto garanzia.

Obbligazione attuale quale risultato di un fatto vincolante passato: il fatto vincolante è rappresentato dalla vendita del prodotto munito di garanzia, che dà luogo ad un'obbligazione legale.

Fuoriuscita di risorse atte a produrre benefici economici connessa all'adempimento: probabile per le garanzie nel loro insieme.

Conclusione: l'entità rileva un accantonamento in base alla migliore stima dei costi per accomodare i prodotti in garanzia venduti prima della data di riferimento del bilancio.

Illustrazione dei calcoli:

Nel 20X0, le merci sono vendute per CU 1.000.000. L'esperienza indica che il 90% dei prodotti venduti non necessita di riparazioni in garanzia; il 6% dei prodotti venduti necessita di riparazioni di lieve entità pari al 30% del prezzo di vendita; e il 4% dei prodotti venduti necessita di riparazioni di maggiore entità o sostituzione pari al 70% del prezzo di vendita. Pertanto, i costi di garanzia stimati sono:

CU 1.000.000 × 90% × 0 =	CU 0
CU 1.000.000 × 6% × 30% =	CU 18.000
CU 1.000.000 × 4% × 70% =	CU 28.000
<b>Totale</b>	<b>CU 46.000</b>

Le spese per le riparazioni in garanzia e le sostituzioni di prodotti venduti nel 20X0 sono previste per il 60% nel 20X1, per il 30% nel 20X2 e per il 10% nel 20X3, in ogni caso alla data di chiusura dell'esercizio. Poiché i flussi finanziari stimati già riflettono le probabilità degli esborsi di cassa, e assumendo che non vi siano altri rischi o incertezze da riflettere, per determinare il valore attuale di tali flussi finanziari l'entità usa un tasso di attualizzazione "privo di rischi" basato su titoli di enti pubblici e con le stesse condizioni degli esborsi di cassa previsti (6% per titoli di un anno e 7% per titoli di due e tre anni). Il calcolo del valore attuale, alla fine del 20X0, dei flussi di cassa stimati relativi alle garanzie per prodotti venduti nel 20X0 è il seguente:

Anno		Pagamenti in contanti previsti	Tasso di attualizzazione	Fattore di attualizzazione	Valore attuale
		(CU)			(CU)
1	60% × CU 46.000	27,600	6%	0,9434 (al 6% per 1 anno)	26,038
2	30% × CU 46.000	13,800	7%	0,8734 (al 7% per 2 anni)	12,053
3	10% × CU 46.000	4,600	7%	0,8163 (al 7% per 3 anni)	3,755
<b>Totale</b>					<b>41,846</b>

L'entità rileverà un'obbligazione di garanzia di CU 41.846 alla fine del 20X0 per prodotti venduti nel 20X0.

### Esempio 5 Politiche di rimborso

21A.5 Un magazzino di vendita al dettaglio ha la politica di rimborsare gli acquisti ai clienti non soddisfatti, anche se non è legalmente obbligato a farlo. La sua politica di rimborsi è generalmente conosciuta.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: il fatto vincolante è la vendita del prodotto, il quale dà luogo ad un'obbligazione implicita poiché il modo in cui il magazzino viene gestito ha creato la valida aspettativa nei suoi clienti che lo stesso rimborserà gli acquisti.

Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento: probabile che una certa percentuale di prodotti venga restituita per il rimborso.

Conclusione: l'entità rileva un accantonamento per la migliore stima dell'importo richiesto per estinguere i rimborsi.

**Esempio 6 Chiusura di una sezione aziendale – nessuna attuazione prima della data di chiusura dell'esercizio**

- 21A.6 In data 12 dicembre 20X0 il consiglio di amministrazione di un'entità ha deciso di chiudere una divisione aziendale. Prima della data di chiusura del bilancio (31 dicembre 20X0) la decisione non era stata comunicata a nessuna delle parti coinvolte e nessun altro passo era stato preso per attuare il progetto.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: non c'è stato alcun fatto vincolante e di conseguenza non si ha alcuna obbligazione.

Conclusione: l'entità non rileva un accantonamento.

**Esempio 7 Chiusura di una sezione aziendale – comunicazione e attuazione prima della data di chiusura dell'esercizio**

- 21A.7 In data 12 dicembre 20X0, il consiglio di amministrazione di un'entità ha deciso di chiudere un settore che produceva un particolare prodotto. In data 20 dicembre 20X0 è stato approvato dal consiglio di amministrazione un dettagliato programma di chiusura del settore; sono state inviate lettere ai clienti per avvertirli di reperire una fonte alternativa di fornitura e la notizia del sopravvenuto eccesso di personale è stata comunicata al personale stesso della divisione aziendale.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: il fatto vincolante è la comunicazione ai clienti ed ai dipendenti della decisione che dà luogo ad un'obbligazione implicita da tale data, poiché ciò crea la valida aspettativa che la divisione aziendale sarà chiusa.

Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento: probabile.

Conclusione: l'entità rileva un accantonamento al 31 dicembre 20X0 per la migliore stima dei costi che si sarebbero sostenuti per chiudere la divisione alla data di riferimento del bilancio.

**Esempio 8 Riqualificazione del personale come risultato dei cambiamenti nel regime di imposte sul reddito**

- 21A.8 Il governo introduce cambiamenti al regime delle imposte sui redditi. A seguito di tali variazioni, un'entità operante nel settore dei servizi finanziari dovrà riqualificare gran parte della propria forza lavoro operante nei settori amministrativo e commerciale per assicurare continuità all'ottemperanza alla normativa fiscale. Alla data di chiusura dell'esercizio, non hanno avuto luogo attività di riqualificazione del personale.

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: il cambiamento della normativa fiscale non impone a un'entità di svolgere attività di riqualificazione. Un fatto vincolante per la rilevazione di un accantonamento (la riqualificazione stessa) non ha avuto luogo.

Conclusione: l'entità non rileva un accantonamento.

**Esempio 9 Una causa legale**

- 21A.9 Un cliente ha citato in giudizio l'entità X chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni che un cliente afferma di aver riportato nell'uso di un prodotto venduto dall'entità X. L'entità X contesta qualsiasi responsabilità in quanto il cliente non ha rispettato le istruzioni per l'uso del prodotto. Sino alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del bilancio per l'anno che chiude il 31 dicembre 20X1, i legali dell'entità ritengono probabile che l'entità non sarà giudicata responsabile. Tuttavia, quando l'entità prepara il bilancio per l'anno che chiude il 31 dicembre 20X2, i medesimi legali ritengono che, a causa degli sviluppi della vertenza, è probabile che l'entità verrà giudicata responsabile.

- (a) Al 31 dicembre 20X1

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: sulla base delle conoscenze disponibili quando il bilancio fu approvato, non vi è alcuna obbligazione come risultato di eventi passati.

Conclusione: non viene rilevato alcun accantonamento. Il problema è indicato come una passività potenziale, a meno che la probabilità di qualsiasi fuoriuscita sia considerata remota.

- (b) Al 31 dicembre 20X2

Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato: in base alle evidenze disponibili, esiste un'obbligazione attuale. Il fatto vincolante è la vendita del prodotto al cliente.

Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento: probabile.

Conclusione: un accantonamento viene rilevato alla migliore stima dell'importo per estinguere l'obbligazione al 31 dicembre 20X2, e il costo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Non è una correzione di un errore verificatosi nel 20X1 perché, sulla base dell'evidenza disponibile quando il bilancio è stato approvato nel 20X1, all'epoca un accantonamento non sarebbe stato rilevato.

## Sezione 22

### Passività e patrimonio netto

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 22.1 La presente sezione stabilisce i criteri per la classificazione di strumenti finanziari come passività o patrimonio netto e tratta la contabilizzazione di strumenti rappresentativi di capitale emessi a persone fisiche o altre parti operanti in qualità di investitori in **strumenti rappresentativi di capitale** (ossia in qualità di **proprietari**). La Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni* tratta la contabilizzazione di un'operazione in cui l'entità riceve beni o servizi (inclusi servizi resi dai dipendenti) in corrispettivo di propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse azioni o opzioni su azioni) ricevuti da dipendenti e altri fornitori operanti come fornitori di merci e servizi.
- 22.2 La presente sezione deve essere applicata quando si tratta di classificare tutti i tipi di strumenti finanziari, eccetto:
- partecipazioni in controllate, collegate e joint venture rilevate secondo le disposizioni della Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*, Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate* o Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*;
  - diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, cui si applica la Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*;
  - contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (vedere Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente;
  - strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni cui si applica la Sezione 26, a eccezione dei paragrafi da 22.3 a 22.6 che sono applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione ai piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.

#### Classificazione di uno strumento come passività o patrimonio netto

---

- 22.3 Il patrimonio netto è quanto resta delle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le passività. Una passività è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa esitare in un esborso dall'entità di risorse che incorporano benefici economici. Il patrimonio netto comprende le interessenze dei **soci** dell'entità, cui si aggiungono gli incrementi a tali interessenze acquisiti attraverso attività redditizie e mantenuti per essere utilizzati nelle attività operative dell'entità e da cui si detraggono le interessenze dei soci risultanti da attività non redditizie e distribuzioni ai soci.
- 22.4 Alcuni strumenti finanziari che soddisfano la definizione di **passività** sono classificati come patrimonio netto perché rappresentano l'interesse residuo nelle attività nette dell'entità:
- uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria oppure che viene automaticamente riscattato o riacquistato dall'acquirente al verificarsi di un evento futuro incerto o del decesso o del pensionamento del possessore dello strumento. Uno strumento con opzione a vendere che ha tutte le caratteristiche che seguono è classificato come strumento rappresentativo di capitale:
    - autorizza il possessore a una quota proporzionale delle attività nette dell'entità in caso di liquidazione della stessa. Le attività nette dell'entità sono le attività restanti dopo aver dedotto tutti gli altri crediti sulle proprie attività;
    - lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti;
    - tutti gli strumenti finanziari inclusi nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano identiche caratteristiche;
    - indipendentemente dall'obbligazione contrattuale dell'emittente di riacquistare o riscattare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale a erogare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità, oppure di scambiare attività o passività

finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità, e non è un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità;

- (v) i flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento lungo la sua vita utile si basano sostanzialmente sull'utile o perdita, sulla variazione nelle attività nette rilevate o sulla variazione del *fair value* (valore equo) delle attività nette dell'entità rilevate e non rilevate lungo la vita utile dello strumento (con esclusione di qualsiasi effetto sullo strumento);
  - (b) gli strumenti, o componenti di strumenti, subordinati a tutte le altre classi di strumenti sono classificati come patrimonio netto se impongono all'entità un'obbligazione a consegnare a un terzo una quota proporzionale delle attività nette dell'entità solo al momento della liquidazione.
- 22.5 I seguenti rappresentano esempi di strumenti classificati come passività piuttosto che come patrimonio netto:
- (a) uno strumento è classificato come passività se la distribuzione delle attività nette al momento della liquidazione è soggetta a un importo massimo (un tetto). Per esempio, se in liquidazione i possessori dello strumento ricevono una quota proporzionale delle attività nette, ma l'importo è limitato a un tetto e le attività nette eccedenti sono distribuite a un'organizzazione benefica o al governo, lo strumento non viene classificato come patrimonio netto;
  - (b) uno strumento con opzione a vendere è classificato come patrimonio netto se quando viene esercitata l'opzione *put* il possessore riceve una quota proporzionale delle attività nette dell'entità valutate conformemente al presente IFRS. Tuttavia, se il possessore ha diritto a un importo valutato secondo un diverso criterio (quale i principi contabili GAAP locali), lo strumento è classificato come passività;
  - (c) uno strumento è classificato come passività se obbliga l'entità a effettuare pagamenti al possessore prima della liquidazione, quale un dividendo obbligatorio;
  - (d) uno strumento con opzione a vendere classificato come patrimonio netto nel bilancio di una controllata è classificato come passività nel bilancio consolidato del **gruppo**;
  - (e) un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente il rimborso dello strumento a, o dopo, una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria.
- 22.6 Le azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili sono patrimonio netto se:
- (a) l'entità ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci, o
  - (b) il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell'entità.

## **Emissione originale di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale**

- 22.7 Un'entità deve rilevare come patrimonio netto l'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale quando emette tali strumenti e un terzo è tenuto a fornire disponibilità liquide o altre risorse all'entità in cambio degli strumenti.
- (a) Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi prima che l'entità riceva le disponibilità liquide o altre risorse, l'entità deve esporre l'ammontare esigibile in compensazione al patrimonio netto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e non come un'attività;
  - (b) se l'entità riceve le disponibilità liquide o altre risorse prima dell'emissione degli strumenti rappresentativi di capitale e non può essere obbligata a rimborsare le disponibilità liquide o le altre risorse ricevute, l'entità deve rilevare l'aumento corrispondente nel patrimonio netto, nella misura del corrispettivo ricevuto;
  - (c) qualora gli strumenti rappresentativi di capitale siano stati sottoscritti ma non emessi e l'entità non abbia ancora ricevuto disponibilità liquide o altre risorse, l'entità non deve rilevare un aumento nel patrimonio netto.
- 22.8 Un'entità deve valutare gli strumenti rappresentativi di capitale al *fair value* (valore equo) delle disponibilità liquide o delle altre risorse ricevute o spettanti, al netto dei costi diretti di emissione degli strumenti rappresentativi di capitale. Se il pagamento è differito e il valore del denaro nel tempo è rilevante, la valutazione iniziale deve essere effettuata secondo il criterio del **valore attuale**.

- 22.9 Un'entità deve contabilizzare i costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale in diminuzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.
- 22.10 Il modo in cui l'aumento di patrimonio netto derivante dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale è esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è determinato dalla normativa applicabile. Per esempio, il valore nominale (o un altro valore nominale) delle azioni e l'importo pagato eccedente il valore nominale possono essere esposti separatamente.

## **Vendita di opzioni, diritti e warrant**

---

- 22.11 Un'entità deve applicare i principi esposti nei paragrafi da 22.7 a 22.10 all'emissione di patrimonio netto tramite vendita di opzioni, diritti, warrant e simili strumenti rappresentativi di capitale.

## **Capitalizzazione o emissioni gratuite di azioni e frazionamenti azionari**

---

- 22.12 Una capitalizzazione o emissione gratuita (a volte chiamata dividendo pagato in azioni) è l'emissione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle loro esistenti quote. Per esempio, un'entità può attribuire ai propri azionisti un dividendo o azione gratuita per ogni cinque azioni possedute. Un frazionamento azionario è la suddivisione delle azioni esistenti di un'entità in azioni multiple. Per esempio, in un frazionamento azionario, ciascun azionista può ricevere un'azione aggiuntiva per ciascuna azione posseduta. In alcuni casi, le azioni precedentemente in circolazione sono annullate e sostituite con nuove azioni. Capitalizzazione, emissioni gratuite e frazionamenti azionari non modificano il patrimonio netto totale. Un'entità deve riclassificare gli importi inclusi nel patrimonio netto secondo quanto disposto dalla normativa applicabile.

## **Strumenti di debito convertibili o analoghi strumenti finanziari composti**

---

- 22.13 Nell'emettere strumenti di debito convertibili o analoghi **strumenti finanziari** composti contenenti sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale, l'entità deve dividere i proventi tra la componente di passività e la componente rappresentativa di capitale. Per effettuare la ripartizione, l'entità deve dapprima determinare il valore della componente passività al *fair value* (valore equo) di passività analoga che non presenti caratteristiche di conversione o di analoga relativa componente rappresentativa di capitale. L'entità deve allocare il valore residuo come componente rappresentativa di capitale. I costi dell'operazione devono essere ripartiti tra la componente di debito e la componente rappresentativa di capitale, in base ai rispettivi *fair value* (valori equi).
- 22.14 L'entità non deve rivedere l'allocazione in un esercizio successivo.
- 22.15 Negli esercizi successivi all'emissione degli strumenti, l'entità deve rilevare sistematicamente qualsiasi differenza tra la componente passività e l'importo principale pagabile alla scadenza come interessi passivi aggiuntivi utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo** (vedere paragrafi da 11.15 a 11.20). L'appendice alla presente sezione illustra la contabilizzazione del debito convertibile dell'emittente.

## **Azioni proprie**

---

- 22.16 **Le azioni proprie** sono strumenti rappresentativi di capitale di un'entità emessi e successivamente riacquistati dall'entità. L'entità deve detrarre dal patrimonio netto il *fair value* (valore equo) del corrispettivo versato per le azioni proprie. L'entità non deve rilevare un utile o perdita nell'utile (perdita) d'esercizio al momento dell'acquisto, vendita, emissione o annullamento di azioni proprie.

## **Distribuzioni ai soci**

---

- 22.17 Un'entità deve ridurre il patrimonio netto dell'importo delle distribuzioni ai propri soci (possessori dei suoi strumenti rappresentativi di capitale), al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato. Il paragrafo 29.26 fornisce le linee guida sulla contabilizzazione della ritenuta alla fonte sui dividendi.
- 22.18 Talvolta un'entità distribuisce attività diverse dalle disponibilità liquide come dividendi ai propri soci. Quando un'entità dichiara una tale distribuzione e ha un'obbligazione a distribuire attività non in disponibilità liquide ai propri soci, deve rilevare una passività. Deve valutare la passività al *fair value* (valore equo) delle attività da distribuire. Alla data di chiusura di ciascun **esercizio** e alla data di regolamento, l'entità deve rivedere e rettificare il valore contabile del dividendo pagabile per riflettere le



variazioni del *fair value* (valore equo) delle attività da distribuire, e ciascuna variazione deve essere rilevata nel patrimonio netto come una rettifica dell'ammontare della distribuzione.

## **Partecipazioni di minoranza e operazioni in azioni di una controllata consolidata**

---

- 22.19 Nel **bilancio consolidato**, una partecipazione di minoranza nelle attività nette di una controllata è inclusa nel patrimonio netto. Un'entità deve trattare le variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del **controllo** come operazioni con partecipanti al capitale in qualità di partecipanti al capitale. Di conseguenza, il valore contabile della partecipazione di minoranza deve essere rettificato per riflettere la variazione nell'interessenza partecipativa della controllante nelle attività nette della controllata. Qualsiasi differenza tra il valore di cui viene rettificata la partecipazione di minoranza e il *fair value* (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto ed attribuita ai soci della controllante. L'entità non deve rilevare un utile o perdita su tali variazioni. Inoltre, l'entità non deve rilevare qualsiasi variazione nei **valori contabili** delle attività (incluso avviamento) o passività quale risultato di tali operazioni.

## Appendice alla Sezione 22

### Esempio di contabilizzazione di un debito convertibile dell'emittente

La presente appendice accompagna, ma non è parte integrante della Sezione 22. Fornisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 22.13 a 22.15.

In data 1 gennaio 20X5 un'entità emette 500 titoli a reddito fisso convertibili. I titoli sono emessi alla pari con un valore nominale di CU 100 ciascuno e hanno una durata di cinque anni, senza costi dell'operazione. I proventi totali derivanti dall'emissione ammontano a CU 50.000. Gli interessi sono pagabili ogni anno posticipatamente a un tasso di interesse del 4% annuo. Ciascun titolo è convertibile, a discrezione del possessore, in 25 azioni ordinarie in qualsiasi momento fino alla scadenza. Al momento dell'emissione dei titoli, il tasso di interesse di mercato per titoli similari senza opzione di conversione è del 6%.

Quando lo strumento viene emesso, si deve prima valutare la componente di passività, e la differenza tra i proventi totali derivanti dall'emissione (il *fair value* (valore equo) dello strumento nel suo insieme) e il *fair value* (valore equo) della componente di passività viene attribuita alla componente rappresentativa di capitale. Il *fair value* (valore equo) della componente di passività è calcolato determinandone il valore attuale con applicazione del tasso di attualizzazione del 6%. I calcoli e le registrazioni contabili sono illustrati di seguito:

	CU
Proventi derivanti dall'emissione di titoli (A)	50.000
Valore attuale del capitale al termine di cinque anni (vedere i calcoli seguenti)	37.363
Valore attuale degli interessi pagabili ogni anno posticipatamente per cinque anni	8.425
Valore attuale della passività, che è il <i>fair value</i> (valore equo) della componente di passività (B)	45.788
Valore residuo, che è il <i>fair value</i> (valore equo) della componente rappresentativa di capitale (A) – (B)	4.212

L'emittente dei titoli effettua la seguente registrazione contabile al momento dell'emissione, il 1 gennaio 20X5:

Dare Disponibilità liquide	CU 50.000	
Avere Passività finanziarie – Titoli convertibili		CU 45.788
Avere Patrimonio netto		CU 4.212

CU 4.212 rappresenta un'attualizzazione sull'emissione dei titoli, pertanto la registrazione potrebbe anche essere indicata come "lorda":

Dare Disponibilità liquide	CU 50.000	
Dare Attualizzazione titoli	CU 4.212	
Avere Passività finanziarie – Titoli convertibili		CU 50.000
Avere Patrimonio netto		CU 4.212

Dopo l'emissione, l'emittente ammortizzerà l'attualizzazione dei titoli in base alla tabella successiva:

	(a) Pagamento interessi (CU)	(b) Interessi passivi totali (CU) = 6% x (e)	(c) Ammortamento di attualizzazione titoli (CU) = (b) – (a)	(d) Attualizzazione titoli (CU) = (CU) = 50.000 – (d) – (c)	(e) Passività netta (CU) = 50.000 – (d)
1/1/20X5				4.212	45.788
31/12/20X5	2.000	2.747	747	3.465	46.535
31/12/20X6	2.000	2.792	792	2.673	47.327
31/12/20X7	2.000	2.840	840	1.833	48.167
31/12/20X8	2.000	2.890	890	943	49.057
31/12/20X9	2.000	2.943	943	0	50.000
Totale	10.000	14.212	4.212		

Alla fine del 20X5, l'emittente effettuerà la seguente registrazione contabile:

Dare Interessi passivi	CU 2.747	
Avere Attualizzazione titoli		CU 747
Avere Disponibilità liquide		CU 2.000

### Calcoli

Valore attuale di capitale di CU 50.000 al 6%

$$CU50.000/(1.06)^5 = 37.363$$

Valore attuale della rendita degli interessi di CU 2.000 (= CU 50.000 × 4%) pagabile al termine di ciascuno dei cinque anni

I pagamenti di interessi annuali pari a CU 2.000 sono una rendita: flussi finanziari con un limitato numero (n) di pagamenti periodici (C), ricevibili alle date da 1 a n. Per calcolare il valore attuale di questa rendita, i pagamenti futuri sono attualizzati al tasso di interesse periodico (i) utilizzando la seguente formula:

$$VA = \frac{C}{i} \cdot \left[ 1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

Pertanto, il valore attuale dei pagamenti per interessi di CU 2.000 è  $(2.000/1,06) \times [1 - [(1/1,06)^5]] = 8.425$

Questo equivale alla sommatoria dei valori attuali dei cinque pagamenti individuali di CU 2.000, come segue:

	CU
Valore attuale del pagamento per interessi al 31 dicembre 20X5 = 2.000/1.06	1.887
Valore attuale del pagamento per interessi al 31 dicembre 20X6 = 2.000/1.06^2	1.780
Valore attuale del pagamento per interessi al 31 dicembre 20X7 = 2.000/1.06^3	1.679
Valore attuale del pagamento per interessi al 31 dicembre 20X8 = 2.000/1.06^4	1.584
Valore attuale del pagamento per interessi al 31 dicembre 20X9 = 2.000/1.06^5	1.495
<b>Totale</b>	<b>8.425</b>

Tuttavia, un altro metodo di calcolo consiste nell'utilizzare una tabella del valore attuale di una rendita ordinaria posticipatamente, per cinque esercizi, al tasso di interesse del 6% per ciascun esercizio. (Tali tabelle si trovano facilmente in Internet.) Il valore attuale fattoriale è 4,2124. Moltiplicandolo per il pagamento delle rendite di CU 2.000, viene determinato il valore corrente di CU 8.425.

## Sezione 23

### Ricavi

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 23.1 La presente sezione deve essere applicata nella contabilizzazione dei **ricavi** che derivano dalle seguenti operazioni e fatti:
- vendita di beni (prodotti dall'entità per essere venduti o acquistati per la rivendita);
  - prestazione di servizi;
  - lavori su ordinazione nei quali l'entità è l'appaltatore;
  - utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'entità che generano interessi, royalties o dividendi.
- 23.2 I ricavi o altri **proventi** derivanti da alcune operazioni ed eventi sono trattati in altre sezioni del presente IFRS:
- contratti di locazione (vedere Sezione 20 *Leasing*);
  - dividendi e altri proventi derivanti da partecipazioni contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto (vedere Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate* e Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*);
  - variazioni del **fair value (valore equo)** di **attività e passività finanziarie** o la loro dismissione (vedere Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*);
  - variazioni nel **fair value (valore equo)** di **investimenti immobiliari** (vedere Sezione 16 *Investimenti immobiliari*);
  - rilevazione** iniziale e variazioni del **fair value (valore equo)** di **attività biologiche** connesse all'attività agricola (vedere Sezione 34 *Attività specialistiche*);
  - rilevazione iniziale di **prodotti agricoli** (vedere Sezione 34).

#### Determinazione dei ricavi

---

- 23.3 Un'entità deve valutare i ricavi al **fair value (valore equo)** del corrispettivo ricevuto o spettante. Il **fair value (valore equo)** del corrispettivo ricevuto o spettante tiene conto del valore di eventuali sconti commerciali, sconti con regolamento immediato e riduzioni concessi dall'entità legate alla quantità.
- 23.4 Un'entità deve includere nei ricavi solo i flussi lordi di benefici economici ricevuti e ricevibili dall'entità, in nome e per conto proprio. Un'entità deve escludere dai ricavi tutti i corrispettivi riscossi per conto terzi quali imposte sulle vendite, imposte su beni e servizi e imposta sul valore aggiunto. In un rapporto di agenzia, un'entità deve includere nei ricavi solo l'ammontare della provvigione. I corrispettivi riscossi per conto del preponente sono esclusi dai ricavi dell'entità.

#### Pagamenti differiti

- 23.5 Quando l'entrata di disponibilità liquide o mezzi equivalenti è differita, e l'accordo costituisce in effetti un'operazione di finanziamento, il **fair value (valore equo)** del corrispettivo è il **valore attuale** di tutte le future entrate determinato utilizzando un **tasso di interesse figurativo**. Si ha un'operazione di finanziamento quando, per esempio, un'entità può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con un interesse minore di quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra:
- il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile, o
  - un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.

Un'entità deve rilevare la differenza tra il valore attuale di tutte le entrate future e il valore nominale del corrispettivo come interesse attivo, secondo quanto stabilito dai paragrafi 23.28 e 23.29 nonché dalla Sezione 11.

## Scambi di merci o servizi

- 23.6 Un'entità non deve rilevare i ricavi quando:
- (a) merci o servizi sono scambiati con merci o servizi di natura e valore simili, o
  - (b) merci o servizi sono scambiati con merci o servizi di diversa natura ma l'operazione manca di sostanza commerciale.
- 23.7 Un'entità deve rilevare ricavi quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o servizi di diversa natura, in un'operazione che ha sostanza commerciale. In tal caso, l'entità deve valutare l'operazione
- (a) *al fair value* (valore equo) delle merci o dei servizi ricevuti, rettificato dall'importo di eventuali pagamenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti; o
  - (b) se l'importo in (a) non può essere valutato attendibilmente, *al fair value* (valore equo) delle merci o servizi corrisposti rettificati dell'importo delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti trasferiti; o
  - (c) se né il *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività corrisposta possono essere valutati attendibilmente, *al fair value* (valore equo) dell'attività corrisposta rettificato dell'importo delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti trasferiti.

## Identificazione dell'operazione relativa ai ricavi

- 23.8 Generalmente, un'entità applica i criteri di rilevazione dei ricavi enunciati nella presente sezione separatamente a ciascuna operazione. Comunque, un'entità applica i criteri di rilevazione alle componenti identificabili separatamente di un'unica operazione quando necessario, per riflettere la sostanza dell'operazione. Per esempio, un'entità applica i criteri di rilevazione alle componenti identificabili separatamente di un'unica operazione quando il prezzo di vendita di un prodotto include un valore identificabile per servizi successivi. Viceversa, un'entità applica i criteri di rilevazione a una o più operazioni nel loro complesso quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come a un unico insieme. Per esempio, un'entità applica i criteri di rilevazione a due o più operazioni nel loro complesso quando vende merci e, contemporaneamente, conclude un accordo separato per riacquistare le merci in un momento successivo, in tal modo annullando il risultato dell'operazione.
- 23.9 Talvolta, nell'ambito di una transazione di vendita, un'entità concede al proprio cliente un premio fedeltà che può riscattare in futuro per ottenere merci o servizi gratuiti o scontati. In tal caso, conformemente al paragrafo 23.8, l'entità deve contabilizzare i punti premio come una componente identificabile separatamente della transazione di vendita iniziale. L'entità deve ripartire il *fair value* (valore equo) del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla vendita iniziale tra punti premio ed altre componenti della vendita. Il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato riferendosi al relativo *fair value* (valore equo), ossia l'ammontare al quale i punti premio potrebbero essere venduti separatamente.

## Vendita di merci

- 23.10 Un'entità deve rilevare i ricavi derivanti dalla vendita di merci quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) l'entità ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
  - (b) l'entità non è più coinvolta nella gestione delle attività al livello solitamente associato alla proprietà, né esercita più un effettivo controllo sulla merce venduta;
  - (c) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
  - (d) è **probabile** che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità;
  - (e) i costi sostenuti o da sostenere per l'operazione possono essere attendibilmente determinati.
- 23.11 La valutazione del momento in cui l'entità ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà richiede una disamina della fattispecie dell'operazione. Nella maggior parte dei casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà coincide con il trasferimento della titolarità, o del possesso, all'acquirente. Questo accade nella maggior parte delle vendite al dettaglio. In altri casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà avviene in un momento differente da quello del trasferimento della titolarità o del possesso.

- 23.12 Un'entità non rileva i ricavi se conserva rischi significativi connessi con la proprietà. Esempi di situazioni nelle quali l'entità può conservare significativi rischi e benefici connessi con la proprietà si hanno:
- quando l'entità mantiene un impegno per risultati insoddisfacenti non coperti dalle normali clausole di garanzia;
  - quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dalla vendita delle merci da parte dell'acquirente;
  - quando è prevista l'installazione dei beni e l'installazione è una parte importante del contratto che non è stata ancora completata;
  - quando l'acquirente ha il diritto di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita, o senza motivo a esclusiva discrezione dell'acquirente, e l'entità è incerta sulle probabilità del reso.
- 23.13 Solo se l'entità conserva un insignificante rischio connesso alla proprietà, l'operazione è classificata come vendita e l'entità rileva il ricavo. Per esempio, un venditore rileva un ricavo quando conserva la titolarità della merce esclusivamente a garanzia della sua riscuotibilità. Analogamente, un'entità rileva un ricavo quando offre un rimborso se il cliente trova le merci difettose o non è soddisfatto per altri motivi, e l'entità può stimare i resi attendibilmente. In questi casi, l'entità rileva un accantonamento per resi secondo quanto disposto dalla Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.

## Prestazione di servizi

---

- 23.14 Quando il risultato di un'operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, un'entità deve rilevare i ricavi derivanti dall'operazione in relazione allo stadio di completamento dell'operazione alla data di chiusura dell'esercizio (talvolta detto metodo della percentuale di completamento). Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
  - è **probabile** che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità;
  - lo stadio di completamento dell'operazione alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento può essere attendibilmente misurato;
  - i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.
- I paragrafi da 23.21 a 23.27 forniscono indicazioni sull'applicazione del metodo della percentuale di completamento.
- 23.15 Quando i servizi sono forniti con un numero indeterminato di atti in un determinato periodo di tempo, un'entità rileva i ricavi a quote costanti nel determinato periodo di tempo, salvo che sia evidente che altri metodi meglio rappresentano lo stadio di completamento. Quando un particolare atto è molto più importante delle altre, l'entità posticipa la rilevazione dei ricavi fino al momento del verificarsi dell'atto importante.
- 23.16 Se il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, un'entità deve rilevare i ricavi solo nella misura in cui i costi rilevati saranno recuperabili.

## Lavori su ordinazione

---

- 23.17 Se il risultato di un **lavoro su ordinazione** può essere stimato attendibilmente, un'entità deve rilevare i ricavi e i costi di commessa riferibili al lavoro su ordinazione come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (spesso detto metodo della percentuale di completamento). Una stima attendibile del risultato richiede stime attendibili dello stato di avanzamento, dei costi futuri e della esigibilità degli addebiti. I paragrafi da 23.21 a 23.27 forniscono indicazioni sull'applicazione del metodo della percentuale di completamento.
- 23.18 Le disposizioni della presente sezione sono normalmente applicate distintamente per ogni lavoro su ordinazione. In certi casi, tuttavia, è necessario applicare la sezione agli elementi identificabili separatamente di una singola commessa, o a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il contenuto di una commessa o di un gruppo di commesse.
- 23.19 Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di ciascun bene deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:
- sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;

- (b) ciascun bene è stato oggetto di negoziazione distinta e l'appaltatore e il committente sono in grado di accettare o rifiutare la parte della commessa relativa a ciascun bene; e
  - (c) si possono identificare i costi e i ricavi di ciascun bene.
- 23.20 Un gruppo di commesse, sia con un singolo sia con più di un committente, deve essere trattato come un singolo lavoro su ordinazione quando:
- (a) il gruppo di commesse è negoziato come un unico pacchetto;
  - (b) le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un progetto singolo con un margine di profitto globale; e
  - (c) le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua.

## Metodo della percentuale di completamento

---

- 23.21 Questo metodo è usato per rilevare i ricavi da prestazione di servizi (vedere paragrafi da 23.14 a 23.16) e da lavori su ordinazione (vedere paragrafi da 23.17 a 23.20). Un'entità deve esaminare e, se necessario, rivedere le stime dei ricavi e dei costi durante l'avanzamento della prestazione di servizi o della commessa.
- 23.22 Un'entità deve determinare lo stato di avanzamento di un'operazione o commessa utilizzando il metodo che misura più attendibilmente il lavoro svolto. I possibili metodi comprendono:
- (a) la proporzione tra i costi sostenuti per lavori svolti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati. I costi sostenuti per lavori svolti fino alla data di riferimento non includono i costi relativi ad attività future, quali i costi di materiali o pagamenti anticipati;
  - (b) verifiche del lavoro svolto;
  - (c) il completamento di una quantità fisica della prestazione di servizi o della commessa.
- Gli acconti e gli anticipi ricevuti dai committenti spesso non riflettono il lavoro svolto.
- 23.23 Un'entità deve rilevare i costi che riguardano attività future dell'operazione o della commessa, quali i costi di materiali o i pagamenti anticipati, come un'attività se è probabile che i costi saranno recuperati.
- 23.24 Un'entità deve rilevare come costo immediatamente tutti i costi il cui recupero non è probabile.
- 23.25 Se il risultato di un lavoro su ordinazione non può essere stimato con attendibilità:
- (a) un'entità deve rilevare i ricavi solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati, e
  - (b) l'entità deve rilevare i costi di commessa come costo di competenza dell'esercizio in cui sono sostenuti.
- 23.26 Quando è probabile che i costi totali della commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, la perdita attesa deve essere immediatamente rilevata come costo, con un corrispondente accantonamento per un contratto oneroso (vedere Sezione 21).
- 23.27 Se l'esigibilità di un ammontare già rilevato come ricavo di commessa non è più probabile, l'entità deve rilevare l'ammontare inesigibile come costo piuttosto che come rettifica dell'ammontare dei ricavi di commessa.

## Interessi, royalties e dividendi

---

- 23.28 Un'entità deve rilevare i ricavi che derivano dall'utilizzo da parte di terzi di beni dell'entità che generano interessi, royalties e dividendi secondo quanto previsto dal paragrafo 23.29 quando:
- (a) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità, e
  - (b) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato.
- 23.29 Un'entità deve rilevare i ricavi applicando i seguenti criteri:
- (a) gli interessi devono essere rilevati applicando il **criterio dell'interesse effettivo** descritto nei paragrafi da 11.15 a 11.20;
  - (b) le royalties devono essere rilevate per competenza, secondo la sostanza dell'accordo relativo;
  - (c) i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

## Informazioni integrative

---

### Informazioni integrative generali sui ricavi

23.30 L'entità deve indicare:

- (a) i **principi contabili** adottati per la rilevazione dei ricavi compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi;
- (b) il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, esponendo separatamente, come minimo, i ricavi derivanti da:
  - (i) vendita di beni;
  - (ii) prestazione di servizi;
  - (iii) interessi;
  - (iv) royalties;
  - (v) dividendi;
  - (vi) commissioni;
  - (vii) contributi pubblici;
  - (viii) qualsiasi altri significativo tipo di ricavi.

### Informazioni integrative relative ai ricavi da lavori su ordinazione

23.31 L'entità deve indicare quanto segue:

- (a) l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio;
- (b) i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio;
- (c) i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.

23.32 Un'entità deve presentare:

- (a) come valore dell'attivo, l'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa;
- (b) come valore del passivo, l'ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa.



## Appendice alla Sezione 23

### Esempi di rilevazione dei ricavi in base ai principi della Sezione 23

La presente appendice accompagna, ma non è parte integrante della Sezione 23. Fornisce linee guida per l'applicazione delle disposizioni della Sezione 23 ai fini della rilevazione dei ricavi.

23A.1 Gli esempi seguenti riguardano aspetti particolari di una operazione e non costituiscono una disamina esaustiva di tutti i fattori rilevanti che potrebbero influire sulla rilevazione dei ricavi. Gli esempi, in genere, ipotizzano che la determinazione del ricavo possa essere attendibilmente effettuata, che sia probabile che i benefici economici saranno fruiti dall'entità e che i costi sostenuti, o che dovranno essere sostenuti, possano essere attendibilmente determinati.

### Vendita di merci

23A.2 La differente normativa dei diversi Paesi può richiedere che i criteri di rilevazione previsti dalla Sezione 23 siano soddisfatti in momenti diversi. In particolare, la legge può determinare il momento in cui l'entità trasferisce i significativi rischi e benefici relativi alla proprietà. Gli esempi di questa appendice devono, per questo motivo, essere letti nel contesto delle leggi concernenti la vendita di beni nel Paese nel quale l'operazione ha luogo.

#### **Esempio 1 Vendite con consegna differita, in cui la consegna è differita a richiesta dell'acquirente, pur avendo l'acquirente acquisito la proprietà e accettato l'addebito**

23A.3 Il venditore rileva il ricavo quando l'acquirente acquista la proprietà a condizione che:

- (a) sia probabile che la consegna sarà effettuata;
- (b) il bene sia a disposizione, identificato e pronto per essere consegnato all'acquirente nel momento in cui la vendita è rilevata;
- (c) l'acquirente dia atto specificamente delle condizioni per la consegna differita; e
- (d) siano applicate le consuete condizioni di pagamento.

Il ricavo non è rilevato quando c'è semplicemente un'intenzione di acquistare o di produrre i beni in tempo per la consegna.

#### **Esempio 2 Forniture di beni soggette a condizioni: installazione e collaudo**

23A.4 Il venditore rileva normalmente il ricavo quando l'acquirente accetta la consegna, e l'installazione e il collaudo sono completati. Tuttavia, il ricavo è rilevato immediatamente al momento dell'accettazione della consegna da parte dell'acquirente quando:

- (a) il procedimento di installazione è semplice quale, ad esempio, l'installazione di un apparecchio televisivo già collaudato in fabbrica che richiede solo il disimballaggio, la connessione elettrica e il collegamento dell'antenna, o
- (b) il collaudo è eseguito solo allo scopo della determinazione finale del prezzo contrattuale, ad esempio, spedizione di minerale di ferro, zucchero o semi di soia.

#### **Esempio 3 Forniture di beni soggette a condizioni: all'approvazione quando l'acquirente ha stipulato un diritto di restituzione limitato**

23A.5 Se c'è incertezza sulla possibilità del reso, il venditore rileva il ricavo quando la spedizione è stata accettata formalmente dall'acquirente o i beni sono stati consegnati e il periodo di tempo consentito per la restituzione è scaduto.

#### **Esempio 4 Forniture di beni soggette a condizioni: consegne "in conto vendita" nelle quali il ricevente (acquirente) si fa carico della vendita dei beni per conto del fornitore (venditore)**

23A.6 Il fornitore rileva il ricavo quando i beni sono venduti dal ricevente a una terza parte.

#### **Esempio 5 Forniture di beni soggette a condizioni: vendite con pagamento alla consegna**

23A.7 Il venditore rileva il ricavo quando la consegna è eseguita e il pagamento è ricevuto dal venditore o da suo incaricato.

**Esempio 6 Vendita con consegna differita al termine del pagamento rateale; i beni sono consegnati solo quando l'acquirente paga la rata finale di una serie**

- 23A.8 Il venditore rileva il ricavo derivante da tali vendite quando i beni sono consegnati. Tuttavia quando l'esperienza indica che la maggior parte di tali vendite si verifica, il ricavo può essere rilevato quando si è ricevuto un significativo acconto a condizione che i beni siano a disposizione, identificati e pronti per essere consegnati all'acquirente.

**Esempio 7 Ordini il cui pagamento (anche parziale) è ricevuto in anticipo rispetto alla consegna dei beni al momento non in magazzino; ad esempio, quando i beni devono ancora essere prodotti o saranno consegnati direttamente all'acquirente da una terza parte**

- 23A.9 Il venditore rileva il ricavo al momento della consegna dei beni all'acquirente.

**Esempio 8 Operazioni di vendita e retrocessione a termine (diversi dagli accordi swap) in cui il venditore si impegna contestualmente a riacquistare gli stessi beni a una data successiva, o quando il venditore ha un'opzione call per riacquistare, o l'acquirente ha un'opzione put per richiedere il riacquisto dei beni dal venditore**

- 23A.10 Per un'operazione di vendita e retrocessione a termine diversa da un'attività finanziaria, il venditore deve analizzare i termini dell'accordo per accertare se, in sostanza, i rischi e i benefici relativi alla proprietà sono stati trasferiti all'acquirente. Se sono stati trasferiti, il venditore rileva il ricavo. Quando il venditore ha conservato i rischi e i benefici relativi alla proprietà, nonostante sia stata trasferita la titolarità, l'operazione rappresenta un accordo finanziario e non dà origine a ricavi. Nel caso di un'operazione di vendita e retrocessione a termine relativamente a un'attività finanziaria, si applicano le disposizioni per l'eliminazione contabile di cui alla Sezione 11.

**Esempio 9 Vendite a intermediari per la rivendita, quali distributori, dettaglianti o altri**

- 23A.11 Generalmente, il venditore rileva il ricavo da tali vendite quando i rischi e i benefici della proprietà sono stati trasferiti. Tuttavia, quando l'acquirente agisce, di fatto, come un agente, la vendita è trattata come una consegna "in conto vendita".

**Esempio 10 Abbonamenti a pubblicazioni e voci similari**

- 23A.12 Quando gli elementi oggetto dell'operazione hanno un valore simile in ciascun periodo di tempo, il venditore rileva il ricavo in quote costanti nel periodo nel quale gli elementi vengono distribuiti. Quando il valore degli elementi varia da esercizio a esercizio, il venditore rileva il ricavo sulla base del valore di vendita degli elementi distribuiti in relazione al valore complessivo stimato delle vendite di tutti gli elementi inclusi nell'abbonamento.

**Esempio 11 Vendite con pagamento rateale, che prevedono l'incasso rateizzato del corrispettivo**

- 23A.13 Il venditore rileva il ricavo attribuibile al prezzo di vendita, esclusi gli interessi, alla data della vendita. Il prezzo di vendita è il valore attuale del corrispettivo, determinato scontando i pagamenti rateali previsti al tasso implicito di interesse. Il venditore rileva la parte di interessi come ricavo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

**Esempio 12 Accordi per la costruzione di immobili**

- 23A.14 Un'entità che intraprende la costruzione di immobili, direttamente o attraverso subappaltatori, e stipula un accordo con uno o più acquirenti prima del completamento della costruzione, deve contabilizzare l'accordo come una vendita di servizi, applicando il metodo della percentuale di completamento, solo se:
- (a) l'acquirente è in grado di specificare i principali elementi strutturali della progettazione degli immobili prima dell'inizio della costruzione e/o di specificare le principali modifiche strutturali una volta che la costruzione è in corso (sia che egli eserciti o meno questa capacità), o
  - (b) l'acquirente acquista e fornisce materiali da costruzione e l'entità presta solo servizi di costruzione.
- 23A.15 Se all'entità viene richiesto di fornire servizi unitamente ai materiali da costruzione per adempiere all'obbligazione contrattuale di consegnare gli immobili all'acquirente, l'accordo è contabilizzato come un contratto per la vendita di merci. In tal caso, l'acquirente non ottiene il controllo o i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del lavoro in corso al suo stato corrente, man mano che la costruzione procede. Invece, il trasferimento ha luogo solo quando gli immobili completi sono consegnati all'acquirente.

**Esempio 13 Vendita con punti premio**

- 23A.16 Un'entità vende il prodotto A per CU 100. Gli acquirenti del prodotto A ricevono un punto premio per l'acquisto del prodotto B a CU 10. Il normale prezzo di vendita del prodotto B è CU 18. L'entità stima che il 40% degli acquirenti del prodotto A userà i propri punti premio per acquistare il prodotto B a CU 10. Il normale prezzo di vendita del prodotto A, dopo aver considerato gli sconti generalmente offerti ma non disponibili durante questa promozione, è CU 95.
- 23A.17 Il *fair value* (valore equo) del punto premio è  $40\% \times [CU 18 - CU 10] = CU 3,20$ . L'entità ripartisce il ricavo totale di CU 100 tra il prodotto A e il punto premio facendo riferimenti ai rispettivi *fair value* (valori equi) di CU 95 e CU 3,20 rispettivamente. Pertanto:
- (a) il ricavo per il prodotto A è  $CU 100 \times [CU 95 / (CU 95 + CU 3,20)] = CU 96,74$
- (b) il ricavo per il prodotto B è  $CU 100 \times [CU 3,20 / (CU 95 + CU 3,20)] = CU 3,26$

**Prestazione di servizi**

---

**Esempio 14 Compensi per l'installazione**

- 23A.18 Il venditore rileva i compensi per l'installazione come ricavi in relazione allo stato di completamento dell'installazione, a meno che essi siano strumentali alla vendita di un prodotto, nel qual caso i compensi sono rilevati quando i beni sono venduti.

**Esempio 15 Compensi per servizi inclusi nel prezzo del prodotto**

- 23A.19 Se il prezzo di vendita di un prodotto include un valore identificabile per successivi servizi (ad esempio, assistenza successiva alla vendita e aggiornamento del prodotto nel caso di vendita di software), il venditore differisce quel valore e lo rileva come ricavo nell'esercizio nel quale il servizio è reso. L'importo differito è quello che coprirà i costi attesi dei servizi previsti nel contratto insieme a un ragionevole utile su questi servizi.

**Esempio 16 Commissioni pubblicitarie**

- 23A.20 Le commissioni per i mezzi di comunicazione sono rilevate quando i relativi annunci o spot pubblicitari sono trasmessi al pubblico. Le commissioni di produzione sono rilevate in relazione allo stato di completamento del progetto.

**Esempio 17 Commissioni per le agenzie assicurative**

- 23A.21 Le commissioni alle agenzie assicurative, ricevute o da ricevere, per le quali non è richiesto che l'agente fornisca ulteriori servizi, sono rilevate come ricavi dall'agente alla data di decorrenza o di rinnovo delle polizze relative. Tuttavia, quando è probabile che l'agente dovrà prestare ulteriori servizi nel periodo di durata della polizza, l'agente posticipa la commissione, o una sua parte, e la rileva come ricavo nell'esercizio nel quale la polizza è in vigore.

**Esempio 18 Quote di ammissione**

- 23A.22 Il venditore rileva i ricavi di prestazioni artistiche, convegni e altre manifestazioni speciali quando le manifestazioni hanno luogo. Se è venduto un abbonamento per partecipare a un certo numero di manifestazioni, il venditore ripartisce il compenso tra ciascuna manifestazione in relazione alla misura in cui i servizi sono resi in ciascuna manifestazione.

**Esempio 19 Compensi per docenze**

- 23A.23 Il venditore rileva il ricavo nel periodo di docenza.

**Esempio 20 Quote di iscrizione, di ingresso e associative**

- 23A.24 La rilevazione del ricavo dipende dalla natura dei servizi forniti. Se la quota dà diritto solo all'associazione, e tutti gli altri servizi o prodotti sono pagati separatamente, o se c'è una sottoscrizione annuale separata, la quota è rilevata come ricavo quando non ci sono significative incertezze riguardo alla sua realizzabilità. Se la quota dà diritto all'associato all'utilizzo dei servizi o al ricevimento delle pubblicazioni da fornirsi durante il periodo di associazione, o all'acquisto di beni o di servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati ai non membri, essa è rilevata applicando un criterio che rifletta la tempistica, la natura e il valore dei benefici forniti.

## Commissioni di esclusiva (“franchise fees”)

---

23A.25 Le commissioni di esclusiva possono coprire la fornitura iniziale e successiva di servizi, macchinari e altre attività materiali, e di know-how. Di conseguenza, le commissioni di esclusiva sono rilevate come ricavo utilizzando un criterio che rifletta il motivo per il quale le commissioni vengono addebitate. I seguenti sono metodi corretti di rilevazione delle commissioni di esclusiva.

### **Esempio 21 Commissioni di esclusiva: fornitura di macchinari e altre attività materiali**

23A.26 L'affiliante rileva il *fair value* (valore equo) delle attività vendute come ricavo quando i beni sono consegnati o la titolarità è trasferita.

### **Esempio 22 Commissioni di esclusiva: prestazione iniziale e successiva di servizi**

23A.27 L'affiliante rileva come ricavo i compensi per la prestazione di servizi continuativi, siano essi parte dei compensi iniziali o di compensi separati, quando i servizi sono prestati. Quando i compensi separati non coprono il costo dei servizi continuativi e un utile ragionevole, parte della commissione iniziale, sufficiente a coprire i costi dei servizi continuativi e a fornire un utile ragionevole su quei servizi, è differita e rilevata come ricavo quando i servizi sono prestati.

23A.28 Il contratto di esclusiva può stabilire che l'affiliante fornisca macchinari, magazzino, o altre attività materiali a un prezzo minore di quello addebitato ad altri o a un prezzo che non procura un utile ragionevole da quelle vendite. In questi casi, parte dei compensi iniziali, sufficienti a coprire i costi stimati eccedenti quel prezzo e a procurare un utile ragionevole su tali vendite, è differita e rilevata nell'esercizio in cui è probabile che i beni saranno venduti all'affiliato. Il saldo dei compensi iniziali è rilevato come ricavo quando sono stati adempiuti la prestazione di tutti i servizi iniziali e gli altri impegni richiesti all'affiliante (come l'assistenza nella scelta del sito, l'addestramento del personale, il finanziamento e la pubblicità).

23A.29 I servizi iniziali e gli altri impegni contemplati da un accordo di esclusiva territoriale possono dipendere dal numero dei singoli punti vendita stabilito per l'area. In questo caso, i compensi attribuibili ai servizi iniziali sono rilevati come ricavo in proporzione al numero di punti vendita per i quali i servizi iniziali sono stati di fatto completati.

23A.30 Se i compensi iniziali sono esigibili in un periodo prolungato e c'è una significativa incertezza sulla possibilità di incassarli integralmente, i compensi sono rilevati al momento dell'incasso della rata.

### **Esempio 23 Commissioni di esclusiva: compensi continuativi di esclusiva**

23A.31 I compensi dovuti per l'utilizzo di diritti continuativi assegnati dal contratto, o per altri servizi forniti nel periodo di durata del contratto, sono rilevati come ricavi quando i servizi sono prestati o i diritti goduti.

### **Esempio 24 Commissioni di esclusiva: operazioni di agenzia**

23A.32 Tra l'affiliante e l'affiliato possono avvenire operazioni che, in sostanza, implicano che l'affiliante agisca come agente per l'affiliato. Ad esempio, l'affiliante può ordinare merci e prendere accordi per la loro consegna all'affiliato senza un utile. Tali operazioni non danno origine a ricavi.

### **Esempio 25 Compensi per lo sviluppo di software personalizzato**

23A.33 Lo sviluppatore del software rileva come ricavo i compensi per lo sviluppo di software personalizzato in relazione allo stato di completamento dello sviluppo, compreso il completamento dei servizi forniti per l'assistenza successiva alla consegna.

## Interessi, royalties e dividendi

---

### **Esempio 26 Licenze e royalties**

23A.34 Il licenziante rileva le licenze e le royalties dovute per l'utilizzo di un bene immateriale dell'entità (come marchi di fabbrica, brevetti, software, diritti d'autore per la produzione musicale e cinematografica) secondo la sostanza dell'accordo. Per praticità, ciò può essere fatto applicando quote costanti in proporzione alla durata dell'accordo, ad esempio, quando un licenziatario ha il diritto di impiegare determinate tecnologie per un determinato periodo di tempo.

23A.35 L'assegnazione di diritti per un compenso fisso o una garanzia non rimborsabile in base ad un contratto non annullabile che permette al licenziatario di utilizzare liberamente questi diritti senza che il licenziante abbia ulteriori obbligazioni è, in sostanza, una vendita. Un esempio è un accordo di licenza per l'utilizzo di software quando il licenziante non ha obblighi successivi alla consegna. Un altro esempio è la concessione di diritti per proiettare un film in mercati nei quali il licenziante non ha possibilità di controllo sul

distributore e non si aspetta di ricevere ulteriori ricavi dalla vendita dei biglietti. In tali casi, il ricavo è rilevato al momento della vendita.

- 23A.36 Talvolta, la riscossione di una licenza o di una royalty è subordinata all'accadimento di un fatto futuro. In tali casi, il ricavo è rilevato solo quando è probabile che la licenza o la royalty saranno riscosse, il che si verifica, di norma, quando il fatto è avvenuto.

## Sezione 24

### **Contributi pubblici**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 24.1 La presente sezione specifica la contabilizzazione di tutti i contributi pubblici. Un **contributo pubblico** si manifesta sotto forma di un trasferimento di risorse a un'entità a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, determinate condizioni relative alle sue attività operative.
- 24.2 I contributi pubblici escludono quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte dalle normali attività commerciali dell'entità.
- 24.3 La presente sezione non tratta l'assistenza pubblica fornita a un'entità sotto forma di benefici che si manifestino nella determinazione del reddito imponibile o della perdita fiscale, o che siano determinati o limitati sulla base delle imposte dovute. Esempi di tali benefici sono esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito. La Sezione 29 *Imposta sul reddito* tratta la contabilizzazione delle imposte basate sul reddito.

#### **Rilevazione e valutazione**

---

- 24.4 Un'entità deve rilevare i contributi governativi nel modo seguente:
- (a) un contributo che non impone a chi riceve specifiche condizioni di conseguimento dei risultati futuri è rilevato tra i ricavi quando è possibile ricevere i proventi del contributo;
  - (b) un contributo che impone a chi riceve specifiche condizioni di conseguimento dei risultati futuri è rilevato tra i ricavi quando sono soddisfatte le condizioni di conseguimento dei risultati;
  - (c) i contributi ricevuti prima che siano soddisfatti i criteri di rilevazione dei ricavi sono rilevati come passività.
- 24.5 Un'entità deve valutare i contributi al *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta o spettante.

#### **Informazioni integrative**

---

- 24.6 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni sui contributi pubblici:
- (a) la natura e gli importi dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
  - (b) le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative ai contributi pubblici non rilevati tra i ricavi;
  - (c) l'indicazione di altre forme di assistenza pubblica delle quali l'entità ha beneficiato direttamente.
- 24.7 Ai fini delle informazioni integrative richieste dal paragrafo 24.6(c), l'assistenza pubblica è l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un'entità, o a una categoria di entità che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Gli esempi includono la consulenza gratuita, tecnica o di marketing, la prestazione di garanzie e prestiti a interesse zero o molto basso.

## Sezione 25

### **Oneri finanziari**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 25.1 La presente sezione tratta la contabilizzazione degli **oneri finanziari**. Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all'ottenimento di finanziamenti. Gli oneri finanziari includono:
- (a) gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo secondo quanto descritto nella Sezione 11 *Strumenti finanziari di base*;
  - (b) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dalla Sezione 20 *Leasing*;
  - (c) le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate rettificative degli interessi passivi.

#### **Rilevazione**

---

- 25.2 L'entità deve rilevare tutti gli oneri finanziari come costo nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui sono sostenuti.

#### **Informazioni integrative**

---

- 25.3 Il paragrafo 5.5(b) richiede informazioni integrative sugli oneri finanziari. Il paragrafo 11.48(b) richiede informazioni integrative sul totale degli interessi passivi (applicando il **criterio dell'interesse effettivo**) per le passività finanziarie che non sono al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. La presente sezione non richiede informazioni integrative addizionali.

## Sezione 26

### Pagamenti basati su azioni

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 26.1 La presente sezione tratta la contabilizzazione di tutte le **operazioni relative a pagamenti basati su azioni**, incluse:
- (a) **operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale**, in cui l'entità acquisisce beni o servizi come corrispettivo degli **strumenti rappresentativi di capitale** dell'entità (incluse le azioni e le opzioni su azioni);
  - (b) **operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa**, in cui l'entità acquisisce beni o servizi assumendo passività nei confronti dei fornitori di tali beni o servizi per importi che sono basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o degli altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa; e
  - (c) operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore dei beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell'entità (o con altre attività) o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.
- 26.2 Le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa includono i diritti di rivalutazione delle azioni. Per esempio, una entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale), in base all'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un certo livello, in un determinato periodo. Oppure una entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, sia obbligatoriamente (per esempio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro), sia a scelta del dipendente.

#### Rilevazione

---

- 26.3 Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L'entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.
- 26.4 Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un'operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, l'entità deve rilevarli come costi.

#### Rilevazione in presenza di condizioni di maturazione

---

- 26.5 Se i pagamenti basati su azioni assegnati ai dipendenti **maturano** immediatamente, il dipendente non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quei pagamenti basati su azioni. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve assumere che i servizi resi dal dipendente in corrispettivo di pagamenti basati su azioni, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione l'entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con un corrispondente incremento del patrimonio netto o passività.
- 26.6 Se i pagamenti basati su azioni maturano solo al termine di uno specifico periodo di permanenza in servizio da parte del dipendente, l'entità deve assumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali pagamenti basati su azioni saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi resi dal dipendente nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.



## Valutazione di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale

### Principio di valutazione

- 26.7 Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l'incremento corrispondente del patrimonio netto al *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare attendibilmente il *fair value* (valore equo). Se l'entità non è in grado di misurare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, deve stimarne il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, facendo riferimento al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per applicare la presente disposizione alle operazioni con dipendenti e terzi che prestano servizi simili, l'entità deve stimare il *fair value* (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché tipicamente è impossibile stimare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dei servizi ricevuti.
- 26.8 Nelle operazioni con dipendenti (incluso terzi che prestano servizi simili), il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale deve essere determinato alla data di assegnazione. Nelle operazioni con terzi non dipendenti, la data di valutazione è quella in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.
- 26.9 L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale potrebbe dipendere dal conseguimento dei dipendenti di condizioni di maturazione relative ai servizi o ai risultati. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata alla permanenza in servizio per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità (una condizione non relativa al mercato) oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità (una condizione relativa al mercato). Tutte le condizioni di maturazione relative al puro servizio dei dipendenti o a condizioni non di mercato devono essere prese in considerazione per stimare il numero di strumenti rappresentativi di capitale che si prevede matureranno. Successivamente, l'entità deve rivedere tale stima, se necessario, se nuove informazioni indicano che il numero di strumenti rappresentativi di capitale che si prevede matureranno differisce dalle stime precedenti. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di strumenti finanziari definitivamente maturati. Tutte le condizioni di maturazione e di non maturazione relative al mercato devono essere prese in considerazione ai fini della stima del *fair value* (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione, senza rettifiche successive indipendentemente dall'esito.

### Azioni

- 26.10 Un'entità deve valutare il *fair value* (valore equo) delle azioni (nonché i beni e i servizi correlati ricevuti) utilizzando la seguente gerarchia di determinazione strutturata su tre livelli:
- (a) se è disponibile un prezzo di mercato osservabile per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, usare quel prezzo;
  - (b) se non è disponibile un prezzo di mercato osservabile, determinare il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati utilizzando dati di mercato osservabili specifici dell'entità, quali
    - (i) una recente operazione nelle azioni dell'entità, o
    - (ii) una recente valutazione equa indipendente dell'entità o delle sue principali attività;
  - (c) se non è disponibile un prezzo di mercato osservabile e non è **fattibile** una determinazione attendibile del *fair value* (valore equo) in (b), determinare direttamente il *fair value* (valore equo) delle azioni o dei diritti di rivalutazione delle azioni utilizzando un metodo di valutazione che impieghi dati di mercato nella massima misura possibile per stimare il prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. La direzione aziendale deve usare il proprio giudizio per scegliere il metodo di valutazione più appropriato per determinare il *fair value* (valore equo). Qualsiasi metodo di valutazione deve essere coerente con metodologie di valutazione generalmente accettate per la valutazione di strumenti rappresentativi di capitale.

## Opzioni su azioni e diritti di rivalutazione delle azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale

- 26.11 Un'entità deve valutare il *fair value* (valore equo) di opzioni su azioni e diritti di rivalutazione delle azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (nonché i beni e i servizi correlati ricevuti) utilizzando la seguente gerarchia di determinazione strutturata su tre livelli:
- (a) se è disponibile un prezzo di mercato osservabile per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, usare quel prezzo;
  - (b) se non è disponibile un prezzo di mercato osservabile, determinare il *fair value* (valore equo) delle opzioni su azioni e dei diritti di rivalutazione delle azioni assegnati utilizzando dati di mercato osservabili specifici dell'entità come in (a) per un'operazione recente relativa alle opzioni su azioni;
  - (c) se non è disponibile un prezzo di mercato osservabile e non è possibile ottenere una determinazione attendibile del *fair value* (valore equo) in (b), determinare indirettamente il *fair value* (valore equo) delle opzioni su azioni o dei diritti di rivalutazione delle azioni utilizzando un modello per la determinazione del prezzo delle opzioni. I dati usati nel modello (quali il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo d'esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi e il tasso di interesse senza rischio) devono utilizzare dati di mercato nella massima misura possibile. Il paragrafo 26.10 indica linee guida per determinare il *fair value* (valore equo) delle azioni usate ai fini della determinazione del prezzo medio ponderato delle azioni. L'entità dovrebbe desumere una stima della volatilità attesa coerente con la tecnica di valutazione utilizzata per determinare il *fair value* (valore equo) delle azioni.

## Modifiche dei termini e condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale

- 26.12 Se un'entità modifica le condizioni di maturazione in una maniera che va a vantaggio del dipendente, ad esempio riducendo il prezzo d'esercizio di un'opzione, riducendo il periodo di maturazione o modificando o eliminando una condizione relativa al conseguimento di risultati, l'entità deve prendere in considerazione le condizioni di maturazione modificate ai fini della contabilizzazione dell'operazione con pagamento basato su azioni, nel modo seguente:
- (a) se la modifica incrementa il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (o aumenta il numero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati), calcolato immediatamente prima e dopo tale modifica, l'entità deve includere il *fair value* (valore equo) incrementale assegnato nel misurare il valore dei servizi ricevuti in corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Il *fair value* (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il *fair value* (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale assegnato modificato e quello dello strumento rappresentativo di capitale originario, entrambi valutati alla data della modifica. Se la modifica si verifica durante il periodo di maturazione, il *fair value* (valore equo) incrementale assegnato è incluso nel calcolo dell'importo dei servizi resi dal personale nel periodo tra la data della modifica e la data in cui gli strumenti rappresentativi di capitale maturano, in aggiunta all'importo basato sul *fair value* (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale originari, rilevato nell'arco del periodo di maturazione originario residuo;
  - (b) se la modifica riduce il *fair value* (valore equo) complessivo dell'accordo di pagamento basato su azioni, o apparentemente non è altrimenti a vantaggio del dipendente, l'entità deve comunque continuare a contabilizzare i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati come se la modifica non fosse stata apportata.

## Annullamenti e regolamenti

- 26.13 Un'entità deve contabilizzare l'annullamento o il regolamento di un incentivo in pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo di maturazione residuo.

## Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa

---

- 26.14 Nelle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l'entità deve misurare i beni o servizi acquisiti e le passività assunte al *fair value* (valore equo) della passività. Finché la passività non viene estinta, l'entità deve ricalcolare il *fair value* (valore equo) a ciascuna **data di riferimento del bilancio** e alla data di regolamento, con tutte le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate a conto economico.

## Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con disponibilità liquide alternative

---

- 26.15 Alcune operazioni con pagamento basato su azioni consentono all'entità o alla controparte di scegliere se regolare l'operazione per cassa (o con altre attività) o trasferendo strumenti rappresentativi di capitale. In tal caso, l'entità deve contabilizzare l'operazione come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa, a meno che, alternativamente,
- (a) l'entità abbia una prassi consolidata di regolamento con emissione di strumenti rappresentativi di capitale, o
  - (b) l'opzione non abbia sostanza commerciale perché l'importo relativo al regolamento per cassa non ha alcuna attinenza con il *fair value* (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale, e probabilmente sarà di valore inferiore.

Nelle situazioni (a) e (b), l'entità deve contabilizzare l'operazione come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, secondo quanto disposto nei paragrafi da 26.7 a 26.13.

## Programmi del Gruppo

---

- 26.16 Se un incentivo in pagamenti basati su azioni viene assegnato da un'entità **controllante** ai dipendenti di una o più **controllate** nel gruppo, e la controllante presenta un bilancio consolidato utilizzando l'*IFRS per le PMI* o gli **IFRS completi**, a tali controllate viene consentito di rilevare e valutare il costo dei pagamenti basati su azioni (e il relativo apporto di capitale da parte della controllante) sulla base di una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo.

## Programmi prescritti dal governo

---

- 26.17 Alcune giurisdizioni hanno stabilito per legge programmi per i quali gli investitori (quali i dipendenti) possono acquisire capitale senza fornire beni o servizi specificamente identificabili (o fornendo beni o servizi chiaramente inferiori al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati). Ciò indica che un ulteriore corrispettivo è stato o sarà ricevuto (quali servizi passati o futuri dei dipendenti). Si tratta di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione. L'entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il *fair value* (valore equo) del pagamento basato su azioni e il *fair value* (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto) determinata alla data di assegnazione.

## Informazioni integrative

---

- 26.18 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative sulla natura e sull'entità degli accordi di pagamento basati su azioni in essere nel corso dell'esercizio:
- (a) la descrizione di ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Un'entità con tipi di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente simili può aggregare le informazioni;
  - (b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:
    - (i) in circolazione all'inizio dell'esercizio;

- (ii) assegnati nell'esercizio;
  - (iii) annullati nell'esercizio;
  - (iv) esercitati nell'esercizio;
  - (v) scaduti nell'esercizio;
  - (vi) in circolazione a fine esercizio;
  - (vii) esercitabili a fine esercizio.
- 26.19 Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basato su azione regolati con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve indicare informazioni integrative sulle modalità di determinazione del *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti o il valore degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Se è stata usata una tecnica di valutazione, l'entità deve indicare tale tecnica e le motivazioni per cui essa è stata scelta.
- 26.20 Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve indicare informazioni integrative sulle modalità di determinazione della passività.
- 26.21 Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni modificati nel corso dell'esercizio, l'entità deve fornire una spiegazione di tali modifiche.
- 26.22 Se l'entità è parte di un piano per pagamenti basati su azioni del gruppo e rileva e valuta il proprio costo del pagamento basato su azioni in base ad una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo, deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione (vedere paragrafo 26.16).
- 26.23 L'entità deve indicare le seguenti informazioni sull'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni nell'utile (perdita) dell'esercizio e nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità:
- (a) il costo totale rilevato nell'utile (perdita) dell'esercizio;
  - (b) il valore contabile totale a fine esercizio per passività derivanti da operazioni con pagamento basate su azioni.

## Sezione 27

### Riduzione di valore delle attività

#### Finalità e ambito di applicazione

---

- 27.1 Una **perdita per riduzione di valore** si verifica quando il **valore contabile** di un'attività supera il suo **valore recuperabile**. La presente sezione deve essere applicata per la contabilizzazione della riduzione di valore di tutte le attività eccetto le seguenti, per le quali altre sezioni del presente IFRS sanciscono le disposizioni sulla riduzione di valore:
- (a) le **attività fiscali differite** (vedere Sezione 29 *Imposta sul reddito*);
  - (b) le attività derivanti da **benefici per i dipendenti** (vedere Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
  - (c) le **attività finanziarie** che rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* o Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*;
  - (d) gli **investimenti immobiliari** valutati al **fair value (valore equo)** (vedere Sezione 16 *Investimenti immobiliari*);
  - (e) le **attività biologiche** connesse ad attività agricole valutate al **fair value (valore equo)** dedotti i costi di vendita stimati (vedere Sezione 34 *Attività specialistiche*).

#### Riduzione di valore delle rimanenze

---

##### Prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita

- 27.2 Un'entità deve valutare a ciascuna **data di riferimento del bilancio** se le rimanenze hanno subito una riduzione di valore. L'entità deve effettuare la valutazione confrontando il **valore contabile** di ciascun elemento delle rimanenze (o gruppo di elementi similari; vedere paragrafo 27.3) con il rispettivo prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita. Se un elemento delle rimanenze (o gruppo di elementi similari) subisce una riduzione di valore, l'entità deve ridurre il valore contabile delle rimanenze (o del gruppo) al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita. Tale riduzione è una perdita per riduzione di valore e viene rilevata immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 27.3 Se **non è fattibile** determinare elemento per elemento il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita delle rimanenze, l'entità può raggruppare elementi delle rimanenze relativi alla stessa linea di prodotti che hanno funzioni o destinazione finale simili e sono prodotti e commercializzati nella stessa area geografica al fine di valutare la riduzione di valore.

##### Storno della riduzione di valore

- 27.4 Un'entità deve effettuare una nuova valutazione del prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita a ciascuna successiva data di riferimento del bilancio. SE le circostanze che precedentemente avevano causato la riduzione di valore delle rimanenze non ricorrono più oppure se vi sono chiare indicazioni di un aumento del prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita in seguito al cambiamento delle circostanze economiche, l'entità deve eliminare contabilmente la riduzione di valore (ossia lo storno è limitato all'importo delle perdita per riduzione di valore originaria), in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo e prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita.

#### Riduzione di valore di attività diverse dalle rimanenze

---

##### Principi generali

- 27.5 Se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, l'entità deve ridurre il valore contabile dell'attività al suo valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione di valore. I paragrafi da 27.11 a 27.20 forniscono linee guida sulla determinazione dell'importo recuperabile.
- 27.6 L'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.

## Indicatori di riduzione di valore

- 27.7 L'entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste una indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività. Se non vi è alcuna indicazione di riduzione di valore, non è necessario stimare l'importo recuperabile.
- 27.8 Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l'entità deve determinare il valore recuperabile dell'**unità generatrice di flussi finanziari** alla quale l'attività appartiene. Ciò può accadere perché per determinare il valore recuperabile occorre prevedere i flussi finanziari e talvolta le singole attività non generano di per sé flussi finanziari. Un'unità generatrice di flussi finanziari dell'attività è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
- 27.9 Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore, l'entità deve considerare, come minimo, i seguenti indicatori:

### Fonti esterne di informazione

- (a) il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- (b) durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per l'entità nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui l'entità opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- (c) nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;
- (d) il valore contabile delle attività nette dell'entità è superiore al *fair value* (valore equo) stimato dell'entità complessivamente (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta l'entità o di parte di essa);

### Fonti interne di informazione

- (e) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
  - (f) nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sull'entità, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali l'attività diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista, e ristabilire la vita utile di un'attività come definita invece che indefinita;
  - (g) dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. In tale contesto, l'andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari.
- 27.10 Se esiste una indicazione che un'attività può aver subito una riduzione di valore, essa può indicare che l'entità deve rivedere la vita utile residua, il criterio di **ammortamento (svalutazione)** o il **valore residuo** dell'attività e rettificarli conformemente alla sezione del presente IFRS applicabile all'attività (per esempio, Sezione 17 *Immobili, impianti e macchinari* e Sezione 18 *Attività immateriali diverse dall'avviamento*), anche se non viene rilevata alcuna perdita per riduzione di valore per l'attività.

## Determinazione del valore recuperabile

- 27.11 Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo ***fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita** e il suo **valore d'uso**. Se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività, i riferimenti a un'attività riportati nei paragrafi da 27.12 a 27.20 devono essere letti come riferimenti anche a un'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività.
- 27.12 Non è sempre necessario determinare sia il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario stimare l'altro importo.
- 27.13 Se non vi è ragione di credere che il valore d'uso di un'attività superi significativamente il suo *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita, il *fair value* (valore equo) dell'attività dedotti i costi di vendita può essere utilizzato come valore recuperabile. Ciò si verificherà spesso quando un'attività è destinata alla dismissione.

## **Fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita**

- 27.14 Il *fair value* (valore equo) meno i costi di vendita è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione. La migliore evidenza del *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'entità potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Nel determinare tale ammontare, l'entità considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

## **Valore d'uso**

- 27.15 Il valore d'uso è il **valore attuale** dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività. Il calcolo del valore attuale comprende le seguenti fasi:
- stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e
  - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
- 27.16 I seguenti elementi devono essere riflessi nel calcolo del valore d'uso di un'attività:
- una stima dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività;
  - aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari futuri;
  - il valore del denaro nel tempo, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;
  - il prezzo per sostenere l'incertezza implicita nell'attività;
  - altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività.
- 27.17 Nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri devono comprendere:
- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
  - le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
  - i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

L'entità può voler utilizzare budget o previsioni recenti per stimare i flussi finanziari, se disponibili. Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti budget o previsioni, un'entità può voler estrapolare le proiezioni fondate su budget o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente.

- 27.18 Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:
- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento, o
  - pagamenti o rimborsi fiscali.
- 27.19 I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
- una futura ristrutturazione per la quale l'entità non si è ancora impegnata, o
  - il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.
- 27.20 Il(i) tasso(i) di sconto usato(i) ai fini del calcolo del valore attuale deve(ono) essere il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti di mercato:
- del valore temporale del denaro, e

- (b) dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificata.

Il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d'uso di un'attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificata, per evitare duplicazioni.

## **Rilevazione e valutazione di una perdita per riduzione di valore per un'unità generatrice di flussi finanziari**

- 27.21 Una perdita per riduzione di valore deve essere rilevata per una unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, il valore recuperabile dell'unità è inferiore al valore contabile della stessa. La perdita per riduzione di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:
- (a) prima, ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari, e
  - (b) infine, alle altre attività dell'unità proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità generatrice di flussi finanziari.
- 27.22 Tuttavia, un'entità non deve ridurre il valore contabile di un'attività che fa parte dell'unità generatrice di flussi finanziari al di sotto del maggior valore tra:
- (a) il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita (se determinabile);
  - (b) il valore d'uso (se determinabile); e
  - (c) zero.
- 27.23 Qualsiasi importo eccedente la perdita per riduzione di valore che non può essere allocato a un'attività a seguito della restrizione di cui al paragrafo 27.22, deve essere allocato alle altre attività dell'unità, proporzionalmente in base al valore contabile di tali altre attività.

## **Disposizioni aggiuntive per la riduzione di valore dell'avviamento**

- 27.24 L'avviamento, di per sé, non può essere venduto. Né esso genera per un'entità flussi finanziari indipendenti dai flussi finanziari di altre attività. Di conseguenza, il *fair value* (valore equo) dell'avviamento non può essere determinato direttamente. Pertanto, il *fair value* (valore equo) dell'avviamento deve essere derivato dalla determinazione del *fair value* (valore equo) dell'unità (delle unità) generatrice di flussi finanziari di cui l'avviamento è parte.
- 27.25 Per la verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente che si prevede benefici dalle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità.
- 27.26 Parte del valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è attribuibile alla partecipazione di minoranza nell'avviamento. Per la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari che include l'avviamento non posseduta interamente, il valore contabile di tale unità viene rettificato nominalmente, prima di essere confrontato con il suo valore recuperabile, sommando al valore contabile dell'avviamento allocato all'unità l'avviamento attribuibile alla partecipazione di minoranza. Questo valore contabile figurativamente rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell'unità per determinare se l'unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore.
- 27.27 Se l'avviamento non può essere allocato a singole unità generatrici di flussi finanziari (o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari) secondo un criterio non arbitrario, per la verifica dell'avviamento, l'entità deve verificare la riduzione di valore determinando il valore recuperabile di (a) o (b), alternativamente:
- (a) l'entità acquisita nella sua totalità, se l'avviamento si riferisce a un'entità acquisita che non è stata integrata. Integrata significa che l'attività aziendale acquisita è stata ristrutturata o riunita nell'entità che redige il bilancio o in altre controllate;
  - (b) l'intero gruppo di entità, escluse le entità non integrate, se l'avviamento si riferisce a un'entità che è stata integrata

Nell'applicare il presente paragrafo, l'entità dovrà separare l'avviamento in avviamento relativo a entità che sono state integrate e avviamento relativo a entità che non sono state integrate. L'entità deve anche ottemperare alle disposizioni per le unità generatrici di flussi finanziari riportate nella presente sezione



quando si tratta di calcolare il valore recuperabile dell'entità o del gruppo di entità acquisiti, e di allocare le perdite per riduzione di valore e gli storni ad attività loro appartenenti.

## Ripristino di valore

- 27.28 Una perdita per riduzione di valore rilevata nell'avviamento non può essere eliminata in un esercizio successivo.
- 27.29 Per tutte le attività diverse dall'avviamento, l'entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un'attività rilevata negli esercizi precedenti possa non esistere più o possa essersi ridotta. I fattori che indicano che una perdita per riduzione di valore si sia ridotta o non sia più esistente sono generalmente l'opposto di quelli illustrati nel paragrafo 27.9. Se tali indicazioni esistono, l'entità deve determinare se ripristinare il valore di tutta o parte della precedente perdita per riduzione di valore. La procedura per pervenire a questa determinazione dipenderà dagli elementi sui quali si basa la precedente perdita di valore dell'attività:
- (a) il valore recuperabile della singola attività (vedere paragrafo 27.30), o
  - (b) il valore recuperabile di una unità generatrice di flussi finanziari a cui appartiene l'attività, (vedere paragrafo 27.31).

## Ripristino di valore nel caso in cui il valore recuperabile sia stato stimato per una singola attività che ha subito una riduzione di valore

- 27.30 Se la precedente perdita per riduzione di valore era basata sul valore recuperabile della singola attività che ha subito una riduzione di valore, si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività alla data di riferimento del bilancio corrente;
  - (b) se il valore recuperabile stimato dell'attività supera il suo valore contabile, l'entità deve incrementare il valore contabile al valore recuperabile, soggetto alla limitazione descritta in (c). Tale incremento è un ripristino di valore. L'entità deve rilevare l'importo del ripristino di valore nell'utile (perdita) d'esercizio immediatamente;
  - (c) il ripristino di valore non deve incrementare il valore contabile dell'attività oltre il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento) qualora nessuna perdita per riduzione di valore fosse stata rilevata per l'attività negli anni precedenti;
  - (d) dopo aver rilevato un ripristino di valore, l'entità deve rettificare la quota di ammortamento dell'attività per i periodi futuri per ripartire sistematicamente lungo la restante vita utile il valore contabile modificato dell'attività, detratto il valore residuo (se esiste),.

## Ripristino di valore nel caso in cui il valore recuperabile sia stato stimato per un'unità generatrice di flussi finanziari

- 27.31 Se l'originale perdita per riduzione di valore era basata sul valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari cui appartiene l'attività, si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio corrente;
  - (b) se il valore recuperabile stimato dell'unità generatrice di flussi finanziari supera il suo valore contabile, tale eccedenza è un ripristino di valore di una perdita per riduzione di valore. L'entità deve allocare il valore di tale ripristino di valore alle attività dell'unità, ad eccezione dell'avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività, soggetto alla limitazione descritta in (c). Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - (c) Nell'allocare l'importo derivante da un ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari, il valore contabile di un'attività non deve essere superiore al minore tra:
    - (i) il suo valore recuperabile, e

- (ii) il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività;
- (d) Qualsiasi importo eccedente la perdita per riduzione di valore che non può essere allocato a un'attività a seguito della restrizione di cui in (c) deve essere allocato proporzionalmente alle altre attività dell'unità generatrice di flussi finanziari, a eccezione dell'avviamento;
- (e) dopo aver rilevato un ripristino di valore, se del caso, l'entità deve rettificare la quota di ammortamento per ciascuna attività nell'unità generatrice di flussi finanziari nei periodi futuri per ripartire sistematicamente lungo la restante vita utile il valore contabile modificato dell'attività, detratto il valore residuo (qualora esista).

## Informazioni integrative

---

- 27.32 L'entità deve indicare le seguenti informazioni per ciascuna **classe di attività** indicata nel paragrafo 27.33:
- (a) l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) in cui sono incluse tali perdite per riduzione di valore;
  - (b) l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) in cui sono stornate tali perdite per riduzione di valore;
- 27.33 Un'entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 27.32 per ciascuna delle seguenti classi di attività:
- (a) rimanenze;
  - (b) immobili, impianti e macchinari (inclusi gli investimenti immobiliari contabilizzati col metodo del costo);
  - (c) avviamento;
  - (d) attività immateriali diverse dall'avviamento;
  - (e) partecipazioni in società collegate;
  - (f) partecipazioni in joint venture.

## Sezione 28

### **Benefici per i dipendenti**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

- 28.1 I **benefici per i dipendenti** sono tutti i tipi di remunerazione erogata da un'entità in cambio dei servizi prestati dai dipendenti, incluso gli amministratori e la direzione aziendale. La presente sezione si applica a tutti i benefici per i dipendenti, a eccezione delle **operazioni con pagamento basato su azioni** che sono trattate nella Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni*. I benefici per i dipendenti trattati nella presente sezione saranno di uno dei seguenti quattro tipi:
- (a) **benefici a breve termine per i dipendenti**, che sono benefici per i dipendenti (diversi dai **benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro**) dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa;
  - (b) **benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro**, che sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro;
  - (c) altri benefici a lungo termine, che sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che non sono dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa;
  - (d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, che sono rappresentati da benefici per i dipendenti dovuti in seguito:
    - (i) alla decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento, o
    - (ii) alla decisione del dipendente di dimettersi in cambio di tali indennità.
- 28.2 I benefici per i dipendenti comprendono anche le operazioni con pagamento basato su azioni in virtù delle quali i dipendenti ricevono strumenti rappresentativi di capitale (quali azioni o opzioni su azioni), disponibilità liquide o altre attività dell'entità in importi basati sul prezzo delle azioni dell'entità o su altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. Un'entità deve applicare la Sezione 26 per la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni.

#### **Principio di rilevazione generale per tutti i benefici per i dipendenti**

---

- 28.3 Un'entità deve rilevare il costo di tutti i benefici per i dipendenti a cui hanno diritto i suoi dipendenti a seguito di servizi prestati all'entità nel corso dell'**esercizio**:
- (a) come passività, al netto degli importi pagati direttamente ai dipendenti o come contribuzione a un fondo di benefici per i dipendenti. Se l'importo pagato eccede l'obbligazione derivante dall'attività lavorativa prestata prima della **data di riferimento del bilancio**, l'entità deve rilevare quell'eccedenza come un'attività nella misura in cui il pagamento determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso;
  - (b) come costo, a meno che un'altra sezione del presente IFRS non disponga che il costo debba essere rilevato come parte del costo di un'attività, quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari.

#### **Benefici a breve termine per i dipendenti**

---

##### **Esempi**

- 28.4 I benefici a breve termine per i dipendenti comprendono elementi quali:
- (a) salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
  - (b) assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando si prevede che le assenze avvengano entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;

- (c) compartecipazione agli utili e incentivi dovuti entro dodici mesi dalla conclusione dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa; e
- (d) benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

## Valutazione di benefici a breve termine in generale

- 28.5 L'entità deve valutare secondo quanto stabilito nel paragrafo 28.3 gli ammontari non attualizzati dei benefici per i dipendenti a breve termine che si prevede dovranno essere pagati in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un esercizio.

## Rilevazione e valutazione - assenze retribuite a breve termine

- 28.6 L'entità può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra cui ferie annuali e malattia. Alcune assenze retribuite a breve termine si accumulano: possono essere portate a nuovo e utilizzate negli esercizi successivi se, nell'esercizio di maturazione, il dipendente non esercita completamente il diritto. Tra gli esempi vi sono ferie annuali e malattia. L'entità deve rilevare il costo previsto relativo all'**accumulo di assenze retribuite**, nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto di godere in futuro di assenze retribuite. L'entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo non attualizzato che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio. L'entità deve iscrivere quest'importo come una **passività corrente** alla data di riferimento dell'esercizio.
- 28.7 L'entità deve rilevare il costo di altre assenze retribuite (non accumulabili) quando le assenze si verificano. L'entità deve valutare il costo delle assenze retribuite non accumulabili all'importo non attualizzato di stipendi e salari pagati o dovuti per il periodo di assenza.

## Rilevazione - compartecipazione agli utili e piani di incentivazione

- 28.8 Un'entità deve rilevare il costo previsto della compartecipazione agli utili e dei piani di incentivazione solo quando:
- (a) l'entità ha un'obbligazione legale o **implicita** a effettuare tali pagamenti in conseguenza di eventi passati (questo significa che l'entità non ha alternative realistiche se non prestare i pagamenti), e
  - (b) può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.

## Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: distinzione tra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti

- 28.9 I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro comprendono, per esempio:
- (a) benefici pensionistici, quali le pensioni, e
  - (b) altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

Gli accordi in base ai quali l'entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono **piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro**. L'entità applica la presente sezione a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implicino la costituzione di un'entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici. In alcuni casi, tali accordi sono imposti dalla legge piuttosto che da un'azione dell'entità. In alcuni casi, tali accordi derivano da azioni dell'entità anche in assenza di un piano documentato formale.

- 28.10 I benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come **piani a contribuzione definita** o come **piani a benefici definiti**, a seconda dei principali termini e condizioni.
- (a) I piani a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'entità versa dei contributi fissati a un'entità distinta (un fondo) e non ha un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi o a effettuare pagamenti diretti ai dipendenti se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. L'ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall'ammontare di contributi pagati dall'entità (e a volte anche dal dipendente) a un piano per

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi;

- (b) I piani a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita. Con i piani a benefici definiti, l'obbligazione dell'entità consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti; inoltre, il rischio attuariale (che i benefici costeranno più o meno del previsto) e il rischio di investimento (che i rendimenti sulle attività messe da parte per finanziare i benefici differiranno dalle previsioni) sono sostenuti, in sostanza, dall'entità. Se i valori attuariali o quelli relativi all'investimento sono inferiori alle attese, il valore dell'obbligazione dell'entità può essere aumentato, e viceversa se i valori attuariali o quelli relativi all'investimento sono superiori alle attese.

## Piani relativi a più datori di lavoro e piani statali

- 28.11 I piani relativi a più datori di lavoro e i piani statali sono classificati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti sulla base dei termini del piano, incluso qualsiasi obbligazione implicita che va oltre le condizioni formali. Tuttavia se, con riguardo a un piano (di benefici ai dipendenti) relativo a più datori di lavoro classificato come piano a benefici definiti, non sono disponibili informazioni sufficienti per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l'entità deve contabilizzare il piano secondo quanto stabilito dal paragrafo 28.13 come se si trattasse di un piano a contribuzione definita, e fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 28.40.

## Benefici assicurati

- 28.12 L'entità può pagare premi assicurativi per finanziare un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L'entità deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia un'obbligazione legale o implicita, alternativamente:
- (a) a pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti, o
- (b) a pagare ulteriori importi se l'assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa prestata dai dipendenti nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
- Un'obbligazione implicita potrebbe derivare indirettamente con il piano, attraverso il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto di **una parte correlata** con l'assicuratore. Se l'entità continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un piano a benefici definiti.

## Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: piani a contribuzione definita

---

### Rilevazione e valutazione

- 28.13 Un'entità deve rilevare i contributi da versare per un esercizio:
- (a) come passività, dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se i pagamenti dei contributi eccedono i contributi dovuti per l'attività lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, l'entità deve rilevare tale eccedenza come un'attività;
- (b) come costo, a meno che un'altra sezione del presente IFRS non disponga che il costo debba essere rilevato come parte del costo di un'attività, quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari.

## Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: piani a benefici definiti

---

### Rilevazione

- 28.14 Nell'applicare il principio generale di rilevazione di cui al paragrafo 28.3 ai piani a benefici definiti, l'entità deve rilevare:

- (a) una passività per le obbligazioni derivanti dai piani a benefici definiti al netto delle attività a servizio del piano: la “**passività per piani a benefici definiti**” (vedere paragrafi da 28.15 a 28.23);
- (b) la variazione netta in tale passività nel corso dell'esercizio come costo del proprio piano a benefici definiti nel corso dell'esercizio (vedere paragrafi da 28.24 a 28.27).

## Valutazione della passività per piani a benefici definiti

- 28.15 Un'entità deve valutare una passività per piani a benefici definiti per le obbligazioni derivanti dai piani a benefici definiti al totale netto degli ammontari seguenti:
- (a) il **valore attuale** delle obbligazioni derivanti dai piani a benefici definiti (l'**obbligazione per benefici definiti**) alla data di riferimento del bilancio (i paragrafi da 28.16 a 28.22 forniscono le linee guida per la determinazione di tale obbligazione), dedotto
  - (b) il *fair value* (valore equo) alla data di riferimento del bilancio delle **attività a servizio del piano** (se esistono) al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere estinte direttamente. I paragrafi da 11.27 a 11.32 sanciscono le disposizioni per la determinazione del *fair value* (valore equo) delle attività a servizio del piano che sono **attività finanziarie**.

## Inclusione di benefici maturati e non maturati

- 28.16 Il valore attuale delle obbligazioni di un'entità derivanti da piani a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio deve riflettere l'ammontare stimato dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti, incluso i benefici non ancora **maturati** (vedere paragrafo 28.26) e incluso gli effetti delle formule del beneficio che attribuiscono ai dipendenti maggiori benefici per gli ultimi anni di servizio. L'entità, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di competenza dell'esercizio corrente e dei precedenti sulla base della formula del piano di benefici e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i costi per l'assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici. Le ipotesi attuariali devono essere obiettive (né imprudenti, né eccessivamente prudentiali), tra loro compatibili e scelte per pervenire alla migliore stima dei flussi finanziari futuri che deriveranno dal piano.

## Attualizzazione

- 28.17 Un'entità deve valutare la propria obbligazione per benefici definiti in base al **valore attuale** attualizzato. L'entità deve determinare il tasso impiegato per attualizzare i pagamenti futuri con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie alla data di riferimento del bilancio. Nei paesi ove non esiste un mercato significativo di tali titoli, l'entità deve applicare i rendimenti di mercato (alla data di riferimento del bilancio) sui titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e i periodi stimati dei pagamenti futuri.

## Metodo di valutazione attuariale

- 28.18 Se l'entità è in grado, senza costi o sforzi eccessivi, di utilizzare il **metodo della proiezione unitaria del credito** per valutare la propria obbligazione per benefici definiti e il costo correlato, deve farlo. Se i benefici definiti si basano sulle retribuzioni future, il metodo della proiezione unitaria del credito richiede a un'entità di valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che rifletta gli stimati futuri incrementi retributivi. Inoltre, il metodo della proiezione unitaria del credito richiede a un'entità di formulare diverse ipotesi attuariali nel valutare l'obbligazione per benefici definiti, incluso i tassi di sconto, i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano, i tassi previsti di incremento delle retribuzioni, i tassi di rotazione del personale, i tassi di mortalità e (per i programmi di assistenza medica a benefici definiti) i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica.
- 28.19 Se l'entità non è in grado, senza costi o sforzi eccessivi, di utilizzare il metodo della proiezione unitaria del credito per valutare l'obbligazione e il costo derivanti dai piani a benefici definiti, le è consentito apportare le seguenti semplificazioni nella valutazione della propria obbligazione per benefici definiti nei confronti dei dipendenti in servizio:
- (a) ignorare gli incrementi futuri delle retribuzioni stimati (ossia presumere che le retribuzioni attuali continuino fin quando si prevede che i dipendenti in servizio inizino a percepire benefici successivi al rapporto di lavoro);

- (b) ignorare le prestazioni di lavoro futuro dei dipendenti in servizio (ossia presumere la chiusura del piano per i dipendenti in servizio così come per i nuovi dipendenti); e
- (c) ignorare la possibile mortalità dei dipendenti in servizio tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui si prevede che essi inizino a percepire benefici successivi al rapporto di lavoro (ossia presumere che tutti i dipendenti in servizio percepiscano i benefici successivi al rapporto di lavoro). Comunque, dovrà anche considerare la mortalità successiva al rapporto di lavoro (ossia aspettativa di vita).

Un'entità che gode di tali semplificazioni per la valutazione deve, tuttavia, includere sia i benefici maturati sia i benefici non maturati nella valutazione della propria obbligazione per benefici definiti.

- 28.20 Il presente IFRS non richiede all'entità di affidare a un attuario indipendente l'incarico di svolgere la valutazione attuariale complessiva necessaria ai fini del calcolo della propria obbligazione per benefici definiti. Né dispone che una valutazione attuariale complessiva debba essere svolta ogni anno. Negli esercizi che intercorrono tra le valutazioni attuariali complessive, se le principali ipotesi attuariali non sono cambiate in modo significativo, l'obbligazione per benefici definiti può essere valutata rettificando la valutazione dell'esercizio precedente per tenere conto delle variazioni nella demografia dei dipendenti, quali il numero di dipendenti e i livelli retributivi.

## Avvio di un piano, variazioni, riduzioni ed estinzioni

- 28.21 Se un piano a benefici definiti è stato introdotto o modificato nell'esercizio in corso, l'entità deve aumentare o diminuire la propria passività per piani a benefici definiti per rifletterne la variazione, e deve rilevare l'aumento (riduzione) come un costo (provento) nella valutazione dell'utile o perdita dell'esercizio in corso. Di contro, se un piano è stato ridotto (ossia i benefici o il gruppo di dipendenti interessati sono ridotti) o estinto (l'obbligazione del datore di lavoro è adempiuta completamente) nell'esercizio in corso, l'obbligazione per benefici definiti sarà ridotta o eliminata, e l'entità deve rilevare l'utile o la perdita risultante nell'utile (perdita) dell'esercizio in corso.

## Attività a servizio del piano a benefici definiti

- 28.22 Se il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti alla data di riferimento del bilancio è inferiore al *fair value* (valore equo) delle attività al servizio del piano a tale data, il piano ha un'eccedenza. Un'entità deve rilevare un'eccedenza del piano come un'attività a servizio del piano a benefici definiti solo nella misura in cui essa è in grado di recuperare l'eccedenza tramite contribuzioni ridotte in futuro o tramite rimborsi previsti dal piano.

## Costo di un piano a benefici definiti

- 28.23 Un'entità deve rilevare la variazione netta della passività per piani a benefici definiti nel corso dell'esercizio, oltre alla variazione attribuibile a benefici corrisposti ai dipendenti nel corso dell'esercizio o alle contribuzioni del datore di lavoro, come il costo dei propri piani a benefici definiti nel corso dell'esercizio. Tale costo è rilevato interamente nell'utile (perdita) d'esercizio come costo o parzialmente nell'utile (perdita) d'esercizio e parzialmente come una voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 28.24), a meno che un'altra sezione del presente IFRS non disponga che il costo sia rilevato come parte del costo di un'attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari.

## Rilevazione – scelta del principio contabile

- 28.24 Un'entità deve rilevare tutti gli utili e perdite attuariali nell'esercizio in cui si verificano. Un'entità deve:
- (a) rilevare tutti gli utili e perdite attuariali nell'utile (perdita) d'esercizio, o
  - (b) rilevare tutti gli utili e perdite attuariali nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

come scelta del principio contabile. L'entità deve applicare il principio contabile prescelto in modo coerente con tutti i piani a benefici definiti e tutti gli utili e perdite attuariali. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere presentati nel prospetto di conto economico complessivo.

- 28.25 La variazione netta nella passività per piani a benefici definiti rilevata come il costo di un piano a benefici definiti comprende:

- (a) la variazione nella passività per piani a benefici definiti derivante dall'attività lavorativa prestata dal dipendente nel corso dell'esercizio;
  - (b) l'interesse sull'obbligazione per benefici definiti nel corso dell'esercizio;
  - (c) i rendimenti di qualsiasi attività a servizio del piano e la variazione netta nel *fair value* (valore equo) di diritti di rimborso rilevati (vedere paragrafo 28.28) nel corso dell'esercizio;
  - (d) gli utili e le perdite attuariali generati nell'esercizio;
  - (e) gli aumenti o le diminuzioni nella passività per piani a benefici definiti risultanti dall'introduzione di un nuovo piano o dalla modifica di un piano esistente nell'esercizio (vedere paragrafo 28.21);
  - (f) le diminuzioni nella passività per piani a benefici definiti risultanti dalla riduzione o dall'estinzione di un piano esistente nell'esercizio (vedere paragrafo 28.21).
- 28.26 In un piano a benefici definiti l'attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un'obbligazione anche se i benefici dipendono dall'attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono ancora acquisiti). L'attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un'obbligazione implicita per il fatto che, alla data di riferimento del bilancio di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare l'obbligazione per benefici definiti, l'entità considera la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per ottenerli. Analogamente, sebbene certi benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (come per esempio i benefici per l'assistenza sanitaria), diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando il dipendente non è più in servizio (per esempio una malattia), l'obbligazione sorge durante la prestazione dell'attività lavorativa che farà maturare il diritto al beneficio al verificarsi dell'evento indicato. La probabilità che l'evento indicato accada influenza la valutazione dell'obbligazione, ma non ne determina l'esistenza.
- 28.27 Se i benefici definiti sono diminuiti di importi che saranno pagati ai dipendenti in virtù di piani sostenuti dallo stato, l'entità deve valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che rifletta i benefici dovuti in base ai piani di enti pubblici, ma solo se:
- (a) quei piani hanno avuto luogo prima della data di riferimento del bilancio, o
  - (b) l'esperienza passata, o un'altra evidenza attendibile, indica che quei benefici statali si modificheranno in modo prevedibile, in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del livello generale dei prezzi o delle retribuzioni.

## Indennizzi

- 28.28 Se un'entità è virtualmente certa che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un'obbligazione per benefici definiti, l'entità deve contabilizzare come attività distinta il suo diritto a ricevere l'indennizzo. L'entità deve valutare tale attività al *fair value* (valore equo). Nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato), il costo relativo a un piano a benefici definiti può essere presentato al netto dell'ammontare da rimborsare.

## Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

---

- 28.29 Gli altri benefici a lungo termine includono, ad esempio:
- (a) assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabatici;
  - (b) benefici legati all'anzianità di servizio;
  - (c) benefici per invalidità permanente;
  - (d) compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la loro attività;
  - (e) retribuzione differita corrisposta dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio in cui è maturata.
- 28.30 Un'entità deve rilevare una passività per gli altri benefici a lungo termine valutata al totale netto degli ammontari seguenti:
- (a) il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio, dedotto
  - (b) il *fair value* (valore equo) alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere estinte direttamente.



Un'entità deve rilevare la variazione nella passività secondo quanto disposto dal paragrafo 28.23.

## **Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro**

---

28.31 L'entità può essere impegnata, per legge, da accordi contrattuali o di altra natura, con i dipendenti o i loro rappresentanti o da un'obbligazione implicita basata sulla prassi aziendale, sulle consuetudini o sulla volontà di comportarsi con equità, a erogare pagamenti (o altre indennità) ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Tali pagamenti rappresentano benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.

### **Rilevazione**

28.32 Poiché i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non procurano all'entità benefici economici futuri, l'entità deve rilevarli immediatamente come costo nell'utile (perdita) d'esercizio.

28.33 Quando l'entità rileva i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover contabilizzare una riduzione dei benefici pensionistici o degli altri benefici per i dipendenti.

28.34 L'entità deve rilevare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come passività e costo solo quando essa è impegnata, in modo comprovabile, a:

- (a) interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente o con un gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento, o
- (b) erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi.

28.35 L'entità è impegnata, in modo comprovabile, a concludere il rapporto di lavoro solo quando ha un piano documentato e dettagliato relativo al licenziamento (estinzione del rapporto di lavoro) e non ha realistiche possibilità di recesso dal piano.

### **Valutazione**

28.36 Un'entità deve valutare un beneficio dovuto ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro alla migliore stima del costo necessario per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. Nel caso di un'offerta formulata (dall'entità) per incentivare le dimissioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro deve basarsi sul numero di dipendenti che si prevede accetteranno l'offerta.

28.37 Quando i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti dopo più di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, essi devono essere valutati al rispettivo valore attuale attualizzato.

## **Programmi del Gruppo**

---

28.38 Se un'entità **controllante** eroga benefici ai dipendenti di una o più **controllate** nel gruppo, e la controllante presenta un bilancio consolidato utilizzando l'*IFRS per le PMI* o gli **IFRS completi**, a tali controllate viene consentito di rilevare e valutare il costo dei benefici per i dipendenti sulla base di una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo.

## **Informazioni integrative**

---

### **Informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti**

28.39 La presente sezione non richiede informazioni integrative specifiche sui benefici a breve termine per i dipendenti.

## Informazioni integrative sui piani a contribuzione definita

- 28.40 L'entità deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come costo per piani a contribuzione definita. Se un'entità considera un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita perché non sono disponibili informazioni sufficienti per adottare la modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti (vedere paragrafo 28.11), deve indicare che è un piano a benefici definiti e il motivo per cui viene contabilizzato come un piano a contribuzione definita, unitamente a tutte le informazioni disponibili circa l'eccedenza o il deficit del piano e le eventuali implicazioni per l'entità.

## Informazioni integrative sui piani a benefici definiti

- 28.41 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni sui piani a benefici definiti (ad eccezione dei piani a benefici definiti relativi a più datori di lavoro, contabilizzati come piani a contribuzione definita secondo quanto disposto dal paragrafo 28.11 e ai quali si applicano invece le informazioni integrative indicate nel paragrafo 28.40). Se l'entità ha più di un piano a benefici definiti, le informazioni integrative possono essere presentate in forma aggregata, separatamente per ciascun piano o nei raggruppamenti considerati più utili:
- (a) la descrizione generale del tipo di piano, incluso il criterio di contribuzione;
  - (b) il principio contabile seguito per rilevare utili e perdite attuariali (nell'utile (perdita) d'esercizio o come voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) e l'ammontare degli utili e perdite attuariali rilevato nel corso dell'esercizio;
  - (c) una spiegazione qualora l'entità ricorra alle semplificazioni di cui al paragrafo 28.19 per valutare la propria obbligazione per benefici definiti;
  - (d) la data della più recente valutazione attuariale complessiva e, se diversa dalla data di riferimento del bilancio, la descrizione delle rettifiche apportate per valutare l'obbligazione per benefici definiti alla data di riferimento del bilancio;
  - (e) la riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell'obbligazione per benefici definiti indicando separatamente i benefici pagati e tutte le altre variazioni;
  - (f) la riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del *fair value* (valore equo) delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto di rimborso rilevato come un'attività, indicando separatamente, se applicabile,
    - (i) contribuzioni;
    - (ii) benefici pagati; e
    - (iii) altre variazioni nelle attività a servizio del piano;
  - (g) il costo totale relativo a piani a benefici definiti per l'esercizio, indicando separatamente gli importi
    - (i) rilevati come costo nell'utile (perdita) d'esercizio, e
    - (ii) inclusi nel costo di un'attività;
  - (h) per ogni classe principale di attività a servizio del piano, che devono includere, ma non si limitano a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le altre attività, la percentuale o importo che ogni categoria principale rappresenta del *fair value* (valore equo) delle attività totali a servizio del piano alla data di riferimento del bilancio;
  - (i) gli ammontari inclusi nel *fair value* (valore equo) delle attività a servizio del piano per:
    - (i) ogni classe di strumenti finanziari propri dell'entità e
    - (ii) qualsiasi immobile occupato da, o altre attività utilizzate da, l'entità;
  - (j) il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano;
  - (k) le principali ipotesi attuariali utilizzate, incluso, se ricorrono le condizioni:
    - (i) tassi di sconto;
    - (ii) tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;
    - (iii) tassi previsti di incremento delle retribuzioni;
    - (iv) tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e

- (v) qualsiasi altra ipotesi attuariale significativa utilizzata.

Le riconciliazioni in (e) e (f) non devono essere presentate per gli esercizi pregressi. Una controllata che rileva e valuta il costo dei benefici per i dipendenti sulla base di una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo (vedere paragrafo 28.38) deve, nel proprio bilancio separato, descrivere il principio adottato per eseguire l'attribuzione e fornire le informazioni integrative di cui ai punti da (a) a (k) per il piano nel suo complesso.

### **Informazioni integrative su altri benefici a lungo termine**

- 28.42 Per ciascuna categoria di altri benefici a lungo termine che un'entità eroga ai propri dipendenti, l'entità deve indicare la natura del beneficio, l'ammontare della sua obbligazione e quello del **finanziamento** alla data di riferimento del bilancio.

### **Informazioni integrative sui benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro**

- 28.43 Per ciascuna categoria di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro che un'entità eroga ai propri dipendenti, l'entità deve indicare la natura del beneficio, il suo principio contabile, l'ammontare della sua obbligazione e quello del **finanziamento** alla data di riferimento del bilancio.
- 28.44 Quando è incerto il numero di dipendenti che accetteranno un'offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, si è in presenza di una passività potenziale. La Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, richiede a un'entità di fornire informazioni integrative sulle passività potenziali, a meno che la possibilità di erogare risorse per l'adempimento sia remota.

## Sezione 29

### Imposta sul reddito

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 29.1 Ai fini del presente IFRS, l'**imposta sul reddito** comprende tutte le imposte nazionali ed estere che basate sul **reddito imponibile**. L'imposta sul reddito comprende anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.
- 29.2 La presente sezione tratta la contabilizzazione dell'imposta sul reddito. Richiede a un'entità di rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri di operazioni e altri eventi rilevati in bilancio. Gli importi fiscali rilevati comprendono **imposta corrente** e **imposta differita**. L'imposta corrente è l'imposta dovuta (recuperabile) riferibile al reddito imponibile (perdita fiscale) per l'esercizio corrente o per esercizi passati. L'imposta differita è l'imposta dovuta o recuperabile in periodi futuri, generalmente a seguito del recupero o dell'estinzione da parte dell'entità delle proprie **attività** e **passività** al loro valore contabile corrente, e dell'effetto fiscale delle perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo.

#### Procedura di contabilizzazione dell'imposta sul reddito

---

- 29.3 Un'entità deve contabilizzare l'imposta sul reddito seguendo la procedura da (a) a (i):
- (a) rilevare l'imposta corrente, valutata a un importo comprensivo dell'effetto dei possibili risultati di un esame da parte delle autorità fiscali (paragrafi da 29.4 a 29.8);
  - (b) identificare quali attività e passività si prevede influiscano sul reddito imponibile qualora fossero recuperate o estinte ai rispettivi valori contabili attuali (paragrafi 29.9 e 29.10);
  - (c) determinare il **valore ai fini fiscali** dei seguenti elementi alla **data di chiusura del bilancio**:
    - (i) le attività e passività di cui al punto (b). Il valore ai fini fiscali delle attività e passività è determinato dagli effetti della vendita delle attività o dell'estinzione delle passività ai rispettivi valori contabili correnti (paragrafi 29.11 e 29.12);
    - (ii) altri elementi che hanno un valore ai fini fiscali benché non siano rilevati come attività o passività, ossia elementi rilevati come proventi o oneri che diverranno tassabili o detraibili in esercizi futuri (paragrafo 29.13);
  - (d) calcolare qualsiasi **differenza temporanea**, perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati (paragrafo 29.14);
  - (e) rilevare le **attività fiscali differite** e le **passività fiscali differite** derivanti da differenze temporanee, perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati (paragrafi da 29.15 a 29.17);
  - (f) valutare le attività e le passività fiscali differite a un importo comprensivo dell'effetto dei possibili risultati di un esame da parte delle autorità fiscali utilizzando le aliquote fiscali che, in base alla normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, si prevede saranno applicabili quando sarà realizzata l'attività fiscale differita o sarà estinta la passività fiscale differita (paragrafi da 29.18 a 29.25);
  - (g) rilevare un accantonamento per svalutazioni a fronte di attività per imposte differite in modo che il valore netto equivalga all'importo massimo che, più verosimilmente che non, sarà realizzato sulla base del reddito imponibile attuale o futuro (paragrafi 29.21 e 29.22);
  - (h) allocare l'imposta corrente e quella differita alle relative componenti dell'**utile (perdita) d'esercizio, del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e del patrimonio netto** (paragrafo 29.27);
  - (i) presentare e fornire le informazioni richieste (paragrafi da 29.28 a 29.32).

#### Rilevazione e valutazione dell'imposta corrente

---

- 29.4 Un'entità deve rilevare una passività fiscale corrente per l'imposta dovuta sul reddito imponibile per l'esercizio corrente o per esercizi passati. Se l'importo pagato per gli esercizi corrente e passati supera l'importo dovuto per tali periodi, l'entità deve rilevare l'eccedenza come un'attività fiscale corrente.

- 29.5 Un'entità deve rilevare un'attività fiscale corrente per il beneficio di una perdita fiscale che può essere riportato a esercizi precedenti al fine di recuperare l'imposta pagata in un esercizio precedente.
- 29.6 Un'entità deve valutare una passività (attività) fiscale corrente agli importi che prevede di pagare (recuperare) utilizzando le aliquote fiscali e le normative fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla **data di riferimento del bilancio**. Un'entità deve considerare le aliquote fiscali come sostanzialmente in vigore quando eventi futuri richiesti dal processo legislativo storicamente non hanno influenzato il risultato ed è improbabile che lo facciano. I paragrafi da 29.23 a 29.25 forniscono ulteriori linee guida sulla valutazione.
- 29.7 Un'entità deve rilevare le variazioni in una passività fiscale corrente o in un'attività fiscale corrente come **onere fiscale** nell'utile (perdita) d'esercizio, salvo che una variazione attribuibile a una voce di **proventi** o **oneri** rilevata in base al presente IFRS come altra componente di conto economico complessivo deve essere anche rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
- 29.8 Un'entità deve includere negli importi rilevati conformemente ai paragrafi 29.4 e 29.5 l'effetto dei possibili risultati di un esame da parte delle autorità fiscali, rilevato conformemente al paragrafo 29.24.

## Rilevazione di imposta differita

---

### Principio di rilevazione generale

- 29.9 Un'attività deve rilevare un'attività o passività fiscale differita per imposte recuperabili o dovute in esercizi futuri in conseguenza di operazioni o eventi passati. Tale imposta deriva dalla differenza tra gli importi rilevati per le attività e le passività dell'entità nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il riconoscimento di quelle attività e passività da parte delle autorità fiscali, e perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo.

### Attività e passività il cui recupero ed estinzione non influirà sul reddito imponibile

- 29.10 Se l'entità prevede di recuperare il valore contabile di un'attività o di estinguere il valore contabile di una passività senza influenzare il reddito imponibile, non insorgeranno imposte differite rispetto a quella attività o passività. Pertanto, i paragrafi da 29.11 a 29.17 si applicano solo alle attività e passività per le quali l'entità prevede che il recupero o l'estinzione del valore contabile influisca sul reddito imponibile e sugli altri elementi che hanno una base fiscale.

### Valore ai fini fiscali

- 29.11 Un'entità deve determinare il valore ai fini fiscali di un'attività, passività o altro elemento conformemente alle disposizioni vigenti o sostanzialmente in vigore. Se l'entità presenta una dichiarazione dei redditi consolidata, il valore ai fini fiscali è determinato dalla normativa fiscale cui è soggetta la dichiarazione dei redditi consolidata. Se l'entità presenta dichiarazioni dei redditi separate per attività operative diverse, il valore ai fini fiscali è determinato dalla normativa fiscale a cui è assoggettata ciascuna dichiarazione dei redditi.
- 29.12 Il valore ai fini fiscali determina gli importi che saranno inclusi nel reddito imponibile in sede di recupero o estinzione del valore contabile di un'attività o passività. Specificamente:
- (a) il valore ai fini fiscali di un'attività equivale all'importo che sarebbe stato deducibile per determinare il reddito imponibile se il valore contabile dell'attività fosse stato recuperato con la vendita alla data di chiusura dell'esercizio. Se il recupero dell'attività con la vendita non incrementa il reddito imponibile, il valore ai fini fiscali deve essere considerato uguale al valore contabile;
  - (b) il valore ai fini fiscali di una passività equivale al suo valore contabile al netto di qualsiasi ammontare deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile (o al lordo di qualsiasi ammontare incluso nel reddito imponibile) che si sarebbe generato se la passività fosse stata estinta per il rispettivo valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio. Nel caso di ricavi differiti, il valore ai fini fiscali della passività risultante è il suo valore contabile, al netto di qualsiasi importo di ricavo che non sarà imponibile nei futuri esercizi.
- 29.13 Alcuni elementi hanno valore ai fini fiscali ma non sono rilevati come attività o passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo quando sono sostenuti ma possono non essere consentiti come detrazione nella determinazione del reddito imponibile fino a un esercizio futuro. Quindi, il valore contabile

dei costi di ricerca è zero e il valore ai fini fiscali è l'importo che sarà dedotto in esercizi futuri. Uno strumento rappresentativo di capitale emesso dall'entità può anche generare detrazioni in esercizi futuri. Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria non vi sono attività o passività, ma il valore ai fini fiscali è l'importo delle detrazioni future.

## Differenze temporanee

29.14 Le differenze temporanee sorgono:

- (a) quando c'è differenza tra i valori contabili e i valori ai fini fiscali al momento della rilevazione iniziale di attività e passività o al momento in cui si crea un valore ai fini fiscali per gli elementi che hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevati come attività o passività;
- (b) quando successivamente alla rilevazione iniziale emerge una differenza tra valore contabile e valore ai fini fiscali, perché proventi o oneri sono rilevati nel conto economico complessivo o nel patrimonio netto in un esercizio ma sono rilevati nel reddito imponibile in un diverso esercizio;
- (c) quando cambia il valore ai fini fiscali di un'attività o passività e la variazione non sarà rilevata nel valore contabile dell'attività o passività in alcun esercizio.

## Passività e attività fiscali differite

29.15 A eccezione di quanto disposto dal paragrafo 29.16, un'entità deve rilevare:

- (a) una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee che si prevede incrementeranno il reddito imponibile in futuro;
- (b) un'attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee che si prevede ridurranno il reddito imponibile in futuro;
- (c) un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo.

29.16 Eccezioni alle disposizioni del paragrafo 29.15 sono le seguenti:

- (a) l'entità non deve rilevare un'attività o passività fiscale differita per differenze temporanee associate a utili non trasferiti provenienti da società controllate, filiali, società collegate e joint venture estere nella misura in cui l'investimento abbia una durata essenzialmente permanente, a meno che non sia evidente che la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro;
- (b) un'entità non deve rilevare una passività fiscale differita per una differenza temporanea associata alla rilevazione iniziale dell'avviamento.

29.17 Un'entità deve rilevare le variazioni in una passività fiscale corrente o in un'attività fiscale differita come onere fiscale nell'utile (perdita) d'esercizio, salvo che una variazione attribuibile a una voce di proventi o oneri rilevata in base al presente IFRS come altra componente di conto economico complessivo deve essere anche rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

## Valutazione di imposta differita

---

### Aliquote fiscali

29.18 Un'entità deve valutare una passività (attività) fiscale differita utilizzando aliquote fiscali e norme fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Un'entità deve considerare le aliquote fiscali come sostanzialmente in vigore quando eventi futuri richiesti dal processo legislativo storicamente non hanno influenzato il risultato ed è improbabile che lo facciano.

29.19 Quando le aliquote fiscali variano in base al livello del reddito imponibile, l'entità deve valutare gli oneri (proventi) fiscali differiti e le relative passività (attività) fiscali differite utilizzando le aliquote medie vigenti o sostanzialmente in vigore che prevede siano applicabili al reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi in cui prevede che l'attività fiscale differita sia realizzata o la passività fiscale differita sia estinta.

29.20 La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità con cui, alla data di riferimento del bilancio, l'entità si attende di recuperare o estinguere il valore contabile delle attività o passività correlate. Per esempio, se la differenza temporanea deriva da una voce di provento che si prevede imponibile come plusvalenza in un esercizio futuro, l'onere fiscale differito viene valutato applicando l'aliquota fiscale relativa alla plusvalenza.

## Accantonamento per svalutazioni

- 29.21 Un'entità deve rilevare un accantonamento per svalutazioni a fronte di attività fiscali differita in modo che il valore netto equivalga all'importo massimo che, più verosimilmente che non, sarà recuperato sulla base del reddito imponibile attuale o futuro.
- 29.22 Un'entità deve rivedere il valore contabile netto di un'attività fiscale differita a ciascuna data di riferimento del bilancio e rettificare l'accantonamento per svalutazioni per riflettere la valutazione corrente dei futuri redditi imponibili. Tale rettifica sarà rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, con l'eccezione che una rettifica attribuibile a una voce di proventi o oneri rilevata conformemente al presente IFRS come altra componente di conto economico complessivo deve essere rilevata anche nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

## Valutazione delle imposte correnti e differite

---

- 29.23 Un'entità non deve attualizzare le attività e le passività fiscali correnti o differite.
- 29.24 L'incertezza che le autorità fiscali accettino gli importi dichiarati dall'entità influisce sul valore delle imposte correnti e delle imposte differite. Un'entità deve valutare le attività e le passività fiscali correnti e differite utilizzando il valore ponderato delle probabilità di tutti i possibili risultati, presumendo che le autorità fiscali esamineranno gli importi dichiarati con piena conoscenza di tutte le informazioni correlate. Le variazioni nel valore ponderato delle probabilità di tutti i possibili risultati si baseranno su nuove informazioni e non su una reinterpretazione da parte dell'entità di informazioni precedentemente disponibili.
- 29.25 In alcune giurisdizioni, l'imposta sul reddito è dovuta in base a una aliquota maggiore o minore se l'utile o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In altri ordinamenti, l'imposta sul reddito può essere dovuta o rimborsabile se l'utile o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In entrambi i casi, un'entità deve quantificare le imposte correnti e differite in base all'aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti fino a quando l'entità rileva una passività per distribuire un dividendo. Quando l'entità rileva una passività per distribuire un dividendo, deve rilevare la risultante passività (attività) fiscale corrente o differita e il relativo onere (provento) fiscale.

## Ritenuta alla fonte sui dividendi

---

- 29.26 Se l'entità distribuisce dividendi ai suoi azionisti, potrebbe doverne versare una quota all'erario per conto degli azionisti. Tale ammontare è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi.

## Esposizione nel bilancio

---

### Allocazione nel conto economico complessivo e patrimonio netto

- 29.27 Un'entità deve rilevare un onere fiscale nella stessa componente del totale conto economico complessivo (ossia attività operative in esercizio, **attività operative cessate** o altre componenti di conto economico complessivo) o del patrimonio netto come l'operazione o altro evento che ha determinato tale onere fiscale.

### Distinzione corrente/non corrente

- 29.28 Se un'entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.

### Compensazione

- 29.29 Un'entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti, o compensare le attività e le passività fiscali differite, solo quando ha il diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi e intende estinguere per il residuo netto o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.

## Informazioni integrative

---

- 29.30 L'entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle conseguenze fiscali correnti e differite di operazioni e altri eventi rilevati.
- 29.31 L'entità deve indicare separatamente le principali componenti degli oneri (proventi) fiscali. Le componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:
- (a) oneri (proventi) per imposte correnti;
  - (b) eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
  - (c) ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee;
  - (d) ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all'introduzione di nuove imposte;
  - (e) effetto sull'onere fiscale differito derivante da una variazione nell'effetto dei possibili risultati di un esame da parte delle autorità fiscali (vedere paragrafo 29.24);
  - (f) rettifiche all'onere fiscale differito derivanti da un cambiamento nella posizione fiscale dell'entità o dei suoi azionisti;
  - (g) qualsiasi variazione nell'accantonamento per svalutazioni (vedere paragrafi 29.21 e 29.22);
  - (h) ammontare di oneri fiscali relativi a cambiamenti di principi contabili ed errori (vedere Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*).
- 29.32 L'entità deve indicare quanto segue separatamente:
- (a) l'imposta corrente e differita complessiva relativa a voci rilevate come voci delle altre componenti di conto economico complessivo;
  - (b) una spiegazione delle differenze significative negli importi esposti nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e negli importi dichiarati alle autorità fiscali;
  - (c) una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile paragonata a quella dell'esercizio precedente;
  - (d) per ciascun tipo di differenze temporanee e per ciascun tipo di perdite e crediti fiscali non utilizzati:
    - (i) l'importo di passività fiscali differite, attività fiscali differite e accantonamenti per svalutazioni alla data di chiusura dell'esercizio, e
    - (ii) l'analisi delle variazioni nelle passività fiscali differite, attività fiscali differite e accantonamenti per svalutazioni nel corso dell'esercizio;
  - (e) la data di scadenza, se esiste, di differenze temporanee, perdite fiscali e crediti fiscali inutilizzati;
  - (f) nei casi descritti al paragrafo 29.25, la spiegazione della natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti.



## Sezione 30

### Conversione in valuta estera

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

30.1 L'entità può svolgere attività all'estero in due modi. Può effettuare operazioni in valuta estera o avere una gestione estera. Inoltre, l'entità può presentare il bilancio in valuta estera. La presente sezione disciplina come rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio di un'entità e come tradurre il bilancio in una **moneta di presentazione**. La contabilizzazione di **strumenti finanziari** denominati in valuta estera e la contabilizzazione di copertura di elementi in valuta estera sono trattati nella Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e nella Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*.

#### Valuta funzionale

---

30.2 Ogni entità deve identificare la propria **valuta funzionale**. La valuta funzionale di un'entità è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità opera.

30.3 L'ambiente economico primario in cui un'entità opera è normalmente quello in cui principalmente genera e utilizza disponibilità liquide. Quindi, di seguito sono riportati i principali fattori che un'entità prende in considerazione per la determinazione della propria valuta funzionale:

- (a) la valuta:
  - (i) che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi (questa spesso sarà la valuta in cui i prezzi di vendita dei beni e servizi sono espressi e regolati), e
  - (ii) del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;
- (b) la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (questa sarà spesso la valuta in cui tali costi sono espressi e regolati).

30.4 I seguenti fattori possono inoltre essere evidenza della valuta funzionale di un'entità:

- (a) la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di finanziamento (emissione di un titolo di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati;
- (b) la valuta in cui sono solitamente mantenuti gli incassi dall'attività operativa.

30.5 I seguenti fattori aggiuntivi sono da considerare nel determinare la valuta funzionale di una gestione estera, così come la possibilità che la valuta funzionale sia la stessa dell'entità che redige il bilancio (in questo contesto l'entità che redige il bilancio è quella che detiene la gestione estera come controllata, filiale, collegata o joint venture):

- (a) se le attività di gestioni estere sono svolte come un'estensione dell'entità che redige il bilancio, piuttosto che con un rilevante livello di autonomia. Un esempio del primo caso si ha quando la gestione estera vende soltanto beni importati dall'entità che redige il bilancio e alla quale trasferisce i corrispettivi. Un esempio del secondo caso si ha quando la gestione accumula disponibilità liquide e altri **elementi monetari**, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti, tutti sostanzialmente nella sua moneta locale;
- (b) se le operazioni con l'entità che redige il bilancio sono una grande o piccola parte delle attività della gestione estera;
- (c) se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell'entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest'ultima;
- (d) se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le sue obbligazioni debitorie in essere e normalmente previste senza che l'entità che redige il bilancio metta a disposizione fondi propri.

## Presentazione nella valuta funzionale di operazioni in valuta estera

---

### Rilevazione iniziale

- 30.6 Un'operazione in valuta estera è un'operazione espressa, o da eseguirsi, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'entità:
- (a) compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
  - (b) prende a prestito o presta fondi, e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera; o
  - (c) altrimenti acquista o dismette beni, o sostiene o estingue passività espresse in valuta estera.
- 30.7 Al momento della rilevazione iniziale, un'entità deve registrare un'operazione in valuta estera nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
- 30.8 La data dell'operazione è quella in cui l'operazione si qualifica inizialmente per la rilevazione, secondo quanto previsto dal presente IFRS. Per motivi pratici, spesso è utilizzato un cambio che approssima quello reale alla data dell'operazione come, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile, in ciascuna valuta estera, per tutte le operazioni avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

### Bilanci alla data di chiusura degli esercizi successivi

- 30.9 Alla data di chiusura di ciascun **esercizio**, un'entità deve:
- (a) convertire gli elementi monetari in valuta estera utilizzando il tasso di chiusura;
  - (b) convertire gli elementi non monetari valutati al costo storico in valuta estera usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e
  - (c) convertire gli elementi non monetari valutati al *fair value* (valore equo) in una valuta estera utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il *fair value* (valore equo) era stato determinato.
- 30.10 Un'entità deve rilevare, nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui sorgono, le differenze di cambio derivanti dall'estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in esercizi precedenti, ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 30.13.
- 30.11 Se un'altra sezione del presente IFRS prevede che un utile o una perdita di un elemento non monetario sia rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, l'entità deve rilevare ogni componente di cambio di tale utile o perdita nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Viceversa, se un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve rilevare ogni componente di cambio di tale utile o perdita nell'utile (perdita) d'esercizio.

## Investimento netto in una gestione estera

---

- 30.12 L'entità può avere un elemento monetario da incassare o pagare nei confronti di una gestione estera. Un elemento il cui regolamento non è pianificato né è probabile che lo sia nel prevedibile futuro è, in sostanza, parte dell'investimento netto dell'entità in tale gestione estera, ed è contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 30.13. Tali elementi monetari possono includere crediti o finanziamenti a lungo termine. Questi elementi escludono i crediti o debiti commerciali.
- 30.13 Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un'entità che redige il bilancio devono essere rilevate nel conto economico del bilancio separato dell'entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera, ove applicabile. Nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), tali differenze di cambio devono essere rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riportate come una componente di patrimonio netto. Non devono essere di nuovo rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione dell'investimento netto.

## Variazione della valuta funzionale

- 30.14 Se la valuta funzionale di un'entità cambia, l'entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale prospetticamente dalla data della variazione.
- 30.15 Come indicato nei paragrafi da 30.2 a 30.5, la valuta funzionale di un'entità riflette le sottostanti operazioni, eventi e circostanze rilevanti per l'entità. Perciò, una volta determinata la valuta funzionale, questa può essere modificata soltanto se vi sia un cambiamento in quelle operazioni, eventi e circostanze sottostanti. Per esempio, una variazione della valuta che influenza principalmente i prezzi di vendita della merce e dei servizi può portare a una variazione della valuta funzionale di un'entità.
- 30.16 L'effetto di una variazione della valuta funzionale è contabilizzato prospetticamente. In altre parole, un'entità converte tutte le voci nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data della variazione. Gli importi convertiti che ne derivano per gli elementi non monetari sono gestiti come il loro costo storico.

## Utilizzo di una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale

### Conversione in moneta di presentazione

- 30.17 Un'entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute). Se la moneta di presentazione differisce dalla valuta funzionale dell'entità, l'entità deve convertire gli elementi di proventi e oneri e la **situazione patrimoniale-finanziaria** nella moneta di presentazione. Per esempio, se un gruppo comprende entità individuali con diverse valute funzionali, gli elementi di proventi e oneri e la situazione patrimoniale-finanziaria di ogni entità sono espresse in una valuta comune così che il bilancio consolidato possa essere presentato.
- 30.18 Un'entità la cui valuta funzionale non è quella di un'economia iperinflazionata deve convertire i propri risultati e la situazione patrimoniale-finanziaria in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure:
- attività e passività di ogni prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
  - ricavi e costi di ogni prospetto di conto economico complessivo (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni; e
  - tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
- 30.19 Per convertire gli elementi di ricavi e costi, per motivi pratici, un'entità può utilizzare un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, come per esempio un cambio medio di periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.
- 30.20 Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 30.18(c) derivano da:
- conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura, e
  - conversione del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.

Se le differenze di cambio riguardano gestioni estere consolidate, ma non possedute interamente, le differenze di cambio accumulate derivanti dalla conversione e attribuibili alle **partecipazioni di minoranza** sono allocate e rilevate alle partecipazioni di minoranza nel prospetto dalla situazione patrimoniale-finanziaria consolidato.

- 30.21 Un'entità la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata deve convertire i propri risultati e la situazione patrimoniale-finanziaria in una diversa moneta di presentazione utilizzando le procedure specificate nella Sezione 31 *Iperinflazione*.

### Conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'investitore

- 30.22 Nell'incorporare attività, passività, ricavi e costi di una gestione estera in quelli dell'entità che redige il bilancio, l'entità deve seguire normali procedure di consolidamento, come l'eliminazione di saldi e

operazioni infragrupo di società controllate (vedere Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*). Tuttavia, un'attività monetaria infragrupo (o passività), se a breve o a lungo termine, non può essere eliminata con una corrispondente passività infragrupo (o attività) senza mostrare i risultati delle fluttuazioni della valuta nel bilancio consolidato. Ciò perché l'elemento monetario rappresenta un impegno a convertire una valuta in un'altra ed espone l'entità che redige il bilancio a un utile o a una perdita per le fluttuazioni delle valute. Di conseguenza, nel bilancio consolidato, l'entità che redige il bilancio continua a rilevare una tale differenza di cambio nell'utile (perdita) d'esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 30.13, l'entità deve classificarla nel patrimonio netto.

- 30.23 Qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione di una gestione estera e qualsiasi rettifica al *fair value* (valore equo) dei **valori contabili** di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella gestione estera devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera e convertiti al tasso di chiusura secondo quanto previsto dal paragrafo 30.18.

## Informazioni integrative

---

- 30.24 Nei paragrafi 30.26 e 30.27 i riferimenti alla “valuta funzionale” si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della capogruppo.
- 30.25 L'entità deve indicare quanto segue:
- (a) l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) dell'esercizio, eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dalle Sezioni 11 e 12;
  - (b) l'importo delle differenze di cambio emerse nell'esercizio e classificate in una componente separata del patrimonio netto alla fine dell'esercizio.
- 30.26 L'entità deve indicare la valuta in cui presenta il bilancio. Se la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, l'entità deve indicare tale fatto e deve fornire informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l'utilizzo di una moneta di presentazione differente.
- 30.27 Se cambia la valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o quella di una importante gestione estera, l'entità deve indicare tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale.

## Sezione 31 Iperinflazione

### Ambito di applicazione della presente sezione

---

31.1 La presente sezione si applica a un'entità la cui **valuta funzionale** è la valuta di un'economia iperinflazionata. Richiede a un'entità di redigere un **bilancio** rettificato per riflettere gli effetti dell'iperinflazione.

### Economia iperinflazionata

---

31.2 La presente sezione non definisce un valore assoluto al quale un'economia è considerata iperinflazionata. L'entità deve fare questa valutazione considerando tutte le informazioni disponibili, inclusi, tra l'altro, i seguenti possibili indicatori di iperinflazione:

- (a) la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una valuta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
- (b) la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, ma rispetto a una valuta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi nella moneta straniera;
- (c) le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;
- (d) i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi;
- (e) il tasso cumulativo di inflazione nell'arco di un triennio approssima, o supera, il 100%.

### Unità di misura nel bilancio

---

31.3 Tutti gli importi nel bilancio di un'entità la cui valuta funzionale sia quella di un'economia iperinflazionata devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'**esercizio**. Le informazioni comparative per l'esercizio precedente richieste dal paragrafo 3.14, e qualsiasi informazione fornita riguardante precedenti periodi, devono essere esposte nell'unità di misura corrente alla **data di riferimento del bilancio**.

31.4 La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dalla presente sezione richiede l'uso di un indice generale dei prezzi che rifletta le variazioni del potere generale di acquisto. Nella gran parte delle economie è presente un indice generale dei prezzi riconosciuto, normalmente fornito dal governo, che le entità devono rispettare.

### Procedure per la rideterminazione del bilancio al costo storico

---

#### Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

31.5 I valori del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria non espressi nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi.

31.6 Gli elementi monetari non sono rideterminati perché essi sono espressi nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Gli elementi monetari sono rappresentati dal denaro posseduto e dalle voci i cui valori devono essere incassati o pagati in denaro.

31.7 Le attività e le passività contrattualmente legate a clausole di adeguamento dei prezzi, come i titoli e i prestiti indicizzati, sono rettificate secondo i termini dall'accordo e iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria rideterminato con quest'importo rettificato.

31.8 Tutte le altre attività e passività sono non monetarie:

- (a) Alcuni elementi non monetari sono iscritti ai valori correnti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, come il valore netto di realizzo e il *fair value* (valore equo); di conseguenza essi non vengono, rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie vengono rideterminate.

- (b) La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Il costo rideterminato o il costo al netto degli ammortamenti di ciascuno di questi elementi è determinato applicando al costo storico e agli ammortamenti accumulati la variazione di un indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
- (c) L'importo rideterminato di un elemento non monetario viene ridotto, conformemente alla Sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*, quando esso supera il proprio **valore recuperabile**.
- 31.9 All'inizio del primo esercizio di applicazione della presente sezione, i componenti il **capitale proprio**, eccetto gli utili portati a nuovo, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi a partire dalle date in cui i componenti sono stati conferiti o comunque ottenuti. La rideterminazione degli utili portati a nuovo deriva dalla rideterminazione degli altri valori del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- 31.10 Alla fine del primo esercizio e nei successivi tutti i componenti il capitale proprio sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi dall'inizio dell'esercizio o dalla data di conferimento, se successiva. Le variazioni verificatesi nel capitale proprio nel corso dell'esercizio sono illustrate secondo quanto previsto dalla Sezione 6 *Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e prospetto di conto economico e utili portati a nuovo*.

## Prospetto di conto economico complessivo e conto economico

- 31.11 Tutte le voci del prospetto di conto economico complessivo (e del conto economico, se presentato) devono essere espresse nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono rilevati inizialmente nel bilancio. Se l'inflazione generale è approssimativamente uniforme durante l'intero esercizio, e ricavi e costi si sono manifestati in modo approssimativamente uniforme durante l'intero esercizio, può essere appropriato un tasso medio di inflazione.

## Rendiconto finanziario

- 31.12 Un'entità deve esprimere tutte le voci del **rendiconto finanziario** nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

## Utile o perdita sulla posizione monetaria netta

- 31.13 In periodo di inflazione un'entità che possiede attività monetarie eccedenti le passività monetarie perde potere di acquisto, mentre un'entità con passività monetarie eccedenti le attività monetarie guadagna potere di acquisto, nella misura in cui le attività e le passività non siano legate al livello dei prezzi. L'entità deve includere nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. L'entità deve compensare la rettifica alle attività e passività indicizzate contrattualmente alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 31.7, con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.

## Economie che cessano di essere iperinflazionate

- 31.14 Quando un'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità non prepara e non presenta più il bilancio secondo quanto previsto dalla presente sezione, essa deve trattare i valori espressi nella moneta di presentazione al termine del precedente esercizio come base per i **valori contabili** del bilancio successivo.

## Informazioni integrative

---

- 31.15 Un'entità a cui si applica la presente sezione deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) il fatto che il bilancio e altri dati relativi all'esercizio precedente siano stati rideterminati per tenere conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale;
- (b) l'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente;
- (c) il valore dell'utile o perdita su elementi monetari.

## Sezione 32

### **Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

32.1 La presente sezione definisce i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'**esercizio di riferimento** e illustra i principi di rilevazione, valutazione e indicazione di tali fatti.

#### **Definizione di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento**

---

32.2 I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Vi sono due tipi di fatti:

- (a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica), e
- (b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica).

32.3 I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell'utile o perdita o di altre informazioni economico-finanziarie selezionate.

#### **Rilevazione e valutazione**

---

##### **Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica**

32.4 L'entità deve rettificare gli importi rilevati nel bilancio, incluso le informazioni integrative correlate, per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica.

32.5 I seguenti sono esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

- (a) la conclusione dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. L'entità rettifica qualsiasi **accantonamento** relativo a tale causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dalla Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* o rileva un nuovo accantonamento. L'entità non si limita a fornire solo l'informativa in merito alla passività potenziale. Piuttosto, la definizione della materia fornisce ulteriori elementi da considerare ai fini della determinazione dell'accantonamento che sarebbe stato rilevato alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento secondo quanto stabilito dalla Sezione 21;
- (b) l'ottenimento di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che indicano che un'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento medesimo, o che l'importo di una perdita per riduzione di valore di quell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:
  - (i) il fallimento di un cliente avvenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento solitamente conferma che una perdita su un credito commerciale esisteva già alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento e che l'entità deve rettificare il **valore contabile** della voce crediti commerciali; e
  - (ii) la vendita di rimanenze dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento può fornire evidenza del loro prezzo di vendita alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento al fine di valutare la riduzione di valore a quella data;

- (c) la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- (d) la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l'entità alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento aveva un'**obbligazione** legale o **implicita** a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (vedere Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
- (e) la scoperta di frodi o **errori** che dimostrano che il bilancio non è corretto.

### **Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica**

- 32.6 L'entità non è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comportano una rettifica.
- 32.7 Esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica includono:
- (a) una flessione del valore di mercato degli investimenti tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Le flessioni nel valore di mercato solitamente non sono relative alla situazione delle attività alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze verificatesi successivamente. Perciò, un'entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa sul valore delle attività alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 32.10;
  - (b) un importo che diventa esigibile a seguito di un giudizio o conclusione favorevole di una causa legale dopo la **data di riferimento del bilancio** ma prima dell'emissione del bilancio. Ciò costituirebbe un'attività potenziale alla data di riferimento del bilancio (vedere paragrafo 21.13), e informazioni integrative possono essere richieste dal paragrafo 21.16. Tuttavia, un accordo sull'ammontare dei danni per un giudizio cui si era pervenuti prima della data di riferimento del bilancio, ma non rilevato precedentemente perché impossibile determinarne attendibilmente l'ammontare, può costituire un fatto che dà luogo a rettifica.

### **Dividendi**

- 32.8 Se l'entità delibera l'assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale dopo la data di chiusura dell'esercizio, non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di chiusura dell'esercizio. Il valore del dividendo può essere esposto come una componente distinta degli utili portati a nuovo alla data di chiusura dell'esercizio.

## **Informazioni integrative**

---

### **Data di autorizzazione alla pubblicazione**

- 32.9 L'entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l'autorizzazione. Se i titolari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità deve indicare tale fatto.

### **Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica**

- 32.10 Per ogni categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comportano rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura del fatto, e
  - (b) la stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.



- 32.11 Quelli che seguono sono esempi di fatti che non comportano rettifica intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e che generalmente richiederebbero un'informativa; l'informativa rifletterà le informazioni che si rendono note successivamente alla data di chiusura dell'esercizio ma prima che il bilancio venga autorizzato alla pubblicazione:
- (a) un'importante aggregazione aziendale o dismissione di un'importante società controllata;
  - (b) l'annuncio di un programma che prevede la cessazione di un'attività operativa;
  - (c) importanti acquisizioni di attività, dismissioni o piani di dismissione di attività, o espropri di importanti attività da parte di pubbliche autorità;
  - (d) la distruzione in un incendio di un importante impianto di produzione;
  - (e) la comunicazione, o l'inizio dell'attuazione, di un'importante ristrutturazione;
  - (f) emissioni o riacquisti di strumenti di debito o rappresentativi di capitale di un'entità;
  - (g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera;
  - (h) variazioni delle aliquote fiscali o della normativa fiscale vigente o annunciate che hanno un effetto significativo sulle attività e passività correnti e differite;
  - (i) l'assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio l'assunzione di impegni per garanzie significativi;
  - (j) l'avvio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

## Sezione 33

### **Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate**

#### **Ambito di applicazione della presente sezione**

---

33.1 La presente sezione richiede a un'entità di includere nel proprio bilancio le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua **situazione patrimoniale-finanziaria** e l'utile (perdita) d'esercizio possano essere stati influenzati dall'esistenza di **parti correlate** e da operazioni e saldi in essere con tali parti.

#### **Definizione di parte correlata**

---

33.2 Una parte correlata è una persona o entità correlata all'entità che sta predisponendo il bilancio (l'entità che redige il bilancio).

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona è correlata all'entità che redige il bilancio se quella persona:
- (i) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;
  - (ii) ha il controllo sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) ha il controllo congiunto o un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio o detiene una quota significativa dei diritti di voto;
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se è presente una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio sono membri dello stesso **gruppo** (il che significa che ciascuna controllante, controllata e altra controllata è correlata alle altre);
  - (ii) l'entità è una società collegata o una joint venture dell'altra entità (o di un membro di un gruppo di cui l'altra entità è membro);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una terza entità;
  - (iv) l'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una società collegata della terza entità;
  - (v) l'entità consiste in un piano a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro destinato ai dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa tale piano, anche i datori di lavoro che sponsorizzano il piano sono correlati al piano;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata in (a);
  - (vii) una persona identificata in (a)(i) detiene una quota significativa dei diritti di voto nell'entità;
  - (viii) una persona identificata in (a)(ii) ha un'influenza notevole sull'entità o detiene una quota significativa dei diritti di voto in essa;
  - (ix) una persona o uno stretto familiare di quella persona ha sia un'influenza notevole sull'entità sia una quota significativa dei diritti di voto nell'entità sia il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
  - (x) uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o di una controllante dell'entità, o un suo stretto familiare, ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio o detiene una quota significativa dei diritti di voto in essa.

33.3 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate, l'entità deve valutare la sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

33.4 Nel contesto del presente IFRS, le seguenti situazioni non rappresentano necessariamente operazioni con parti correlate:

- (a) due entità per il solo fatto di avere in comune un direttore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;

- (b) due **entità partecipanti**, per il solo fatto di detenere il **controllo congiunto** in una joint venture;
- (c) uno dei seguenti organi solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
  - (i) finanziatori;
  - (ii) sindacati;
  - (iii) imprese di pubblici servizi;
  - (iv) agenzie e dipartimenti pubblici,
- (d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

## Informazioni integrative

---

### Informazioni integrative sui legami partecipativi tra controllante e controllate

- 33.5 I rapporti tra una controllante e le sue controllate devono essere indicati indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra parti correlate. L'entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell'entità né la capogruppo redigono un bilancio ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore (se esistente) che è tenuta alla redazione del bilancio.

### Informazioni integrative sulla retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche

- 33.6 I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa. La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (secondo quanto definito nella Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*) incluso i benefici in forma di pagamento basato su azioni (vedere Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni*). I benefici per i dipendenti includono tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall'entità, o per suo conto (per esempio, dalla propria controllante o da un azionista), a fronte dei servizi prestati all'entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi ai beni e ai servizi forniti all'entità, pagati per conto di una controllante dell'entità stessa.
- 33.7 L'entità deve indicare la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche in totale.

### Informazioni integrative su operazioni con parti correlate

- 33.8 Un'**operazione con una parte correlata** è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra l'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Esempi di operazioni con parti correlate comuni per le PMI includono, tra l'altro:
- (a) operazioni tra un'entità e il suo principale proprietario (o proprietari);
  - (b) operazioni tra un'entità e un'altra entità quando entrambe le entità sono sotto il controllo comune di una singola entità o persona;
  - (c) operazioni in cui un'entità o persona che controlla l'entità che redige il bilancio sostiene direttamente delle spese che altrimenti sarebbero state sostenute dall'entità che redige il bilancio.
- 33.9 Se un'entità ha operazioni con parti correlate, deve indicare la natura della relazione con la parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi e sugli impegni in essere, necessarie alla comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio. Tali disposizioni informative si aggiungono a quelle previste al paragrafo 33.7 relative alle informazioni sulle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. Tali informazioni devono almeno includere:
- (a) l'ammontare delle operazioni;
  - (b) l'ammontare dei saldi in essere e:

- (i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento, e
  - (ii) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- (c) accantonamenti per crediti non recuperabili relativi all'ammontare dei saldi in essere;
- (d) la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.
- Tali operazioni potrebbero includere acquisti, vendite o trasferimenti di beni o servizi; leasing; garanzie; ed estinzioni da parte dell'entità per conto della parte correlata o viceversa.
- 33.10 Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 33.9 separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:
- (a) le entità che controllano, controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;
  - (b) le entità controllate o controllate congiuntamente dall'entità o sulle quali l'entità esercita un'influenza notevole;
  - (c) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante (nel complesso);
  - (d) altre parti correlate.
- 33.11 Un'entità è esentata dalle disposizioni informative del paragrafo 33.9 in relazione a:
- (a) uno **stato** (un governo nazionale, regionale o locale) che ha il controllo, controllo congiunto o esercita un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio, e
  - (b) un'altra entità che è una parte correlata perché lo stesso stato ha il controllo, il controllo congiunto o esercita un'influenza notevole sia sull'entità che redige il bilancio sia sull'altra entità.
- L'entità è comunque sempre tenuta a fornire informazioni integrative su un legame partecipativo tra controllante e controllata secondo quanto disposto dal paragrafo 33.5.
- 33.12 Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali deve essere data informativa se effettuate con parti correlate:
- (a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
  - (b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
  - (c) prestazione o ottenimento di servizi;
  - (d) leasing;
  - (e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
  - (f) trasferimenti a titolo di licenza;
  - (g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
  - (h) clausole di garanzia o pegno;
  - (i) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
  - (j) partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo.
- 33.13 Un'entità non deve dichiarare che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, a meno che tali condizioni possano essere comprovate.
- 33.14 Un'entità può indicare elementi di natura simile cumulativamente, salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità.

## Sezione 34

### Attività specialistiche

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 34.1 La presente sezione fornisce le linee guida sulla rendicontazione contabile di PMI impegnate in tre tipi di attività specialistiche: agricoltura, attività estrattive e servizi in concessione.

#### Agricoltura

---

- 34.2 Un'entità che adotta il presente IFRS ed è impegnata in **attività agricole** deve determinare il proprio principio contabile per ciascuna classe di **attività biologiche** nel modo seguente:
- (a) l'entità deve utilizzare il modello del *fair value* (valore equo) illustrato nei paragrafi da 34.4 a 34.7 per le attività biologiche per le quali il **fair value (valore equo)** è prontamente determinabile senza costi o sforzi aggiuntivi;
  - (b) l'entità deve utilizzare il modello del costo illustrato nei paragrafi da 34.8 a 34.19 per tutte le altre attività biologiche.

#### Rilevazione

- 34.3 L'entità deve rilevare un'attività biologica o un **prodotto agricolo** quando e solo quando:
- (a) l'entità detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
  - (b) è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri associati all'attività; e
  - (c) il *fair value* (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi.

#### Valutazione - modello del *fair value* (valore equo)

- 34.4 L'entità deve valutare un'attività biologica in sede di rilevazione iniziale e a ciascuna **data di riferimento del bilancio** al suo *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le variazioni nel *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 34.5 Il raccolto di un prodotto agricolo derivante dalle attività biologiche dell'entità deve essere valutato al suo *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicata la Sezione 13 *Rimanenze* o un'altra sezione applicabile del presente IFRS.
- 34.6 Ai fini della determinazione del *fair value* (valore equo), l'entità deve considerare quanto segue:
- (a) se esiste un mercato attivo dell'attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del *fair value* (valore equo) dell'attività. Se un'entità ha accesso a diversi mercati attivi, deve utilizzare il prezzo esistente nel mercato che si suppone verrà usato;
  - (b) se non esiste alcun mercato attivo, le entità utilizzano per la valutazione del *fair value* (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:
    - (i) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
    - (ii) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
    - (iii) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per contenitore da esportazione (*export tray*), *bushel* o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne;
  - (c) In alcune circostanze, le fonti informative elencate in (a) o (b) possono portare a diverse conclusioni sul *fair value* (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L'entità considera le ragioni di tali differenze, per formulare la stima più attendibile di *fair value* (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.

- (d) In alcune circostanze, il *fair value* (valore equo) può essere prontamente determinabile senza costi o sforzi aggiuntivi, anche se i prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili per un'attività biologica nella sua condizione attuale. L'entità deve considerare se il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall'attività attualizzati a un tasso corrente di mercato produce una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo).

### Informazioni integrative - modello del *fair value* (valore equo)

- 34.7 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni relativamente alle attività biologiche valutate al *fair value* (valore equo):
- (a) una descrizione di ciascuna classe delle attività biologiche;
  - (b) i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il *fair value* (valore equo) di ciascuna categoria di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascuna categoria di attività biologiche;
  - (c) la riconciliazione dei cambiamenti nei valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
    - (i) l'utile o perdita derivante da variazioni nel *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;
    - (ii) gli incrementi derivanti dagli acquisti;
    - (iii) le diminuzioni derivanti dal raccolto;
    - (iv) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;
    - (v) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
    - (vi) altre variazioni.

### Valutazione – modello del costo

- 34.8 L'entità deve valutare al costo, al netto di ogni **ammortamento** accumulato e di ogni perdita accumulata per **riduzione di valore**, le attività biologiche il cui *fair value* (valore equo) non è prontamente determinabile senza costi o sforzi eccessivi.
- 34.9 L'entità deve valutare i raccolti dei prodotti agricoli derivanti dalle attività biologiche al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita stimati al momento del raccolto. Quando si applicano la Sezione 13 o altre sezioni del presente IFRS, la valutazione è il costo a tale data.

### Informazioni integrative – modello del costo

- 34.10 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni relativamente alle attività biologiche valutate con il modello del costo:
- (a) una descrizione di ciascuna classe delle proprie attività biologiche;
  - (b) una spiegazione del perché il *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
  - (c) il metodo di ammortamento utilizzato;
  - (d) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
  - (e) il **valore contabile** lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.

### Attività estrattive

- 34.11 Un'entità che adotta il presente IFRS ed è impegnata nella ricerca, valutazione o estrazione di risorse minerarie (attività estrattive) deve contabilizzare le spese connesse all'acquisizione o sviluppo di attività materiali o immateriali da impiegare in attività estrattive applicando la Sezione 17 *Immobili, impianti e macchinari* e la Sezione 18 *Attività immateriali diverse dall'avviamento*, rispettivamente. Se un'entità è tenuta a smantellare o rimuovere l'elemento o a ripristinare il sito, tali obbligazioni e costi sono contabilizzati conformemente alla Sezione 17 e Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.

## Accordi per servizi in concessione

---

34.12 Un accordo per servizi in concessione è un accordo in base al quale un governo o un altro organismo pubblico (il concedente) stipula un contratto con un operatore privato per sviluppare (o migliorare), gestire e curare la manutenzione delle attività infrastrutturali del concedente quali strade, ponti, gallerie, aeroporti, reti di distribuzione di energia elettrica, carceri o ospedali. In tali accordi, il concedente controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire utilizzando le attività infrastrutturali, a chi li deve fornire e a quale prezzo; inoltre, controlla qualsiasi significativa interessenza residua nel bene alla scadenza dell'accordo.

34.13 Vi sono due principali categorie di accordi per servizi in concessione:

- (a) in una, il concessionario riceve un'attività finanziaria: il diritto incondizionato a ricevere dal governo un importo specificato o determinabile in disponibilità liquide o altra attività finanziaria in cambio della costruzione o del miglioramento di un'infrastruttura pubblica, nonché della gestione e cura della manutenzione del bene per un determinato periodo di tempo. Questa categoria include la garanzia del governo di rimborsare qualsiasi differenza tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e gli importi specificati o determinabili;
- (b) nell'altra, il concessionario riceve un'attività immateriale: il diritto di addebitare un costo per l'uso di un'attività infrastrutturale pubblica che esso costruisce o migliora e quindi gestisce o ne cura la manutenzione per un determinato periodo di tempo. Il diritto di far pagare gli utenti non è un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizza il servizio.

Talvolta, un singolo contratto può contenere entrambi i tipi: nella misura in cui il governo ha fornito una garanzia di pagamento incondizionata per la costruzione dell'infrastruttura pubblica, il concessionario ha un'attività finanziaria; nella misura in cui il concessionario deve fare affidamento sul pubblico che usa il servizio al fine di ottenere il pagamento, il concessionario ha un'attività immateriale.

### Contabilizzazione – modello dell'attività finanziaria

34.14 Il concessionario deve rilevare un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi di costruzione. Il concessionario deve valutare l'attività finanziaria al *fair value* (valore equo). Successivamente, per la contabilizzazione dell'attività finanziaria deve osservare la Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* la Sezione 12 *Altre emissioni di strumenti finanziari*.

### Contabilizzazione – modello dell'attività immateriale

34.15 Il concessionario deve rilevare un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il concessionario deve inizialmente valutare l'attività immateriale al *fair value* (valore equo). Successivamente, per la contabilizzazione dell'attività immateriale, deve osservare la Sezione 18.

### Ricavi operativi

34.16 Il concessionario di un accordo per servizi in concessione deve rilevare, valutare e indicare i ricavi per i servizi che presta conformemente alla Sezione 23 *Ricavi*.

## Sezione 35

### Passaggio all'IFRS per le PMI

#### Ambito di applicazione della presente sezione

---

- 35.1 La presente sezione si applica a un **neo-utilizzatore dell'IFRS per le PMI**, a prescindere che il suo precedente sistema di contabilizzazione fosse costituito dagli **IFRS completi**, da un'altra serie di principi contabili generalmente accettati (GAAP), quali i principi contabili nazionali, o da un altro sistema, quale il criterio dell'imposta sul reddito locale.
- 35.2 Un'entità può essere un neo-utilizzatore degli *IFRS per le PMI* una volta soltanto. Se un'entità che usa gli *IFRS per le PMI* smette di usarli per uno o più **esercizi** e le viene quindi richiesto, o sceglie, di adottarli nuovamente successivamente, le esenzioni speciali, le semplificazioni e altre disposizioni della presente sezione non si applicheranno alla riadozione.

#### Prima adozione

---

- 35.3 Un neo-utilizzatore dell'*IFRS per le PMI* deve applicare la presente sezione al suo primo **bilancio** redatto in conformità al presente IFRS.
- 35.4 Il primo bilancio di un'entità redatto in conformità al presente IFRS è il primo bilancio annuale in cui la medesima entità inserisce una dichiarazione di conformità all'*IFRS per le PMI*, esplicita e senza riserve, all'interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità al presente IFRS è il primo bilancio di questo tipo se, per esempio, tale entità:
- (a) non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.
  - (b) ha presentato l'ultimo bilancio in conformità alla disciplina nazionale sotto tutti gli aspetti non conforme al presente IFRS; o
  - (c) ha presentato l'ultimo bilancio in conformità agli IFRS completi.
- 35.5 Il paragrafo 3.17 del presente IFRS definisce un'informativa completa di bilancio.
- 35.6 Il paragrafo 3.14 richiede a un'entità di indicare, in un'informativa completa di bilancio, le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi monetari esposti nel bilancio, così come determinate informazioni di commento e descrittive comparative. Un'entità può presentare informazioni comparative relativamente a uno o più esercizi comparativi precedenti. Quindi, la **data di transizione all'IFRS per le PMI** di un'entità è l'inizio del primo esercizio per cui l'entità, nel suo primo bilancio conforme al presente IFRS, fornisce informazioni comparative complete conformemente al presente IFRS.

#### Procedure per la predisposizione del bilancio alla data di transizione

---

- 35.7 Salvo quanto disposto nei paragrafi da 35.9 a 35.11, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura, alla data di transizione all'*IFRS per le PMI* (ossia all'inizio del primo esercizio presentato), l'entità deve:
- (a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli *IFRS per le PMI*;
  - (b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dal presente IFRS;
  - (c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base al precedente sistema di rendicontazione contabile ma che in base al presente IFRS costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto; e
  - (d) applicare il presente IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
- 35.8 I **principi contabili** che l'entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità al presente IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando il precedente sistema di rendicontazione contabile. Le conseguenti rettifiche derivano da operazioni, altri eventi o condizioni antecedenti alla data di transizione al presente IFRS. Pertanto, alla data di passaggio al presente IFRS, l'entità imputerà tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).



- 35.9 Quando adotta il presente IFRS per la prima volta, l'entità non deve modificare retroattivamente la contabilizzazione seguita in base al precedente sistema di rendicontazione contabile per nessuna delle seguenti operazioni:
- (a) **cancellazione** di attività e di passività finanziarie. Le attività e le passività finanziarie stornate in base al precedente sistema contabile dell'entità prima della data di transizione non devono essere contabilizzate quando viene adottato l'*IFRS per le PMI*. Al contrario, per le attività e passività finanziarie che sarebbero state stornate conformemente all'*IFRS per le PMI* in un'operazione che ha avuto luogo prima della data di transizione ma che non sono state stornate secondo il precedente sistema contabile dell'entità, l'entità può scegliere (a) di stornarle quando adotta l'*IFRS per le PMI* o (b) di continuare a rilevarle finché non sono dismesse o estinte;
  - (b) contabilizzazione delle operazioni di copertura. Un'entità non deve cambiare la contabilizzazione delle operazioni di copertura prima della data del passaggio all'*IFRS per le PMI* per le relazioni di copertura non più in essere alla data di transizione. Per le relazioni di copertura in essere alla data di transizione, l'entità deve osservare le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui alla Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*, incluso le disposizioni sulla cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura per le relazioni di copertura che non soddisfano le condizioni sancite nella Sezione 12;
  - (c) stime contabili;
  - (d) **attività operative cessate**;
  - (e) valutazione di **partecipazioni di minoranza**. Le disposizioni del paragrafo 5.6 circa l'allocazione dell'utile (perdita) d'esercizio e il totale conto economico complessivo tra la partecipazione di minoranza e i **soci** della controllante devono essere applicate prospetticamente dalla data di passaggio all'*IFRS per le PMI* (o dalla data antecedente in cui il presente IFRS è applicato per rideterminare le aggregazioni aziendali; vedere paragrafo 35.10).
- 35.10 Quando predisporre il suo primo bilancio conforme al presente IFRS, un'entità può utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
- (a) **Aggregazioni aziendali**. Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare la Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento* alle pregresse aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio al presente IFRS. Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi alla Sezione 19, esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive;
  - (b) **Operazioni con pagamenti basati su azioni**. Il neo-utilizzatore non è obbligato ad applicare la Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni* agli strumenti rappresentativi di capitale concessi prima della data di passaggio al presente IFRS, o alle passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni regolate prima della data di passaggio al presente IFRS;
  - (c) **Fair value (valore equo) come sostituto del costo**. Il neo-utilizzatore può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari, un investimento immobiliare o un'attività immateriale alla data di passaggio al presente IFRS al *fair value* (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data;
  - (d) **Rideterminazione del valore come sostituto del costo**. Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, o un'attività immateriale, alla data di passaggio al presente IFRS, o a una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore;
  - (e) **Differenze cumulative di conversione**. La Sezione 30 *Conversione in valuta estera* richiede a un'entità di classificare alcune differenze di conversione come componente separata del patrimonio netto. Il neo-utilizzatore può scegliere di considerare pari a zero le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI* (ossia una "partenza da zero");
  - (f) **Bilancio separato**. Quando un'entità redige il proprio **bilancio separato**, il paragrafo 9.26 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in società collegate e in entità a controllo congiunto:
    - (i) al costo dedotta la riduzione di valore, o
    - (ii) al *fair value* (valore equo) con le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate a conto economico.

Se un neo-utilizzatore determina tale partecipazione al costo, esso deve determinare tale partecipazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura separato in conformità al presente IFRS in base a uno degli ammontari seguenti:

- (i) costo determinato in conformità alla Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*, o
  - (ii) sostituto del costo, che sarà il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI* o il valore contabile a tale data determinato in base ai precedenti Principi contabili;
- (g) **Strumenti finanziari composti.** Il paragrafo 22.13 dispone che alla data di emissione l'entità suddivida uno strumento finanziario composto nelle componenti del passivo e del patrimonio netto. Il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due componenti se la componente di passività non è in essere alla data di passaggio al presente IFRS.
- (h) **Imposte sul reddito differite.** Il neo-utilizzatore non è obbligato a rilevare, alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI*, **attività fiscali differite** o **passività fiscali differite** relative a differenze tra il **valore ai fini fiscali** e il **valore contabile** di qualsiasi attività o passività per le quali la rilevazione di tali attività o passività fiscali differite richiederebbe costi o sforzi eccessivi.
- (i) **Accordi per servizi in concessione.** Il neo-utilizzatore non è obbligato ad applicare i paragrafi da 34.12 a 34.16 agli accordi per servizi in concessione stipulati prima della data di passaggio al presente IFRS.
- (j) **Attività estrattive.** Il neo-utilizzatore che usa la contabilizzazione completa dei costi in base ai precedenti Principi contabili può scegliere di valutare le attività relative a petrolio e gas (quelle utilizzate nell'esplorazione, valutazione, sviluppo o produzione di petrolio o gas) alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI* all'importo determinato in base ai precedenti Principi contabili dell'entità. L'entità deve verificare se tali attività abbiano subito una riduzione di valore alla data di passaggio al presente IFRS, conformemente alla sezione 27 *Riduzione di valore delle attività*.
- (k) **Accordi contenenti un leasing.** Il neo-utilizzatore può scegliere di determinare se un accordo in essere alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI* contiene un leasing (vedere paragrafo 20.3) sulla base di fatti e circostanze in essere a tale data, piuttosto che quando l'accordo è stato stipulato.
- (l) **Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari.** Il paragrafo 17.10 sancisce che il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del sito su cui esso insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo. Il neo-utilizzatore può scegliere di valutare questa componente del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio all'*IFRS per le PMI*, piuttosto che alla data (o alle date) in cui l'obbligazione è sorta inizialmente.
- 35.11 Se per un'entità **non è fattibile** rideterminare il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura alla data di transizione per una o più delle rettifiche richieste dal paragrafo 35.7, l'entità deve applicare i paragrafi da 35.7 a 35.10 per tali rettifiche nel primo esercizio in cui questo è possibile, e deve identificare i dati esposti per esercizi precedenti che non sono confrontabili con i dati relativi all'esercizio in cui essa predispone il suo primo bilancio conforme al presente IFRS. Se per un'entità non è fattibile fornire le informazioni integrative richieste dal presente IFRS per gli esercizi antecedenti all'esercizio in cui essa predispone il suo primo bilancio conforme al presente IFRS, l'omissione deve essere indicata.

## Informazioni integrative

---

### Spiegazione del passaggio all'*IFRS per le PMI*

- 35.12 L'entità deve illustrare come il passaggio dal precedente sistema di rendicontazione contabile al precedente IFRS abbia influito sulla **situazione patrimoniale e finanziaria**, sull'**andamento** economico e sui **flussi finanziari** presentati.

### Riconciliazioni

- 35.13 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 35.12, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità al presente IFRS deve contenere:

- (a) la descrizione della natura di ciascun cambiamento di principio contabile;
  - (b) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo il precedente sistema di rendicontazione contabile con il patrimonio netto rilevato in conformità al presente IFRS per entrambe le seguenti date:
    - (i) la data del passaggio al presente IFRS, e
    - (ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio redatto in conformità al precedente sistema di rendicontazione contabile;
  - (c) la riconciliazione dell'utile o perdita determinati in conformità al precedente sistema di rendicontazione contabile per l'ultimo esercizio nel bilancio annuale più recente dell'entità con l'utile o perdita determinati in base all'applicazione del presente IFRS per il medesimo esercizio;
- 35.14 Se l'entità rileva di aver commesso errori in base al precedente sistema di rendicontazione contabile, le riconciliazioni di cui al paragrafo 35.13(b) e (c) devono, per quanto fattibile, distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti di principi contabili.
- 35.15 Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità al presente IFRS.

## Glossario dei termini

<b>accantonamento</b>	Una passività di scadenza e ammontare incerti.
<b>accordo per servizi in concessione</b>	Un accordo in base al quale un governo o un altro organo del settore pubblico stipula un contratto con un operatore privato per sviluppare (o migliorare), gestire e curare la manutenzione, nell'infrastruttura del concedente, di beni quali strade, ponti, gallerie, aeroporti, reti di distribuzione di energia elettrica, carceri o ospedali.
<b>aggregazione aziendale</b>	L'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio.
<b>altamente probabile</b>	Significativamente più che probabile.
<b>altre componenti di conto economico complessivo</b>	Voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dal presente IFRS.
<b>ammortamenti</b>	La ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile.
<b>ammortamento</b>	La ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile.
<b>applicazione prospettica (di un cambiamento di principio contabile)</b>	L'applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato.
<b>applicazione retroattiva (di un cambiamento di principio contabile)</b>	L'applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato.
<b>assenze retribuite accumulabili</b>	Le assenze retribuite che sono portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell'esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente.
<b>attendibilità</b>	La qualità dell'informazione che la rende priva di errori e distorsioni rilevanti rappresentando fedelmente ciò che essa intende rappresentare o che si potrebbe ragionevolmente supporre che essa rappresenti.
<b>attività</b>	Una risorsa controllata dall'entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.
<b>attività a servizio del piano</b>	(a) Attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti, e (b) polizze d'assicurazione che soddisfano i requisiti richiesti.
<b>attività agricola</b>	La gestione di un'entità che si occupa della trasformazione biologica delle attività biologiche per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
<b>attività aziendale</b>	Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare: (a) agli investitori un rendimento, o (b) ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale.  Un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale.
<b>attività biologica</b>	Un animale vivente o una pianta.

<b>attività di investimento</b>	L'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.
<b>attività finanziaria</b>	Qualsiasi attività che sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) disponibilità liquide;</li> <li>(b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;</li> <li>(c) un diritto contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità, o</li> <li>(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o</li> </ul> </li> <li>(d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità e: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in base al quale l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, o</li> <li>(ii) che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.</li> </ul> </li> </ul>
<b>attività finanziaria</b>	L'attività che comporta la modificazione della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall'entità.
<b>attività fiscali differite</b>	Imposte sul reddito recuperabili in esercizi futuri relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) differenze temporanee;</li> <li>(b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e</li> <li>(c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati.</li> </ul>
<b>attività immateriale</b>	Una attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica. Tale attività è identificabile quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività, o</li> <li>(b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.</li> </ul>
<b>attività operativa</b>	Le principali attività generatrici di ricavi dell'entità e le altre attività diverse da quelle d'investimento o finanziarie.
<b>attività operativa cessata</b>	Una componente di un'entità che è stata dismessa, o posseduta per la vendita, e: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,</li> <li>(b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività, o</li> <li>(c) è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.</li> </ul>
<b>attività potenziale</b>	Una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità.

<b>avviamento</b>	Benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
<b>azioni proprie</b>	Strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità, detenute dall'entità o da altri membri del gruppo consolidato.
<b>benefici acquisiti</b>	I benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un piano previdenziale, non dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
<b>benefici per i dipendenti</b>	Tutti i tipi di remunerazione erogata da un'entità in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti.
<b>benefici successivi al rapporto di lavoro</b>	Benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
<b>bilancio</b>	Rappresentazione fedele della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'entità.
<b>bilancio complessivo</b>	Il bilancio di due o più entità controllate da una singola partecipante.
<b>bilancio consolidato</b>	Il bilancio di una controllante e delle sue controllate presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.
<b>bilancio intermedio</b>	Un documento contabile contenente un'informativa completa di bilancio o un'informativa di bilancio sintetica riferita a un periodo intermedio.
<b>bilancio redatto per uso pubblico</b>	I bilanci volti a soddisfare informazioni finanziarie di carattere generale per un'ampia gamma di utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le loro particolari necessità informative.
<b>bilancio separato</b>	Il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.
<b>cambiamento nelle stime contabili</b>	Una rettifica del valore contabile di un'attività o passività o la quantificazione del sistematico deprezzamento di un'attività, che risulta dalla valutazione della sua attuale condizione e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori.
<b>classe di attività</b>	Un gruppo di attività simili per natura e utilizzo nell'attività operativa dell'entità.
<b>componente di un'entità</b>	Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità.
<b>comprensibilità</b>	La qualità dell'informazione in modo da renderla comprensibile agli utilizzatori che abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l'informazione con normale diligenza.
<b>contabilizzazione per competenza</b>	Gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o suo equivalente) ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono.
<b>continuità aziendale</b>	Un'entità è una continuità aziendale a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.
<b>conto economico</b>	Prospetto che presenta tutte le componenti di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, a eccezione di quelle delle altre componenti di conto economico complessivo.
<b>contratto assicurativo</b>	Un contratto in base al quale una delle parti (l'assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da un terzo (l'assicurato) concordando di risarcire

	L'assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l'evento assicurato).
<b>contratto oneroso</b>	Un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso.
<b>contributi pubblici</b>	Assistenza pubblica che si manifesta sotto forma di trasferimenti di risorse a una entità a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative.
<b>contribuzione al piano a benefici definiti (benefici successivi al rapporto di lavoro)</b>	Contributi versati dall'entità, e talvolta dai suoi dipendenti, a un ente, o fondo, giuridicamente distinto dall'entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti.
<b>controllante</b>	Entità che possiede una o più società controllate.
<b>controllo (di un'entità)</b>	Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
<b>controllo congiunto</b>	La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. Esiste unicamente quando per le decisioni strategiche e gestionali relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).
<b>costi</b>	I decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale.
<b>costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria</b>	Il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
<b>criterio dell'interesse effettivo</b>	Un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o di un gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.
<b>data del passaggio all'IFRS per le PMI</b>	La data di apertura del primo esercizio nel quale l'entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dall' <i>IFRS per le PMI</i> nel primo bilancio redatto in conformità all' <i>IFRS per le PMI</i> .
<b>data di assegnazione</b>	La data in cui l'entità e un terzo (incluso un dipendente) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato su azioni, nel momento in cui l'entità e la controparte hanno reciprocamente compreso i termini e le condizioni dell'accordo. Alla data di assegnazione l'entità conferisce alla controparte il diritto a percepire disponibilità liquide, altre attività, o strumenti rappresentativi di capitale della entità, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, ove previste. Se tale accordo è soggetto a un processo di approvazione (per esempio, da parte degli azionisti), la data di assegnazione è la data in cui tale approvazione è ottenuta.
<b>data di riferimento</b>	La data di chiusura dell'ultimo esercizio di riferimento del bilancio o di un bilancio intermedio.
<b>differenze temporali</b>	Proventi o oneri rilevati nell'utile (perdita) in un esercizio ma che, in base alla normativa e ai regolamenti fiscali, sono inclusi nel reddito imponibile in un diverso esercizio.
<b>differenze temporanee</b>	Differenze tra il valore contabile di un'attività, passività o altra voce di bilancio e il rispettivo valore ai fini fiscali che l'entità prevede inciderà sul reddito imponibile quando il valore contabile dell'attività o passività viene recuperato o estinto (o, nel

	caso di elementi diversi dalle attività e passività, influirà sul reddito imponibile in futuro).
<b>disponibilità liquide</b>	La cassa e i depositi a vista.
<b>disponibilità liquide equivalenti</b>	Investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
<b>efficacia di una copertura</b>	Il livello a cui le variazioni nel <i>fair value</i> (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel <i>fair value</i> (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.
<b>elementi monetari</b>	Unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile.
<b>elemento coperto</b>	Ai fini di una speciale contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte delle PMI in base alla Sezione 12 del presente IFRS, un elemento coperto è: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) rischio di tasso d'interesse di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato;</li> <li>(b) rischio di cambio o rischio di tasso d'interesse in un impegno irrevocabile o in un'operazione programmata altamente probabile;</li> <li>(c) rischio di prezzo in una merce che esso possiede, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile per l'acquisto o la vendita di una merce; o</li> <li>(d) rischio di cambio in un investimento netto in una gestione estera.</li> </ul>
<b>eliminazione contabile</b>	La cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità di un'attività o passività rilevata precedentemente.
<b>entità a controllo congiunto</b>	Una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'entità.
<b>errori</b>	Omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione, e</li> <li>(b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.</li> </ul>
<b><i>fair value</i> (valore equo)</b>	Il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, una passività estinta o uno strumento rappresentativo di capitale potrebbe essere assegnato, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
<b><i>fair value</i> (valore equo) dedotti i costi di vendita</b>	L'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione.
<b>finalità del bilancio</b>	Fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità utili ai fini delle decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni adattate alle loro particolari necessità informative.
<b>finanziamenti passivi</b>	Passività finanziarie diverse da debiti verso fornitori a breve termine in condizioni di credito normali.
<b>flussi finanziari</b>	Le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.



<b>gruppo</b>	La capogruppo e tutte le sue controllate.
<b>IFRS completi</b>	International Financial Reporting Standards (IFRS) diversi dall' <i>IFRS per le PMI</i> .
<b>immobili, impianti e macchinari</b>	Attività materiali che: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) sono possedute per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, per investimento o per scopi amministrativi, e</li> <li>(b) ci si attende che siano utilizzate per più di un esercizio.</li> </ul>
<b>impegno irrevocabile</b>	Un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.
<b>importo nominale</b>	La quantità di unità monetaria, azioni, <i>bushel</i> , sterline o altre unità specificata in un contratto per strumenti finanziari.
<b>imposta sul reddito</b>	Tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano sui redditi imponibili. L'imposta sul reddito comprende anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.
<b>imposte correnti</b>	L'importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) per l'esercizio corrente o per esercizi passati.
<b>imposte differite</b>	Imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) per esercizi futuri come risultato di operazioni o eventi passati.
<b>indennità di fine rapporto</b>	Benefici per i dipendenti dovuti in seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) alla decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento, o</li> <li>(b) alla decisione del dipendente di accettare le dimissioni volontarie in cambio di tali indennità.</li> </ul>
<b>International Financial Reporting Standard (IFRS)</b>	I Principi e le Interpretazioni adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) gli International Financial Reporting Standard;</li> <li>(b) gli International Accounting Standard; e</li> <li>(c) le Interpretazioni elaborate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).</li> </ul>
<b>investimenti immobiliari</b>	Proprietà immobiliare (terreno o fabbricato, o parte di fabbricato, o entrambi) posseduta dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi o nell'amministrazione aziendale, o</li> <li>(b) la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.</li> </ul>
<b>investimento lordo in un leasing</b>	La sommatoria di: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i pagamenti minimi dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario, e</li> <li>(b) qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.</li> </ul>
<b>investimento lordo in un leasing</b>	L'investimento lordo in un leasing attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing.
<b>joint venture</b>	Un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto. Le joint venture possono assumere la

	forma di gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto o entità a controllo congiunto.
<b>lavoro su ordinazione</b>	Un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finale.
<b>leasing</b>	Un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito.
<b>leasing finanziario</b>	Un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto. Un leasing che non è un leasing finanziario è un leasing operativo.
<b>leasing operativo</b>	Un leasing che, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. Un leasing che non è un leasing operativo è un leasing finanziario.
<b>maturare</b>	Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità matura quando la titolarità del diritto della controparte non è più subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione.
<b>metodo della proiezione unitaria del credito</b>	Un metodo di valutazione attuariale che considera ogni periodo di lavoro fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici e misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell'obbligazione finale (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all'attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro).
<b>moneta di presentazione</b>	La valuta in cui il bilancio viene presentato.
<b>neo-utilizzatore dell'IFRS per le PMI</b>	Un'entità che presenta il suo primo bilancio redatto in conformità all' <i>IFRS per le PMI</i> , senza considerare se il suo precedente sistema di contabilizzazione fosse costituito dagli IFRS completi o da un'altra serie di principi contabili.
<b>non fattibile</b>	Applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.
<b>note (al bilancio)</b>	Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto di conto economico complessivo, nel conto economico (se presentato), nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo complessivo (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.
<b>obbligazione a benefici definiti (valore attuale di una)</b>	Il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere l'obbligazione derivante dall'attività lavorativa svolta dal dipendente.
<b>obbligazione implicita</b>	Un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'entità in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'entità ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e</li> <li>(b) come risultato, l'entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.</li> </ul>
<b>oneri finanziari</b>	Gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'entità in relazione all'ottenimento di finanziamenti.
<b>oneri tributari</b>	L'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nel totale conto

economico complessivo o nel patrimonio netto per l'esercizio.

<b>operazione con pagamento basato su azioni</b>	Un'operazione in cui l'entità riceve beni o servizi (incluso servizi dai dipendenti) come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa.
<b>operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale</b>	Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni).
<b>operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa</b>	Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l'entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa.
<b>operazione con una parte correlata</b>	Un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
<b>operazione programmata</b>	Una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno.
<b>parte correlata</b>	<p>Una parte correlata è una persona o entità correlata all'entità che sta predisponendo il bilancio (l'entità che redige il bilancio).</p> <p>(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona è correlata all'entità che redige il bilancio se quella persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;</li> <li>(ii) ha il controllo sull'entità che redige il bilancio; o</li> <li>(iii) ha il controllo congiunto o un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio o detiene una quota significativa dei diritti di voto;</li> </ul> <p>(b) un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio sono soci dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e altra controllata è correlata alle altre);</li> <li>(ii) l'entità è una società collegata o una joint venture dell'altra entità (o di un membro di un gruppo di cui l'altra entità è membro);</li> <li>(iii) entrambe le entità sono joint venture di una terza entità;</li> <li>(iv) l'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una società collegata della terza entità;</li> <li>(v) l'entità è un piano a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro destinato ai dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa tale piano, anche i datori di lavoro che sponsorizzano il piano sono correlati al piano;</li> <li>(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata in (a);</li> <li>(vii) una persona identificata in (a)(i) detiene una quota significativa dei diritti di voto nell'entità;</li> <li>(viii) una persona identificata in (a)(ii) ha un'influenza notevole sull'entità o detiene una quota significativa dei diritti di voto in essa;</li> <li>(ix) una persona o uno stretto familiare di quella persona ha sia un'influenza notevole sull'entità sia una quota significativa dei</li> </ul>

	diritti di voto nell'entità sia il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
	(x) uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o di una controllante dell'entità, o un suo stretto familiare, ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio o detiene una quota significativa dei diritti di voto in essa.
<b>partecipante</b>	Un partecipante a una joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.
<b>partecipazione di minoranza</b>	Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante.
<b>passività</b>	Una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici.
<b>passività finanziaria</b>	Qualsiasi passività che sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) un'obbligazione contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o</li> <li>(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità, o</li> </ul> </li> <li>(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità e: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in base al quale l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, o</li> <li>(ii) sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.</li> </ul> </li> </ul>
<b>passività fiscali differite</b>	Imposte sul reddito dovute in esercizi futuri relativamente a differenze temporanee.
<b>passività potenziale</b>	(a) Una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità;
	(b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, o</li> <li>(ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.</li> </ul>
<b>passività relativa ai benefici definiti</b>	Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio dedotto del <i>fair value</i> (valore equo) alla data di riferimento del bilancio di attività a servizio del piano (se presenti) al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere regolate direttamente.
<b>patrimonio netto</b>	Quello che resta delle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le passività.
<b>perdita per riduzione di valore</b>	L'importo del quale il valore contabile di un'attività supera (a) nel caso di rimanenze, il suo prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita o (b) nel caso di altre attività, il suo <i>fair value</i> (valore equo) al netto dei costi di vendita.

<b>performance</b>	La relazione tra attività, passività e patrimoni netti di un'entità, come presentata nel prospetto di conto economico complessivo.
<b>periodo di riferimento</b>	Il periodo coperto dal bilancio o da un bilancio intermedio.
<b>periodo intermedio</b>	Un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio.
<b>piani (di benefici) relativi a più datori di lavoro</b>	<p>Piani a contribuzione definita (diversi dai piani statali) o piani a benefici definiti (diversi dai piani statali) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mettono insieme le attività conferite da diverse entità non soggette a controllo comune, e</li> <li>(b) utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di diverse entità determinando i livelli di contributi e benefici indipendentemente dall'identità dell'entità che impiega i dipendenti interessati.</li> </ul>
<b>piani a benefici definiti</b>	Piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita.
<b>piani a contribuzione definita</b>	Piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'entità versa dei contributi fissati a un'entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi o a effettuare pagamenti diretti ai dipendenti se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
<b>piani previdenziali statali</b>	Piani di benefici per i dipendenti previsti dalla legislazione per tutte le entità (o tutte le entità di una particolare categoria, per esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio un'agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all'influenza dell'entità che redige il bilancio.
<b>piccole e medie imprese</b>	<p>Entità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) non hanno responsabilità sociale, e</li> <li>(b) pubblicano bilanci redatti per uso pubblico per utilizzatori esterni.</li> </ul> <p>Un'entità ha responsabilità sociale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) deposita il proprio bilancio, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, o</li> <li>(b) possiede attività in una gestione fiduciaria per un ampio gruppo di <i>outsider</i> come una delle sue attività principali. Questo è generalmente il caso di banche, cooperative di credito, imprese assicuratrici, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche di investimenti.</li> </ul>
<b>presentazione attendibile</b>	Rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi.
<b>principi contabili</b>	Gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un'entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
<b>probabile</b>	Più verosimile che non.
<b>prodotto agricolo</b>	Il prodotto raccolto dell'attività biologica dell'entità.
<b>programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro</b>	Accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l'entità fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
<b>prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria</b>	Prospetto che presenta la relazione di attività, passività e patrimonio netto dell'entità a una data specifica (denominato anche stato patrimoniale).

<b>prospetto delle variazioni di patrimonio netto</b>	Prospetto che presenta l'utile o perdita per un esercizio, le voci di ricavi e di costi rilevate direttamente nel patrimonio netto per l'esercizio, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori rilevati nel periodo e (secondo il formato del prospetto delle variazioni di patrimonio netto scelto dall'entità) gli importi delle operazioni con partecipanti al capitale che operano in qualità di partecipanti al capitale nel corso dell'esercizio.
<b>prospetto di conto economico complessivo</b>	Prospetto che riporta tutte le voci di ricavi e di costi rilevate in un esercizio, incluse le voci rilevate ai fini della determinazione dell'utile (perdita) d'esercizio (che è un totale parziale nel prospetto di conto economico complessivo) e le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Se un'entità sceglie di presentare sia un conto economico sia un prospetto di conto economico complessivo, il prospetto di conto economico complessivo inizia con l'utile (perdita) d'esercizio e successivamente indica le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
<b>prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo</b>	Prospetto che presenta l'utile (perdita) e le variazioni negli utili portati a nuovo per l'esercizio.
<b>prudenza</b>	L'impiego di un grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati.
<b>puntualità</b>	Fornitura delle informazioni in bilancio entro l'arco di tempo decisionale.
<b>reddito imponibile (perdita fiscale)</b>	L'utile (perdita) di un esercizio sul quale sono calcolate le imposte sul reddito dovute o recuperabili, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale. Il reddito imponibile equivale ai ricavi imponibili al netto degli importi detraibili ai fini dell'imposta sul reddito.
<b>rendiconto finanziario</b>	Prospetto che fornisce informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'entità per un esercizio, riportando separatamente le variazioni derivanti, nel corso dell'esercizio, da attività operativa, di investimento e di finanziamento.
<b>responsabilità sociale</b>	Responsabilità verso fornitori di risorse esistenti e potenziali e altri esterni all'entità che adottano decisioni economiche ma non sono nella condizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le loro particolari esigenze informative. Un'entità ha responsabilità sociale se: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i suoi strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o è coinvolta nel processo di emissione di tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali), oppure</li> <li>(b) possiede attività in una gestione fiduciaria per un ampio gruppo di <i>outsider</i> come una delle sue attività principali. Questo è generalmente il caso di banche, cooperative di credito, imprese assicuratrici, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche di investimenti.</li> </ul>
<b>ricavi</b>	Gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzioni delle passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni da parte degli investitori nel capitale.
<b>ricavi</b>	I flussi lordi di benefici economici dell'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.
<b>ricerca</b>	Un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche o tecniche.
<b>rilevante</b>	Le omissioni o le errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero,

	<p>individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.</p>
<b>rilevazione</b>	<p>Il processo di inserimento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto di conto economico complessivo di una posta che soddisfa la definizione di elemento e che soddisfa i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) è probabile che ogni beneficio economico futuro a essa associato affluirà o defluirà dall'entità; e</li> <li>(b) la voce ha un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità.</li> </ul>
<b>rimanenze</b>	<p>Beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;</li> <li>(b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o</li> <li>(c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.</li> </ul>
<b>settore operativo</b>	<p>Un settore operativo è una componente di un'entità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);</li> <li>(b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell'entità ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e</li> <li>(c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.</li> </ul>
<b>significatività</b>	<p>La qualità dell'informazione che le consente di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.</p>
<b>situazione patrimoniale-finanziaria</b>	<p>La relazione tra le attività, le passività e il patrimonio netto di un'entità, come presentata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.</p>
<b>soci</b>	<p>Possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.</p>
<b>società collegata</b>	<p>Un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto.</p>
<b>società controllata</b>	<p>Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (nota come controllante).</p>
<b>sostanzialmente in vigore</b>	<p>Le aliquote fiscali saranno considerate sostanzialmente in vigore quando eventi futuri richiesti dal processo di attuazione non cambieranno il risultato.</p>
<b>stato</b>	<p>Un governo nazionale, regionale o locale.</p>
<b>strumento di copertura</b>	<p>Ai fini di una speciale contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte delle PMI in base alla Sezione 12 del presente IFRS, uno strumento di copertura è uno strumento finanziario che soddisfa tutti i termini e le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) è un <i>interest rate swap</i>, un <i>foreign currency swap</i>, un contratto di scambio <i>forward</i> di valuta estera o un contratto di scambio <i>forward</i> di merce che si prevede altamente efficace nel compensare un rischio identificato nel paragrafo 12.17 designato come il rischio coperto;</li> <li>(b) coinvolge una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo, segmento o singola entità per la quale si redige il bilancio);</li> <li>(c) il suo importo nominale è pari all'importo designato dell'importo principale</li> </ul>

o nominale dell'elemento coperto;

- (d) ha una data di scadenza specifica non posteriore
  - (i) alla scadenza dello strumento finanziario coperto;
  - (ii) al regolamento previsto dell'impegno di acquisto o vendita della merce, o
  - (iii) al verificarsi della copertura dell'operazione programmata altamente probabile relativa a una valuta estera o merce;
- (e) non presenta caratteristiche di pagamento anticipato, cessazione anticipata o proroga.

Un'entità che sceglie di applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione di strumenti finanziari deve applicare la definizione di strumento di copertura fornita in quel principio piuttosto che questa definizione.

<b>strumento finanziario</b>	Un contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
<b>strumento finanziario composto</b>	Uno strumento finanziario che, dalla prospettiva dell'emittente, contiene una passività e un elemento di patrimonio netto.
<b>sviluppo</b>	L'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
<b>tasso di finanziamento marginale del locatario</b>	Il tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing simile o, se questo non è determinabile, il tasso che, all'inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito con una durata e con garanzie simili necessario per acquistare il bene.
<b>tasso di interesse effettivo</b>	Il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.
<b>tasso di interesse figurativo</b>	Quello più distintamente identificabile fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile, o</li> <li>(b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.</li> </ul>
<b>tasso di interesse implicito del leasing</b>	Il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il <i>fair value</i> (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore.
<b>titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale negoziati pubblicamente</b>	Negoziati, o in corso di emissione per la negoziazione, in un mercato regolamentato (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali).
<b>totale conto economico complessivo</b>	La variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci (pari alla somma dell'utile o perdita e delle altre componenti di conto economico complessivo).
<b>unità generatrice di flussi finanziari</b>	Il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
<b>utile (perdita) d'esercizio</b>	Il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.



<b>utili</b>	Incrementi nei benefici economici che soddisfano la definizione di ricavi ma che non lo sono.
<b>valore ai fini fiscali</b>	La determinazione, conformemente alle disposizioni di legge sostanzialmente in vigore, di un'attività, passività o strumento rappresentativo di capitale.
<b>valore ammortizzabile</b>	Il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo (nel bilancio), meno il suo valore residuo.
<b>valore attuale</b>	Una stima corrente del valore attuale attualizzato dei futuri flussi finanziari netti nel normale svolgimento dell'attività.
<b>valore contabile</b>	L'ammontare al quale un'attività o passività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
<b>valore d'uso</b>	Il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari.
<b>valore intrinseco</b>	La differenza tra il fair value ( <i>valore equo</i> ) delle azioni per le quali la controparte possiede il diritto (condizionato o incondizionato) di sottoscriverle o per le quali possiede il diritto di riceverle, e il prezzo (se disponibile) che la controparte deve (o dovrà) pagare per quelle azioni. Per esempio, un'opzione su azioni con un prezzo di esercizio di CU 15, relativa a un'azione con un <i>fair value</i> (valore equo) di CU 20, ha un valore intrinseco di CU 5.
<b>valore recuperabile</b>	Il maggiore tra il <i>fair value</i> (valore equo) di un'attività (o di un'unità generatrice di flussi finanziari) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso.
<b>valore residuo (di un bene)</b>	Il valore stimato che l'entità potrebbe ricevere in quel momento dalla dismissione del bene, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.
<b>valuta funzionale</b>	La valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità opera.
<b>valutazione</b>	Il processo di determinazione dell'importo monetario con il quale gli elementi di bilancio devono essere rilevati e iscritti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo.
<b>vita utile</b>	Il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile per un'entità o la quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.

## Tabella di derivazione

L'IFRS per le PMI è stato sviluppato:

- (a) estrapolando i concetti fondamentali dal *Quadro sistematico* dello IASB e i principi e le relative linee guida obbligatorie dagli IFRS completi (incluso le Interpretazioni), e
- (b) considerando le modifiche appropriate sulla base delle esigenze degli utilizzatori e di considerazioni sul rapporto costi-benefici.

La tabella seguente identifica le principali fonti negli IFRS completi da cui sono stati derivati i principi in ciascuna sezione dell'IFRS per le PMI.

	<b>Sezione nell'IFRS per le PMI</b>	<b>Fonti</b>
	Prefazione	<i>Prefazione agli International Financial Reporting Standard</i>
1	<i>Piccole e medie imprese</i>	—
2	<i>Concetti e principi pervasivi</i>	<i>Quadro sistematico</i> dello IASB, IAS 1 <i>Presentazione del bilancio</i>
3	<i>Presentazione del bilancio</i>	IAS 1
4	<i>Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria</i>	IAS 1
5	<i>Prospetto di conto economico complessivo e conto economico</i>	IAS 1
6	<i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e Prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo</i>	IAS 1
7	<i>Rendiconto finanziario</i>	IAS 7 <i>Rendiconto finanziario</i>
8	<i>Note al bilancio</i>	IAS 1
9	<i>Bilancio consolidato e separato</i>	IAS 27 <i>Bilancio consolidato e separato</i> modificato nel 2008
10	<i>Principi contabili, stime ed errori</i>	IAS 8 <i>Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori</i>
11 e 12	<i>Strumenti finanziari di base e Emissioni di altri strumenti finanziari</i>	IAS 32 <i>Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio</i> , IAS 39 <i>Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione</i> , IFRS 7 <i>Strumenti finanziari: Informazioni integrative</i>
13	<i>Rimanenze</i>	IAS 2 <i>Rimanenze</i>
14	<i>Partecipazioni in società collegate</i>	IAS 28 <i>Partecipazioni in società collegate</i>
15	<i>Partecipazioni in joint venture</i>	IAS 31 <i>Partecipazioni in joint venture</i>

16	<i>Investimenti immobiliari</i>	IAS 40 <i>Investimenti immobiliari</i>
17	<i>Immobili, impianti e macchinari</i>	IAS 16 <i>Immobili, impianti e macchinari</i>
18	<i>Attività immateriali diverse dall'avviamento</i>	IAS 38 <i>Attività immateriali</i>
19	<i>Aggregazioni aziendali e avviamento</i>	IFRS 3 <i>Aggregazioni aziendali</i>
20	<i>Leasing</i>	IAS 17 <i>Leasing</i>
21	<i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i>	IAS 37 <i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i>
22	<i>Passività e capitale</i>	IAS 1, IAS 32
23	<i>Ricavi</i>	IAS 11 <i>Lavori su ordinazione</i> , IAS 18 <i>Ricavi</i>
24	<i>Contributi pubblici</i>	IAS 20 <i>Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica</i>
25	<i>Oneri finanziari</i>	IAS 23 <i>Oneri finanziari</i>
26	<i>Pagamenti basati su azioni</i>	IFRS 2 <i>Pagamenti basati su azioni</i>
27	<i>Riduzione di valore delle attività</i>	IAS 2, IAS 36 <i>Riduzione di valore delle attività</i>
28	<i>Benefici per i dipendenti</i>	IAS 19 <i>Benefici per i dipendenti</i>
29	<i>Imposte sul reddito</i>	IAS 12 <i>Imposte sul reddito</i>
30	<i>Conversione in valuta estera</i>	IAS 21 <i>Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere</i>
31	<i>Iperinflazione</i>	IAS 29 <i>Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate</i>
32	<i>Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento</i>	IAS 10 <i>Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento</i>
33	<i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i>	IAS 24 <i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i>
34	<i>Attività specialistiche</i>	IAS 41 <i>Agricoltura</i> , IFRS 6 <i>Esplorazione e valutazione di risorse minerarie</i>
35	<i>Passaggio all'IFRS per le PMI</i>	IFRS 1 <i>Prima adozione degli International Financial Reporting Standard</i>

## **Approvazione da parte del Board dell'*IFRS per le PMI* pubblicato nel luglio 2009**

L'*International Financial Reporting Standard per piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)* ha ricevuto l'approvazione per la pubblicazione da parte di tredici dei quattordici membri dell'International Accounting Standards Board. Il Sig. Leisenring ha manifestato il proprio dissenso. La sua opinione contraria è illustrata dopo le Motivazioni per le conclusioni.

Sir David Tweedie

Presidente

Thomas E. Jones

Vice presidente

Mary E. Barth

Stephen Cooper

Philippe Danjou

Jan Engström

Robert P. Garnett

Gilbert Gélard

Prabhakar Kalavacherla

James J. Leisenring

Warren J. McGregor

John T. Smith

Tatsumi Yamada

Wei-Guo Zhang



2009

International Accounting Standards Board (IASB®)

Motivazioni per le conclusioni

# IFRS® per le PMI

International Financial Reporting Standard  
per le Piccole e Medie Imprese (PMI)





**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

Motivazioni per le conclusioni



This *Basis for Conclusions* accompanies the *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* and is published by the International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

The International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

Copyright © 2009 IASCF

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reprinted or reproduced or utilised in any form either in whole or in part or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the IASCF.

This Italian translation of the IFRS for SMEs included in this publication has not been approved by a Review Committee appointed by IASCF. The Italian translation is copyright of the IASCF.

International Financial Reporting Standards (including International Accounting Standards and SIC and IFRIC Interpretations), Exposure Drafts, and other IASB publications are copyright of the IASCF. The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB publications is that published by the IASB in the English language. Copies may be obtained from the IASCF. Please address publications and copyright matters to:

IASCF Publications Department;  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



The IASB logo/the IASCF logo/‘Hexagon Device’, the IASC Foundation Education logo, ‘IASC Foundation’, ‘eIFRS’, ‘IAS’, ‘IASB’, ‘IASC’, ‘IASCF’, ‘IASs’, ‘IFRIC’, ‘IFRS’, ‘IFRSs’, ‘International Accounting Standards’, ‘International Financial Reporting Standards’ and ‘SIC’ are Trade Marks of the IASCF.

**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

Motivazioni per le conclusioni

Le presenti *Motivazioni per le conclusioni* accompagnano l'*International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI)*, e sono pubblicate dall'International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

La International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), gli autori e gli editori non accettano responsabilità per le perdite causate a qualsiasi persona che agisce o si astiene dall'agire secondo i contenuti della presente pubblicazione, indipendentemente dal fatto che tale perdita possa essere stata determinata da negligenza o da altri fattori.

Copyright © 2009 IASCF

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta o utilizzata in alcuna forma, parziale o totale, o mediante mezzi elettronici, meccanici o altri mezzi di cui si ha conoscenza attualmente o che saranno inventati in futuro, compresa la riproduzione cartacea ed elettronica, ovvero in alcun sistema per la ricerca e memorizzazione automatica di informazioni, senza previa autorizzazione scritta da parte della IASCF.

La traduzione italiana dell'IFRS per le SME contenuta nel presente volume non è stata approvata da un Review Committee nominato dalla IASCF. Il copyright della traduzione italiana è della IASCF.

International Financial Reporting Standards (incluso Principi contabili internazionali, Interpretazioni SIC e IFRIC), Exposure Draft e altre pubblicazioni IASB sono protetti da diritti d'autore appartenenti alla IASCF. Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards e delle altre pubblicazioni IASB è quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese. Per ricevere copie del testo approvato, rivolgersi alla IASCF. Si prega di rivolgere eventuali domande in merito a pubblicazioni e diritti d'autore al seguente indirizzo:

IASC Foundation Publications Department,  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org) Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



Il logo dello IASB/il logo della IASCF/ "Hexagon Device", il logo della IASC Foundation Education, "IASC Foundation", "eIFRS", "IAS", "IASB", "IASC", "IASCF", "IASs", "IFRIC", "IFRS", "IFRSs", "International Accounting Standards", "International Financial Reporting Standards" e "SIC" sono marchi registrati della IASCF.

## SOMMARIO

paragrafi

<b>MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<b>BC1–BC35</b>
Documento di discussione (giugno 2004)	BC5–BC7
Questionario sulla rilevazione e valutazione (aprile 2005) e tavole rotonde (ottobre 2005)	BC8–BC11
Deliberazioni del Board risultanti nell'exposure draft	BC12–BC14
Exposure draft (febbraio 2007)	BC15–BC19
Verifiche sul campo	BC20–BC25
Risposte all'exposure draft	BC26
Ridelibere del Board sulle proposte dell'exposure draft	BC27–BC31
Ulteriori contributi al Board	BC32
Diffusione speciale	BC33
<i>IFRS per le PMI</i> definitivo: modifiche principali rispetto all'exposure draft	BC34
Motivazioni per le conclusioni	BC35
<b>IL PERCHÉ DI PRINCIPI CONTABILI GLOBALI PER LE PMI</b>	<b>BC36–BC48</b>
<b>Lo IASB dovrebbe sviluppare dei principi per le PMI?</b>	<b>BC38–BC43</b>
Dovrebbero farlo altri?	BC39
Gli organismi di normazione contabile nazionali sostengono l'iniziativa dello IASB?	BC40–BC41
Un <i>IFRS per le PMI</i> è in linea con la missione dello IASB	BC42
Gli IFRS completi esistenti prevedono alcune differenze per le entità non quotate	BC43
<b>Le diverse esigenze degli utilizzatori e considerazioni sul rapporto costi-benefici</b>	<b>BC44–BC47</b>
L'adozione di un <i>IFRS per le PMI</i> non implica che gli IFRS completi non siano adeguati per le PMI	BC48
<b>LA FINALITÀ DELL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC49–BC54</b>
Perché la determinazione del reddito imponibile e la determinazione del reddito distribuibile non sono finalità specifiche dell' <i>IFRS per le PMI</i>	BC49–BC52
Perché lo scopo dell' <i>IFRS per le PMI</i> non è quello di fornire informazioni ai soci-manager per supportarli nelle decisioni gestionali	BC53–BC54
<b>L'“INTERESSE DIFFUSO” COME PRINCIPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLE ENTITÀ A CUI È DESTINATO L'IFRS PER LE PMI E DELLE ENTITÀ A CUI ESSO NON È DESTINATO</b>	<b>BC55–BC77</b>
Le entità i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato presentano un interesse diffuso	BC58
Le istituzioni finanziarie presentano un interesse diffuso	BC59
PMI che forniscono un servizio pubblico essenziale	BC60–BC61
PMI che sono economicamente rilevanti nella propria giurisdizione	BC62–BC63
Approvazione da parte dei soci dell'utilizzo dell' <i>IFRS per le PMI</i>	BC64
PMI che sono società controllate, società collegate o joint venture di un investitore che applica gli IFRS	BC65–BC68
Soglie dimensionali quantificate	BC69–BC70

<b>Adeguatezza dell'IFRS per le PMI per entità di piccolissime dimensioni: le "micro"</b>	<b>BC71–BC75</b>
<b>L'IFRS per le PMI non è destinato alle entità di piccole dimensioni negoziate in un mercato regolamentato</b>	<b>BC76–BC77</b>
<b>"PICCOLE E MEDIE IMPRESE"</b>	<b>BC78–BC79</b>
<b>GLI UTILIZZATORI DEI BILANCI DELLE PMI PREPARATI IN BASE ALL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC80</b>
<b>LA MISURA IN CUI L'IFRS PER LE PMI DOVREBBE ESSERE UN DOCUMENTO AUTONOMO</b>	<b>BC81–BC88</b>
Opzioni di principi contabili	BC84–BC86
Argomenti non trattati	BC87–BC88
<b>POSSIBILITÀ CHE TUTTE LE OPZIONI DI PRINCIPI CONTABILI DEGLI IFRS COMPLETI SIANO CONSENTITE NELL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC89–BC94</b>
<b>MOTIVI PER CUI IL QUADRO SISTEMATICO E I PRINCIPI E LE LINEE GUIDA OBBLIGATORIE CONTENUTI NEGLI IFRS ESISTENTI RAPPRESENTANO IL PUNTO DI PARTENZA PIÙ ADEGUATO PER L'ELABORAZIONE DELL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC95–BC97</b>
<b>SEMPLIFICAZIONI PER LA RILEVAZIONE E MISURAZIONE</b>	<b>BC98–BC136</b>
Strumenti finanziari	BC99–BC107
Ammortamento e riduzione di valore dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita	BC108–BC112
Imputazione a conto economico di tutti i costi di sviluppo	BC113–BC114
Metodo del costo per società collegate ed entità a controllo congiunto	BC115
<i>Fair value</i> (valore equo) rilevato a conto economico per società collegate ed entità a controllo congiunto con quotazioni ufficiali dei prezzi	BC116–BC117
Attività non correnti possedute per la vendita	BC118–BC119
Oneri finanziari	BC120
Imposta sul reddito	BC121–BC122
Differenze di cambio su elementi monetari	BC123
Minor uso del <i>fair value</i> (valore equo) in agricoltura	BC124
Benefici per i dipendenti - valutazione dell'obbligazione per benefici definiti	BC125
Benefici per i dipendenti - utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti	BC126–BC127
Benefici per i dipendenti – costi relativi a prestazioni di lavoro passate i cui benefici non sono maturati nell'ambito di piani a benefici definiti	BC128
Pagamenti basati su azioni	BC129–BC131
Passaggio all'IFRS per le PMI	BC132
Investimenti immobiliari	BC133
Contributi pubblici	BC134
Eccezioni al metodo a quote costanti da parte dei locatari di leasing operativi quando i pagamenti compensano il locatore dell'inflazione	BC135
Nessuna revisione annuale di vita utile, del valore residuo e del criterio di ammortamento	BC136
<b>SEMPLIFICAZIONI CONSIDERATE MA NON ADOTTATE</b>	<b>BC137–BC150</b>
Non richiedere un rendiconto finanziario	BC138–BC139
Trattare tutti i leasing come leasing operativi	BC140
Trattare tutti i piani relativi ai benefici per i dipendenti come piani a contribuzione definita	BC141

<b>Metodo della commessa completata per lavori su ordinazione</b>	<b>BC142</b>
<b>Meno accantonamenti</b>	<b>BC143</b>
<b>Nessuna rilevazione per i pagamenti basati su azioni</b>	<b>BC144</b>
<b>Nessuna rilevazione delle imposte differite</b>	<b>BC145</b>
<b>Modello del costo per il settore agricolo</b>	<b>BC146</b>
<b>Nessun bilancio consolidato</b>	<b>BC147</b>
<b>Rilevazione di tutte le voci di ricavo e di costo nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>BC148–BC150</b>
<b>ARGOMENTI TRATTATI NELL'IFRS PER LE PMI NON CONTEMPLATI NEGLI IFRS COMPLETI</b>	<b>BC151</b>
<b>FACOLTÀ DI RIADOTTARE GLI IFRS COMPLETI PER LE ENTITÀ CHE UTILIZZANO L'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC152–BC154</b>
<b>SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE</b>	<b>BC155</b>
<b>SEMPLIFICAZIONI DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>BC156–BC158</b>
<b>I MOTIVI DI UN VOLUME DISTINTO RISPETTO ALL'INTEGRAZIONE DI CIASCUN IFRS CON SEZIONI SPECIFICHE</b>	<b>BC159–BC161</b>
<b>I MOTIVI DI UN'ORGANIZZAZIONE PER ARGOMENTI</b>	<b>BC162</b>
<b>IL PIANO DEL BOARD RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'IFRS PER LE PMI</b>	<b>BC163–BC165</b>
<b>OPINIONE CONTRARIA</b>	



## Motivazioni per le conclusioni relative all' *International Financial Reporting Standard* per le Piccole e Medie Imprese

Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all'IFRS, ma non ne costituiscono parte integrante.

### Premessa

- BC1 Nel verbale di transizione del dicembre 2000 indirizzato all'International Accounting Standards Board (IASB), allora di recente costituzione, il Board uscente dell'International Accounting Standards Committee affermava che 'Esiste una richiesta di una versione speciale degli International Accounting Standard per le piccole imprese'.
- BC2 Poco dopo l'inizio della propria attività nel 2001, lo IASB aveva avviato un progetto per lo sviluppo di principi contabili adatti alle entità di piccole e medie dimensioni (PMI). Il Board aveva costituito un gruppo di lavoro di esperti come consulenti sui diversi argomenti, sulle alternative e sulle potenziali soluzioni.
- BC3 Nel resoconto annuale del 2002, i *Trustee* della Fondazione IASC, sotto cui opera lo IASB, scrivevano: "Anche i *Trustee* sostengono gli sforzi dello IASB per esaminare problematiche specifiche delle economie emergenti e delle entità di piccole e medie dimensioni". Nel luglio 2005 i *Trustee* avevano formalizzato il loro sostegno riaffermando le finalità della Fondazione e dello IASB secondo quanto esposto nello Statuto della Fondazione. Avevano aggiunto la finalità secondo cui, nell'elaborare gli IFRS, lo IASB avrebbe dovuto tener conto, se opportuno, delle particolari esigenze delle entità di piccole e medie dimensioni e delle economie emergenti. Analogamente, lo Standards Advisory Council ha costantemente incoraggiato lo IASB a portare avanti il progetto.
- BC4 Nelle riunioni pubbliche tenutesi durante la seconda metà del 2003 e agli inizi del 2004, il Board aveva sviluppato alcune opinioni preliminari e provvisorie sull'approccio di base da seguire nell'elaborazione dei principi contabili per le PMI. Aveva verificato tale approccio applicandolo a diversi IFRS.

### Documento di discussione (giugno 2004)

- BC5 Nel giugno 2004 il Board aveva pubblicato il documento di discussione *Opinioni preliminari sui principi contabili per le imprese di piccole e medie dimensioni (Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities)* illustrando l'approccio del Board e invitando a sottoporre commenti. Questo era il primo documento di discussione pubblicato dallo IASB. Il Board aveva ricevuto 120 risposte.
- BC6 Le principali problematiche illustrate nel documento di discussione erano:
- Avrebbe dovuto lo IASB elaborare dei principi contabili specifici per le PMI?
  - Quali dovevano essere le finalità dei principi contabili per le PMI?
  - A quali entità dovevano essere rivolti i principi per le PMI dello IASB?
  - Se i principi per le PMI dello IASB non avessero trattato particolari problematiche di rilevazione contabile o valutazione incontrate da un'entità, in quale modo l'entità avrebbe dovuto risolvere tale problema?
  - Può un'entità che utilizza i principi per le PMI dello IASB scegliere di seguire un trattamento consentito in un IFRS che differisca dal trattamento indicato nel relativo principio per le PMI dello IASB?
  - In che modo il Board avrebbe dovuto impostare l'elaborazione dei principi per le PMI dello IASB? In quale misura i fondamenti dei principi per le PMI avrebbe dovuto essere coerenti con i concetti e i principi e le relative linee guida obbligatorie sanciti negli IFRS?
  - Se i principi per le PMI dello IASB sono fondati sui concetti e sui principi e sulle relative linee guida obbligatorie degli IFRS completi, quale dovrebbe essere il criterio per modificare tali concetti e principi per le PMI?
  - In quale formato dovrebbero essere pubblicati i principi per le PMI dello IASB?
- BC7 Nelle successive riunioni del 2004, il Board aveva considerato le questioni sollevate dai commentatori del documento di discussione. Nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005, il Board aveva adottato alcune decisioni



provvisorie sul modo corretto di avviare il progetto. Le risposte al documento di discussione evidenziavano una chiara esigenza di un *International Financial Reporting Standard per le PMI (IFRS per le PMI)* e la preferenza, in molti paesi, per l'adozione dell'*IFRS per le PMI* piuttosto che di principi elaborati a livello locale o regionale. Come passo successivo, il Board aveva quindi deciso di pubblicare un'exposure draft di un *IFRS per le PMI*.

## Questionario sulla rilevazione e valutazione (aprile 2005) e tavole rotonde (ottobre 2005)

- BC8 La maggior parte dei commentatori del documento di discussione riteneva che fosse necessario semplificare i principi relativi alla rilevazione e valutazione di attività, passività, ricavi e costi, ma poche erano le proposte specifiche. E quando venivano formulate proposte specifiche, generalmente i commentatori non indicavano né le particolari operazioni o gli altri eventi e condizioni che avrebbero creato il problema di rilevazione o valutazione per le PMI che applicano gli IFRS, né come si poteva risolvere quel problema.
- BC9 Lo IASB aveva concluso che erano necessarie ulteriori informazioni per poter valutare le possibili semplificazioni nella rilevazione e valutazione. Di conseguenza, il Board aveva deciso di tenere delle tavole rotonde con redattori e utilizzatori dei bilanci delle PMI per discutere delle possibili modifiche da apportare ai principi di rilevazione e valutazione degli IFRS in modo da poterli utilizzare in un *IFRS per le PMI*. Il Board diede indicazioni allo staff di elaborare e pubblicare un questionario che fungesse da strumento per identificare le tematiche da discutere nelle tavole rotonde.
- BC10 Il questionario, pubblicato nell'aprile 2005, poneva due domande:
- 1 Quali sono le aree da considerare per una possibile semplificazione dei principi di rilevazione e valutazione per le PMI?
  - 2 In base alla sua esperienza, indichi quali argomenti trattati negli IFRS potrebbero essere omessi nei principi per le PMI, poiché è improbabile che si verifichino nel contesto delle PMI. Qualora dovessero verificarsi, i principi richiederebbero alla PMI di determinare il principio contabile più appropriato sulla base degli IFRS applicabili.
- BC11 Il Board ricevette 101 risposte al questionario. Le risposte furono oggetto di discussione con lo Standards Advisory Council (giugno 2005), con il Gruppo di lavoro sulle PMI (giugno 2005), con gli Organismi di normazione mondiali (settembre 2005) e nelle tavole rotonde tenute dal Board nell'ottobre 2005. Complessivamente, 43 gruppi parteciparono alle tavole rotonde con il Board per un periodo di due anni.

## Deliberazioni del Board risultanti nell'exposure draft

- BC12 Il gruppo di lavoro dello IASB si era incontrato nel giugno 2005 e aveva sottoposto al Board una serie completa di raccomandazioni riguardo alle disposizioni sulla rilevazione, valutazione, presentazione e informazioni integrative che avrebbero dovuto essere incluse in un'exposure draft di un *IFRS per le PMI*. Successivamente, nel corso del 2005, il Board aveva esaminato tali raccomandazioni e le opinioni espresse nelle risposte al documento di discussione e al questionario, nonché nelle tavole rotonde. Durante tali deliberazioni, il Board aveva adottato delle decisioni provvisorie sulle disposizioni da includere nell'exposure draft.
- BC13 Sulla base di tali decisioni provvisorie, nella riunione del Board tenuta nel gennaio 2006, lo staff aveva presentato una bozza preliminare dell'exposure draft. Il gruppo di lavoro si era incontrato a fine gennaio 2006 per riesaminare la bozza e aveva preparato un report di raccomandazioni da sottoporre al Board. La discussione della bozza da parte del Board iniziò nel febbraio 2006 e si protrasse a tutto il 2006. Bozze riviste dell'exposure draft furono preparate per ogni riunione del Board da maggio in poi. Dal luglio 2003 alla pubblicazione dell'exposure draft nel febbraio 2007, il Board aveva deliberato sugli argomenti in 31 riunioni pubbliche.
- BC14 Per tenere informati i referenti e aiutarli a iniziare una pianificazione delle risposte, una bozza completa dell'exposure draft fu pubblicata sul sito web dello IASB nell'agosto 2006. Una bozza rivista fu pubblicata sul sito web dello IASB nel novembre 2006.

## Exposure draft (febbraio 2007)

- BC15 Nel febbraio 2007 lo IASB aveva pubblicato l'exposure draft di un *IFRS per le PMI* proposto per ricevere pubblici commenti. Scopo del principio proposto era quello di fornire dei principi contabili semplificati ed esaustivi che fossero appropriati per le entità di piccole dimensioni non quotate, e che fossero basati sugli

- IFRS completi, i quali sono stati sviluppati con l'intento di soddisfare le esigenze di entità i cui titoli sono quotati sui mercati regolamentati.
- BC16 Il Principio proposto si basava sugli IFRS completi con modifiche che riflettevano le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI e considerazioni sul rapporto costi-benefici. L'exposure draft proponeva cinque tipi di semplificazione degli IFRS completi:
- alcuni argomenti presenti negli IFRS erano stati esclusi in quanto non rilevanti per le tipiche PMI. Tuttavia, per alcuni degli argomenti omessi, l'exposure draft proponeva che, qualora le PMI avessero incontrato situazioni od operazioni trattate negli IFRS completi ma non nell'*IFRS per le PMI*, avrebbero dovuto attenersi all'IFRS completo pertinente;
  - laddove un IFRS della serie "completa" consentiva di scegliere il principio contabile, l'exposure draft includeva solo l'opzione più semplice ma proponeva di consentire alle PMI di scegliere l'opzione più complessa facendo riferimento all'IFRS completo pertinente;
  - semplificazione di molti dei principi di rilevazione e valutazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti negli IFRS completi;
  - un numero di informazioni integrative sostanzialmente inferiore;
  - una redazione semplificata.
- Principalmente a causa di (a) e (b) di cui sopra, il proposto *IFRS per le PMI* non avrebbe potuto essere un documento autonomo.
- BC17 Insieme all'exposure draft, lo IASB aveva pubblicato e richiesto commenti sulla guida applicativa proposta consistente in un'informativa completa dei prospetti di bilancio e in una lista di controllo delle informazioni integrative. L'exposure draft era accompagnato dalle motivazioni per le conclusioni che spiegavano il ragionamento seguito dal Board nel pervenire alle conclusioni esposte nell'exposure draft.
- BC18 L'exposure draft fu tradotto in cinque lingue (una prima traduzione per lo IASB) e le traduzioni furono pubblicate sul sito web dello IASB. Lo IASB aveva inoltre pubblicato un riepilogo dell'exposure draft per aiutare i referenti a giungere a una comprensione iniziale delle proposte, anch'esso pubblicato sul sito web dello IASB.
- BC19 Il termine di presentazione dei commenti all'exposure draft era inizialmente il 30 settembre 2007, ma il Board lo prorogò al 30 novembre 2007 soprattutto su richiesta dei partecipanti alle verifiche sul campo.

## Verifiche sul campo

- BC20 Con l'assistenza degli organismi di normazione nazionali e di altri, lo IASB aveva completato un programma di verifiche sul campo che coinvolgeva 116 entità di piccole dimensioni di 20 paesi. Il 35 per cento circa aveva dieci o meno dipendenti a tempo pieno. Un ulteriore 35 per cento delle entità incluse nel campione aveva tra 11 e 50 dipendenti a tempo pieno. Oltre la metà delle entità aveva in essere prestiti bancari o scoperti significativi. Un terzo delle entità possedeva gestioni estere.
- BC21 Gli obiettivi delle verifiche sul campo erano quelli di:
- valutare la comprensibilità dell'exposure draft identificando le parti di difficile comprensione per i partecipanti alle verifiche sul campo;
  - valutare l'appropriatezza dell'ambito di applicazione degli argomenti trattati identificando operazioni, eventi o condizioni che il partecipante alle verifiche sul campo incontrava ma che non erano contemplati nella bozza dell'*IFRS per le PMI*, e di determinare come il partecipante alle verifiche sul campo assumeva decisioni in merito al principio contabile da adottare, inclusa l'eventuale considerazione degli IFRS completi come riferimento;
  - valutare l'onere derivante dall'applicazione della bozza di *IFRS per le PMI*, per esempio, se le informazioni necessarie per l'applicazione non erano disponibili o erano disponibili solo con sforzi o costi eccessivi;
  - valutare l'impatto delle proposte, identificando la natura e la portata delle modifiche rispetto ai principi contabili o alle pratiche di rendicontazione contabile correnti adottati dai partecipanti alle verifiche sul campo;
  - valutare le scelte di principi contabili adottate dai partecipanti alle verifiche sul campo e il perché, laddove l'exposure draft consentiva delle scelte;
  - valutare qualsiasi problema particolare nell'applicazione della bozza dell'*IFRS per le PMI* sorto per quei partecipanti alle verifiche sul campo rappresentanti le cosiddette "micro-entità" (quelle con meno

- di dieci dipendenti) e per i partecipanti alle verifiche sul campo provenienti da economie in via di sviluppo;
- (g) valutare l'adeguatezza della guida applicativa identificando le circostanze in cui sarebbe stato utile una guida aggiuntiva per i partecipanti alle verifiche sul campo.
- BC22 Per assistere i partecipanti alle verifiche sul campo e gli altri nell'applicazione dell'exposure draft, lo IASB pubblicò una lista di verifica della conformità con l'exposure draft sviluppata da una delle società di revisione internazionali.
- BC23 Il questionario per le verifiche sul campo fu pubblicato sul sito web dello IASB nel giugno 2007 in inglese, francese e spagnolo. Alle entità partecipanti alle verifiche sul campo veniva chiesto:
- (a) di fornire informazioni generali sulle loro attività aziendali e sulle disposizioni in materia di informativa contabile;
- (b) di consegnare il bilancio annuale più recente redatto in base al proprio sistema di contabilizzazione esistente;
- (c) di rideterminare i bilanci in conformità con l'exposure draft per lo stesso esercizio (senza informazioni relative all'esercizio precedente);
- (d) di rispondere a una serie di domande concepite per identificare problemi specifici incontrati nell'applicazione dell'exposure draft.
- BC24 Ai membri del Board fu fornita una relazione sulle verifiche sul campo, poi pubblicata sul sito web dello IASB. I principali fattori che incidevano sul tipo di problemi identificati dai partecipanti alle verifiche sul campo erano la natura e la portata delle differenze tra gli *IFRS per le PMI* e il sistema di contabilità esistente di un'entità.
- BC25 Circa la metà delle entità partecipanti alle verifiche sul campo non aveva individuato problemi o, al massimo, ne aveva identificati solo uno o due. I tre problemi principali identificati dai partecipanti alle verifiche sul campo erano i seguenti:
- (a) **Rivalutazioni annuali.** Molti partecipanti alle verifiche sul campo avevano evidenziato come problematica la necessità di effettuare rivalutazioni annuali dei *fair value* (valori equi) di attività e passività finanziarie e dei valori residui di immobili, impianti e macchinari, in quanto i prezzi di mercato o i mercati attivi spesso non erano disponibili;
- (b) **Informazioni integrative.** Un numero significativo di entità partecipanti alle verifiche sul campo aveva osservato problemi riconducibili alla natura, al volume e alla complessità delle informazioni integrative. Molti ritenevano che alcune informazioni integrative chiedevano loro di fornire informazioni sensibili, per esempio le retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche nelle entità che hanno soltanto uno o due di tali dirigenti;
- (c) **Riferimento agli IFRS completi.** Circa il 20 per cento dei partecipanti alle verifiche sul campo aveva scelto di fare riferimento agli IFRS completi per applicare un'opzione disponibile con un rinvio. Molte di queste entità già erano conformi agli IFRS completi o a un principio contabile nazionale analogo agli IFRS completi. Alcuni partecipanti alle verifiche sul campo avevano affermato che avrebbero voluto avvalersi di una delle opzioni ma che non l'avevano fatto a causa della necessità di fare riferimento agli IFRS completi. Solo un numero esiguo di entità aveva specificamente osservato di avere bisogno di fare riferimento agli IFRS completi per comprendere o chiarire le disposizioni esposte nell'exposure draft.

## Risposte all'exposure draft

- BC26 Il Board aveva ricevuto 162 lettere di commento all'exposure draft. Tutte le lettere furono rese disponibili ai membri del Board e pubblicate sul sito web dello IASB. I paragrafi da BC36 a BC158 espongono il ragionamento del Board sulle principali questioni tecniche del progetto. Di seguito si riporta un breve riepilogo delle questioni principali sollevate nelle lettere di commento all'exposure draft:
- (a) **Autonomia.** L'unico commento più pervasivo era quello di rendere l'*IFRS per le PMI* un documento completamente autonomo, o quasi. Più del 60 per cento dei commentatori avrebbe eliminato tutti i rinvii agli IFRS completi. Praticamente tutti gli altri commentatori (i) avrebbero mantenuto un numero minimo di rinvii o (ii) erano indifferenti tra avere il minimo di rinvii ed eliminarli tutti. L'exposure draft comprendeva 23 rinvii agli IFRS completi;
- (b) **Opzioni di principi contabili.** Molti referenti avevano valutato se l'*IFRS per le PMI* dovesse consentire alle PMI di utilizzare tutte le opzioni di principi contabili disponibili negli IFRS completi. Tale problema è connesso all'idea di rendere l'*IFRS per le PMI* un documento autonomo, senza rinvii agli IFRS completi;

- (c) **Anticipazione delle modifiche agli IFRS.** Molti commentatori erano del parere che l'*IFRS per le PMI* dovesse basarsi sugli IFRS esistenti e che non dovesse anticipare le modifiche agli IFRS che il Board stava considerando nei progetti inseriti nell'agenda corrente;
- (d) **Informazioni integrative.** Molte lettere di commento spronavano il Board ad apportare ulteriori semplificazioni dei requisiti informativi, ma molte di esse non identificavano le informazioni integrative specifiche da eliminare, né il perché;
- (e) **Ambito di applicazione.** Molte lettere di commento trattavano dell'idoneità dell'exposure draft per le micro-entità (entità con meno di dieci dipendenti), entità di piccole dimensioni quotate ed entità che operano in una gestione fiduciaria;
- (f) **Determinazioni del fair value (valore equo).** Molti commentatori proponevano di limitare le valutazioni al fair value (valore equo) nell'*IFRS per le PMI* a (a) quelle circostanze in cui il prezzo di mercato fosse quotato o prontamente determinabile senza costi o sforzi eccessivi e (b) tutti i derivati. Alcuni commentatori, inoltre, ritenevano necessario che l'elemento valutato fosse prontamente realizzabile o che ci fosse l'intenzione di dismettere o trasferire;
- (g) **Guida applicativa.** Molti commentatori avevano citato la necessità di una nuova guida applicativa e avevano stimolato il Board a considerare come fornire tale guida;
- (h) **Commenti su sezioni specifiche dell'exposure draft.** Oltre alle questioni di carattere generale, la maggior parte delle lettere di commento sollevava questioni relative a sezioni specifiche dell'exposure draft. Mentre i commentatori offrivano suggerimenti per ciascuna delle 38 sezioni dell'exposure draft, lo staff aveva osservato che gli argomenti che attiravano la maggior parte di commenti (generalmente a favore di ulteriori semplificazioni) includevano:
  - (i) consolidamento;
  - (ii) ammortamento dell'avviamento e altre attività immateriali con vita indefinita;
  - (iii) strumenti finanziari;
  - (iv) redazione del rendiconto finanziario e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
  - (v) determinazione di una riduzione di valore;
  - (vi) valutazioni relative a leasing finanziari;
  - (vii) pagamenti basati su azioni;
  - (viii) benefici per i dipendenti;
  - (ix) imposte sul reddito.

## Ridelibere del Board sulle proposte dell'exposure draft

- BC27 Il Board aveva iniziato le ridelibere sulle proposte dell'exposure draft nel marzo 2008. Si protrassero fino all'aprile 2009, per un totale di 13 riunioni pubbliche del Board, portando a 44 il numero totale di riunioni pubbliche in cui il Board aveva deliberato sull'*IFRS per le PMI*.
- BC28 Alla riunione del Board del marzo 2008, lo staff aveva presentato un riepilogo dei problemi principali (escluse le questioni sulle informazioni integrative) sollevate nelle lettere di commento all'exposure draft (vedere paragrafo BC26). Nella successiva riunione del Board dell'aprile 2008, lo staff aveva presentato un riepilogo delle principali problematiche identificate nell'ambito delle verifiche sul campo dell'exposure draft (vedere paragrafo BC25). Entrambe queste riunioni avevano uno scopo formativo e lo staff non aveva chiesto di assumere alcuna decisione.
- BC29 Il gruppo di lavoro dello IASB si incontrò il 10 e 11 aprile 2008. Le raccomandazioni dei membri del gruppo di lavoro su ciascuna questione (eccetto le informazioni integrative) che fu oggetto di discussione in tale riunione furono presentate al Board nella riunione del maggio 2008. Le raccomandazioni dei membri del gruppo di lavoro relativamente alle informazioni integrative furono presentate al Board in un documento distribuito nella riunione del luglio 2008. I resoconti delle raccomandazioni del gruppo di lavoro furono pubblicati sul sito web dello IASB.
- BC30 Nel maggio 2008, il Board aveva iniziato a rideliberare sulle proposte dell'exposure draft trattando i problemi relativi all'ambito di applicazione, alla rilevazione, alla valutazione e alla presentazione sollevati nelle lettere di commento all'exposure draft, nei resoconti preparati dalle entità partecipanti alle verifiche sul campo e nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro. Tali ridelibere si protrassero fino a febbraio 2009. Un elenco delle principali modifiche apportate in conseguenza delle ridelibere è riportato nel paragrafo BC34.
- BC31 Nel marzo 2009, il Board aveva considerato le modifiche apportate durante le ridelibere dell'exposure draft alla luce delle linee guida per l'emissione di una nuova bozza presenti nel *Manuale della Procedura di*

*Consultazione dello IASB.* Il Board aveva concluso che le modifiche apportate non giustificavano l'emissione di una nuova bozza.

## Ulteriori contributi al Board

- BC32 Il progetto fu discusso in sette riunioni dello Standards Advisory Council. Le problematiche del progetto furono anche discusse nel corso di cinque riunioni annuali degli organismi di normazione contabile del mondo (*World Accounting Standard Setters*) ospitate dallo IASB tra il 2003 e il 2008. Il gruppo di lavoro si incontrò quattro volte per discutere dei problemi e fornire consigli al Board. Un gruppo di lavoro congiunto dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e della European Federation of Accountants (FEE) fu particolarmente utile nel fornire indicazioni allo staff.

## Diffusione speciale

- BC33 Il Board aveva notato che, generalmente, le PMI, i loro revisori contabili e le banche non avevano partecipato alla procedura di consultazione dello IASB. Intendendo incoraggiare queste parti ad acquisire familiarità con lo IASB e a considerare e commentare l'exposure draft, lo staff aveva attuato un programma di diffusione globale di questo progetto. Tale programma prevedeva una serie di presentazioni in 104 conferenze e tavole rotonde in 40 paesi, incluse 55 presentazioni successive alla pubblicazione dell'exposure draft. Lo IASB aveva anche illustrato l'exposure draft e aveva risposto alle domande poste in due webcast pubblici a cui si erano registrati circa mille partecipanti. Nell'aprile 2007, un riepilogo dell'exposure draft elaborato dallo staff sotto forma di domande e risposte fu pubblicato sul sito web dello IASB. Scopo di tale riepilogo era quello di fornire un'introduzione alle proposte formulate in un linguaggio non tecnico.

## **IFRS per le PMI definitivo: modifiche principali rispetto all'exposure draft**

- BC34 Le principali modifiche ai principi di rilevazione, valutazione e presentazione proposti nell'exposure draft che scaturirono dalle rideliberazioni del Board erano di:
- (a) rendere l'IFRS definitivo un documento autonomo (eliminando tutti, tranne uno, i 23 rinvii agli IFRS completi proposti nell'exposure draft; l'unico rinvio residuo prevede la facoltà, ma non l'obbligo, di osservare lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* invece delle due sezioni sugli strumenti finanziari dell'*IFRS per le PMI*);
  - (b) eliminare la maggior parte delle opzioni complesse e aggiungere delle linee guida per quelle residue (eliminando i rinvii agli IFRS completi proposti nell'exposure draft);
  - (c) omettere problematiche improbabili per le tipiche PMI (eliminando i rinvii agli IFRS completi proposti nell'exposure draft);
  - (d) non anticipare possibili future modifiche degli IFRS;
  - (e) eliminare il riferimento alle disposizioni di altri organismi di normazione contabile come fonte di indicazioni quando l'*IFRS per le PMI* non tratti direttamente un problema contabile;
  - (f) conformarsi alle disposizioni sulla presentazione previste dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, a eccezione della disposizione di presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo;
  - (g) consentire l'utilizzo di principi contabili diversi per contabilizzare, nei bilanci separati, tipologie diverse di partecipazioni, piuttosto che di un unico principio per tutti i tipi di partecipazione;
  - (h) riorganizzare la Sezione 11 *Attività e passività finanziarie* dell'exposure draft in due sezioni (Sezione 11 *Strumenti finanziari di base* e Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*) e chiarire che il costo ammortizzato viene applicato alla quasi totalità degli strumenti finanziari di base posseduti o emessi dalle PMI;
  - (i) modificare le disposizioni sulla determinazione della riduzione di valore di uno strumento rappresentativo di capitale iscritto al costo quando non è possibile valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo);
  - (j) eliminare l'opzione relativa al consolidamento proporzionale per le partecipazioni in entità a controllo congiunto;

- (k) eliminare la distinzione tra distribuzioni di utili precedenti e successivi all'acquisizione nel caso di partecipazioni contabilizzate con il metodo del costo e, invece, rilevare tutti i dividendi percepiti nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (l) eliminare la disposizione, nell'applicazione del metodo del patrimonio netto, relativa alla differenza massima di tre mesi tra la data di riferimento del bilancio della società collegata o entità a controllo congiunto e quella dell'investitore;
- (m) richiedere a un'entità di scegliere il proprio principio contabile per gli investimenti immobiliari in base alle circostanze piuttosto che come una libera scelta. Gli investimenti immobiliari il cui *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi saranno valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Tutti gli altri investimenti immobiliari saranno contabilizzati come immobili, impianti e macchinari utilizzando un modello costo-ammortamento-riduzione di valore;
- (n) non richiedere una revisione annuale del valore residuo, della vita utile e del criterio di ammortamento di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali;
- (o) non consentire l'opzione di rivalutazione di immobili, impianti e macchinari;
- (p) non consentire l'opzione di rivalutazione per le attività immateriali;
- (q) ammortizzare tutte le attività immateriali con vita indefinita, incluso l'avviamento;
- (r) spendere tutti i costi di ricerca e sviluppo;
- (s) incorporare il "valore attuale dei pagamenti minimi di leasing" nella valutazione di un leasing finanziario;
- (t) consentire ai locatari, nel caso di leasing operativi, l'utilizzo di metodi diversi da quello a quote costanti quando i pagamenti minimi di leasing sono strutturati per compensare il locatore dall'inflazione generale prevista;
- (u) incorporare nell'*IFRS per le PMI* le modifiche agli "strumenti con opzione a vendere" apportate nel febbraio 2008 allo IAS 32 *Strumenti finanziari: Presentazione* e allo IAS 1;
- (v) richiedere di contabilizzare tutti i contributi pubblici utilizzando un unico modello semplificato: rilevazione tra i ricavi quando sono soddisfatte le condizioni relative al conseguimento dei risultati (o prima, se tali condizioni non sussistono) e valutazione al *fair value* (valore equo) delle attività ricevute o spettanti;
- (w) rilevare gli oneri finanziari come costi;
- (x) aggiungere ulteriori semplificazioni per i pagamenti basati su azioni, incluse le valutazioni degli amministratori, piuttosto che il metodo del valore intrinseco;
- (y) consentire alle società controllate di valutare i costi relativi ai benefici per i dipendenti e ai pagamenti basati su azioni sulla base di una ragionevole attribuzione degli oneri di gruppo;
- (z) aggiungere una misurazione del valore d'uso per le riduzioni di valore delle attività;
- (aa) introdurre la nozione di unità generatrice di flussi finanziari al fine di verificare le riduzioni di valore delle attività;
- (bb) semplificare le linee guida per il calcolo della riduzione di valore dell'avviamento;
- (cc) semplificare la valutazione di un'obbligazione pensionistica a benefici definiti se non fosse disponibile una valutazione in base alla "proiezione unitaria del credito", e richiedesse costi e sforzi eccessivi;
- (dd) consentire la rilevazione degli utili e perdite attuariali tra le altre componenti di conto economico complessivo in alternativa alla rilevazione nell'utile (perdita) d'esercizio (mantenendo la proposta avanzata nell'exposure draft di proibire il differimento degli utili e perdite attuariali);
- (ee) non "riciclare" nell'utile (perdita) d'esercizio, all'atto della dismissione di una gestione estera, qualsiasi differenza di cambio cumulativa precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo;
- (ff) eliminare la classificazione "posseduti per la vendita" e le disposizioni specifiche sulla valutazione ad essa correlate;
- (gg) incorporare tutte le esenzioni previste dall'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standards* nella Sezione 35 *Passaggio all'IFRS per le PMI*;
- (hh) incorporare le conclusioni delle seguenti Interpretazioni, le quali trattano operazioni e circostanze spesso incontrate dalle PMI:

- (i) IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*;
- (ii) IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing*;
- (iii) IFRIC 8 *Ambito di applicazione dell'IFRS 2*;
- (iv) IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*;
- (v) IFRIC 13 *Programmi di fidelizzazione della clientela*;
- (vi) IFRIC 15 *Accordi per la costruzione di immobili*;
- (vii) *IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non in disponibilità liquide*;
- (viii) SIC 12 *Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)*.

## Motivazioni per le conclusioni

BC35 Le presenti Motivazioni per le conclusioni illustrano le principali questioni trattate dal Board, le alternative considerate e le motivazioni del Board per accettare alcune alternative e rifiutarne altre.

## Il perché di principi contabili globali per le PMI

---

- BC36 I principi contabili globali, applicati in maniera uniforme, migliorano la comparabilità delle informazioni finanziarie. Le differenze contabili possono confondere i confronti fatti da investitori, finanziatori e altri. Dando luogo alla presentazione di informazioni finanziarie comparabili di alta qualità, i principi contabili globali di elevato standard qualitativo migliorano l'efficienza nell'allocazione e nella determinazione del costo del capitale. Ciò arreca benefici non soltanto a coloro che forniscono capitale di debito o capitale di rischio, ma anche a quelle entità che necessitano di capitale in quanto ne riduce i costi di adeguamento ed elimina le incertezze relative al costo del capitale. I principi contabili globali migliorano anche l'uniformità nella qualità delle revisioni contabili e facilitano la formazione e l'addestramento.
- BC37 I benefici di principi contabili globali non sono limitati alle entità i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati. A giudizio del Board, le PMI, e coloro che utilizzano i loro bilanci, possono trarre benefici da una serie comune di principi contabili. La comparabilità dei bilanci delle PMI tra un paese e l'altro è richiesta per i seguenti motivi:
- (a) gli intermediari finanziari effettuano finanziamenti oltre confine e operano su scala multinazionale. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, più della metà delle PMI, incluse quelle molto piccole, ha finanziamenti bancari. Le banche si affidano ai bilanci per decidere in merito al finanziamento e per stabilire condizioni e tassi di interesse;
  - (b) i fornitori vogliono valutare la solidità finanziaria degli acquirenti in altri paesi prima di vendere loro beni o servizi a credito;
  - (c) le agenzie di rating cercano di elaborare rating uniformi tra i vari paesi. Analogamente, le banche e gli altri istituti che operano in più paesi spesso elaborano i rating in modo analogo alle agenzie di rating. Le informazioni finanziarie riferite sono fondamentali nel processo di rating;
  - (d) molte PMI hanno fornitori esteri e utilizzano il bilancio di un fornitore per valutare le prospettive di praticabilità di relazioni commerciali a lungo termine;
  - (e) le società di investimento in capitale di rischio forniscono finanziamenti alle PMI in altri paesi;
  - (f) molte PMI hanno investitori esterni non coinvolti nella gestione quotidiana dell'entità. I principi contabili globali per i bilanci redatti per uso pubblico e la risultante comparabilità sono importanti soprattutto quando gli investitori esterni risiedono in giurisdizioni diverse da quella dell'entità e quando hanno Interessenze in altre PMI.

## Lo IASB dovrebbe sviluppare dei principi per le PMI?

- BC38 Nel decidere di elaborare un *IFRS per le PMI*, lo IASB era consapevole delle seguenti problematiche:
- (a) I principi contabili per le PMI dovrebbero essere elaborati da altri?
  - (b) Gli organismi di normazione contabile nazionali supportano lo IASB nell'elaborazione di un *IFRS per le PMI*?
  - (c) L'elaborazione di un *IFRS per le PMI* è in linea con la missione del Board?
  - (d) Gli IFRS esistenti fanno alcune distinzioni per le PMI.

### Dovrebbero farlo altri?

- BC39 Il Board aveva valutato se fosse stato meglio che i principi contabili per le PMI fossero sviluppati da altri (a livello globale, paese per paese, o forse a livello regionale) mentre lo IASB avrebbe dovuto concentrare i propri sforzi principalmente sui principi per le entità che partecipano ai mercati regolamentati. Tuttavia, il Board aveva osservato che la sua missione, illustrata nello Statuto della Fondazione IASC (vedere paragrafo BC 42) non è limitata alle entità che partecipano ai mercati regolamentati. Se ci si concentrasse unicamente su tali entità, sarebbe probabile che ne risulterebbero principi o prassi per altre entità (che rappresentano più del 99 per cento di tutte le entità, praticamente in tutte le giurisdizioni) che possono non soddisfare le esigenze degli utilizzatori esterni dei bilanci, non essere coerenti con il *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* dello IASB o con i Principi, possono essere non comparabili fuori dai confini nazionali o all'interno di uno stesso paese e possono non consentire un facile passaggio agli IFRS completi a quelle entità che desiderano accedere ai mercati regolamentati. Per tali motivi, il Board aveva deciso di intraprendere il progetto.

### Gli organismi di normazione contabile nazionali sostengono l'iniziativa dello IASB?

- BC40 Gli organismi di normazione contabile nazionali di tutto il mondo supportano l'iniziativa dello IASB. Nel settembre 2003 lo IASB aveva ospitato un incontro degli organismi di normazione contabili nazionali di tutto il mondo. Nella fase di preparazione dell'incontro, il Board li aveva interrogati in merito ai principi per le PMI. Quasi all'unanimità, gli organismi di normazione contabile che avevano risposto sostenevano che lo IASB avrebbe dovuto elaborare principi globali per le PMI.
- BC41 Il Board aveva discusso dell'avanzamento del suo progetto sui principi per le PMI nelle successive riunioni annuali degli organismi di normazione contabile nazionali del mondo, tra il 2005 e il 2008. Gli organismi di normazione contabile avevano continuato a sostenere il progetto del Board.

### Un IFRS per le PMI è in linea con la missione dello IASB

- BC42 Lo sviluppo di una serie di principi per le PMI è coerente con la missione dello IASB. La principale finalità dello IASB, come sancito nello Statuto e nella *Prefazione agli International Financial Reporting Standards*, è “sviluppare, nell'interesse pubblico, una singola serie di principi contabili globali di alta qualità, comprensibili ed applicabili che richiedano una informativa di alta qualità, trasparente e comparabile nel bilancio e nella restante comunicazione d'impresa per aiutare coloro che agiscono nei vari mercati di capitale mondiali e gli altri utilizzatori di informazioni a prendere decisioni di natura economica”. Per “singola serie” si intende che tutte le entità in circostanze analoghe a livello globale dovrebbero osservare gli stessi principi. Le circostanze delle PMI possono differire in diversi modi da quelle di entità di maggiori dimensioni e di interesse diffuso, tra cui:
- gli utilizzatori del bilancio dell'entità e le loro esigenze informative;
  - come il bilancio viene usato da tali utilizzatori;
  - la profondità e l'ampiezza delle competenze contabili disponibili nell'entità; e
  - la capacità delle PMI di sostenere i costi connessi all'osservanza degli stessi principi delle entità di maggiori dimensioni e di interesse diffuso.

### Gli IFRS completi esistenti prevedono alcune differenze per le entità non quotate

- BC43 Gli IFRS prevedono alcune differenze per le entità i cui titoli non sono negoziati sul mercato. Per esempio:
- l'IFRS 8 *Settori operativi* richiede l'indicazione di informative di settore solo da parte delle entità i cui strumenti di debito o di capitale sono negoziati o registrati per la negoziazione in un mercato regolamentato;
  - lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* esenta alcune entità controllanti dalla redazione del bilancio consolidato se (i) la controllante stessa è una controllata di una controllante che applica gli IFRS e (ii) i suoi strumenti di debito o di capitale non sono negoziati in un mercato regolamentato. Analoghe esenzioni sono previste dallo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* e dallo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*;
  - lo IAS 33 *Utili per azione* richiede la presentazione dei dati relativi agli utili per azione solo per quelle entità le cui azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie sono negoziate sul mercato.



## Le diverse esigenze degli utilizzatori e considerazioni sul rapporto costi-benefici

BC44 Il *Quadro sistematico* (paragrafo 12) recita:

La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica.

Nel definire i principi per la forma e il contenuto dei bilanci redatti per uso pubblico, sono fondamentali le esigenze degli utilizzatori dei bilanci.

BC45 Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI possono essere meno interessati ad alcune informazioni fornite nei bilanci redatti per uso pubblico preparati conformemente agli IFRS completi rispetto agli utilizzatori dei bilanci di entità i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o che comunque presentano un interesse diffuso. Per esempio, gli utilizzatori dei bilanci delle PMI possono nutrire un maggiore interesse per i flussi finanziari a breve termine, per la liquidità, per la capacità di tenuta dello stato patrimoniale e la copertura degli interessi, per i trend storici relativi all'utile o perdita d'esercizio e alla copertura di interessi, rispetto a informazioni volte a fornire dati utili a fare previsioni dei flussi finanziari a lungo termine, dell'utile o perdita del periodo e del valore di un'entità. Tuttavia, gli utilizzatori dei bilanci delle PMI possono necessitare di informazioni generalmente non presenti nei bilanci delle entità quotate. Per esempio, in alternativa ai mercati regolamentati, spesso le PMI ricevono capitale da azionisti, amministratori e fornitori, mentre gli azionisti e gli amministratori spesso impegnano beni personali per far sì che le PMI possano ottenere finanziamenti dalle banche.

BC46 A giudizio del Board, la natura e l'entità delle differenze tra gli IFRS completi e un *IFRS per le PMI* devono essere determinate sulla base delle esigenze degli utilizzatori e del rapporto costi/benefici. In pratica, i benefici derivanti dall'applicazione dei principi contabili differiscono in base alle entità che redigono il bilancio, in quanto dipendono essenzialmente dalla natura, dal numero e dalle esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci. I costi connessi possono non differire in modo significativo. Pertanto, in conformità con il *Quadro sistematico*, il Board aveva concluso che il rapporto costi-benefici dovesse essere valutato in relazione alle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio di un'entità.

BC47 Il Board si era trovato a decidere se sviluppare un *IFRS per le PMI*. Da un lato, riteneva che gli stessi concetti di rendicontazione contabile fossero appropriati per tutte le entità, indipendentemente dall'interesse diffuso; in particolare i concetti legati alla rilevazione e valutazione di attività, passività, ricavi e costi. Questo suggeriva che un'unica serie di principi contabili fosse idonea per tutte le entità, pur non escludendo differenze informative basate sulle esigenze degli utilizzatori e considerazioni sul rapporto costi-benefici. Dall'altro, il Board riconosceva che la diversità nella tipologia di utilizzatori dei bilanci delle PMI e nelle loro esigenze, analogamente ai limiti alla disponibilità di competenze contabili disponibili nelle PMI e ai loro costi, suggerivano che fosse opportuno disporre di un principio separato per le PMI. Tale principio separato avrebbe potuto comprendere dei vincoli quali: definizioni coerenti degli elementi del bilancio e attenzione specifica alle esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI. In ultima analisi, il Board aveva concluso che il secondo approccio (principi contabili separati) era quello appropriato.

## L'adozione di un *IFRS per le PMI* non implica che gli IFRS completi non siano adeguati per le PMI

BC48 Il Board ritiene che la finalità del bilancio indicata nel *Quadro sistematico* sia appropriata per le PMI e per le entità che devono applicare gli IFRS completi. La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica e siano applicabili indipendentemente dalle dimensioni dell'entità che redige il bilancio. Pertanto, i principi contabili relativi ai bilanci redatti per uso pubblico delle entità di interesse diffuso darebbero luogo a bilanci che soddisfano le esigenze degli utilizzatori dei bilanci di tutte le entità, incluse quelle non di interesse diffuso. Il Board è a conoscenza di un'indagine secondo cui oltre 80 giurisdizioni attualmente richiedono o consentono alle PMI di utilizzare gli IFRS completi.

## La finalità dell'*IFRS per le PMI*

---

### Perché la determinazione del reddito imponibile e la determinazione del reddito distribuibile non sono finalità specifiche dell'*IFRS per le PMI*

- BC49 Gli IFRS sono concepiti per essere applicati a bilanci redatti per uso pubblico e alle altre comunicazioni contabili di entità con fine di lucro. I bilanci redatti per uso pubblico sono concepiti per le comuni necessità informative di una vasta gamma di utenti, per esempio, azionisti, creditori, dipendenti e il pubblico in generale. I bilanci redatti per uso pubblico si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le loro particolari necessità informative. I bilanci redatti per uso pubblico forniscono informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un'entità.
- BC50 La determinazione del reddito imponibile richiede bilanci redatti per scopi di carattere specifico, concepiti per ottemperare alla normativa e alle norme fiscali vigenti in una particolare giurisdizione. Analogamente, il reddito distribuibile di un'entità è definito da leggi e regolamenti del paese o giurisdizione cui l'entità risponde.
- BC51 Le autorità fiscali sono spesso importanti utilizzatori esterni dei bilanci delle PMI. Quasi invariabilmente, le autorità fiscali hanno il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi di valutazione e riscossione delle imposte prescritti dalla legge. Spesso le autorità fiscali considerano il bilancio come il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile e alcune di esse adottano delle politiche per ridurre al minimo le rettifiche all'utile o perdita contabile ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tuttavia, i principi contabili globali per le PMI non possono gestire la rendicontazione fiscale delle singole giurisdizioni. L'utile o perdita determinato in conformità all'*IFRS per le PMI* può, comunque, fungere da punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile in una data giurisdizione tramite una riconciliazione facilmente sviluppabile a livello nazionale.
- BC52 Un'analogia riconciliazione può essere sviluppata per rettificare l'utile o la perdita valutati dall'*IFRS per le PMI* per il reddito distribuibile in base alle leggi e ai regolamenti nazionali.

### Perché lo scopo dell'*IFRS per le PMI* non è quello di fornire informazioni ai soci-manager per supportarli nelle decisioni gestionali

- BC53 I soci-manager utilizzano i bilanci delle PMI per molti scopi. Tuttavia, non è finalità dell'*IFRS per le PMI* fornire informazioni ai soci-manager per supportarli nelle decisioni gestionali. I dirigenti possono ottenere qualsiasi informazione necessaria a gestire le proprie attività aziendali. (Lo stesso vale per gli IFRS completi). Tuttavia, i bilanci redatti per uso pubblico spesso sono utili anche per le esigenze dei dirigenti in quanto forniscono dettagli sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'attività aziendale.
- BC54 Spesso le PMI producono bilanci destinati unicamente ai soci-manager, per fini di rendicontazione fiscale o per scopi diversi dal deposito presso gli organi di regolamentazione del mercato mobiliare. I bilanci prodotti unicamente per tali fini non sono necessariamente redatti per uso pubblico.

## L'“interesse diffuso” come principio di identificazione delle entità a cui è destinato l'*IFRS per le PMI* e delle entità a cui esso non è destinato

---

- BC55 Uno dei primi problemi affrontati dal Board fu quello di descrivere la categoria di entità alle quali si rivolgeva l'*IFRS per le PMI*. Il Board aveva riconosciuto che, infine, le decisioni su quali entità avrebbero dovuto utilizzare l'*IFRS per le PMI* sarebbero dipese dalle autorità di regolamentazione e dagli organismi di normazione contabile nazionali. Tuttavia, una chiara definizione della categoria di entità a cui è rivolto l'*IFRS per le PMI* è essenziale affinché:
- il Board possa decidere in merito al principio appropriato per quella categoria di entità, e
  - le autorità di regolamentazione nazionali, gli organismi di normazione contabile, le entità che redigono il bilancio e i loro revisori contabili siano informati dell'ambito di applicazione previsto dell'*IFRS per le PMI*.

In tal modo, le giurisdizioni comprenderanno che vi sono alcuni tipi di entità a cui l'*IFRS per le PMI* non è destinato.

- BC56 A giudizio del Board, l'*IFRS per le PMI* è appropriato per un'entità non di interesse diffuso. Un'entità presenta un interesse diffuso (e dovrebbe quindi utilizzare gli IFRS completi) se:
- (a) i propri strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o essa è coinvolta nel processo di emissione di tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali), oppure
  - (b) detiene attività in una gestione fiduciaria per un ampio gruppo esterno come una delle sue attività principali. Questo è generalmente il caso di banche, cooperative di credito, imprese di assicurazione, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche d'investimento.
- BC57 Sebbene i due criteri per le entità di interesse diffuso indicati nel paragrafo precedente non cambino in modo significativo da quelli proposti nell'exposure draft, il Board ha apportato diverse modeste modifiche in risposta ai commenti ricevuti:
- (a) l'exposure draft faceva riferimento ai mercati regolamentati, ma senza definirli. L'*IFRS per le PMI* comprende una definizione coerente con la definizione dell'IFRS 8;
  - (b) l'exposure draft proponeva che qualsiasi entità che detenesse attività in una gestione fiduciaria per un ampio gruppo esterno non fosse idonea ad utilizzare l'*IFRS per le PMI*. I commentatori avevano osservato che spesso le entità possiedono attività in una gestione fiduciaria per ragioni connesse all'attività principale (come, per esempio, può essere il caso di agenti di viaggio o immobiliari, scuole, organizzazioni benefiche, imprese cooperative e imprese di servizi di pubblica utilità). L'*IFRS per le PMI* chiarisce che tali circostanze non si verificano in un'entità di interesse diffuso.

## **Le entità i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato presentano un interesse diffuso**

- BC58 I mercati mobiliari regolamentati, per loro natura, riuniscono entità in cerca di capitali e investitori non coinvolti nella gestione dell'entità e che valutino se fornire capitali, e a quale prezzo. Benché tali investitori istituzionali spesso forniscano capitale di rischio a lungo termine, essi non hanno il potere di richiedere informazioni finanziarie ritenute utili ai fini delle decisioni sugli investimenti. Essi devono basarsi sui bilanci redatti per uso pubblico. La decisione di un'entità di accedere a un mercato regolamentato le conferisce interesse diffuso, ed essa deve fornire agli investitori esterni in strumenti di debito e di capitale una più ampia gamma di informazioni finanziarie necessarie agli utilizzatori dei bilanci delle entità che ottengono capitale unicamente da fonti private. I governi riconoscono questo interesse diffuso approvando leggi e regolamenti, istituendo organismi di vigilanza che regolamentano i mercati e richiedendo informazioni integrative per gli investitori nei mercati mobiliari regolamentati. Il Board aveva concluso che, indipendentemente dalle dimensioni, le entità i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato devono seguire gli IFRS completi.

## **Le istituzioni finanziarie presentano un interesse diffuso**

- BC59 Analogamente, l'attività principale di banche, compagnie di assicurazione, mediatori/operatori di titoli, fondi pensione, fondi comuni e banche d'investimento è quella di detenere e gestire risorse finanziarie loro affidate da un ampio gruppo di clienti o soci non coinvolti nella loro gestione. Poiché tali entità operano in una gestione fiduciaria pubblica, presentano un interesse diffuso. Nella maggioranza dei casi, queste istituzioni sono regolamentate da leggi e agenzie governative.

## **PMI che forniscono un servizio pubblico essenziale**

- BC60 Nel documento di discussione, l'opinione provvisoria del Board era che, oltre alle due condizioni citate nel paragrafo BC56, un'entità presenta anche un interesse diffuso anche se è un'entità di servizi pubblici o simile che fornisce un servizio pubblico essenziale.
- BC61 La maggior parte dei commentatori del documento di discussione, e anche il gruppo di lavoro, avevano sottolineato che in molti ordinamenti giuridici le entità che forniscono servizi pubblici possono essere molto piccole, per esempio, imprese per la raccolta dei rifiuti, imprese erogatrici di acqua, imprese locali per la produzione e distribuzione di energia elettrica, e aziende televisive locali via cavo. I commentatori sostenevano che la natura degli utilizzatori dei bilanci, piuttosto che la natura dell'attività aziendale, avrebbe dovuto stabilire se fossero necessari gli IFRS completi. Il Board era d'accordo.

## PMI che sono economicamente rilevanti nella propria giurisdizione

- BC62 Nel documento di discussione, l'opinione provvisoria del Board era che, oltre alle due condizioni citate nel paragrafo BC56, un'entità presenta interesse diffuso anche se è economicamente rilevante nel proprio paese di origine, sulla base di criteri quali attività totali, fatturato totale, numero di dipendenti, livello di dominanza del mercato, nonché natura ed entità dei finanziamenti esterni.
- BC63 La maggior parte dei commentatori e il gruppo di lavoro sostenevano che la rilevanza economica non comporta automaticamente un interesse diffuso. Il termine interesse diffuso, usato nei paragrafi 1.2 e 1.3, fa riferimento alla responsabilità verso datori di risorse esistenti e potenziali e verso terzi esterni all'entità che prendono decisioni economiche ma non sono in una posizione tale da poter richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari esigenze informative. Il Board aveva concluso che la rilevanza economica può essere pertinente più alle questioni di responsabilità politica e societaria. Se tale responsabilità richieda un bilancio redatto per uso pubblico utilizzando gli IFRS completi, è una decisione che è meglio demandare alle giurisdizioni locali.

## Approvazione da parte dei soci dell'utilizzo dell'IFRS per le PMI

- BC64 Nel documento di discussione, l'opinione provvisoria del Board era che il 100 per cento dei soci di un'entità di piccole o medie dimensioni deve essere d'accordo prima che l'entità possa utilizzare l'IFRS per le PMI. L'obiezione all'utilizzo dell'IFRS per le PMI anche di un solo socio di un'entità sarebbe stata prova sufficiente della necessità per quell'entità di redigere il proprio bilancio sulla base degli IFRS completi. La maggior parte dei commentatori non era d'accordo. A loro parere, un'obiezione, o anche una astensione, da parte di uno o di alcuni azionisti non conferisce interesse diffuso a un'entità. Essi ritenevano che i due criteri di (a) negoziato sul mercato e di (b) istituzione finanziaria identificavano in modo appropriato le entità di interesse diffuso. Il Board aveva ritenuto fondate tali argomentazioni.

## PMI che sono società controllate, società collegate o joint venture di un investitore che applica gli IFRS

- BC65 Nel documento di discussione, l'opinione provvisoria del Board era che, se una società controllata, joint venture o società collegata di un'entità di interesse diffuso prepara informazioni finanziarie in conformità agli IFRS completi per soddisfare le esigenze della controllante, del partecipante alla joint venture o dell'investitore, dovrebbe esserle richiesto di uniformarsi, nella redazione del proprio bilancio separato, agli IFRS completi e non all'IFRS per le PMI. Secondo il Board, poiché le informazioni conformi agli IFRS completi erano state presentate per altri scopi, sarebbe stato oneroso preparare una seconda informativa di bilancio conforme all'IFRS per le PMI. La maggioranza dei commentatori del documento di discussione non era concorde. Molti affermavano che i dati presentati in conformità all'IFRS per fini di consolidamento o di contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto hanno una diversa soglia di rilevanza rispetto a quella necessaria per il bilancio della partecipata. Inoltre, essi sostenevano che le specificità dell'entità, piuttosto quelle della controllante o dell'investitore, dovrebbero stabilire se essa presenta un interesse diffuso. Di conseguenza, ritenevano che per la partecipata sarebbe costoso e oneroso dover applicare gli IFRS completi nel proprio bilancio. Il Board aveva ritenuto fondati tali argomenti. Pertanto, le PMI avrebbero dovuto valutare il proprio diritto di utilizzare l'IFRS per le PMI sulla base delle proprie specificità, anche se presentavano informazioni finanziarie conformi agli IFRS completi a una controllante, un partecipante a una joint venture o un investitore.
- BC66 Alcuni commentatori dell'exposure draft avevano proposto che una controllata la cui controllante utilizza gli IFRS completi, oppure è parte di un gruppo consolidato che utilizza gli IFRS completi, avrebbe dovuto essere autorizzata a fornire le informazioni integrative semplificate disposte dall'IFRS per le PMI, ma avrebbe dovuto essere tenuta a osservare i principi di contabilizzazione, rilevazione e valutazione stabiliti negli IFRS completi utilizzati dalla sua controllante, se questi sono diversi dai principi di contabilizzazione, rilevazione e valutazione disposti nell'IFRS per le PMI. Chi era di questa opinione, riteneva che consentire alla controllata di utilizzare gli stessi principi di rilevazione e valutazione della sua controllante o del suo gruppo avrebbe semplificato la procedura di consolidamento.
- BC67 Il Board aveva tuttavia concluso che ciò in effetti sarebbe stato un ritorno opzionale agli IFRS completi, per un sottoinsieme relativamente piccolo di entità idonee all'utilizzo dell'IFRS per le PMI. Ciò avrebbe comportato, come risultato, anche una serie ibrida di principi contabili non configurabile né negli IFRS completi, né nell'IFRS per le PMI. Tale serie di principi sarebbe stata diversa per ciascuna entità di piccole e medie dimensioni, a seconda dei principi contabili scelti dalla sua controllante o dal suo gruppo. L'IFRS per le PMI è un principio appropriato per le entità non di interesse diffuso, non una serie di opzioni "prendi e scegli". Una controllata di un'entità che applica gli IFRS completi può sempre scegliere di seguire gli IFRS

completi nel proprio bilancio separato. Il Board aveva concluso che se il bilancio di un'entità è descritto come conforme all'*IFRS per le PMI*, esso deve ottemperare a tutte le disposizioni di quell'*IFRS*.

BC68 Poiché l'*IFRS per le PMI* consente una scelta tra alcuni principi di rilevazione e valutazione, le differenze rispetto agli IFRS completi possono essere ridotte al minimo dalle scelte di principi contabili di un'entità. Le circostanze in cui l'*IFRS per le PMI* imporrebbe un principio di rilevazione o valutazione diverso dalla valutazione in base agli IFRS completi sono limitate. Di seguito si riportano gli esempi principali:

- (a) attività non correnti (o gruppi di attività e passività) possedute per la vendita
  - *IFRS per le PMI*: il possesso di attività per la vendita ne impone la valutazione della riduzione di valore, ma allo stesso tempo non vi sono speciali disposizioni relative alla classificazione “possedute per la vendita” né alla contabilizzazione;
  - IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*: valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. L'ammortamento si interrompe quando sono classificate come possedute per la vendita;
- (b) costi relativi a prestazioni di lavoro passate non maturati in programmi pensionistici a benefici definiti
  - *IFRS per le PMI*: rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - IAS 19 *Benefici per i dipendenti*: rilevati come costo con un criterio a quote costanti nel periodo medio fino a quando i benefici non saranno maturati;
- (c) differenze di cambio su un elemento monetario facente parte dell'investimento netto in una gestione estera, nel bilancio consolidato;
  - *IFRS per le PMI*: rilevare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio alla dismissione dell'investimento;
  - IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*: riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio alla dismissione dell'investimento;
- (d) Oneri finanziari
  - *IFRS per le PMI*: devono essere imputati a spese;
  - IAS 23 *Oneri finanziari*: i costi direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione devono essere capitalizzati;
- (e) partecipazione in una società collegata per cui sussiste una quotazione ufficiale;
  - *IFRS per le PMI*: deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*: deve essere valutata utilizzando il metodo del patrimonio netto;
- (f) partecipazione in un'entità a controllo congiunto per cui sussiste una quotazione ufficiale;
  - *IFRS per le PMI*: deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*: devono essere valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale;
- (g) investimenti immobiliari il cui *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi;
  - *IFRS per le PMI*: devono essere valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
  - IAS 40 *Investimenti immobiliari*: scelta del principio contabile del *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o modello costo-ammortamento-riduzione di valore;
- (h) attività biologiche
  - *IFRS per le PMI*: valutare al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico se il *fair value* (valore equo) è facilmente determinabile senza costi o sforzi eccessivi;
  - IAS 41 *Agricoltura*: presunzione che il *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente;
- (i) imposta sul reddito
  - *IFRS per le PMI*: se una diversa aliquota fiscale si applica agli utili distribuiti, valutare inizialmente le imposte correnti e differite in base all'aliquota applicabile agli utili non distribuiti;
  - Exposure draft *Imposta sul reddito*: in tal caso, valutare inizialmente le imposte correnti e differite in base all'aliquota fiscale che si prevede di applicare quando gli utili sono distribuiti;

- (j) pagamenti basati su azioni con disponibilità liquide alternative, in cui le condizioni dell'accordo prevedono la facoltà di regolamento con scelta a favore della controparte;
- *IFRS per le PMI*: contabilizzare l'operazione come un'operazione con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa, a meno che l'entità non abbia una prassi consolidata di regolamento con emissione di strumenti rappresentativi di capitale o l'opzione di regolare con disponibilità liquide non abbia sostanza commerciale;
  - *IFRS 2 Pagamenti basati su azioni*: contabilizzazione simile a uno strumento composto.

## Soglie dimensionali quantificate

- BC69 La definizione di PMI non comprende soglie dimensionali quantificate per stabilire cosa sia un'entità di piccole o medie dimensioni. Il Board aveva osservato che i suoi principi erano usati in oltre 100 paesi. Il Board aveva concluso che non era fattibile sviluppare soglie dimensionali quantificate applicabili e durature in tutti i paesi. Tale posizione è coerente con l'obiettivo del Board di stabilire dei principi contabili adottando un approccio generale basato su principi.
- BC70 Nel decidere quali entità dovrebbero essere tenute o autorizzate a utilizzare l'*IFRS per le PMI*, le giurisdizioni possono scegliere di definire soglie dimensionali quantificate. Analogamente, una giurisdizione può decidere che le entità economicamente rilevanti in quel paese dovrebbero essere tenute a usare gli IFRS completi piuttosto che l'*IFRS per le PMI*.

## Adeguatezza dell'*IFRS per le PMI* per entità di piccolissime dimensioni: le "micro"

- BC71 Alcuni ribattono che non è realistico concepire un unico principio utilizzato da tutte le entità non di interesse diffuso, perché la diversità dimensionale di questo gruppo di entità è semplicemente troppo ampia, comprendendo entità non quotate molto grandi, con centinaia o persino migliaia di dipendenti, fino alle "micro-entità" con meno di dieci dipendenti. Il Board non era d'accordo. L'*IFRS per le PMI* è concepito per tutte le entità, a prescindere dalla dimensione, che devono o scelgono di pubblicare bilanci redatti per uso pubblico rivolti ad utilizzatori esterni. Gli utilizzatori esterni quali finanziatori, fornitori, clienti, agenzie di rating e dipendenti necessitano di specifici tipi di informazioni ma che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative. Essi devono basarsi sui bilanci redatti per uso pubblico. Questo vale per le "micro" così come per le PMI più grandi. I bilanci preparati utilizzando l'*IFRS per le PMI* intendono soddisfare tali esigenze.
- BC72 Coloro che dubitano che l'*IFRS per le PMI* sia adatto alle micro-entità sostengono che molte micro-entità preparano i bilanci unicamente per presentarli alle autorità tributarie al fine di determinare il reddito imponibile. Come spiegato più ampiamente nei paragrafi BC50–BC52, la determinazione del reddito imponibile (e anche la determinazione del reddito legalmente distribuibile) richiede bilanci redatti per scopi di carattere specifico, concepiti per ottemperare alle leggi e ai regolamenti fiscali e di altri tipo in una particolare giurisdizione.
- BC73 Inoltre, il Board ha osservato che, in molti paesi, gli IFRS completi sono richiesti per tutte o per la maggior parte delle società di capitale, micro incluse. Il Board ha inoltre osservato che molti altri paesi consentono alle micro di adottare gli IFRS completi. Come indicato nel paragrafo BC48, più di 80 ordinamenti giuridici hanno stabilito che gli IFRS completi devono essere richiesti o consentiti per tutte o per la maggior parte delle entità, micro incluse. Se gli IFRS completi sono stati giudicati idonei per tutte le entità, certamente l'*IFRS per le PMI* non sarà oneroso. Le linee guida dell'*IFRS per le PMI* sono chiare e concise. Tali linee guida possono contemplare operazioni o circostanze generalmente non attinenti alle micro-PMI, ma il Board non ha ritenuto che ciò costituisca un aggravio per le micro-PMI. L'organizzazione per argomenti dell'*IFRS per le PMI* renderà facile alle micro-PMI identificare quegli aspetti del principio rilevanti a seconda delle circostanze specifiche.
- BC74 Alcuni auspicano una serie di disposizioni contabili molto semplici e brevi per le PMI, con ampi principi di contabilizzazione per competenza (alcuni addirittura suggeriscono una contabilità per cassa o per cassa modificata), con principi specifici per la rilevazione e valutazione limitata soltanto alle operazioni fondamentali e la redazione, forse, solo di uno stato patrimoniale e di un conto economico con limitate informazioni integrative nelle note. Il Board ha riconosciuto che tale approccio potrebbe determinare, per le PMI, costi relativamente bassi di preparazione del bilancio. Tuttavia, il Board ha concluso che i documenti risultanti non avrebbero soddisfatto l'obiettivo dell'utilità ai fini decisionali, in quanto non avrebbero contemplato le informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sulle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, che risultano utili a un'ampia serie di utilizzatori nell'assumere decisioni economiche. Inoltre, il Board riteneva che i bilanci preparati utilizzando

disposizioni contabili così brevi e semplificate potrebbero non essere utili alle PMI per migliorare la capacità di accesso ai capitali. Pertanto, il Board aveva concluso di non dover elaborare l'*IFRS per le PMI* secondo tale approccio.

- BC75 Lo IASB non ha il potere di imporre a un'entità di utilizzare i propri principi. Questa è una responsabilità degli organismi legislativi e di regolamentazione. In alcuni paesi, il governo ha delegato tale potere a un organismo di normazione contabile separato indipendente o a un organismo della professione contabile. Essi dovranno decidere a quali entità imporre o consentire, o forse proibire, l'utilizzo dell'*IFRS per le PMI*. Il Board ritiene che l'*IFRS per le PMI* sarà adatto a tutte le entità non di interesse diffuso, micro incluse.

### **L'*IFRS per le PMI* non è destinato alle entità di piccole dimensioni negoziate in un mercato regolamentato**

- BC76 Le entità, grandi o piccole, i cui strumenti rappresentativi di debito o di capitale sono negoziati nei mercati regolamentati hanno deciso di cercare capitale da investitori esterni non coinvolti nella gestione dell'attività aziendale e che non hanno il potere di richiedere informazioni ritenute utili. Gli IFRS completi sono stati concepiti per essere utilizzati nei mercati regolamentati, fornendo informazioni finanziarie espressamente concepite per investitori e creditori che operano in tali mercati. Alcuni dei principi fissati negli IFRS completi per la rilevazione e valutazione di attività, passività, ricavi e costi sono stati semplificati nell'*IFRS per le PMI*. Alcune delle informazioni integrative richieste dagli IFRS completi non sono richieste dall'*IFRS per le PMI*. Il Board ha concluso, quindi, che gli IFRS completi sono adatti a una entità di interesse diffuso.
- BC77 Una giurisdizione che ritenesse che l'*IFRS per le PMI* sia appropriato per le entità di piccole dimensioni pubblicamente negoziate in tale giurisdizione, potrebbe integrare le disposizioni dell'*IFRS per le PMI* nei propri principi contabili nazionali relativi alle entità di piccole dimensioni negoziate sul mercato. In tal caso, tuttavia, il bilancio sarebbe descritto come conforme ai Principi contabili nazionali. L'*IFRS per le PMI* proibisce che esso sia dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI*.

### **“Piccole e medie imprese”**

- BC78 L'espressione "piccole e medie imprese" (PMI) nell'accezione usata dallo IASB è definita nella Sezione 1 *Ambito di applicazione* dell'*IFRS per le PMI*. Essa è largamente riconosciuta e adottata in tutto il mondo, sebbene molte giurisdizioni abbiano sviluppato definizioni proprie per un'ampia gamma di finalità, inclusa la statuizione di obblighi di rendicontazione contabile. Spesso tali definizioni nazionali o regionali comprendono criteri quantitativi basati su ricavi, attività, dipendenti o altri fattori. L'espressione è spesso utilizzata per indicare o per comprendere entità molto piccole, indipendentemente dal fatto che esse pubblichino bilanci redatti per uso pubblico per utilizzatori esterni.
- BC79 Lo IASB aveva considerato l'utilizzo di un altro termine. Anche prima della pubblicazione dell'exposure draft del febbraio 2007, il Board aveva utilizzato per diversi mesi nel corso del 2005 l'espressione "entità non di interesse diffuso". Nel corso delle rideliberazioni delle proposte contenute nell'exposure draft, effettuate nel 2008, il Board aveva usato per diversi mesi i termini ESRS ed "entità private" contemporaneamente.
- (a) **Entità non di interesse diffuso.** Poiché il Board ha concluso che gli IFRS completi sono necessari per le entità aventi un interesse diffuso, i termini "entità di interesse diffuso" e "entità non di interesse diffuso" esercitavano una certa attrattiva. Tuttavia, i referenti sostenevano che tale termine non è ampiamente riconosciuto, mentre "piccole e medie imprese", e il suo acronimo "PMI", sono universalmente noti. Inoltre, alcuni affermavano che "entità non di interesse diffuso" sembrava implicare, erroneamente, che le entità di dimensione minore non presentassero alcun interesse diffuso. Inoltre, le finalità della Fondazione IASB e dello IASB sancite nello Statuto della Fondazione utilizzano il termine "piccole e medie imprese":

Le finalità della Fondazione IASB sono:

- (a) sviluppare, nell'interesse pubblico, una singola serie di principi contabili globali di alta qualità, comprensibili ed applicabili che richiedano una informativa di alta qualità, trasparente e comparabile nel bilancio e nella comunicazione d'impresa per aiutare coloro che operano nei mercati di capitale del mondo e gli altri utilizzatori a prendere decisioni di natura economica;
- (b) promuovere l'uso e l'applicazione rigorosa di tali principi;
- (c) nel conseguire le finalità associate ad (a) e (b), tener conto, se opportuno, delle particolari esigenze delle piccole e medie imprese e delle economie emergenti; e
- (d) sviluppare la convergenza tra principi contabili nazionali e Principi contabili internazionali e International Financial Reporting Standard verso soluzioni di alta qualità.

- (b) **Entità private.** Il termine “entità private” è comunemente utilizzato in alcune giurisdizioni, soprattutto nel Nord America, per designare i tipi di entità che soddisfano la definizione di PMI dello IASB (entità non di interesse diffuso). In altre giurisdizioni, tuttavia, in particolare in quelle in cui è più diffusa la proprietà pubblica di interessenze partecipative in entità aziendali, il termine “entità private” è utilizzato con una accezione molto più restrittiva, facendo riferimento solo a quelle entità per le quali non sussiste proprietà pubblica. In tali giurisdizioni, il termine “entità private” sarebbe probabilmente frainteso.

Per tali motivi, il Board ha deciso di utilizzare il termine “entità di piccole e medie dimensioni”.

## **Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI preparati in base all'IFRS per le PMI**

- BC80 L'IFRS per le PMI è rivolto alle entità non di interesse diffuso che pubblicano bilanci redatti per uso pubblico per gli utilizzatori esterni. I principali gruppi di utilizzatori esterni includono:
- (a) banche che erogano finanziamenti alle PMI;
  - (b) fornitori che vendono alle PMI e utilizzano i bilanci delle PMI per assumere decisioni relative a crediti e prezzi;
  - (c) agenzie di rating e altri operatori che utilizzano i bilanci delle PMI per valutarle;
  - (d) clienti delle PMI che utilizzano i bilanci delle PMI per decidere se intrattenere rapporti d'affari con esse;
  - (e) soci delle PMI che non ne sono anche dirigenti.

## **La misura in cui l'IFRS per le PMI dovrebbe essere un documento autonomo**

- BC81 Nell'elaborare l'exposure draft dell'IFRS per le PMI proposto, il Board intendeva realizzare un documento autonomo specifico per molte entità di piccole dimensioni. Tuttavia, esso non era stato proposto come un principio totalmente autonomo. L'exposure draft proponeva che vi fossero due tipologie di circostanze in cui l'IFRS per le PMI richiedeva alle entità di considerare gli IFRS completi:
- (a) l'exposure draft proponeva che laddove gli IFRS prevedevano una possibilità di scelta del principio contabile da applicare, la stessa possibilità doveva essere offerta anche alle PMI. L'opzione più semplice da applicare sarebbe stata inclusa nell'IFRS per le PMI, mentre l'altra opzione (o le altre opzioni) sarebbe stata consentita attraverso un rinvio agli IFRS;
  - (b) l'exposure draft proponeva che l'IFRS per le PMI dovesse tralasciare alcuni argomenti contabili trattati negli IFRS completi, perché il Board considerava improbabile che una tipica PMI potesse trovarsi in tali operazioni o circostanze. Tuttavia, l'exposure draft proponeva dei rinvii, richiedendo alle PMI che si trovassero ad affrontare tali operazioni o circostanze, di considerare un IFRS particolare o una parte di esso.
- BC82 Oltre il 60 per cento delle lettere di commento che trattavano la questione di un principio “autonomo” avrebbe eliminato tutti i rinvii agli IFRS completi. Per un altro 35 per cento (a) il numero di rinvii doveva essere limitato al minimo o (b) sarebbe stato indifferente avere un numero minimo di rinvii o eliminarli del tutto. Inoltre, i componenti del gruppo di lavoro raccomandavano che l'IFRS per le PMI dovesse essere un documento del tutto autonomo. I motivi principali adottati da coloro che raccomandavano un IFRS autonomo erano i seguenti:
- (a) un documento autonomo sarebbe stato più comprensibile e facile da usare. Sarebbe stato inoltre percepito come un documento più intuitivo e quindi avrebbe migliorato l'accettazione da parte delle giurisdizioni che ne valutassero l'adozione e delle entità che rientravano nell'ambito di applicazione. I rinvii avrebbero obbligato le PMI ad essere a conoscenza sia dell'IFRS per le PMI, sia degli IFRS completi; un requisito da alcuni considerato ancora più oneroso rispetto a un'entità che adotta gli IFRS completi;
  - (b) l'exposure draft aveva proposto che, qualora a un'entità fosse richiesto o consentito di osservare un IFRS tramite un rinvio, essa avrebbe dovuto applicare quell'IFRS (o parte di esso) nella sua interezza. I due criteri relativi alle esigenze degli utilizzatori e al rapporto costi-benefici, sui quali il Board aveva fondato le proprie decisioni nell'IFRS per le PMI, non furono applicati al materiale oggetto di rinvii. Tuttavia, se gli argomenti oggetto di rinvii fossero stati integrati nell'IFRS per le PMI, sarebbe stato possibile semplificare opportunamente i principi di rilevazione e valutazione e/o ridurre le



informazioni integrative basate sui criteri adottati dal Board che tengano conto delle esigenze degli utilizzatori e del rapporto costi-benefici;

- (c) i rinvii avrebbero comportato problemi legati al “controllo della versione”. Per esempio, la modifica o la sostituzione di uno IAS, di un IFRS o di un’interpretazione oggetto di rinvii avrebbe dovuto comportare la modifica “automatica” del rinvio? Oppure sarebbe dovuto permanere il rinvio alla versione precedente dello IAS, dell’IFRS o dell’interpretazione? Una modifica automatica avrebbe implicato aggiornamenti più frequenti dell’*IFRS per le PMI* rispetto agli aggiornamenti triennali programmati dal Board. Inoltre, le PMI che avessero applicato i rinvii avrebbero dovuto essere a conoscenza di tutte le modifiche apportate agli IFRS completi. Se il rinvio alla precedente versione del pronunciamento fosse rimasto, poteva sorgere confusione circa a quale versione del Principio applicare, soprattutto perché alcuni paragrafi a cui si rinvia fanno loro volta riferimento, direttamente o indirettamente, ad altri paragrafi di altri IFRS completi (vedere (d) seguente). Inoltre, il criterio contabile prescelto o richiesto attraverso il rinvio non sarebbe stato paragonabile a quello applicato dalle entità che osservano gli IFRS completi. Per di più, se le modifiche agli IFRS completi sono *de facto* modifiche all’*IFRS per le PMI*, le PMI avrebbero dovuto partecipare alla procedura di consultazione che aveva determinato le modifiche a ciascun IFRS: un onere che, in linea di massima, le PMI avevano comunicato al Board di non poter gestire (nelle risposte al documento di discussione del giugno 2004 e all’*exposure draft*);
- (d) vi sarebbe stato un problema relativo al punto in cui terminava il rinvio. Alcuni paragrafi a cui si rinvia facevano riferimento, direttamente o indirettamente, ad altri paragrafi degli IFRS completi. Ciò avrebbe rappresentato un problema, perché gli aggiornamenti sarebbero stati apportati agli IFRS completi e quindi le PMI avrebbero dovuto monitorare continuamente gli IFRS completi per verificare se le modifiche avrebbero potuto interessarle in virtù del rinvio.

BC83 Dopo aver esaminato i punti sollevati dai commentatori dell’*exposure draft*, il Board cambiò opinione. L’*IFRS per le PMI* non contiene disposizioni obbligatorie circa l’osservanza degli IFRS completi.

## Opzioni di principi contabili

BC84 Le opzioni di principi contabili indicate nel paragrafo BC81(a) per le quali l’*exposure draft* aveva incluso dei rinvii agli IFRS completi sono state trattate nell’*IFRS per le PMI* nel modo seguente:

- (a) **Società collegate.** Le opzioni proposte nell’*exposure draft* (criterio del costo, metodo del patrimonio netto e *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico) sono tutte consentite e incorporate nell’*IFRS per le PMI*;
- (b) **Oneri finanziari.** Il modello di capitalizzazione non è un’opzione. Pertanto, non vi sono rinvii agli IFRS completi. Le linee guida in merito all’imputazione a conto economico degli oneri finanziari, proposte nell’*exposure draft*, sono state mantenute.
- (c) **Costi di sviluppo.** La capitalizzazione dei costi di sviluppo non è un’opzione. Pertanto, non vi sono rinvii agli IFRS completi.
- (d) **Attività immateriali.** Il modello della rideterminazione del valore non è un’opzione. Pertanto, non vi sono rinvii agli IFRS completi. Le linee guida sull’applicazione del modello costo-ammortamento-riduzione di valore, proposte nell’*exposure draft*, sono state mantenute.
- (e) **Investimenti immobiliari.** La valutazione è determinata dalle circostanze piuttosto che dalla scelta del principio contabile tra il modello del costo e il modello del *fair value* (valore equo). Se un’entità può valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un elemento di investimenti immobiliari, senza costi o sforzi eccessivi, deve applicare il modello del *fair value* (valore equo). Altrimenti deve applicare il modello del costo. Le linee guida sull’applicazione del modello del *fair value* (valore equo) sono state incorporate nell’*IFRS per le PMI*.
- (f) **Entità a controllo congiunto.** Le opzioni dell’*exposure draft* sono tutte consentite (a eccezione del consolidamento proporzionale) e incorporate nell’*IFRS per le PMI*.
- (g) **Esposizione in bilancio dei flussi finanziari operativi.** L’opzione di usare il metodo diretto o il metodo indiretto è stata mantenuta. Le linee guida sull’applicazione del metodo diretto sono state incorporate nell’*IFRS per le PMI*. Le linee guida sull’applicazione del metodo indiretto, proposte nell’*exposure draft*, sono state mantenute.
- (h) **Immobili, impianti e macchinari.** Il modello della rideterminazione del valore non è un’opzione. Pertanto, non vi sono rinvii agli IFRS completi. Le linee guida sull’applicazione del modello costo-ammortamento-riduzione di valore, proposte nell’*exposure draft*, sono state mantenute.

- (i) **Contributi pubblici.** L'opzione proposta di applicare lo IAS 20 *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica* ad alcuni contributi pubblici è stata eliminata.
- BC85 L'*IFRS per le PMI* comprende la possibilità per un'entità di scegliere un IFRS completo, ossia l'opzione di utilizzare lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* invece della Sezione 11 e della Sezione 12. Per il resto, l'*IFRS per le PMI* definitivo è completamente autonomo: un'entità che lo applica non è tenuta a osservare gli IFRS completi oltre all'*IFRS per le PMI*.
- BC86 L'exposure draft proponeva inoltre che, qualora il principio non avesse trattato una determinata operazione, evento o circostanza, o non avesse previsto un rinvio a un altro IFRS, una entità avrebbe scelto un principio contabile che consentisse di ottenere informazioni rilevanti e attendibili. Nell'effettuare tale valutazione, una entità doveva considerare innanzitutto le disposizioni e le linee guida dell'*IFRS per le PMI* relative a problemi analoghi o comunque connessi e, in secondo luogo, le definizioni, i criteri di rilevazione e i principi di valutazione di attività, passività, ricavi e costi nonché i principi pervasivi riportati nella Sezione 2 *Concetti e principi pervasivi* della bozza del principio. Se da tutto ciò non si fossero tratte delle indicazioni utili, l'entità poteva considerare le disposizioni e le linee guida degli IFRS, incluse le Interpretazioni degli IFRS, in merito a casi simili o correlati. Queste linee guida permangono nell'*IFRS per le PMI*.

## Argomenti non trattati

- BC87 In aggiunta alle opzioni complesse, il secondo tipo di rinvio obbligatorio agli IFRS completi proposto nell'exposure draft si riferiva ad argomenti trattati negli IFRS completi ma non trattati nell'*IFRS per le PMI* perché non ritenuti rilevanti per la maggioranza delle PMI. Per rendere l'*IFRS per le PMI* un documento autonomo, il Board ha deciso di incorporare nell'*IFRS per le PMI* definitivo i seguenti argomenti per i quali l'exposure draft aveva proposto un rinvio agli IFRS completi:
- (a) **Pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale.** Trattato nella Sezione 26 *Pagamenti basati su azioni*;
  - (b) **Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con disponibilità liquide alternative.** Trattate nella Sezione 26;
  - (c) **Valutazione al fair value (valore equo) di attività biologiche.** Trattata nella Sezione 34 *Attività specialistiche*;
  - (d) **Iperinflazione.** Trattata nella Sezione 31 *Iperinflazione*;
  - (e) **Contabilizzazione dei leasing finanziari da parte del locatore.** Trattata nella Sezione 20 *Leasing*;
  - (f) **Il metodo diretto per l'esposizione in bilancio dei flussi finanziari operativi.** Trattato nella Sezione 7 *Rendiconto finanziario*.
- BC88 Inoltre, il Board aveva deciso che l'*IFRS per le PMI* non avrebbe dovuto trattare i seguenti argomenti per i quali l'exposure draft aveva proposto un rinvio agli IFRS completi:
- (a) utile per azione;
  - (b) bilanci intermedi;
  - (c) informativa di settore;
  - (d) contabilizzazione specifica per le attività possedute per la vendita.

## Possibilità che tutte le opzioni di principi contabili degli IFRS completi siano consentite nell'*IFRS per le PMI*

- BC89 Gli IFRS completi includono alcune opzioni (scelte) tra principi contabili. Generalmente, per una determinata operazione, evento o circostanza, una delle opzioni è più semplice da implementare rispetto alle altre. Alcuni ritengono che l'*IFRS per le PMI* debba eliminare tutte le opzioni di principi contabili e, quindi, richiedere a tutte le PMI di osservare un unico principio contabile per una data operazione, evento o circostanza. I fautori di questa soluzione affermano che i benefici consisterebbero in una semplificazione dell'*IFRS per le PMI* e in una maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie risultanti tra le PMI che utilizzano l'*IFRS per le PMI*. Altri sostengono che proibire alle PMI di utilizzare un'opzione di principi contabili disponibile per le entità che utilizzano gli IFRS completi potrebbe ostacolare la comparabilità tra le PMI e le entità che applicano gli IFRS completi.
- BC90 Nell'elaborare l'exposure draft, il Board considerò entrambi i punti di vista e concluse che, tutto sommato, tutte le opzioni degli IFRS completi dovessero essere disponibili per le PMI. Allo stesso tempo, il Board riconobbe che, probabilmente, la maggior parte delle PMI avrebbe preferito l'opzione più semplice degli

- IFRS completi. Pertanto, l'exposure draft proponeva che, quando gli IFRS completi consentono delle opzioni di principi contabili, l'*IFRS per le PMI* avrebbe dovuto includere soltanto l'opzione più semplice e le altre opzioni (più complesse) avrebbero dovuto essere disponibili alle PMI tramite un rinvio all'IFRS completo.
- BC91 I commentatori dell'exposure draft erano divisi in merito a se le opzioni più complesse dovessero essere rese disponibili o meno alle PMI. I loro commenti riflettevano entrambi i punti di vista descritti nel paragrafo BC89. Molti commentatori sostenevano che consentire le opzioni di principi contabili complesse non fosse coerente con la finalità del Board di creare un principio semplificato per le entità di minori dimensioni e avrebbe ostacolato la comparabilità. Per esempio, pur supportando la decisione provvisoria del Board di rendere l'*IFRS per le PMI* un principio autonomo, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e la European Federation of Accountants (FEA) nonché alcuni organismi della professione contabile e organismi di normazione nazionale scrissero al Board dissentendo con la decisione provvisoria durante le rideliberazioni di mantenere tutte o gran parte delle opzioni complesse. Tale questione fu discussa nella riunione dello Standards Advisory Council (SAC) nel novembre 2008, e tutti i componenti del SAC erano favorevoli ad accogliere nell'*IFRS per le PMI* solo le opzioni più semplici. Essi osservarono che la maggior parte delle PMI avrebbe scelto le opzioni più semplici in quanto generalmente meno costose, richiedenti minore competenza e aventi maggiore comparabilità tra pari. Sottolinearono, inoltre, che se un'entità privata fosse convinta di usare una o più opzioni complesse, essa avrebbe potuto scegliere di seguire gli IFRS completi piuttosto che l'*IFRS per le PMI*.
- BC92 Molti fautori del non consentire le opzioni di principi contabili complesse sostenevano che questo andasse a beneficio degli utilizzatori dei bilanci che necessitano di fare confronti tra entità di minori dimensioni. Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI sono spesso meno sofisticati degli utilizzatori dei bilanci delle entità di interesse diffuso e quindi traggono benefici da una minore diversità delle disposizioni contabili tra entità. Inoltre, la riduzione delle opzioni non ostacola la comparabilità con le entità che adottano gli IFRS completi poiché, in molti casi quando si utilizzano gli IFRS completi, le entità possono applicare principi diversi per le stesse operazioni.
- BC93 Praticamente tutti coloro che erano favorevoli a mantenere almeno alcune delle opzioni erano anche favorevoli a rendere l'*IFRS per le PMI* un documento autonomo, e in tal caso le opzioni avrebbero dovuto essere trattate direttamente nell'*IFRS per le PMI* piuttosto che attraverso un rinvio agli IFRS completi. Essi riconoscono che questo avrebbe potuto provocare un significativo aumento delle dimensioni dell'*IFRS per le PMI*.
- BC94 Dopo aver valutato le alternative, il Board concluse che alcune opzioni non avrebbero dovuto essere disponibili per le PMI, mentre altre sì. Inoltre, per fare dell'*IFRS per le PMI* un documento autonomo, il Board concluse che le opzioni disponibili per le PMI avrebbero dovuto essere trattate direttamente, opportunamente semplificate rispetto agli IFRS completi. Il paragrafo BC84 illustra le decisioni del Board riguardo alle singole opzioni.

### **Motivi per cui il *Quadro sistematico* e i principi e le linee guida obbligatorie contenuti negli IFRS esistenti rappresentano il punto di partenza più adeguato per l'elaborazione dell'*IFRS per le PMI***

- BC95 L'*IFRS per le PMI* fu sviluppato:
- estrapolando i concetti fondamentali dal *Quadro sistematico* e i principi e le relative linee guida obbligatorie dagli IFRS (incluse le Interpretazioni), e
  - considerando le modifiche appropriate alla luce delle esigenze degli utilizzatori e delle considerazioni sul rapporto costi-benefici.
- BC96 Il Board giudicò appropriato tale approccio in quanto le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI sono per molti versi simili alle esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle entità di interesse diffuso. Pertanto, gli IFRS completi sono il logico punto di partenza per l'elaborazione di un *IFRS per le PMI*.
- BC97 Il Board respinse l'approccio alternativo del "totalmente nuovo" in quanto tale approccio avrebbe potuto comportare finalità del bilancio diverse, caratteristiche qualitative delle informazioni finanziarie diverse, definizioni diverse degli elementi del bilancio e concetti di rilevazione e valutazione diversi. Il Board concluse che un approccio "totalmente nuovo" sarebbe stato costoso, avrebbe richiesto tempo e sarebbe stato in fine dei conti inutile. Ciò in quanto, secondo il Board, vi è una convergenza sufficiente delle esigenze degli utilizzatori relativamente ai bilanci redatti per uso pubblico delle entità che presentano o meno un interesse diffuso.

## Semplificazioni per la rilevazione e misurazione

BC98 I paragrafi BC99–BC136 illustrano le semplificazioni rilevanti apportate ai principi di rilevazione e valutazione negli IFRS completi che si riflettono nell'*IFRS per le PMI*, e le relative motivazioni. Il Board deliberò anche altre semplificazioni per la rilevazione e la valutazione ma decise di non adottarle (vedere paragrafi BC137–BC150).

### Strumenti finanziari

BC99 Molti commentatori affermarono che le disposizioni dello IAS 39 erano onerose per le PMI. Indicarono come particolarmente onerose per le PMI le complessità della classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie, le verifiche di "trasferimento" e "coinvolgimento residuo" per l'eliminazione contabile e i calcoli dettagliati necessari per adottare la contabilizzazione di copertura. Il Board convenne che le semplificazioni dello IAS 39 sono appropriate per le PMI.

BC100 Gran parte della complessità dello IAS 39 deriva dal fatto di consentire alle entità di scegliere tra diverse alternative di classificazione e attributi di valutazione per gli strumenti finanziari. Queste scelte riducono la comparabilità e producono una complessità di valutazione. L'*IFRS per le PMI* migliora la comparabilità e riduce la complessità limitando le categorie di classificazione, specificando un attributo di valutazione e limitando l'uso di altri attributi di valutazione opzionali.

BC101 Le principali semplificazioni tra quelle proposte nell'*IFRS per le PMI* sono le seguenti:

- (a) **Classificazione di strumenti finanziari.** Gli strumenti finanziari che soddisfano criteri specifici sono valutati al costo o al costo ammortizzato e tutti gli altri sono valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Le classificazioni "disponibili per la vendita" e "posseduti fino a scadenza" presenti nello IAS 39 non sono disponibili, con conseguente riduzione delle complessità associate alle due ulteriori categorie supplementari, inclusa la valutazione delle intenzioni e i "vincoli" contabili in alcuni casi;
- (b) **Eliminazione contabile.** L'*IFRS per le PMI* stabilisce un semplice principio per l'eliminazione contabile. Tale principio non si fonda sulle disposizioni di "trasferimento" ("pass-through") e "coinvolgimento residuo" che si applicano all'eliminazione contabile di cui allo IAS 39. Tali disposizioni sono complesse e afferiscono a operazioni di eliminazione contabile che generalmente non interessano le PMI.
- (c) **Contabilizzazione delle operazioni di copertura.** L'*IFRS per le PMI* si concentra sulle tipologie di operazioni di copertura che con maggiore probabilità riguardano le PMI, in particolare per quanto concerne le coperture di:
  - rischio di tasso d'interesse di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
  - rischio di cambio o rischio di tasso d'interesse in un impegno irrevocabile o in un'operazione programmata altamente probabile;
  - rischio di prezzo di una merce che possiede, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile per l'acquisto o la vendita di un'operazione;
  - rischio di cambio in un investimento netto in una gestione estera;
- (d) **Strumenti finanziari derivati.** L'*IFRS per le PMI* non richiede una contabilizzazione separata dei "derivati incorporati". Tuttavia, i contratti non finanziari che comprendono un derivato incorporato con caratteristiche economiche non strettamente correlate al contratto primario sono contabilizzati interamente al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo BC105).

BC102 Per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la Sezione 12 dispone la rilevazione e valutazione periodica dell'inefficacia della copertura, ma a condizioni meno severe di quelle previste nello IAS 39. In particolare, l'inefficacia viene rilevata e valutata al termine dell'esercizio, e la contabilizzazione delle operazioni di copertura viene interrotta prospetticamente a partire da quel momento, per quelle coperture che non soddisfano più le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Lo IAS 39 richiede l'interruzione della contabilizzazione delle operazioni di copertura prospetticamente, a partire dalla data in cui le condizioni non sono più soddisfatte: una disposizione spesso considerata troppo onerosa dalle PMI.

BC103 In alternativa alla verifica semplificata dell'efficacia, il Board esaminò l'approccio previsto dal principio statunitense SFAS 133 *Contabilizzazione degli strumenti derivati e delle attività di copertura* (Sezioni da 815-20-25-102 a 815-20-25-117 della Codifica FASB) e denominato "metodo semplificato". Secondo questo metodo, l'*IFRS per le PMI* avrebbe dovuto imporre severe condizioni circa la designazione di una relazione di copertura con successiva presunzione di efficacia della copertura senza necessità di valutare

l'inefficacia. Il Board concluse che la verifica semplificata dell'efficacia fosse preferibile al metodo semplificato per due motivi principali:

- (a) la rilevazione dell'inefficacia della copertura nell'utile (perdita) d'esercizio è un principio fondamentale dello IAS 39. Il metodo abbreviato non sarebbe stato coerente con questo principio;
- (b) per poter ipotizzare che l'eventualità di inefficacia della copertura fosse nulla o insignificante, le caratteristiche principali dello strumento di copertura e dello strumento coperto, inclusa la scadenza, avrebbero dovuto corrispondere e non avrebbero dovuto esservi condizioni vincolanti. Di conseguenza, la contabilizzazione delle operazioni di copertura non sarebbe stata consentita se lo strumento di copertura fosse stato rimborsabile anticipatamente, avesse avuto un'opzione a vendere oppure caratteristiche di cessazione anticipata o proroga. Tale disposizione, in effetti, avrebbe reso la contabilizzazione delle operazioni di copertura praticamente impossibile per molte PMI, o forse per la maggioranza di esse.

BC104 Per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la Sezione 12 differisce dallo IAS 39 per i seguenti aspetti:

- (a) la contabilizzazione delle operazioni di copertura non può essere realizzata utilizzando strumenti di debito ("strumenti monetari") come strumenti di copertura. Lo IAS 39 consente ciò per la copertura del rischio di cambio in valuta estera;
- (b) la contabilizzazione delle operazioni di copertura non è consentita con una strategia di copertura basata su opzioni. Poiché la copertura mediante opzioni implica il sostenimento di un costo, è più probabile che le PMI utilizzino come strumenti di copertura i contratti *forward* piuttosto che le opzioni;
- (c) la contabilizzazione delle operazioni di copertura per portafogli non è consentita. La copertura dei portafogli rende la contabilizzazione notevolmente più complessa a causa della necessità di rivalutare tutti gli elementi coperti singolarmente al *fair value* (valore equo), in modo da garantire che gli importi corretti siano eliminati contabilmente quando lo strumento viene venduto e che l'ammortamento sia corretto quando uno strumento non è più coperto.

La semplificazione di cui al punto (a) è corretta poiché la contabilizzazione delle operazioni di copertura non avrebbe un effetto significativo sul bilancio a causa degli effetti compensativi della contabilizzazione di uno strumento di debito in valuta estera secondo la Sezione 11 e la rilevazione di differenze di cambio su gran parte degli elementi monetari nell'utile (perdita) d'esercizio secondo la Sezione 30 *Conversione in valuta estera*. Inoltre, il Board non ritiene che le semplificazioni dei punti (b) e (c) incideranno negativamente sulle PMI poiché non si tratta di strategie di copertura tipiche delle PMI.

BC105 I contratti di acquisto, vendita, leasing o assicurazione di un elemento non monetario quale una merce, rimanenza, un immobile, impianto o macchinario sono contabilizzati come strumenti finanziari nell'ambito della Sezione 12 se possono risultare in una perdita per l'acquirente, il venditore, il locatore, il locatario o la parte assicurata a seguito di condizioni contrattuali non correlate alle variazioni di prezzo dell'elemento non monetario, variazioni nei tassi di cambio o inadempienza di una delle controparti. Tali contratti sono contabilizzati come strumenti finanziari perché le loro condizioni includono una componente di rischio finanziario che altera l'importo di regolamento del contratto non correlato all'acquisto o alla vendita, o alla locazione o assicurazione, dell'elemento non monetario.

BC106 L'*IFRS per le PMI* consente alle PMI di applicare tra le Sezioni 11 e 12 o lo IAS 39 per la contabilizzazione di tutti gli strumenti finanziari. Le motivazioni che hanno indotto il Board a proporre questa scelta, in questo caso, sono le seguenti:

- (a) benché le Sezioni 11 e 12 prevedono un approccio più semplice alla contabilizzazione di strumenti finanziari rispetto allo IAS 39, alcune semplificazioni implicano l'eliminazione di opzioni disponibili per le società di interesse diffuso che applicano lo IAS 39, per esempio:
  - (i) l'opzione del *fair value* (valore equo);
  - (ii) la classificazione come disponibile per la vendita e l'opzione disponibile per la vendita;
  - (iii) la classificazione come posseduto sino a scadenza;
  - (iv) l'approccio del coinvolgimento residuo nell'eliminazione contabile (ossia eliminazione contabile parziale);
  - (v) l'uso della contabilizzazione delle operazioni di copertura per le coperture diverse dai quattro tipi specifici identificati nel paragrafo BC101(c).

Il Board sta attualmente riesaminando lo IAS 39 nella sua interezza e ha concluso che alle PMI sarebbe dovuto essere consentito disporre delle stesse opzioni di principi contabili sancite nello IAS 39, in attesa del completamento del progetto complessivo sullo IAS 39.

- (b) Poiché la categoria predefinita per gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione 12 è il *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico, secondo quanto disposto dall'*IFRS per le PMI*, e il costo o il costo ammortizzato sono consentiti solo quando sono soddisfatte condizioni specifiche, alcuni elementi valutati al costo o al costo ammortizzato in base allo IAS 39, a causa della loro natura, sarebbero valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto disposto dall'*IFRS per le PMI*. Alcune PMI potrebbero considerare onerosa quest'ulteriore valutazione al *fair value* (valore equo).
- (c) Talvolta, l'entità effettua quello che concepisce come un "investimento strategico" in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. Generalmente, tali entità ritengono che la classificazione come disponibile per la vendita dello IAS 39 sia corretta ai fini della contabilizzazione di investimenti strategici. In base all'*IFRS per le PMI*, tuttavia, questi investimenti strategici sarebbero contabilizzati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o al costo ammortizzato;
- (d) le disposizioni sull'eliminazione contabile contenute nell'*IFRS per le PMI* non determinerebbero l'eliminazione contabile di molte operazioni di cartolarizzazione e di *factoring* attuabili dalle PMI, mentre lo IAS 39 ne comporterebbe l'eliminazione contabile.

BC107 L'exposure draft aveva proposto che un'entità che avesse scelto di applicare lo IAS 39 invece delle sezioni relative agli strumenti finanziari dell'*IFRS per le PMI*, avrebbe dovuto anche attenersi alle disposizioni sull'informativa da fornire di cui allo IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative*. Molti commentatori dell'exposure draft sostenevano che gran parte delle informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono rivolte agli intermediari finanziari (che non possono applicare l'*IFRS per le PMI*) o alle entità i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. A loro parere, le informazioni integrative sugli strumenti finanziari contenute nell'*IFRS per le PMI* erano adatte a tutte le PMI, comprese quelle che avessero scelto di applicare lo IAS 39 ai fini della rilevazione e valutazione. Il Board ritenne convincente tale argomentazione e pertanto l'*IFRS per le PMI* non richiede le informazioni integrative dell'IFRS 7.

## **Ammortamento e riduzione di valore dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita**

BC108 Nelle risposte al questionario sulla rilevazione e valutazione e nel corso delle tavole rotonde, molti redattori e revisori contabili dei bilanci delle PMI affermarono che la disposizione di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* per il calcolo annuale del valore recuperabile dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita è onerosa per le PMI a causa delle competenze e dei costi connessi. In alternativa, proposero che venisse richiesto alle PMI di calcolare il valore recuperabile dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita solo se era indicata la riduzione di valore. Proposero, inoltre, di includere nell'*IFRS per le PMI*, come linea guida per le PMI, una lista degli indicatori di riduzione di valore. Il Board condivise tali proposte. I commentatori dell'exposure draft erano favorevoli alla decisione del Board di adottare l'approccio per indicatori relativamente alla riduzione di valore. Di conseguenza, l'*IFRS per le PMI* stabilisce un approccio per indicatori e include una lista di indicatori basati su fonti informative interne ed esterne. Inoltre, se l'avviamento non può essere attribuito alle singole unità generatrici di flussi finanziari (o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari) secondo un criterio non arbitrario, l'*IFRS per le PMI* permette all'entità di verificare l'avviamento per riduzione di valore, attraverso la determinazione del valore recuperabile dell'entità acquisita nella sua interezza se tale avviamento fa riferimento a un'entità acquisita che non è stata integrata. Se l'avviamento fa riferimento a una entità che è stata integrata nel gruppo, viene verificato il valore recuperabile dell'intero gruppo.

BC109 Molti di coloro che risposero al questionario sulla rilevazione e valutazione e i partecipanti alle tavole rotonde erano favorevoli a richiedere l'ammortamento dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita per un periodo massimo specificato. Le proposte prevedevano in genere da 10 a 20 anni. Essi sostenevano che un approccio basato sull'ammortamento fosse più semplice dell'approccio basato sulla riduzione di valore, anche se quest'ultimo è determinato da indicatori. Nell'elaborare l'exposure draft, il Board non condivise questa proposta per tre motivi principali:

- (a) un approccio basato sull'ammortamento avrebbe richiesto comunque la valutazione della riduzione di valore per cui, in realtà, sarebbe stato un approccio più complesso rispetto alla valutazione della riduzione di valore determinata da indicatori;
- (b) l'ammortamento è la ripartizione sistematica del costo di un'attività, al netto di ogni valore residuo, per riflettere il consumo nel tempo dei benefici economici futuri relativi all'attività nell'arco della sua vita utile. Per sua natura, l'avviamento ha spesso una vita utile indefinita. Quindi, se non esiste un limite prevedibile al periodo nel quale un'entità prevede di consumare i benefici economici futuri

relativi all'attività, l'ammortamento di tale attività, ad esempio, lungo un periodo massimo determinato arbitrariamente non rappresenterebbe fedelmente la realtà economica;

- (c) quando lo IASB stava sviluppando l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* (rivisto nella sostanza nel 2008) e le relative modifiche allo IAS 38 *Attività immateriali*, la maggior parte degli utilizzatori del bilancio sosteneva di riscontrare un contenuto informativo insignificante o nullo nell'ammortamento dell'avviamento nell'arco di un periodo arbitrario di anni.

Di conseguenza, l'exposure draft proponeva un approccio basato solo sulla riduzione di valore per l'avviamento e le altre attività immateriali con vita utile indefinita, in combinazione con un indicatore in presenza del quale sono necessari calcoli dettagliati della riduzione di valore.

- BC110 Molti commentatori dell'exposure draft disapprovarono la proposta di non richiedere l'ammortamento dell'avviamento. In realtà, l'unica proposta di rilevazione e valutazione nell'exposure draft che più frequentemente si raccomandava di riesaminare era il mancato ammortamento dell'avviamento. La gran parte di coloro che commentarono l'argomento raccomandava di consentire o richiedere che l'avviamento fosse ammortizzato nell'arco di un numero limitato di anni. Molti di tali commentatori riconoscevano la necessità di una verifica della riduzione di valore oltre all'ammortamento, ma non in sostituzione di esso. Inoltre, coloro che erano di tale avviso, sostenevano anche che non si dovesse richiedere alle PMI di distinguere tra attività immateriali con vita utile definita e indefinita. Nella riunione dell'aprile 2008, i componenti del gruppo di lavoro erano all'unanimità favorevoli a richiedere l'ammortamento di tutte le attività immateriali, avviamento incluso, previa verifica della riduzione di valore.
- BC111 Alcuni commentatori che erano di questa opinione riconoscevano che l'ammortamento dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita non potesse essere l'approccio concettualmente più corretto. Tuttavia, da un punto di vista pratico, sottolineavano che per molte entità di dimensioni minori sarebbe stato difficile valutare la riduzione di valore con la stessa precisione o accuratezza delle entità di maggiori dimensioni o quotate in una borsa valori, rendendo così l'informativa potenzialmente meno attendibile. L'ammortamento, in particolare se abbinato a un periodo di ammortamento massimo relativamente breve, avrebbe ridotto le circostanze che avrebbero richiesto il calcolo della riduzione di valore. Essi evidenziavano inoltre che, nel contesto delle PMI, gli utilizzatori dei bilanci sostengono di riscontrare nell'avviamento un contenuto informativo scarso o inesistente; per esempio, i finanziatori generalmente non erogano prestiti a fronte di attività come l'avviamento.
- BC112 Dopo aver esaminato le diverse opinioni espresse il Board concluse, per motivi di rapporto costi-benefici piuttosto che concettuali, che l'avviamento e le altre attività immateriali con vita utile indefinita avrebbero dovuto essere considerati aventi vite utili definite. Pertanto, tali attività si sarebbero dovute ammortizzare nell'arco delle proprie vite utili stimate, con un periodo di ammortamento massimo di dieci anni. Le attività si sarebbero dovute anche verificare per riduzione di valore utilizzando l'"approccio degli indicatori" enunciato nell'*IFRS per le PMI*.

## **Imputazione a conto economico di tutti i costi di sviluppo**

- BC113 Lo IAS 38 dispone di imputare a conto economico tutte le spese di ricerca nel momento in cui sono sostenute, ma i costi di sviluppo sostenuti dopo che il progetto è considerato commercialmente fattibile devono essere capitalizzati. Molti redattori e revisori contabili dei bilanci delle PMI sostenevano che le PMI non dispongono delle risorse per valutare se un progetto è commercialmente fattibile su base continuativa e, inoltre, la capitalizzazione di una parte soltanto dei costi di sviluppo non fornisce informazioni utili. Funzionari bancari dell'ufficio crediti fecero presente al Board che le informazioni sui costi di sviluppo capitalizzati sono per loro di scarsa utilità e che tali costi non vengono considerati quando si assumono decisioni in merito ai finanziamenti.
- BC114 Il Board condivise tali considerazioni e l'*IFRS per le PMI* dispone di rilevare tutte le spese di ricerca e sviluppo a conto economico nel momento in cui sono sostenuti.

## **Metodo del costo per società collegate ed entità a controllo congiunto**

- BC115 Lo IAS 28 richiede a un'entità di contabilizzare i propri investimenti in società collegate applicando il metodo del patrimonio netto. Lo IAS 31 consente a un'entità di contabilizzare i propri investimenti in entità a controllo congiunto applicando il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale. Molti redattori di bilancio delle PMI misero in discussione l'utilità di entrambi questi metodi di contabilizzazione e fecero presente al Board che le PMI incontrano particolari difficoltà nell'applicare tali metodi a causa dell'incapacità di ottenere le informazioni richieste e della necessità di uniformare principi contabili e date di riferimento del bilancio. A loro parere, il metodo del costo, consentito dallo IAS 28 e dallo IAS 31 per la

contabilizzazione di partecipazioni in società collegate e joint venture nel bilancio separato dell'investitore, avrebbero dovuto essere consentito anche dall'*IFRS per le PMI* nel bilancio consolidato dell'investitore. I finanziatori generalmente indicarono che le informazioni fornite utilizzando il metodo del patrimonio netto e il consolidamento proporzionale avevano, nel loro caso, un'applicazione limitata in quanto non utili ai fini della valutazione dei flussi finanziari futuri o della garanzia del finanziamento. Per tali finalità, risultavano essere più rilevanti i *fair value* (valori equi). Riconoscendo i problemi specifici delle PMI nell'applicare i metodi del patrimonio netto e del consolidamento proporzionale, oltre alla rilevanza dei *fair value* (valori equi) per i finanziatori, il Board concluse che alle PMI avrebbe dovuto essere consentito applicare il metodo del costo o il *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico.

### **Fair value (valore equo) rilevato a conto economico per società collegate ed entità a controllo congiunto con quotazioni ufficiali dei prezzi**

- BC116 Lo IAS 28 richiede che le partecipazioni in società collegate siano valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto. Lo IAS 31 dispone che le partecipazioni in entità a controllo congiunto siano valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale. Nessuno di tali principi fa una distinzione della valutazione contabile nel caso tali partecipazioni abbiano una quotazione ufficiale di mercato.
- BC117 L'*IFRS per le PMI* richiede che tutte le partecipazioni in società collegate o entità a controllo congiunto per le quali sia disponibile una quotazione ufficiale dei prezzi debbano essere valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Le motivazioni che hanno indotto il Board ad assumere tale decisione furono (a) la sostanziale eliminazione delle perplessità circa l'attendibilità della valutazione, (b) la sostanziale eliminazione del costo di ottenere una valutazione al *fair value* (valore equo) e (c) il fatto che tali *fair value* (valori equi) erano, per i finanziatori e per gli altri utilizzatori dei bilanci delle PMI, più rilevanti delle valutazioni basate sui costi.

### **Attività non correnti possedute per la vendita**

- BC118 L'*IFRS 5* definisce quando le attività non correnti o i gruppi di attività non correnti (e le passività correlate) sono "posseduti per la vendita" e stabilisce le disposizioni per la contabilizzazione di tali attività. Le disposizioni contabili sono, nella sostanza, (a) la cessazione dell'ammortamento dell'attività (o delle attività del gruppo) e (b) la valutazione dell'attività (o del gruppo) al minor valore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. C'è anche la disposizione di fornire informazioni su tutte le attività (gruppi di attività) non correnti possedute per la vendita. L'exposure draft dell'*IFRS per le PMI* aveva proposto disposizioni quasi identiche.
- BC119 Molti commentatori dell'exposure draft raccomandarono che l'*IFRS per le PMI* non richiedesse una classificazione separata delle attività possedute per la vendita per motivi di rapporto costi-benefici, e i componenti del gruppo di lavoro condivisero ciò. Essi ritenevano che un risultato contabile simile a quello dell'*IFRS 5* potesse essere conseguito più facilmente considerando l'intenzione di vendere come un indicatore della riduzione di valore. Molti di coloro che sostennero questa opinione raccomandarono anche che l'*IFRS per le PMI* dovesse richiedere informazioni integrative nel momento in cui un'entità ha un contratto di vendita vincolante relativa a un'importante dismissione di attività, di un gruppo di attività o di passività. Il Board condivise tali raccomandazioni perché (a) le disposizioni sulla riduzione di valore negli IFRS avrebbero garantito che le attività non fossero sovrastimate in bilancio e (b) le disposizioni sull'informativa avrebbero fornito informazioni rilevanti agli utilizzatori dei bilanci delle PMI.

### **Oneri finanziari**

- BC120 Lo IAS 23 richiede che gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso. Per motivi di rapporto costi-benefici, l'*IFRS per le PMI* richiede che tali oneri siano imputati a conto economico.

### **Imposta sul reddito**

- BC121 Nelle risposte al questionario e nel corso delle tavole rotonde, molti redattori e revisori contabili dei bilanci delle PMI sostenevano che l'approccio della differenza temporanea alla contabilizzazione delle imposte sul reddito di cui allo IAS 12 *Imposte sul reddito* fosse di difficile attuazione per le PMI. Affermavano che le



PMI non predispongono periodicamente dei “bilanci fiscali” e generalmente non mantengono una contabilità per gli imponibili fiscali di molte attività. Alcuni proponevano il metodo delle “imposte correnti” per la contabilizzazione delle imposte sul reddito, in base al quale le PMI non avrebbe dovuto rilevare le imposte differite.

- BC122 Il Board non era favorevole all’approccio delle “imposte correnti” per i motivi illustrati nel paragrafo BC145. Comunque, pur ritenendo che il principio di rilevazione delle attività e passività fiscali differite fosse corretto per le PMI, il Board concluse anche che l’applicazione di tale principio avrebbe potuto essere semplificata per le PMI. La Sezione 29 *Imposta sul reddito* dell’*IFRS per le PMI* utilizza l’approccio illustrato nell’*exposure draft* del Board *Imposta sul reddito*, pubblicata nel marzo 2009, che propone una versione semplificata con cui sostituire lo IAS 12. L’unica differenza significativa nell’*IFRS per le PMI* rispetto all’*exposure draft Imposta sul reddito* riguarda l’applicazione di una diversa aliquota fiscale agli utili distribuiti e non distribuiti. L’*IFRS per le PMI* richiede di valutare inizialmente le imposte correnti e differite all’aliquota applicabile agli utili non distribuiti, apportando rettifiche negli esercizi successivi in caso di distribuzione degli utili. L’*exposure draft Imposta sul reddito* valutava inizialmente le imposte correnti e differite all’aliquota fiscale che si prevede di applicare quando gli utili sono distribuiti.

## Differenze di cambio su elementi monetari

- BC123 Lo IAS 21 richiede che le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio debbano essere rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio del bilancio separato dell’entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera. Nel bilancio che include la gestione estera e l’entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), lo IAS 21 rileva tali differenze di cambio inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le riclassifica dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio alla dismissione dell’investimento netto. L’*IFRS per le PMI* prevede un’unica differenza: una differenza di cambio rilevata inizialmente tra le altre componenti di conto economico complessivo non viene riclassificata nell’utile (perdita) d’esercizio alla dismissione dell’investimento. Il motivo di questa differenza è che il non richiedere la riclassificazione è meno oneroso per le PMI perché elimina la necessità di verificare le differenze di cambio dopo la rilevazione iniziale.

## Minor uso del *fair value* (valore equo) in agricoltura

- BC124 Alcuni redattori e revisori contabili dei bilanci delle PMI impegnate in attività agricole affermarono che il modello del “*fair value* (valore equo) rilevato a conto economico” fosse oneroso per le PMI, soprattutto se applicato alle attività biologiche delle PMI che operano in mercati non attivi o nei paesi in via di sviluppo. Sostenevano che la presunzione nello IAS 41 secondo cui il *fair value* (valore equo) può essere stimato per le attività biologiche e i prodotti agricoli, non fosse realistica rispetto alle attività biologiche di alcune PMI. Alcuni proposero che alle PMI fosse consentito o richiesto di usare un modello “costo-ammortamento-riduzione di valore” per tutte queste attività. Il Board non condivise quest’approccio per i motivi illustrati nel paragrafo BC146. Tuttavia, il Board concluse che le PMI, sia a causa dei problemi di valutazione nei mercati non attivi e nei paesi in via di sviluppo, sia per motivi di rapporto costi-benefici, avrebbero dovuto utilizzare il modello del *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico solo quando il *fair value* (valore equo) fosse facilmente determinabile senza costi o sforzi eccessivi. Qualora non fosse così, le PMI dovrebbero seguire il modello costo-ammortamento-riduzione di valore.

## Benefici per i dipendenti - valutazione dell’obbligazione per benefici definiti

- BC125 Lo IAS 19 richiede che un’obbligazione per benefici definiti debba essere sempre valutata utilizzando il metodo attuariale della proiezione unitaria del credito. Per motivi di rapporto costi-benefici, l’*IFRS per le PMI* prevede alcune semplificazioni nella valutazione che mantengono i principi fondamentali dello IAS 19 ma riducono la necessità per le PMI di ricorrere a specialisti esterni. Pertanto, il Board decise che:
- (a) se le informazioni basate sui calcoli della proiezione unitaria del credito dello IAS 19 fossero già disponibili o ottenibili senza costi o sforzi eccessivi, le PMI avrebbero dovuto applicare tale metodo;
  - (b) se le informazioni basate sul metodo della proiezione unitaria del credito non fossero state disponibili e non ottenibili senza sostenere costi o sforzi eccessivi, le PMI avrebbero dovuto applicare un approccio basato sullo IAS 19 non considerando, però, la crescita futura delle retribuzioni, i servizi lavorativi futuri o la possibile mortalità durante il periodo di servizio di un dipendente. Tale approccio avrebbe dovuto considerare ancora l’aspettativa di vita dei dipendenti dopo l’età pensionabile. La

risultante obbligazione pensionistica per benefici definiti avrebbe riflesso sia i benefici maturati, sia i benefici non maturati;

- (c) *l'IFRS per le PMI* avrebbe dovuto chiarire che, normalmente, non sarebbero state necessarie annualmente valutazioni complessive. Nei periodi intermedi, le valutazioni sarebbero state riportate per i successivi aggiustamenti complessivi alla composizione e alle retribuzioni del personale, ma senza modificare le ipotesi sulla rotazione dei dipendenti o sulla mortalità.

## **Benefici per i dipendenti - utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti**

BC126 Una delle principali complessità dello IAS 19 è la rilevazione degli utili e delle perdite attuariali. Secondo quanto disposto dallo IAS 19, un'entità può scegliere una qualsiasi delle opzioni seguenti:

- (a) rilevare gli utili e le perdite attuariali interamente nell'utile (perdita) d'esercizio quando si verificano;
- (b) rilevare gli utili e le perdite attuariali nella loro interezza direttamente tra le altre componenti di conto economico complessivo quando si verificano;
- (c) ammortizzare l'eccedenza di utili e perdite attuariali in base al valore più alto tra
- (i) il 10% del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti a quella data (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
- (ii) il 10% del *fair value* (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data
- (con i limiti calcolati e applicati separatamente per ciascun piano a benefici definiti) diviso per la vita lavorativa residua media dei dipendenti;
- (d) rilevare gli utili e le perdite attuariali nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando qualsiasi metodo sistematico che determini una rilevazione più immediata di quella rappresentata al punto (c).

BC127 *L'IFRS per le PMI* non consente nessuno dei metodi di differimento e ammortamento descritti in (c) o (d). Piuttosto, richiede la rilevazione immediata con l'opzione di esporre l'importo nell'utile (perdita) d'esercizio (metodo (a)) o nelle altre componenti di conto economico complessivo (metodo (b)). I metodi (a) e (b) sono molto più semplici dei metodi di differimento e ammortamento. I metodi (c) e (d) richiedono la verifica dei dati per molti anni e calcoli annuali. Inoltre, gli utilizzatori del bilancio hanno generalmente fatto presente al Board di ritenere che la rilevazione immediata (metodi (a) e (b)) fornisca le informazioni più comprensibili e utili.

## **Benefici per i dipendenti – costi relativi a prestazioni di lavoro passate i cui benefici non sono maturati nell'ambito di piani a benefici definiti**

BC128 I costi relativi a prestazioni di lavoro passate dei dipendenti, relative a esercizi precedenti, insorgono quando viene introdotto un nuovo piano a benefici definiti o viene modificato un piano esistente. Lo IAS 19 richiede che le spese relative a prestazioni di lavoro passate siano differite e ammortizzate come costi (o, nel caso di riduzioni di benefici, come ricavi) applicando un criterio a quote costanti per un periodo medio, fino a quando i benefici non maturano. Nella misura in cui i benefici maturano immediatamente quando un piano viene introdotto o modificato, i costi relativi a prestazioni di lavoro passate sono rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. *L'IFRS per le PMI* dispone la rilevazione immediata di tutti i costi relativi a prestazioni di lavoro passate (inclusi quelli relativi a benefici non maturati), senza alcun differimento. Il Board ritiene che il metodo indicato nell'*IFRS per le PMI* sia più semplice perché non richiede la verifica dei dati per molti anni, né calcoli annuali. Un modello di rilevazione differita relega nelle note al bilancio informazioni importanti sullo stato del finanziamento di piani successivi alla fine del rapporto di lavoro. Inoltre, la rilevazione differita tratta le variazioni delle attività e passività pensionistiche di un'entità in modo diverso dalle variazioni delle altre attività e passività dell'entità.

## **Pagamenti basati su azioni**

BC129 L'exposure draft aveva proposto che le PMI applicassero l'IFRS 2 per la valutazione di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale e che l'entità fornisse le informazioni integrative disposte dall'IFRS 2. Il ragionamento del Board era che l'IFRS 2 forniva già una semplificazione alle PMI perché, se un'entità non fosse stata in grado di stimare attendibilmente il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale concessi alla data di valutazione, avrebbe potuto

valutare gli strumenti rappresentativi di capitale al valore intrinseco. La maggior parte dei commentatori dell'exposure draft sosteneva che il metodo del valore intrinseco non fosse propriamente una semplificazione poiché richiedeva la conoscenza del *fair value* (valore equo) delle azioni sottostanti quando veniva assegnata l'opzione su azioni (o altro pagamento basato su azioni) e ad ogni data di riferimento del bilancio successiva. Il gruppo di lavoro condivideva questa perplessità sull'IFRS 2.

BC130 Il Board esaminò le osservazioni di tali commentatori e del gruppo di lavoro e concluse che fossero opportune ulteriori semplificazioni per motivi di rapporto costi-benefici. In linea di principio, il Board concluse che le PMI dovessero rilevare sempre un costo per i pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale e che il costo dovesse essere valutato sulla base di prezzi di mercato osservabili, se disponibili. Se non fossero stati disponibili prezzi di mercato osservabili, le PMI avrebbero dovuto valutare il costo utilizzando la migliore stima del *fair value* (valore equo) fornita dagli amministratori del pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale. Il Board decise inoltre che le sole informazioni integrative, senza rilevazione dei costi, non fossero appropriate.

BC131 Il Board decise anche che per le operazioni con pagamento basato su azioni delle PMI che affidassero all'entità o alla controparte la scelta tra regolamento per cassa o con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità dovesse contabilizzare l'operazione come un pagamento basato su azioni regolato per cassa a meno che,

- (a) l'entità non avesse una prassi consolidata nell'emissione di strumenti rappresentativi di capitale in virtù di accordi simili, oppure
- (b) l'opzione di regolamento per cassa non avesse sostanza commerciale.

Nelle circostanze (a) e (b), l'operazione doveva essere contabilizzata come regolata con strumenti rappresentativi di capitale.

## Passaggio all'IFRS per le PMI

BC132 L'IFRS 1 richiede che il primo bilancio di un'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS. Alcuni redattori di bilanci e revisori contabili delle PMI fecero presente al Board che la disposizione di preparare dati rideterminati per gli esercizi precedenti in tutti i casi sarebbe stata onerosa per le PMI che avessero adottato l'IFRS per le PMI per la prima volta. Pertanto, l'IFRS per le PMI comprende un'esenzione per la "non fattibilità". Analogamente, prevede un'esenzione per la non fattibilità rispetto ad alcune disposizioni relative alla rideterminazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura.

## Investimenti immobiliari

BC133 Lo IAS 40 consente la scelta del principio contabile del *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o del modello costo-ammortamento-riduzione di valore (con alcune eccezioni). Un'entità che osserva il modello costo-ammortamento-riduzione di valore deve fornire informazioni integrative supplementari sul *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare. L'IFRS per le PMI non prevede la scelta del principio contabile ma, piuttosto, la contabilizzazione degli investimenti immobiliari è determinata dalle circostanze. Se un'entità conosce o può valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un elemento dell'investimento immobiliare, senza costi o sforzi eccessivi, per quell'investimento immobiliare deve usare il modello del *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Per gli altri investimenti immobiliari deve usare il modello costo-ammortamento-riduzione di valore. A differenza dello IAS 40, l'IFRS per le PMI non richiede informazioni integrative sui *fair value* (valori equi) degli investimenti immobiliari valutati in base al criterio del costo.

## Contributi pubblici

BC134 L'IFRS per le PMI prevede un unico metodo semplificato per la contabilizzazione di tutti i contributi pubblici. Tutti i contributi pubblici sono rilevati nei ricavi quando sono soddisfatte le condizioni relative al conseguimento dei risultati o prima, se tali condizioni non sussistono. Tutti i contributi pubblici sono valutati al *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta o spettante. Lo IAS 20 consente una serie di altri metodi non consentiti dall'IFRS per le PMI.

## **Eccezioni al metodo a quote costanti da parte dei locatari di leasing operativi quando i pagamenti compensano il locatore dell'inflazione**

- BC135 L'*IFRS per le PMI* non richiede a un locatario di rilevare i pagamenti dovuti per le operazioni di leasing operativo secondo il metodo a quote costanti se i pagamenti al locatore sono strutturati in modo da aumentare in linea con l'inflazione generale prevista (basata sugli indici o statistiche pubblicati) per compensare gli aumenti dovuti all'inflazione attesi dal locatore. L'eccezione al criterio a quote costanti non è prevista nello IAS 17 *Leasing*.

## **Nessuna revisione annuale della vita utile, del valore residuo e del criterio di ammortamento**

- BC136 L'*IFRS per le PMI* non richiede la revisione annuale della vita utile, del valore residuo e del metodo di ammortamento di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali. Piuttosto, la revisione è richiesta solo qualora esista indicazione che si è verificato un cambiamento significativo dall'ultima data di riferimento del bilancio annuale. Lo IAS 16 e lo IAS 38 richiedono revisioni almeno alla chiusura di ciascun esercizio.

## **Semplificazioni considerate ma non adottate**

---

- BC137 Nello sviluppare l'*IFRS per le PMI*, il Board considerò alcune semplificazioni per la rilevazione e valutazione che decise di non adottare. Alcune di queste potenziali semplificazioni furono identificate nei principi contabili nazionali esistenti per le PMI. Alcune furono proposte dai referenti del Board nelle loro risposte al documento di discussione del 2004 o al questionario sulla rilevazione e valutazione del 2005. Tali proposte, e le motivazioni per cui il Board non le ha accolte, sono descritte nei paragrafi BC138–BC150.

## **Non richiedere un rendiconto finanziario**

- BC138 Alcuni suggerirono che il Board non dovesse richiedere alle PMI di redigere un rendiconto finanziario. Parte di coloro che erano di quest'opinione, ritenevano che la redazione di un rendiconto finanziario fosse onerosa. Altri ancora argomentavano che gli utilizzatori dei bilanci delle PMI non considerano utile il rendiconto finanziario.
- BC139 Il Board osservò che, qualora disponibili un prospetto comparativo della situazione patrimoniale-finanziaria (con dati relativi all'inizio e alla fine dell'esercizio) e un conto economico, la redazione di un rendiconto finanziario non sarebbe stata difficile, dispendiosa o costosa. I principi contabili nella maggior parte delle giurisdizioni richiedono a un ampio gruppo di entità, incluse le PMI, di redigere un rendiconto finanziario. Inoltre, la grande maggioranza degli utilizzatori dei bilanci delle PMI, tra cui in particolare finanziatori e creditori a breve termine, riferirono al Board di considerare il rendiconto finanziario di grande utilità.

## **Trattare tutti i leasing come leasing operativi**

- BC140 Lo IAS 17 non rileva i diritti e le obbligazioni del locatario per effetto di un leasing nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria se il leasing è classificato come leasing operativo. Benché i locatari ottengano diritti e contraggano obbligazioni con tutti i tipi di leasing, i leasing finanziari creano obbligazioni sostanzialmente equivalenti a quelle derivanti dall'acquisto a credito di un'attività. Le informazioni su tali attività e obbligazioni sono importanti per il finanziamento e per altre decisioni di ricorso al credito. Trattare tutti i leasing come leasing operativi eliminerebbe informazioni utili dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

## **Trattare tutti i piani relativi ai benefici per i dipendenti come piani a contribuzione definita**

- BC141 Come per i leasing, gli utilizzatori dei bilanci hanno manifestato perplessità in merito alle "obbligazioni fuori bilancio". Molte giurisdizioni impongono per legge alle PMI di fornire benefici equivalenti a un piano pensionistico a benefici definiti, per esempio benefici per anzianità di servizio. Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI sostengono costantemente che le informazioni sullo stato del finanziamento di tali obbligazioni sono per loro utili e importanti.

## Metodo della commessa completata per lavori su ordinazione

- BC142 Il metodo della commessa completata può produrre un risultato contabile potenzialmente fuorviante per un appaltatore di lavori su ordinazione, con gli anni iniziali senza alcun utile e la successiva rilevazione totale degli utili al completamento dei lavori. Molti appaltatori di lavori su ordinazione sono PMI. La fluttuazione tra anni di grandi utili e anni di grandi perdite può essere amplificata per le PMI in quanto esse tendono ad avere un minor numero di commesse rispetto alle entità di maggiori dimensioni. Gli utilizzatori dei bilancio segnalano al Board che, per un appaltatore, il metodo della percentuale di completamento avrebbe fornito informazioni più utili rispetto al metodo della commessa completata.

## Meno accantonamenti

- BC143 Gli accantonamenti sono passività con scadenza o ammontare incerti. Nonostante le incertezze, sono obbligazioni che hanno soddisfatto i criteri per essere rilevate come passività. Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI affermano costantemente di desiderare che tali obbligazioni siano rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, con una spiegazione delle incertezze nella valutazione.

## Nessuna rilevazione per i pagamenti basati su azioni

- BC144 La mancata rilevazione non è coerente con le definizioni degli elementi del bilancio, soprattutto relativamente ai costi. Inoltre, gli utilizzatori del bilancio generalmente ritengono che i pagamenti basati su azioni ai dipendenti debbano essere rilevati come spese per retribuzioni perché (a) sono concepiti come retribuzione, (b) implicano il dare qualcosa di valore in cambio di servizi e (c) il consumo dei servizi ricevuti dai dipendenti è un costo. Benché la Sezione 26 disponga la rilevazione del costo, prevede anche una valutazione semplificata rispetto all'IFRS 2.

## Nessuna rilevazione delle imposte differite

- BC145 Alcuni sono favorevoli al “metodo delle imposte dovute” da applicare per la contabilizzazione delle imposte sul reddito. In base a tale metodo, sono rilevate solo le imposte sul reddito attualmente dovute o rimborsabili; le imposte differite non sono rilevate. Molti utilizzatori dei bilanci delle PMI non condividono il metodo delle imposte dovute. Sottolineano che le imposte differite sono passività (o talvolta attività) che possono determinare grandi esborsi (entrate) di flussi finanziari nel futuro immediato e, pertanto, devono essere rilevate. Anche gli utilizzatori dei bilanci che non ritengono che le passività o attività fiscali differite debbano essere rilevate generalmente vogliono che gli importi, le cause e altre informazioni siano indicati nelle note. L'informativa da fornire nelle note comporterebbe per le PMI lo stesso sforzo di verifica e calcolo richiesto dalla rilevazione, ma non sarebbe conforme ai principi di rilevazione delle attività e passività sanciti nel *Quadro sistematico*. Il Board conclude che una deroga significativa dai principi di rilevazione di cui allo IAS 12, pur richiedendo l'indicazione di informazioni ritenute utili dagli utilizzatori dei bilanci delle PMI, non fosse giustificata in base a un rapporto costi-benefici. Inoltre, il Board ritiene che le imposte differite soddisfano le disposizioni per la rilevazione come attività e passività e possano essere valutate attendibilmente.

## Modello del costo per il settore agricolo

- BC146 Non solo il *fair value* (valore equo) è generalmente considerato un criterio di valutazione più significativo in questo settore, ma spesso sono prontamente disponibili prezzi quotati, i mercati sono attivi e la valutazione del costo è effettivamente più onerosa e arbitraria a causa delle ampie allocazioni richieste. Inoltre, la maggior parte delle PMI che intraprende attività agricole sostiene che la gestione avviene sulla base dei prezzi di mercato o di altri criteri di valutazione del valore corrente piuttosto che dei costi storici. Gli utilizzatori dubitano anche della significatività dei costi allocati in questo settore.

## Nessun bilancio consolidato

- BC147 In molti paesi, le PMI sono organizzate in due o più entità giuridiche per motivi fiscali o legali di altro tipo, anche se operano come un'unica entità economica. Investitori, finanziatori e altri utilizzatori dei bilanci delle PMI affermano di ritenere utili ai fini decisionali le informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati operativi e sui flussi finanziari dell'entità economica. Sostengono di non poter utilizzare il bilancio separato delle entità giuridiche perché tali entità spesso effettuano operazioni tra loro che non sono necessariamente strutturate o i cui corrispettivi non sono determinati sulla base di contrattazioni tra parti

indipendenti. In tali circostanze, gli importi iscritti nel bilancio separato riflettono operazioni interne (per esempio, vendite tra entità giuridiche) che non sono operazioni dell'entità economica con altre entità economiche. Inoltre, le entità sono spesso gestite congiuntamente, e i finanziamenti sono garantiti dalle entità del gruppo. A giudizio del Board, i bilanci consolidati sono essenziali per gli utilizzatori quando due entità operano come un'unica entità economica.

## Rilevazione di tutte le voci di ricavo e di costo nell'utile (perdita) d'esercizio

- BC148 L'*IFRS per le PMI* richiede alle PMI di rilevare le voci di ricavo e di costo nelle altre componenti di conto economico complessivo piuttosto che nell'utile (perdita) d'esercizio in tre circostanze:
- il paragrafo 12.23 richiede alle PMI di rilevare le variazioni del *fair value* (valore equo) di alcuni strumenti di copertura tra le altre componenti di conto economico complessivo;
  - il paragrafo 28.24 concede alle PMI l'opzione di rilevare gli utili e perdite attuariali nell'utile (perdita) d'esercizio o tra le altre componenti di conto economico complessivo;
  - il paragrafo 30.13 prevede che, nel bilancio consolidato, le PMI debbano rilevare nelle altre componenti di conto economico complessivo una differenza di cambio (utile o perdita) derivante da un elemento monetario che fa parte dell'investimento netto dell'entità che redige il bilancio in una gestione estera (controllata, collegata o joint venture).
- BC149 Nell'elaborare l'*IFRS per le PMI*, il Board considerò se richiedere alle PMI di rilevare gli utili o perdite su cambi e gli utili e perdite attuariali soltanto nell'utile (perdita) d'esercizio piuttosto che tra le altre componenti di conto economico complessivo. Poiché l'*IFRS per le PMI* richiede alle PMI di presentare un prospetto di conto economico complessivo, il Board concluse di non disporre che tali utili e perdite fossero esposti nell'utile (perdita) d'esercizio.
- BC150 Poiché il Board ha avviato un progetto complessivo sugli strumenti finanziari nell'ambito del programma di convergenza con il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti, non ha ritenuto opportuno imporre alle PMI di rilevare in questo momento le variazioni del *fair value* (valore equo) di tutti gli strumenti di copertura nell'utile (perdita) d'esercizio.

## Argomenti trattati nell'*IFRS per le PMI* non contemplati negli IFRS completi

---

- BC151 L'*IFRS per le PMI* affronta diverse questioni che, a giudizio del Board, sono rilevanti per le PMI ma non sono trattate negli IFRS completi:
- bilancio aggregato (paragrafi 9.28–9.30);
  - emissione originaria di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi 22.7–22.10);
  - vendita di opzioni, diritti e warrant (paragrafo 22.11);
  - capitalizzazione o emissioni gratuite di azioni e frazionamenti azionari (paragrafo 22.12).

## Facoltà di riadottare gli IFRS completi per le entità che utilizzano l'*IFRS per le PMI*

---

- BC152 Il Board considerò se a un'entità che utilizza l'*IFRS per le PMI* dovesse essere consentito di scegliere di applicare un criterio di rilevazione o valutazione permesso in un IFRS completo differente dal criterio richiesto dalla relativa sezione dell'*IFRS per le PMI*.
- BC153 Alcuni proposero che l'*IFRS per le PMI* dovesse, in effetti, contenere “semplificazioni facoltative degli IFRS”. In tale gruppo erano presenti due scuole di pensiero:
- la prima avrebbe consentito alle PMI di ritornare agli IFRS completi, criterio per criterio, pur continuando a utilizzare l'*IFRS per le PMI*;
  - la seconda avrebbe consentito alle PMI di ritornare agli IFRS completi nella loro interezza, ma non criterio per criterio all'interno di un IFRS, pur continuando a utilizzare l'*IFRS per le PMI*. I fautori di ciò ritenevano che i criteri di rilevazione e valutazione in un IFRS completo erano talmente interconnessi da dover essere considerati come un pacchetto integrato.

BC154 L'opinione alternativa è che un'entità debba essere tenuta a scegliere solo tra l'intera serie degli IFRS completi o l'*IFRS per le PMI* nella sua interezza. Il Board condivide tale opinione (con la sola eccezione dell'opzione di applicare lo IAS 39 per i motivi esposti nel paragrafo BC106). Dare alle PMI la facoltà di ritornare agli IFRS completi, criterio per criterio o IFRS per IFRS, pur continuando a seguire l'*IFRS per le PMI* per altre operazioni e circostanze, determinerebbe una rilevante incomparabilità. L'effetto indesiderato sarebbe che le PMI disporrebbero di una gamma quasi infinita di combinazioni di criteri contabili tra cui scegliere.

## Semplificazioni relative alla presentazione

BC155 In base alle esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI e dei costi per le entità di minori dimensioni, il Board conclude che l'*IFRS per le PMI* dovesse riflettere le seguenti semplificazioni relative alla presentazione del bilancio:

- (a) un'entità non avrebbe dovuto presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo se avesse applicato un principio contabile retroattivamente, rideterminato retroattivamente le voci nel proprio bilancio o avesse riclassificato le voci nel proprio bilancio. Lo IAS 1 richiederebbe tale presentazione;
- (b) tutte le attività e passività fiscali differite avrebbero dovuto essere classificate come attività o passività non correnti. L'exposure draft del Board *Imposta sul reddito* proponeva che le imposte differite e le passività fossero classificate come correnti o non correnti, in base alla classificazione delle attività o passività non fiscali connesse, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
- (c) l'entità avrebbe avuto la facoltà di presentare un unico prospetto di conto economico e utili portati a nuovo in luogo di prospetti separati di conto economico complessivo e delle variazioni di patrimonio netto se le uniche variazioni al proprio patrimonio netto verificatesi nel corso degli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile o perdita, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di errori dell'esercizio precedente e da cambiamenti di principi contabili. Tale facoltà non è concessa negli IFRS completi.

## Semplificazioni delle informazioni integrative

BC156 Le disposizioni informative contenute nell'*IFRS per le PMI* sono sostanzialmente ridotte se confrontate con quelle contenute negli IFRS completi. I motivi di tali riduzioni sono di quattro tipi principali:

- (a) alcune informazioni integrative non sono incluse perché attengono ad argomenti trattati negli IFRS ma omissi nell'*IFRS per le PMI* (vedere paragrafo BC88);
- (b) alcune informazioni integrative non sono incluse perché attengono a principi di rilevazione e valutazione contenuti negli IFRS completi che sono stati sostituiti da semplificazioni proposte nella bozza dell'*IFRS* (vedere paragrafi BC98–BC136);
- (c) alcune informazioni integrative non sono incluse perché attengono a opzioni contenute negli IFRS completi che non sono incluse nell'*IFRS per le PMI* (vedere paragrafi BC84–BC86);
- (d) alcune informazioni integrative non sono incluse sulla base delle esigenze degli utilizzatori o di valutazioni in merito ai costi e benefici (vedere paragrafi BC44–BC47, BC157 e BC158).

BC157 La valutazione delle informazioni integrative sulla base delle esigenze degli utilizzatori non è stata facile in quanto gli utilizzatori dei bilanci tendono a preferire un numero maggiore informazioni integrative. Il Board fu guidato dai seguenti principi di massima:

- (a) gli utilizzatori dei bilanci delle PMI sono particolarmente interessati alle informazioni sui flussi finanziari a breve termine e su obbligazioni, impegni o passività potenziali, siano essi rilevati o meno come passività. Le informazioni integrative negli IFRS completi che forniscono questo tipo di informazioni sono necessarie anche per le PMI;
- (b) gli utilizzatori dei bilanci delle PMI sono particolarmente interessati alle informazioni su liquidità e solvibilità. Le informazioni integrative negli IFRS completi che forniscono questo tipo di informazioni sono necessarie anche per le PMI;
- (c) le informazioni sulle incertezze di valutazione sono importanti per le PMI;
- (d) le informazioni sulle scelte dei principi contabili di un'entità sono importanti per le PMI;
- (e) le disaggregazioni di importi esposti nei bilanci delle PMI sono importanti per la comprensione di tali bilanci;

- (f) alcune informazioni integrative negli IFRS completi sono più rilevanti per le decisioni d'investimento nei mercati regolamentati rispetto alle operazioni, altri fatti e condizioni delle tipiche PMI.

BC158 Il Board si basò anche sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro, che avviò una revisione completa delle proposte relative alle informazioni integrative formulate nell'exposure draft, e dei commenti a tali proposte contenute nelle risposte all'exposure draft. Il gruppo di lavoro inviò tutte le raccomandazioni al Board nel luglio 2008. Inoltre, lo staff del German Accounting Standards Committee incontrò i rappresentanti di sei banche tedesche che erogano finanziamenti su vasta scala a entità di piccole dimensioni private e fornì allo IASB un rapporto esaustivo sulle informazioni integrative necessarie dal punto di vista di una banca che eroga finanziamenti.

## **I motivi di un volume distinto rispetto all'integrazione di ciascun IFRS con sezioni specifiche**

---

BC159 Il Board ritenne di dover valutare due approcci: la pubblicazione dell'*IFRS per le PMI* in un volume separato e la pubblicazione di una sezione separata in ogni singolo IFRS (incluse le Interpretazioni). I principali vantaggi del volume separato sono:

- (a) la semplicità d'uso per coloro che cercano di applicare l'*IFRS per le PMI*. Se l'*IFRS per le PMI* tratta operazioni, fatti e condizioni generalmente incontrati dalle PMI, molto del materiale contenuto negli IFRS completi normalmente non troverebbe applicazione per le PMI;
- (b) l'*IFRS per le PMI* può essere redatto con un linguaggio semplificato senza i dettagli che sono necessari negli IFRS completi.

BC160 I vantaggi derivanti dall'integrare le disposizioni per le PMI in una sezione separata di ciascun IFRS (incluse le Interpretazioni) sono:

- (a) le modifiche o esenzioni sono evidenziate;
- (b) nella misura in cui le PMI possono scegliere di applicare gli IFRS completi, mettere insieme in un unico volume le disposizioni per le PMI e i relativi IFRS completi risulta più agevole per l'utilizzatore;
- (c) si ridurrebbe la probabilità che, nel redigere l'*IFRS per le PMI*, insorga una differenza non voluta tra un IFRS e le relative disposizioni dell'*IFRS per le PMI*.

BC161 I commentatori del documento di discussione erano generalmente favorevoli al volume separato. Nel complesso, il Board concordò per i motivi esposti nel paragrafo BC159.

## **I motivi di un'organizzazione per argomenti**

---

BC162 Il Board ritenne opportuno valutare sia un'organizzazione sequenziale delle disposizioni per le PMI analogamente agli IFRS completi, sia un'organizzazione per argomenti. L'uso dello stesso sistema di organizzazione e numerazione degli IFRS completi avrebbe consentito a un utilizzatore di effettuare collegamenti con l'IFRS completo per individuare ulteriori linee guida su un problema contabile. L'organizzazione per argomenti, d'altro lato, avrebbe reso l'*IFRS per le PMI* più simile a un manuale di consultazione, che sarebbe stato probabilmente l'uso che gli utilizzatori ne avrebbero fatto, e di conseguenza risultato più agevole. L'indicizzazione avrebbe potuto ridurre al minimo i benefici di uno di tali approcci rispetto all'altro. Anche rendere l'*IFRS per le PMI* disponibile in formato elettronico avrebbe potuto ridurre al minimo i benefici di un approccio rispetto all'altro. La maggior parte dei commentatori del documento di discussione e dell'exposure draft erano favorevoli all'organizzazione per argomenti. In ultima analisi, il Board considerò più significativi i benefici di un manuale di consultazione organizzato per argomenti.

## **Il piano del Board relativo all'aggiornamento dell'*IFRS per le PMI***

---

BC163 Nel documento di discussione, il Board espresse l'idea secondo cui “una volta implementato l'*IFRS per le PMI*, contestualmente a ciascuna exposure draft di un IFRS e a ciascuna bozza di Interpretazione, e molto probabilmente come parte di tali documenti, il Board proporrà le relative disposizioni per le PMI. Le date di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate per le PMI probabilmente coinciderebbero con la data di entrata in vigore degli IFRS nuovi o rivisti nella sostanza (incluse le Interpretazioni).” In genere, i commentatori del documento di discussione non condivisero tale approccio. Fecero presente che, poiché le PMI non hanno risorse contabili interne, né la capacità di assumere consulenti contabili su base continuativa, l'*IFRS per le PMI* avrebbe dovuto essere aggiornato soltanto periodicamente, forse una volta ogni due o tre



anni. osservato Osservarono, inoltre, che non tutti i nuovi IFRS o le nuove Interpretazioni, o le modifiche a un IFRS o Interpretazione, avrebbero interessato l'*IFRS per le PMI*. Sulla base delle esigenze degli utilizzatori o di considerazioni relative ai costi e ai benefici, alcune di queste modifiche potevano essere rilevanti solo per gli IFRS completi. Inoltre, alcune modifiche all'*IFRS per le PMI* potevano essere appropriate anche senza modificare gli IFRS completi.

- BC164 Il principale vantaggio, riconosciuti dal Board e dai commentatori, nel considerare le modifiche all'*IFRS per le PMI* nello stesso momento in cui viene proposto un nuovo IFRS o una modifica a un IFRS esistente, è rappresentato dall'eliminazione del lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui le modifiche incidono sugli IFRS completi e il momento in cui modifiche analoghe vanno a cambiare l'*IFRS per le PMI*, evitando così principi potenzialmente diversi tra gli IFRS completi e l'*IFRS per le PMI*.
- BC165 In ultima analisi, il Board ritenne generalmente più valide le argomentazioni esposte nel paragrafo BC163 per un aggiornamento periodico, piuttosto che simultaneo, dell'*IFRS per le PMI*. Pertanto, il Board ha deciso:
- (a) di riesaminare integralmente l'esperienza delle PMI nell'applicazione dell'*IFRS per le PMI* dopo che saranno stati pubblicati due anni di bilanci redatti utilizzando l'IFRS da un ampio numero di entità e, in base a tale esame, di proporre modifiche inerenti alle problematiche di attuazione. In quel momento, il Board considererà anche gli IFRS nuovi e modificati adottati da quando è stato pubblicato l'*IFRS per le PMI*;
  - (b) dopo il suddetto esame relativo alla fase di implementazione, di proporre delle modifiche all'*IFRS per le PMI* pubblicando un'exposure draft generale approssimativamente una volta ogni tre anni.

I paragrafi P16–P18 della Prefazione all'*IFRS per le PMI* illustrano il piano di aggiornamento del Board relativo all'*IFRS per le PMI*.

## Opinione contraria all' *International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese*

### Opinione contraria di James J. Leisenring

- DO1 Il Signor Leisenring dissente dalla pubblicazione dell'IFRS in quanto ritiene che l'*IFRS per le PMI* non sia né necessario, né auspicabile.
- DO2 Non è necessario in quanto la maggior parte delle decisioni in merito ai principi contabili delle PMI sono dirette e non saranno necessari ampi riferimenti agli IFRS e, qualora fossero richiesti, essi non sarebbero onerosi.
- DO3 Non è auspicabile perché l'IFRS produrrebbe informazioni non comparabili. Le PMI non saranno comparabili tra di loro, né con le entità di interesse diffuso. Ciò non risulta coerente con il *Quadro sistematico* dello IASB, né con i concetti e i principi pervasivi dell'IFRS.
- DO4 Ne deriverà una non comparabilità perché l'IFRS consentirebbe alle PMI, quale conseguenza del paragrafo 10.5, di ignorare le disposizioni di altri IFRS anche quando trattano la questione contabile specifica. Se un'entità è soddisfatta del risultato ottenuto dall'applicazione del paragrafo 10.5(a) e (b) non sorgerà mai la necessità di riferirsi agli IFRS completi. Quindi, operazioni identiche possono essere contabilizzate in modo diverso da PMI diverse e diversamente dalle entità di interesse diffuso. Se il Board ritiene necessario sviluppare materiale formativo per assistere le PMI nell'applicazione degli IFRS, questo sarebbe certamente appropriato. Tuttavia, il Signor Leisenring ritiene che in ogni caso gli IFRS debbano essere la fonte definitiva di riferimento contabile per tutte le entità.
- DO5 Il Signor Leisenring non ritiene che il Board abbia dimostrato la necessità di apportare modifiche alle disposizioni sulla rilevazione e valutazione negli IFRS affinché fossero applicate dalle PMI sulla base dell'analisi costi-benefici o delle esigenze degli utilizzatori. Di conseguenza, egli non farebbe alcuna differenza tra le disposizioni di rilevazione e valutazione rispetto a quelle degli IFRS completi. In alternativa, egli modificherebbe in modo più ampio le disposizioni informative nell'intento di soddisfare esigenze specifiche degli utilizzatori. Questa modifica potrebbe dar luogo ad informazioni integrative al momento non richieste, quali le informazioni sulla dipendenza economica e sul controllo comune.
- DO6 Il Signor Leisenring ritiene anche che l'IFRS non sia coerente con lo Statuto della International Accounting Standards Committee Foundation e con la *Prefazione agli International Financial Reporting Standards*. Tali documenti illustrano come obiettivo un'unica serie di principi contabili che tenga conto delle esigenze speciali delle entità di piccole e medie dimensioni e delle economie emergenti. Il Signor Leisenring condivide tale obiettivo, ma non ritiene che ciò implichi delle serie distinte di principi per le entità a seconda delle circostanze, secondo quanto indicato nel paragrafo BC42. La conclusione di tale paragrafo suggerisce che molte serie di principi contabili sarebbero appropriate a seconda delle diverse circostanze.



2009

International Accounting Standards Board (IASB®)

Bilancio esemplificativo

Presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative

# IFRS<sup>®</sup> per le PMI

International Financial Reporting Standard  
per le Piccole e Medie Imprese (PMI)





**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

Bilancio esemplificativo  
Presentazione e lista di controllo delle informazioni  
integrative

These *Illustrative Financial Statements and Presentation and Disclosure Checklist* accompany the *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs), and are published by the International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

The International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

Copyright © 2009 IASCF

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reprinted or reproduced or utilised in any form either in whole or in part or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the IASCF.

This Italian translation of the IFRS for SMEs included in this publication has not been approved by a Review Committee appointed by IASCF. The Italian translation is copyright of the IASCF.

International Financial Reporting Standards (including International Accounting Standards and SIC and IFRIC Interpretations), Exposure Drafts, and other IASB publications are copyright of the IASCF. The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB publications is that published by the IASB in the English language. Copies may be obtained from the IASCF. Please address publications and copyright matters to:

IASCF Publications Department;  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



International  
Accounting Standards  
Committee Foundation®

The IASB logo/the IASCF logo/‘Hexagon Device’, the IASC Foundation Education logo, ‘IASCF Foundation’, ‘eIFRS’, ‘IAS’, ‘IASB’, ‘IASC’, ‘IASCF’, ‘IASS’, ‘IFRIC’, ‘IFRS’, ‘IFRSs’, ‘International Accounting Standards’, ‘International Financial Reporting Standards’ and ‘SIC’ are Trade Marks of the IASCF.

**International Financial  
Reporting Standard  
per le  
Piccole e Medie Imprese  
(IFRS per le PMI)**

Bilancio esemplificativo  
Presentazione e lista di controllo delle informazioni  
integrative



Il presente *Bilancio esemplificativo - Presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative* accompagna l'*International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI)*, e sono pubblicati dall'International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410  
Fax: +44 (0)20 7246 6411  
Email: [iasb@iasb.org](mailto:iasb@iasb.org)  
Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)

L'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), gli autori e gli editori non accettano responsabilità per le perdite causate a qualsiasi persona che agisce o si astiene dall'agire secondo i contenuti della presente pubblicazione, indipendentemente dal fatto che tale perdita possa essere stata determinata da negligenza o da altri fattori.

Copyright © 2009 IASCF

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta o utilizzata in alcuna forma, parziale o totale, o mediante mezzi elettronici, meccanici o altri mezzi di cui si ha conoscenza attualmente o che saranno inventati in futuro, compresa la riproduzione cartacea ed elettronica, ovvero in alcun sistema per la ricerca e memorizzazione automatica di informazioni, senza previa autorizzazione scritta da parte della IASCF.

La traduzione italiana dell'IFRS per le SME contenuta nel presente volume non è stata approvata da un Review Committee nominato dalla IASCF. Il copyright della traduzione italiana è della IASCF.

International Financial Reporting Standards (incluso Principi contabili internazionali, Interpretazioni SIC e IFRIC), Exposure Draft e altre pubblicazioni IASB sono protetti da diritti d'autore appartenenti alla IASCF. Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards e delle altre pubblicazioni IASB è quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese. Per ricevere copie del testo approvato, rivolgersi alla IASCF. Si prega di rivolgere eventuali domande in merito a pubblicazioni e diritti d'autore al seguente indirizzo:

IASCF Foundation Publications Department,  
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.  
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749  
Email: [publications@iasb.org](mailto:publications@iasb.org) Web: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



International  
Accounting Standards  
Committee Foundation®

Il logo dello IASB/il logo della IASCF/ "Hexagon Device", il logo della IASCF Foundation Education, "IASCF Foundation", "eIFRS", "IAS", "IASB", "IASC", "IASCF", "IASs", "IFRIC", "IFRS", "IFRSs", "International Accounting Standards", "International Financial Reporting Standards" e "SIC" sono marchi registrati della IASCF.

## SOMMARIO

<b>INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	
<b>BILANCIO ESEMPLIFICATIVO</b>	<b>231</b>
<b>PRESENTAZIONE E LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>249</b>
<b>Sezione</b>	
1 <i>Piccole e medie imprese</i>	249
2 <i>Concetti e principi pervasivi</i>	249
3 <i>Presentazione del bilancio</i>	249
4 <i>Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria</i>	252
5 <i>Prospetto di conto economico complessivo e conto economico</i>	255
6 <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo</i>	256
7 <i>Rendiconto finanziario</i>	257
8 <i>Note al bilancio</i>	258
9 <i>Bilancio consolidato e separato</i>	259
10 <i>Principi contabili, stime ed errori</i>	261
11 <i>Strumenti finanziari di base</i>	262
12 <i>Emissioni di altri strumenti finanziari</i>	264
13 <i>Rimanenze</i>	265
14 <i>Partecipazioni in società collegate</i>	265
15 <i>Partecipazioni in joint venture</i>	266
16 <i>Investimenti immobiliari</i>	266
17 <i>Immobili, impianti e macchinari</i>	267
18 <i>Attività immateriali diverse dall'avviamento</i>	268
19 <i>Aggregazioni aziendali e avviamento</i>	269
20 <i>Leasing</i>	269
21 <i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i>	271
22 <i>Passività e Patrimonio netto</i>	272
23 <i>Ricavi</i>	272
24 <i>Contributi pubblici</i>	273
25 <i>Oneri finanziari</i>	274
26 <i>Pagamenti basati su azioni</i>	274
27 <i>Riduzione di valore delle attività</i>	275
28 <i>Benefici per i dipendenti</i>	275
29 <i>Imposta sul reddito</i>	277
30 <i>Conversione in valuta estera</i>	279
31 <i>Iperinflazione</i>	279
32 <i>Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio</i>	279
33 <i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i>	280
34 <i>Attività specialistiche</i>	282
35 <i>Passaggio all'IFRS per le PMI</i>	283



# **International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese**

## **Bilancio esemplificativo – Presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative**

*La presente Guida applicativa è allegata all'International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI) ma non ne costituisce parte integrante.*

### **Bilancio esemplificativo**

---

- F1 La sezione 3 *Presentazione del bilancio* dell'*IFRS per le PMI* definisce un'informativa di bilancio completa e prescrive dei principi generali per la presentazione del bilancio. Le sezioni da 4 a 8 prescrivono il formato e il contenuto dei singoli prospetti di bilancio e delle note. Le altre sezioni dell'*IFRS per le PMI* stabiliscono ulteriori disposizioni per la presentazione e l'informativa. Il bilancio seguente illustra come una tipica entità di piccole e medie dimensioni potrebbe uniformarsi alle disposizioni sulla presentazione e l'informativa. Ovviamente, ciascuna entità dovrà considerare il contenuto, l'ordine e il formato della presentazione nonché le descrizioni utilizzate per le voci al fine di ottenere una presentazione attendibile date le specifiche circostanze dell'entità. Il bilancio esemplificativo non deve essere considerato un modello adatto a tutte le entità.
- F2 Il prospetto esemplificativo della situazione patrimoniale-finanziaria riporta le attività correnti seguite dalle attività non correnti e le passività correnti seguite dalle passività non correnti e dal patrimonio netto (ossia prima gli elementi più liquidi). In alcune giurisdizioni l'ordine è generalmente invertito (ossia gli elementi più liquidi sono esposti per ultimi), il che è consentito anche dal presente IFRS. Coerentemente con il paragrafo 3.22 dell'*IFRS per le PMI*, un'entità può utilizzare per i propri bilanci titoli diversi da quelli utilizzati nelle presenti spiegazioni.
- F3 In conformità al paragrafo 3.18, il bilancio esemplificativo presenta un unico prospetto di conto economico complessivo e utili portati a nuovo in luogo di due prospetti separati: ossia un prospetto di conto economico complessivo e un prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Ciò è consentito solo se le variazioni del patrimonio netto di un'entità durante gli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano da utile o perdita, pagamento di dividendi, correzioni di errori di esercizi precedenti e cambiamenti dei principi contabili. (Poiché non vi sono voci tra le altre componenti di conto economico complessivo, questo prospetto avrebbe potuto essere denominato prospetto di conto economico e utili portati a nuovo.) Sono previsti due prospetti di conto economico complessivo e utili portati a nuovo per illustrare le classificazioni alternative di ricavi e costi, per natura e per destinazione; vedere paragrafo 5.11 dell'*IFRS per le PMI*.
- F4 Il bilancio esemplificativo non intende illustrare tutti gli aspetti dell'*IFRS per le PMI*.
- F5 L'*IFRS per le PMI* non richiede un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo. Il prospetto esemplificativo della situazione patrimoniale-finanziaria riportato di seguito comprende una colonna per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura, in modo da agevolare la comprensione dei calcoli sottostanti agli importi esposti nel rendiconto finanziario.

**Gruppo XYZ****Prospetto consolidato di conto economico complessivo e utili portati a nuovo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X2****(Alternativa 1 – esempio di classificazione dei costi per destinazione)**

	Note	20X2 CU	20X1 CU
Ricavi	5	6.863.545	5.808.653
Costo del venduto		(5.178.530)	(4.422.575)
Utile lordo		1.685.015	1.386.078
Altri proventi	6	88.850	25.000
Costi di distribuzione		(175.550)	(156.800)
Spese di amministrazione		(810.230)	(660.389)
Altri costi		(106.763)	(100.030)
Oneri finanziari	7	(26.366)	(36.712)
Utile prima delle imposte	8	654.956	457.147
Imposte sul reddito d'esercizio	9	(270.250)	(189.559)
Utile d'esercizio		384.706	267.588
Utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio		2.171.353	2.003.765
Dividendi		(150.000)	(100.000)
Utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio		2.406.059	2.171.353

Nota: il formato sopra illustrato aggrega i costi in base alla loro destinazione (costo del venduto, distribuzione, costi amministrativi, etc.). Poiché le uniche variazioni al patrimonio netto del Gruppo XYZ nel corso dell'esercizio derivano dall'utile o perdita e dalla distribuzione di dividendi, esso ha scelto di presentare un unico prospetto di conto economico complessivo e utili portati a nuovo piuttosto che prospetti distinti di conto economico complessivo e delle variazioni di patrimonio netto.

**Gruppo XYZ****Prospetto consolidato di conto economico complessivo e utili portati a nuovo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X2****(Alternativa 2 - esemplificativa della classificazione dei costi per natura)**

	Note	20X2 CU	20X1 CU
Ricavi	5	6.863.545	5.808.653
Altri proventi	6	88.850	25.000
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione		3.310	(1.360)
Materie prime e di consumo utilizzate		(4.786.699)	(4.092.185)
Retribuzioni e benefici per i dipendenti		(936.142)	(879.900)
Ammortamenti		(272.060)	(221.247)
Riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari		(30.000)	()
Altri costi		(249.482)	(145.102)
Oneri finanziari	7	(26.366)	(36.712)
Utile prima delle imposte	8	654.956	457.147
Imposte sul reddito d'esercizio	9	(270.250)	(189.559)
Utile d'esercizio		384.706	267.588
Utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio		2.171.353	2.003.765
Dividendi		(150.000)	(100.000)
Utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio		2.406.059	2.171.353

Nota: il formato sopra illustrato aggrega i costi in base alla loro natura (materie prime e di consumo, retribuzioni e benefici per i dipendenti, ammortamento, riduzione di valore, etc.). Poiché le uniche variazioni del patrimonio netto del Gruppo XYZ nel corso dell'esercizio derivano dall'utile o perdita e dalla distribuzione di dividendi, esso ha scelto di presentare un unico prospetto di conto economico complessivo e utili portati a nuovo invece di prospetti distinti di conto economico complessivo e delle variazioni di patrimonio netto.

**Gruppo XYZ****Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 20X2**

	Note	20X2 CU	20X1 CU	20X0 CU
<b>ATTIVITÀ</b>				
<b>Attività correnti</b>				
Disponibilità liquide		28.700	22.075	18.478
Crediti commerciali e diversi	10	585.548	573.862	521.234
Rimanenze	11	57.381	47.920	45.050
		671.629	643.857	584.762
<b>Attività non correnti</b>				
Partecipazioni in società collegate	12	107.500	107.500	107.500
Immobili, impianti e macchinari	13	2.549.945	2.401.455	2.186.002
Attività immateriali	14	850	2.550	4.250
Attività fiscali differite	15	4.309	2.912	2.155
		2.662.604	2.514.417	2.299.907
Totale attività		3.334.233	3.158.274	2.884.669
<b>PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Passività correnti</b>				
Scoperti di conto corrente bancari	16	83.600	115.507	20.435
Debiti verso fornitori	17	431.480	420.520	412.690
Debiti per interessi passivi	7	2.000	1.200	( )
Debiti tributari		271.647	190.316	173.211
Fondo per obbligazioni di garanzia	18	4.200	5.040	2.000
Quota corrente delle obbligazioni per benefici per i dipendenti	19	4.944	4.754	4.571
Quota corrente delle obbligazioni derivanti da leasing finanziari	20	21.461	19.884	18.423
		819.332	757.221	631.330

**Gruppo XYZ****Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 20X2**

	Note	20X2 CU	20X1 CU	20X0 CU
<b>Passività non correnti</b>				
Finanziamenti bancari	16	50.000	150.000	150.000
Obbligazioni per benefici a lungo termine per i dipendenti	19	5.679	5.076	5.066
Obbligazioni derivanti da leasing finanziari	20	23.163	44.624	64.508
		78.842	199.700	219.574
Totale passività		898.174	956.921	850.904
<b>Patrimonio netto</b>				
Capitale sociale	22	30.000	30.000	30.000
Utili portati a nuovo	4	2.406.059	2.171.353	2.003.765
		2.436.059	2.201.353	2.033.765
Totale passività e patrimonio netto		3.334.233	3.158.274	2.884.669

Nota: l'*IFRS per le PMI* non richiede un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo; ciò spiega la parte ombreggiata. In questa sede viene presentato per agevolare la comprensione dei calcoli sottostanti agli importi esposti nel rendiconto finanziario.



**Gruppo XYZ****Rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X2**

	Note	20X2	20X1
		CU	CU
<b>Flussi finanziari derivanti da attività operativa</b>			
Utile d'esercizio		384.706	267.588
Rettifiche per ricavi e costi non monetari			
Oneri finanziari non monetari (a)		800	1.200
Oneri per imposte sul reddito non monetari (b)		79.934	16.348
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari		270.360	219.547
Perdita per riduzione di valore		30.000	()
Ammortamento di attività immateriali		1.700	1.700
Flussi finanziari inclusi in attività di investimento:			
Utile dalla vendita di macchinari		(63.850)	()
Variazioni in attività e passività operative			
Decrementi (incrementi) nei crediti commerciali e diversi		(11.686)	(52.628)
Decrementi (incrementi) nelle rimanenze		(9.461)	(2.870)
Incrementi (decrementi) nei debiti verso fornitori (c)		10.120	10.870
Incrementi nei benefici a lungo termine per i dipendenti dovuti		793	193
<i>Disponibilità liquide derivanti dalla attività operativa</i>		<u>693.416</u>	<u>461.948</u>
<b>Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>			
Corrispettivi dalla vendita di macchinari		100.000	()
Acquisti di macchinari		(485.000)	(435.000)
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di investimento</i>		<u>(385.000)</u>	<u>(435.000)</u>
<b>Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>			
Pagamento di passività per leasing finanziari		(19.884)	(18.423)
Rimborso di finanziamenti		(100.000)	()
Dividendi corrisposti		(150.000)	(100.000)
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di finanziamento</i>		<u>(269.884)</u>	<u>(118.423)</u>
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti		38.532	(91.475)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio		(93.432)	(1.957)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	23	<u>(54.900)</u>	<u>(93.432)</u>
(a) Oneri finanziari pagati in contanti		25.566	35.512
(b) Imposte sul reddito pagate in contanti		190.316	173.211
(c) Include perdite su cambi non realizzati		1.000	()

## **Gruppo XYZ**

### **Principi contabili e note esplicative al bilancio per l'esercizio terminato il 31 dicembre 20X2**

#### **1. Informazioni generali**

XYZ (Holdings) Limited (la Società) è una società a responsabilità limitata registrata nel Paese A. L'indirizzo della sede legale e del principale luogo di attività è \_\_\_\_\_. Il Gruppo XYZ è composto dalla Società e dalla società interamente controllata XYZ (Trading) Limited. Le principali attività sono la produzione e la vendita di candele.

#### **2. Criterio di redazione e principi contabili**

I bilanci consolidati sono stati redatti conformemente all'*International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese* pubblicato dall'International Accounting Standards Board. Sono presentati nell'unità monetaria (CU) del Paese A.

##### *Criterio di consolidamento*

Il bilancio consolidato incorpora i bilanci della Società e della società interamente controllata. Tutte le operazioni, i saldi e i ricavi e i costi infragruppo sono eliminati.

##### *Partecipazioni in società collegate*

Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate al costo al netto delle perdite per riduzione di valore accumulate.

I dividendi da partecipazioni in società collegate sono rilevati quando sorge il diritto del Gruppo a percepire il pagamento. Sono inclusi tra gli altri ricavi.

##### *Rilevazione dei ricavi*

I ricavi dalle vendite di beni sono rilevati quando le merci sono consegnate e la titolarità è trasferita. I ricavi da royalties derivanti dalla concessione in licenza d'uso a terzi dei brevetti relativi alla fabbricazione delle candele sono rilevati a quote costanti per il periodo della licenza. I ricavi sono valutati al *fair value* (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante, al netto degli sconti e delle imposte sulle vendite riscosse per conto del governo del Paese A.

##### *Oneri finanziari*

Tutti gli oneri finanziari sono rilevati nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui sono sostenuti.

##### *Imposta sul reddito*

Gli oneri fiscali rappresentano il totale delle imposte dovute nell'esercizio e delle imposte differite.

Le imposte dovute nell'esercizio sono basate sul reddito imponibile dell'esercizio.

Le imposte differite sono rilevate in base alle differenze tra i valori contabili delle attività e delle passività in bilancio e i corrispondenti valori ai fini fiscali (note come differenze temporanee). Le passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee che si prevede andranno a incrementare il reddito imponibile futuro. Le attività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee che si prevede ridurranno il reddito imponibile in futuro e per tutte le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati. Le attività fiscali differite sono rilevate all'importo maggiore che più verosimilmente non sarà recuperato in base al reddito imponibile attuale o futuro stimato.

Il valore contabile netto delle attività fiscali differite viene esaminato a ciascuna data di riferimento del bilancio e rettificato per riflettere la valutazione attuale dei redditi imponibili futuri. Le rettifiche sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

L'imposta differita è calcolata in base alle aliquote fiscali applicabili al reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi in cui si prevede di realizzare l'attività fiscale differita o di estinguere la passività fiscale differita, sulla base delle aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

### *Immobili, impianti e macchinari*

Gli elementi di immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

L'ammortamento è rilevato in modo da allocare il costo delle attività al netto dei rispettivi valori residui nell'arco delle loro vite utili stimate, utilizzando il metodo a quote costanti. Le seguenti aliquote annuali si applicano all'ammortamento degli immobili, impianti e macchinari.

Fabbricati	2 per cento
Attrezzature e macchinari	10-30 per cento

Se vi sono evidenze di un cambiamento significativo del tasso di ammortamento, della vita utile o del valore residuo di un'attività, l'ammortamento di tale attività viene rivisto prospetticamente per riflettere le nuove aspettative.

### *Attività immateriali*

Le attività immateriali sono rappresentate da software per computer acquistati, esposti al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite per riduzione di valore accumulate. Sono ammortizzate su una vita stimata di cinque anni utilizzando il metodo a quote costanti. Se vi sono evidenze di un cambiamento significativo del tasso di ammortamento, della vita utile o del valore residuo di un'attività immateriale, l'ammortamento viene rivisto prospetticamente per riflettere le nuove aspettative.

### *Riduzione di valore delle attività*

A ciascuna data di riferimento del bilancio, gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali e le partecipazioni in società collegate vengono riviste per stabilire se vi sono evidenze di perdite per riduzione di valore di tali attività. Se sussistono evidenze di possibili riduzioni di valore, l'ammontare recuperabile delle attività interessate (o del gruppo di attività correlate) viene stimato e confrontato con il rispettivo valore contabile. Se l'ammontare recuperabile stimato è inferiore, il valore contabile viene ridotto al valore recuperabile stimato, e viene immediatamente rilevata una perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.

Analogamente, a ciascuna data di riferimento del bilancio, vengono valutate le rimanenze per stabilire se abbiano subito una riduzione di valore confrontando il valore contabile di ciascun elemento delle rimanenze (o del gruppo di elementi simili) con il rispettivo prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e di vendita. Se un elemento delle rimanenze (o un gruppo di elementi simili) ha subito una riduzione di valore, il suo valore contabile viene ridotto al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita, e viene immediatamente rilevata una perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.

Se una perdita per riduzione di valore viene successivamente stornata, il valore contabile dell'attività (o del gruppo di attività correlate) viene aumentato alla stima rivista del suo ammontare recuperabile (prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita, nel caso delle rimanenze), ma non oltre l'ammontare che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività (o per il gruppo di attività correlate) negli esercizi precedenti. Si rileva immediatamente un ripristino di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.

### *Leasing*

Le operazioni di leasing sono classificate come operazioni di leasing finanziario quando i termini contrattuali del leasing trasferiscono nella sostanza tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene locato al Gruppo. Tutte le altre operazioni di leasing sono classificate come leasing operativi.

I diritti relativi alle attività detenute tramite leasing finanziari sono rilevati come attività del Gruppo al *fair value* (valore equo) della proprietà locata (ovvero, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi di leasing esigibili) all'inizio del leasing. La passività corrispondente verso il locatore è compresa nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come obbligazione da leasing finanziario. I pagamenti per i leasing sono ripartiti tra gli oneri finanziari e la riduzione dell'obbligazione relativa al leasing in modo da ottenere un tasso di interesse costante sul saldo residuo della passività. Nella determinazione dell'utile o della perdita, gli oneri finanziari vengono dedotti. Le attività detenute tramite leasing finanziario sono rilevate tra gli immobili, impianti e macchinari e ammortizzate e valutate ai fini della determinazione di perdite per riduzione di valore nello stesso modo delle attività possedute.

Le rate di leasing dovute per i leasing operativi sono imputate nell'utile (perdita) d'esercizio con un criterio a quote costanti per la durata del leasing.

### *Rimanenze*

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita. Il costo è calcolato utilizzando il metodo FIFO (first in, first out).

### *Crediti commerciali e diversi*

La maggior parte delle vendite viene realizzata sulla base dei normali termini di credito e i crediti sono infruttiferi. Quando il credito viene prorogato oltre i normali termini di credito, i crediti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Alla fine di ciascun esercizio, i valori contabili dei crediti commerciali e degli altri crediti sono rivisti per stabilire se vi siano evidenze oggettive che gli importi non sono recuperabili. In tal caso, una perdita per riduzione di valore è rilevata immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.

### *Debiti verso fornitori*

I debiti verso fornitori sono obbligazioni basate sui normali termini di credito e sono infruttiferi. I debiti verso fornitori denominati in una valuta estera sono convertiti in unità monetarie (CU) utilizzando il tasso di cambio alla data di riferimento del bilancio. Gli utili e le perdite su cambi sono rilevati tra gli altri ricavi o altri costi.

### *Finanziamenti e scoperti bancari*

Gli interessi passivi sono rilevati sulla base del criterio dell'interesse effettivo e sono inclusi negli oneri finanziari.

### *Benefici per i dipendenti – pagamenti legati all'anzianità di servizio*

La passività relativa ad obbligazioni per benefici ai dipendenti fa riferimento ai pagamenti legati all'anzianità di servizio prescritti dalla legge. Il programma riguarda tutto il personale impiegato a tempo pieno, esclusi gli amministratori. Al termine di ciascuno dei cinque anni di impiego viene corrisposto un pagamento pari al 5 per cento della retribuzione (calcolato considerando i dodici mesi antecedenti al pagamento). Il pagamento viene corrisposto con le retribuzioni del mese di dicembre del quinto anno. Il Gruppo non copre quest'obbligazione in anticipo.

Il costo e l'obbligazione del Gruppo ad effettuare ai dipendenti pagamenti legati all'anzianità di servizio sono rilevati durante i periodi di permanenza in servizio dei dipendenti. Il costo e l'obbligazione sono valutati utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito, ipotizzando un incremento medio annuo delle retribuzioni del 4 per cento, con una rotazione del personale basata sulla recente esperienza del Gruppo, attualizzato applicando il rendimento corrente di mercato per titoli di aziende primarie.

### *Accantonamento per obbligazioni di garanzia*

Tutte le merci vendute dal Gruppo sono garantite da difetti di fabbricazione per un periodo di un anno. Le merci sono riparate o sostituite a discrezione del Gruppo. In sede di rilevazione dei ricavi, viene effettuato un accantonamento per il costo stimato dell'obbligazione di garanzia.

## **3. Principali cause di incertezza nelle stime**

### *Pagamenti legati all'anzianità di servizio*

Nel determinare la passività per i pagamenti legati all'anzianità di servizio (illustrati nella nota 19), la direzione aziendale deve stimare gli incrementi delle retribuzioni per i successivi cinque anni, il tasso di attualizzazione per i successivi cinque anni da impiegare nel calcolo del valore attuale e il numero di dipendenti che si prevede cessino l'attività prima di ricevere i benefici.

## **4. Vincoli relativi al pagamento di dividendi**

In base ai termini degli accordi sui finanziamenti e sugli scoperti bancari, i dividendi non possono essere pagati qualora andassero a ridurre il saldo degli utili portati a nuovo al di sotto di un importo pari alla somma dei saldi in essere relativi al finanziamento e allo scoperto bancario.

## 5. Ricavi

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Vendita di merci	6.743.545	5.688.653
Royalties – concessione in licenza di brevetti relativi alla fabbricazione di candele	120.000	120.000
	<u>6.863.545</u>	<u>5.808.653</u>

## 6. Altri proventi

Gli altri proventi includono i dividendi ricevuti da una società collegata, pari a CU 25.000 sia nel 20X1, sia nel 20X2, e l'utile derivante dalla dismissione di immobili, impianti e macchinari per CU 63.850 nel 20X2.

## 7. Oneri finanziari

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Interessi su finanziamenti e scoperti bancari	(21.250)	(30.135)
Interessi su leasing finanziari	(5.116)	(6.577)
	<u>(26.366)</u>	<u>(36.712)</u>

## 8. Utile prima delle imposte

I seguenti elementi sono stati rilevati come costo (ricavo) nella determinazione dell'utile prima delle imposte:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Costo delle costo merci vendute	5.178.530	4.422.575
Spese di ricerca e sviluppo (incluse in altri costi)	31.620	22.778
Perdite su cambi sui debiti commerciali (incluse in altri costi)	1.000	–
Costo della garanzia (incluso nel costo del venduto*)	5.260	7.340

\* Se l'entità classifica i costi per natura nel proprio conto economico, la dicitura dovrebbe essere "incluso in materie prime e di consumo utilizzate".

## 9. Imposte sul reddito d'esercizio

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Imposte correnti	271.647	190.316
Imposte differite (nota 15)	(1.397)	(757)
	<u>270.250</u>	<u>189.559</u>

L'imposta sul reddito è calcolata al 40 per cento (20X1: 40 per cento ) dell'utile stimato calcolabile per l'esercizio.

L'imposta sul reddito d'esercizio, pari a CU 270.250 nel 20X2 (CU189.559 nel 20X1), differisce dal valore che risulterebbe applicando l'aliquota fiscale del 40 per cento (sia nel 20X2 sia nel 20X1) all'utile prima delle imposte perché, in base alla normativa fiscale vigente nel Paese A, alcuni costi per la retribuzione dei dipendenti (CU 20.670

nel 20X2 e CU 16.750 nel 20X1) rilevati nella valutazione dell'utile prima delle imposte non sono fiscalmente deducibili.

## 10. Crediti commerciali e diversi

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Debitori commerciali	528.788	528.384
Pagamenti anticipati	56.760	45.478
	<u>585.548</u>	<u>573.862</u>

## 11. Rimanenze

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Materie prime	42.601	36.450
Lavori in corso	1.140	900
Prodotti finiti	13.640	10.570
	<u>57.381</u>	<u>47.920</u>

## 12. Partecipazioni in società collegate

Il Gruppo detiene il 35 per cento di una società collegata le cui azioni non sono negoziate sul mercato.

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Costo delle partecipazioni in società collegate	107.500	107.500
Dividendi ricevuti dalla società collegata (inclusi in altri proventi)	25.000	25.000

**13. Immobili, impianti e macchinari**

	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>Attrezzature e macchinari</b>	<b>Totale</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>	<b>CU</b>
<b>Costo</b>			
1 gennaio 20X2	1.960.000	1.102.045	3.062.045
Acquisizioni	( )	485.000	485.000
Dismissioni	( )	(241.000)	(241.000)
31 dicembre 20X2	<u>1.960.000</u>	<u>1.346.045</u>	<u>3.306.045</u>
<b>Ammortamento e riduzione di valore accumulati</b>			
1 gennaio 20X2	390.000	270.590	660.590
Ammortamento annuo	30.000	240.360	270.360
Riduzione di valore	( )	30.000	30.000
Al netto dell'ammortamento accumulato sulle attività dismesse	( )	(204.850)	(204.850)
31 dicembre 20X2	<u>420.000</u>	<u>336.100</u>	<u>756.100</u>
<b>Valore contabile</b>			
31 dicembre 20X2	<u>1.540.000</u>	<u>1.009.945</u>	<u>2.549.945</u>

Nel corso del 20X2, il Gruppo ha notato una diminuzione significativa dell'efficienza di un importante macchinario e ha quindi rivisto il suo valore recuperabile. Tale revisione ha condotto alla rilevazione di una perdita per riduzione di valore di CU 30.000.

Il valore contabile delle attrezzature e dei macchinari del Gruppo comprende un importo di CU 40.000 (20X1: CU 60.000) rispetto alle attività detenute tramite leasing finanziari.

Il 10 dicembre 20X2 gli amministratori hanno deciso di dismettere una macchina. Il valore contabile della macchina di CU 1.472 è incluso nelle attrezzature e macchinari al 31 dicembre 20X2, mentre tra i debiti verso fornitori è inclusa la restante obbligazione del Gruppo di CU 1.550 relativa all'acquisizione di questa macchina. Poiché si prevede che i corrispettivi della cessione superino il valore contabile netto dell'attività e della relativa passività, non sono state rilevate perdite per riduzione di valore.

## 14. Attività immateriali

Software:

<b>Costo</b>	<b>CU</b>
1 gennaio 20X2	8.500
Acquisizioni	( )
Dismissioni	( )
31 dicembre 20X2	<u>8.500</u>
<b>Ammortamento e riduzione di valore accumulati</b>	
1 gennaio 20X2	5.950
Ammortamento annuo (incluso in spese di amministrazione*)	1.700
31 dicembre 20X2	<u>7.650</u>
<b>Valore contabile</b>	
31 dicembre 20X2	<u>850</u>

\* Se l'entità classifica i costi per natura nel conto economico, la dicitura dovrebbe essere 'incluso nei costi per svalutazioni e ammortamenti'.

## 15. Imposte differite

Le differenze tra gli importi rilevati nel conto economico e gli importi riconosciuti fiscalmente in relazione alle partecipazioni nella società controllata e nella società collegata sono insignificanti.

Le attività fiscali differite sono gli effetti fiscali dei benefici fiscali futuri attesi relativi a:

- benefici per anzianità di servizio (nota 19), che non saranno fiscalmente deducibili fino a quando non saranno effettivamente pagati ma sono già stati rilevati come costi nella determinazione degli utili del Gruppo per l'esercizio;
- perdite su cambi per debiti verso fornitori, che non saranno fiscalmente deducibili finché i debiti non saranno stati estinti ma sono già state rilevate come costo nella determinazione degli utili del Gruppo per l'esercizio.

Il Gruppo non ha rilevato una svalutazione a fronte di attività fiscali differite perché, sulla base degli anni precedenti e delle aspettative future, la direzione aziendale ritiene probabile che saranno disponibili redditi imponibili a fronte dei quali sarà possibile utilizzare le future detrazioni relative all'imposta sul reddito.

Le seguenti sono le passività (attività) fiscali differite rilevate dal Gruppo:

	<b>Software</b>	<b>Perdite su cambi</b>	<b>Benefici legati all'anzianità di servizio</b>	<b>Totale</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>	<b>CU</b>	<b>CU</b>
1 gennaio 20X1	1.700	( )	(3.855)	(2.155)
Addebito (accredito) sull'utile (perdita) per l'esercizio	(680)	( )	(77)	(757)
1 gennaio 20X2	1.020	( )	(3.932)	(2.912)
Addebito (accredito) sull'utile (perdita) per l'esercizio	(680)	(400)	(317)	(1.397)
31 dicembre 20X2	<u>340</u>	<u>(400)</u>	<u>(4.249)</u>	<u>(4.309)</u>

Le attività fiscali differite per le perdite su cambi e i benefici legati all'anzianità di servizio e la passività fiscale differita per il software fanno riferimento all'imposta sul reddito nella stessa giurisdizione, e la legge consente il



regolamento al netto. Pertanto, sono stati compensati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria nel modo seguente:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Passività fiscali differite	340	1.020
Attività fiscali differite	(4.649)	(3.932)
	<u>(4.309)</u>	<u>(2.912)</u>

## 16. Scoperti e finanziamenti bancari

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Scoperti bancari	83.600	115.507
Finanziamenti bancari - interamente rimborsabili nel 20X4, rimborsabili in anticipo senza penale	50.000	150.000
	<u>133.600</u>	<u>265.507</u>

Gli scoperti e i finanziamenti bancari sono garantiti da una garanzia di importo variabile su terreno e fabbricati di proprietà del Gruppo per un valore contabile di CU 266.000 al 31 dicembre 20X2 (CU 412.000 al 31 dicembre 20X1).

Gli interessi pagati su scoperti bancari corrispondono a 200 punti al di sopra del London Interbank Borrowing Rate (LIBOR). Gli interessi passivi sono dovuti sul finanziamento bancario di durata settennale a un tasso fisso del 5 per cento sul capitale.

## 17. Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 20X2 includono CU 42.600 denominate in valute estere (zero al 31 dicembre 20X1).

## 18. Accantonamento per obbligazioni di garanzia

Le variazioni intervenute nell'accantonamento per obbligazioni di garanzia nel corso del 20X2 sono state:

	<b>20X2</b>
	<b>CU</b>
1 gennaio 20X2	5.040
Incremento dell'accantonamento nell'anno	5.260
Costo delle riparazioni in garanzia e delle sostituzioni durante l'anno	<u>(6.100)</u>
31 dicembre 20X2	<u>4.200</u>

L'obbligazione è classificata come passività corrente perché la garanzia è limitata a dodici mesi.

## 19. Obbligazioni per benefici per i dipendenti – pagamenti legati all'anzianità di servizio

L'obbligazione per benefici per i dipendenti relativa ai pagamenti legati all'anzianità di servizio in base a un piano prescritto dalla legge si basa su una valutazione attuariale complessiva al 31 dicembre 20X2 ed è la seguente:

	<b>20X2</b>
	<b>CU</b>
Obbligazione al 1° gennaio 20X2	9.830
Incremento dell'accantonamento nell'anno	7.033
Pagamenti per benefici effettuati nell'anno	(6.240)
Obbligazione al 31 dicembre 20X2	<u>10.623</u>

L'obbligazione è classificata come:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Passività corrente	4.944	4.754
Passività non corrente	5.679	5.076
Totale	<u>10.623</u>	<u>9.830</u>

## 20. Obbligazioni derivanti da leasing finanziari

Il Gruppo possiede un macchinario specializzato con una vita utile stimata di cinque anni acquistato con leasing finanziario di durata quinquennale. I pagamenti minimi futuri dovuti per le operazioni di leasing sono i seguenti:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Entro un anno	25.000	25.000
Tra uno e cinque anni	25.000	50.000
Oltre cinque anni	()	()
	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>

L'obbligazione è classificata come:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Passività corrente	21.461	19.884
Passività non corrente	23.163	44.624
	<u>44.624</u>	<u>64.508</u>

## 21. Impegni derivanti dai leasing operativi

Il Gruppo prende in locazione diversi uffici di vendita tramite leasing operativi. I contratti di leasing hanno una durata media di tre anni, con canoni di locazione fissi per lo stesso periodo.

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Pagamenti minimi per operazioni di leasing operativo rilevati come costo nell'esercizio	26.100	26.100

A fine anno, il Gruppo ha impegni in essere per contratti di leasing operativo non cancellabili che sono dovuti nel modo che segue:

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Entro un anno	13.050	26.100
Tra uno e cinque anni	()	13.050
Oltre cinque anni	()	()
	<u>13.050</u>	<u>39.150</u>

## 22. Capitale sociale

I saldi di CU 30.000 al 31 dicembre 20X2 e 20X1 comprendono 30.000 azioni ordinarie con valore nominale di CU 1.00 interamente versate, emesse e in circolazione. Ulteriori 70.000 azioni sono legalmente autorizzate ma non emesse.

## 23. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
	<b>CU</b>	<b>CU</b>
Cassa	28.700	22.075
Scoperti	(83.600)	(115.507)
	<u>(54.900)</u>	<u>(93.432)</u>

## 24. Passività potenziali

Nel corso del 20X2, un cliente ha avviato un procedimento legale nei confronti di XYZ (Trading) Limited per un incendio provocato da una candela difettosa. Il cliente afferma che le perdite totali subite ammontano a CU 50.000 e ha avviato un contenzioso richiedendo il risarcimento di tale importo.

Il consulente legale del Gruppo non ritiene che la richiesta sia valida e la Società intende contestarla. In questo bilancio non sono stati rilevati accantonamenti in quanto la direzione aziendale del Gruppo non ritiene probabile l'insorgenza di una perdita.

## 25. Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento

Il 25 gennaio 20X3 si è verificata un'inondazione in una delle sale di stoccaggio delle candele. Il costo previsto per il riapprovvigionamento è di CU 36.000. I rimborsi dell'assicurazione sono stati stimati in CU 16.000.

Il 14 febbraio 20X3, gli amministratori hanno votato per dichiarare un dividendo di CU 1.00 per azione (CU 30.000 totali) dovuto il 15 aprile 20X3 agli azionisti registrati al 31 marzo 20X3. Poiché l'obbligazione è insorta nel 20X3, non vengono riportate passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X2.

## 26. Operazioni con parti correlate

Le operazioni tra la Società e la sua società controllata, che è una parte correlata, sono state eliminate all'atto del consolidamento.

Il Gruppo vende merci alla sua società collegata (vedere nota 12), che è una parte correlata, nel modo seguente:

	Vendita di merci		Importi dovuti dal Gruppo alla parte correlata e inclusi nei crediti commerciali a fine esercizio	
	20X2	20X1	20X2	20X1
	CU	CU	CU	CU
Collegata	10.000	8.000	800	400

I pagamenti dovuti in virtù del leasing finanziario (vedere nota 20) sono garantiti personalmente da un azionista principale della Società. Per questa garanzia non è stato richiesto alcun onere.

La retribuzione totale degli amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche nel 20X2 (incluso stipendi e benefici) era di CU 249.918 (20X1: CU 208.260).

## 27. Approvazione del bilancio

Il bilancio è stato approvato dal consiglio di amministrazione e autorizzato per la pubblicazione il 10 marzo 20X3.

\* \* \* \* \*



## Presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative

Questa presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative è stata tratta dalle disposizioni sulla presentazione e sulle informazioni integrative contenute nell'IFRS per le PMI.

- D1 La lista di controllo riepiloga le disposizioni sulla presentazione e sulle informazioni integrative contenute nell'IFRS per le PMI.
- D2 La lista di controllo riguarda sia la presentazione, sia le informazioni integrative. Spesso la richiesta di una presentazione equivale a un requisito informativo. Esemplicando, le Sezioni da 3 a 6 dell'IFRS richiedono la presentazione di alcune voci specifiche nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto di conto economico complessivo nel conto economico (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario.
- D3 Nella maggior parte dei casi, l'IFRS non specifica se le informazioni integrative devono essere fornite nel bilancio o nelle note. In alcuni casi, tuttavia, è espressamente richiesto di inserire informazioni integrative in bilancio; esse sono identificate nella presente lista di controllo.
- D4 Le disposizioni sull'informativa contenute nell'IFRS si applicano solo a voci rilevanti. Se una voce non è significativa, non sono richieste informazioni integrative. La rilevanza è trattata nel paragrafo 2.6.
- D5 Si presume che l'applicazione dell'IFRS per le PMI, quando necessario integrato con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari di un'entità qualificata per l'adozione dell'IFRS. Le disposizioni sull'informativa contenute nell'IFRS devono essere considerate come disposizioni minime. Le informazioni integrative aggiuntive sono necessarie quando la conformità alle specifiche disposizioni dell'IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. Un'entità deve presentare in bilancio voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria, dell'andamento economico e dei cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. Analogamente, un'entità deve includere nelle note al bilancio informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma che sono rilevanti per la sua comprensione.

### Sezione 1 *Piccole e medie imprese*

---

Questa sezione non prevede disposizioni relative alla presentazione o all'informativa.

### Sezione 2 *Concetti e principi pervasivi*

---

Questa sezione non prevede disposizioni relative alla presentazione o all'informativa.

### Sezione 3 *Presentazione del bilancio*

---

#### Conformità all'IFRS per le PMI

- 3.3 Un'entità il cui bilancio è conforme all'IFRS per le PMI deve rendere un'attestazione esplicita e incondizionata di tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme all'IFRS per le PMI a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni del presente IFRS.
- 3.5 Quando un'entità disattende una disposizione del presente IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 3.4, deve indicare quanto segue:
- (a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
  - (b) di aver rispettato l'IFRS per le PMI, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;

	(c) la natura della deroga, incluso il trattamento richiesto dall' <i>IFRS per le PMI</i> , il motivo per cui tale trattamento sarebbe così fuorviante da entrare in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2, e il trattamento adottato.
3.6	Quando un'entità ha derogato ad una disposizione del presente IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, deve fornire le informazioni integrative esposte nel paragrafo 3.5(c).
3.7	Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità a una disposizione del presente IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio delle PMI esposte nella Sezione 2, e tuttavia il quadro sistematico di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga alla disposizione. L'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la natura della disposizione nel presente IFRS e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità a tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2;</li> <li>(b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.</li> </ul>
3.9	Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che comportano l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

## Periodicità dell'informativa

3.10	Un'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative; vedere paragrafo 3.14) almeno annualmente. Quando la data di chiusura dell'esercizio di un'entità cambia e il bilancio annuale considera un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tale fatto;</li> <li>(b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile;</li> <li>(c) il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio (incluse le note correlate) non sono del tutto comparabili.</li> </ul>
------	--

## Uniformità di presentazione del bilancio

3.12	Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, l'entità deve riclassificare gli importi comparativi, a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, un'entità deve indicare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la natura della riclassificazione;</li> <li>(b) l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata;</li> <li>(c) i motivi della riclassificazione.</li> </ul>
3.13	Se non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un'entità deve indicare perché la riclassificazione non era fattibile.

## Informazioni comparative

3.14	Ad eccezione di quando il presente IFRS consenta o richieda diversamente, un'entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. Un'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.
------	--

## Rilevanza e aggregazione

3.15	Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
------	--

## Informativa completa di bilancio

3.17	<p>Un'informativa completa di bilancio di un'entità deve includere tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio;</li> <li>(b) alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) un unico prospetto di conto economico complessivo per l'esercizio che indichi tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, incluse le voci rilevate ai fini della determinazione dell'utile (perdita) d'esercizio (che è un totale parziale nel prospetto di conto economico complessivo) e le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, o</li> <li>(ii) un conto economico separato e un prospetto separato del conto economico complessivo. Se un'entità sceglie di presentare sia un conto economico, sia un prospetto di conto economico complessivo, il prospetto di conto economico complessivo inizia con l'utile (perdita) d'esercizio e successivamente indica le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;</li> </ul> </li> <li>(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;</li> <li>(d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;</li> <li>(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative.</li> </ul>
3.18	Se le uniche variazioni di patrimonio netto degli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile (perdita) d'esercizio, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di <b>errori</b> di esercizi precedenti e da cambiamenti di principi contabili, l'entità può presentare un unico prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo in luogo del prospetto di conto economico complessivo e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (vedere paragrafo 6.4).
3.19	Se un'entità non ha voci tra le altre componenti di conto economico complessivo negli esercizi per i quali viene presentato il bilancio, può presentare solo un conto economico oppure un prospetto di conto economico complessivo in cui l'"ultima riga" è denominata "utile (perdita) d'esercizio".
3.21	In un'informativa completa di bilancio, l'entità deve presentare ciascun documento finanziario con pari rilievo.

## Identificazione del bilancio

3.23	Un'entità deve indicare inizialmente le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa presentata:
------	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la denominazione dell'entità che redige il bilancio ed eventuali cambiamenti della stessa dalla chiusura dell'esercizio precedente;</li> <li>(b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o ad un gruppo di entità;</li> <li>(c) la data di chiusura dell'esercizio e l'esercizio coperto dal bilancio;</li> <li>(d) la moneta di presentazione, come definita nella Sezione 30 <i>Conversione in valuta estera</i>;</li> <li>(e) il livello di arrotondamento, se presente, utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.</li> </ul>
3.24	<p>Nelle note, un'entità deve indicare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);</li> <li>(b) una descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni.</li> </ul>

## Presentazione di informazioni non richieste dal presente IFRS

3.25	Il presente IFRS non tratta la presentazione dell'informativa di settore, degli utili per azione o di bilanci intermedi da parte di un'entità di piccole o medie dimensioni. Un'entità che fornisce tali informazioni deve descrivere il criterio utilizzato per la preparazione e la presentazione delle informazioni.
------	---

## Sezione 4 *Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria*

### Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

4.2	<p>Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;</li> <li>(b) crediti commerciali e altri crediti;</li> <li>(c) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (a), (b), (i) e (j));</li> <li>(d) rimanenze;</li> <li>(e) immobili, impianti e macchinari;</li> <li>(f) investimenti immobiliari iscritti al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a conto economico;</li> <li>(g) attività immateriali;</li> <li>(h) attività biologiche iscritte al costo al netto di ammortamenti accumulati e perdite per riduzione di valore accumulate;</li> <li>(i) attività biologiche iscritte al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a conto economico;</li> </ul>
-----	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(j) partecipazioni in società collegate;</li> <li>(k) partecipazioni in entità a controllo congiunto;</li> <li>(l) debiti commerciali e altri debiti;</li> <li>(m) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (l) e (o));</li> <li>(n) passività e attività per imposte correnti;</li> <li>(o) passività fiscali differite e attività fiscali differite (saranno sempre classificate come non correnti),</li> <li>(p) accantonamenti;</li> <li>(q) partecipazioni dei soci di minoranza, esposte nel patrimonio netto separatamente dal patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante;</li> <li>(r) patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante.</li> </ul>
4.3	Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

### Distinzione corrente/non corrente

4.4	Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 4.5-4.8. ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate in base al loro livello di liquidità approssimativo (in ordine crescente o decrescente).
-----	---

### Ordine e schema delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

4.9	<p>Il presente IFRS non prescrive l'ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte. Il paragrafo 4.2 fornisce un elenco delle voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) voci aggiuntive sono inserite quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o l'aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità, e</li> <li>(b) le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.</li> </ul>
-----	--

### Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

4.11	Un'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, le seguenti sottoclassificazioni delle voci esposte:
------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) immobili, impianti e macchinari in classificazioni appropriate all'entità;</li> <li>(b) crediti commerciali e altri crediti, che riportano separatamente gli importi dovuti da parti correlate, gli importi dovuti da altre parti e i crediti derivanti da ratei attivi non ancora fatturati;</li> <li>(c) rimanenze, che riportano separatamente gli importi delle rimanenze: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;</li> <li>(ii) impiegate nei processi produttivi per la vendita;</li> <li>(iii) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.</li> </ul> </li> <li>(d) debiti commerciali e altri debiti, che riportano separatamente gli importi dovuti a fornitori, dovuti a parti correlate, ricavi differiti e accantonamenti;</li> <li>(e) accantonamenti per benefici per i dipendenti e altri accantonamenti;</li> <li>(f) componenti di patrimonio netto, quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni, utili portati a nuovo e voci di ricavi e di costi che, secondo quanto disposto dal presente IFRS, sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esposti separatamente nel patrimonio netto.</li> </ul>
4.12	<p>Un'entità con capitale sociale deve indicare le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o, alternativamente, nelle note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il numero delle azioni autorizzate;</li> <li>(ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;</li> <li>(iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;</li> <li>(iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;</li> <li>(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;</li> <li>(vi) le azioni proprie possedute dall'entità o dalle sue controllate o collegate;</li> <li>(vii) le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi;</li> </ul> </li> <li>(b) una descrizione di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.</li> </ul>
4.13	<p>Un'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 4.12(a), esponendo le variazioni del periodo in ciascuna componente di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna componente di patrimonio netto.</p>
4.14	<p>Se, alla data di riferimento del bilancio, un'entità ha in essere un accordo vincolante di vendita relativo a un'importante dismissione di attività, o di un gruppo di attività e passività, deve fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una descrizione delle attività o del gruppo di attività e passività;</li> <li>(b) una descrizione dei fatti e circostanze della vendita o del piano;</li> <li>(c) il valore contabile delle attività o, se la dismissione interessa un gruppo di attività e passività, i valori contabili di tali attività e passività.</li> </ul>

## Sezione 5 *Prospetto di conto economico complessivo e conto economico*

### Presentazione del totale conto economico complessivo

- 5.2 Un'entità deve presentare il proprio totale conto economico complessivo per un esercizio alternativamente:
- (a) in un singolo prospetto di conto economico complessivo, e in tal caso il prospetto di conto economico complessivo presenta tutte le voci di ricavi e di costi rilevate nel corso dell'esercizio, o
  - (b) in due prospetti, un conto economico e un prospetto di conto economico complessivo, e in tal caso il conto economico presenta tutte le voci di ricavi e di costi rilevate nel corso dell'esercizio, a eccezione di quelle rilevate nel totale conto economico complessivo al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, secondo quanto consentito o richiesto dal presente IFRS.
- 5.5 Come minimo, un'entità deve includere nel prospetto di conto economico complessivo le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:
- (a) ricavi;
  - (b) oneri finanziari;
  - (c) quota degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in società collegate (vedere Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*) ed entità a controllo congiunto (vedere Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*) contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto;
  - (d) oneri fiscali escluso le imposte allocate alle voci (e), (g) e (h) seguenti (vedere paragrafo 29.27);
  - (e) un unico importo comprendente il totale
    - (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e
    - (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività nette che costituiscono l'attività operativa cessata;
  - (f) dell'utile (perdita) d'esercizio (se un'entità non ha voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, non è necessario esporre questa riga);
  - (g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 5.4(b)) classificato per natura (esclusi i valori esposti in (h));
  - (h) della quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
  - (i) del totale conto economico complessivo (se un'entità non ha voci del prospetto di conto economico complessivo, può denominare diversamente questa riga, ad esempio utile (perdita) d'esercizio).
- 5.6 Un'entità deve indicare separatamente le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni per l'esercizio:
- (a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a
    - (i) soci di minoranza;
    - (ii) soci della controllante,
  - (b) totale conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a
    - (i) soci di minoranza;
    - (ii) soci della controllante.

## Disposizioni applicabili a entrambi gli approcci

5.8	In base al presente IFRS, gli effetti di correzioni di errori e i cambiamenti nei principi contabili sono presentati come rettifiche retroattive di esercizi precedenti piuttosto che come parte dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui essi si verificano (vedere Sezione 10).
5.9	Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
5.10	Un'entità non deve presentare o descrivere voci di ricavi e di costi come "componenti straordinarie" nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato), né nelle note.

## Analisi dei costi

5.11	Un'entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.
------	--

## Sezione 6 *Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e prospetto di conto economico e utili portati a nuovo*

### Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

6.3	<p>Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili ai soci di minoranza;</li> <li>(b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità alla Sezione 10 <i>Principi contabili, stime ed errori</i>;</li> <li>(c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'utile o la perdita;</li> <li>(ii) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;</li> <li>(iii) gli importi delle partecipazioni dei soci della controllante, e i dividendi e altre distribuzioni loro spettanti, mostrando separatamente emissioni di azioni, operazioni con azioni proprie, dividendi e altre distribuzioni ai soci della controllante, nonché variazioni nelle interessenze nelle controllate che non determinano una perdita del controllo.</li> </ul> </li> </ul>
-----	--

### Informazioni da presentare nel prospetto di conto economico e utili portati a nuovo

6.5	<p>Un'entità deve presentare, nel prospetto di conto economico e utili portati a nuovo, le seguenti voci in aggiunta alle informazioni richieste dalla Sezione 5 <i>Prospetto di conto economico complessivo e conto economico</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio;</li> <li>(b) dividendi deliberati e pagati o pagabili durante l'esercizio;</li> </ul>
-----	---

- (c) rideterminazioni di utili portati a nuovo per correzioni di errori di esercizi precedenti;
- (d) rideterminazioni di utili portati a nuovo per cambiamenti di principi contabili;
- (e) utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio.

## Sezione 7 *Rendiconto finanziario*

### Informazioni da presentare nel rendiconto finanziario

7.3	Un'entità deve presentare un rendiconto finanziario che riporti i flussi finanziari dell'esercizio classificati per attività operativa, di investimento e finanziamento.
-----	--

### Presentazione dei flussi finanziari dell'attività operativa

7.7	Un'entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni non monetarie, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o di finanziamento, o</li> <li>(b) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi.</li> </ul>
-----	---

### Presentazione dei flussi finanziari dell'attività di investimento e di finanziamento

7.10	Un'entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di altre divisioni aziendali devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.
------	---

### Interessi e dividendi

7.14	Un'entità deve esporre separatamente i flussi finanziari derivanti da interessi e dividendi ricevuti e pagati. L'entità deve classificare i flussi finanziari in modo coerente da esercizio a esercizio come attività operativa, di investimento o finanziamento.
------	---

### Imposta sul reddito

7.17	Un'entità deve presentare i flussi finanziari correlati all'imposta sul reddito distintamente e deve classificarli come flussi finanziari dell'attività operativa, a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività di finanziamento e di investimento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, l'entità deve indicare l'importo complessivo delle imposte pagate.
------	---

## Operazioni non monetarie

7.18	Un'entità deve escludere dal rendiconto finanziario le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l'uso di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Un'entità deve indicare tali operazioni altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento.
------	--

## Componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

7.20	L'entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori esposti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, un'entità non è tenuta a presentare questa riconciliazione se l'importo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti esposto nel rendiconto finanziario è identico all'importo descritto similmente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
------	--

## Altre informazioni integrative

7.21	L'entità deve indicare, unitamente alla relazione della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non disponibili per essere utilizzati dall'entità. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti possono non essere disponibili per essere utilizzati dall'entità a causa, tra l'altro, di controlli valutari o restrizioni giuridiche.
------	---

## Sezione 8 Note al bilancio

8.2	<p>Le note devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 8.5 e 8.6;</li> <li>(b) indicare le informazioni richieste dal presente IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e</li> <li>(c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.</li> </ul>
8.3	Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Per ciascuna voce del bilancio un'entità deve fare un rinvio alle relative informative nelle note.
8.4	<p>Un'entità normalmente presenta le note nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una dichiarazione che il bilancio è stato redatto in conformità all'<i>IFRS per le PMI</i> (vedere paragrafo 3.3);</li> <li>(b) una sintesi dei rilevanti principi contabili applicati (vedere paragrafo 8.5);</li> <li>(c) informazioni di supporto per le voci esposte in bilancio, nell'ordine di presentazione di ciascun prospetto e di ciascuna voce; e</li> <li>(d) tutte le altre informazioni.</li> </ul>

## Illustrazione dei principi contabili

- 8.5 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) il criterio o i criteri di valutazione adottati nella preparazione del bilancio;
  - (b) gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

## Informazioni sulle decisioni

- 8.6 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 8.7), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

## Informativa sulle principali cause di incertezza nelle stime

- 8.7 Nelle note un'entità deve indicare l'informativa alla data di riferimento del bilancio sulle ipotesi fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:
- (a) della loro natura;
  - (b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.

## Sezione 9 *Bilancio consolidato e separato*

### Disposizioni per la presentazione del bilancio consolidato

- 9.2 A eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9.3, un'entità controllante deve presentare il bilancio consolidato nel quale essa consolida le proprie partecipazioni in controllate secondo quanto disposto dal presente IFRS. Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.
- 9.3 Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se:
- (a) sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
    - (i) la controllante è essa stessa una controllata, e
    - (ii) la sua capogruppo (o qualsiasi controllante intermedia) produce un bilancio consolidato per uso pubblico conforme con gli IFRS completi o il presente IFRS; o
  - (b) non ha controllate oltre quella acquisita con l'intenzione di venderla o alienarla entro un anno. Una controllante contabilizza tale controllata:
    - (i) al *fair value* (valore equo) con le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate nel conto economico, se il *fair value* (valore equo) delle azioni può essere valutato attendibilmente, o
    - (ii) altrimenti al costo al netto della riduzione di valore (vedere paragrafo 11.14(c)).

### Società a destinazione specifica (Special Purpose Entities - SPE)

- 9.11 Un'entità deve preparare un bilancio consolidato comprendente l'entità e tutte le SPE controllate da tale entità.



## Partecipazioni dei soci di minoranza in controllate

- 9.20 Un'entità deve presentare le partecipazioni dei soci di minoranza nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante, secondo quanto disposto dal paragrafo 4.2(q).
- 9.21 Un'entità deve indicare le partecipazioni dei soci di minoranza nell'utile (perdita) d'esercizio del gruppo separatamente, nel prospetto di conto economico complessivo, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.6 (e nel conto economico, se presentato, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.7).

## Informazioni integrative nel bilancio consolidato

- 9.23 Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
- (a) il fatto che il bilancio è un bilancio consolidato;
  - (b) il criterio con cui si conclude che il controllo esiste quando la controllante non possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto;
  - (c) qualsiasi differenza nella data di riferimento del bilancio della controllante e delle sue controllate usata nella redazione del bilancio consolidato;
  - (d) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti.

## Informazioni integrative nel bilancio separato

- 9.27 Quando una controllante, un investitore in una collegata o una partecipante in una entità a controllo congiunto redige il proprio bilancio separato, tale bilancio separato deve indicare:
- (a) che il bilancio è un bilancio separato, e
  - (b) una descrizione dei criteri adottati per contabilizzare le partecipazioni in controllate, entità a controllo congiunto e collegate,
- e deve identificare il bilancio consolidato o altri bilanci a cui esso si riferisce.

## Informazioni integrative nel bilancio complessivo aggregato (combined)

- 9.30 Il bilancio aggregato deve indicare quanto segue:
- (a) il fatto che il bilancio è un bilancio aggregato;
  - (b) il motivo per cui è stato redatto un bilancio aggregato;
  - (c) il criterio per determinare quali entità sono incluse nel bilancio aggregato;
  - (d) il criterio secondo cui viene redatto il bilancio aggregato;
  - (e) l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate richieste dalla Sezione 33 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*.

## Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*

### Informazioni integrative su un cambiamento di principio contabile

- 10.13 Quando una modifica al presente IFRS ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, o potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura del cambiamento del principio contabile;
  - (b) per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata;
  - (c) l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile;
  - (d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (b) o (c) di cui sopra.
- I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.
- 10.14 Quando un cambiamento di principio contabile volontario ha un effetto sull'esercizio corrente o sugli esercizi precedenti, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura del cambiamento del principio contabile;
  - (b) le ragioni per cui l'applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
  - (c) nei limiti del possibile, l'importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata, riportato separatamente:
    - (i) per l'esercizio corrente;
    - (ii) per ciascun esercizio precedente presentato; e
    - (iii) complessivamente, per esercizi antecedenti a quelli presentati;
  - (d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (c) di cui sopra.
- I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

### Informazioni integrative su un cambiamento nella stima contabile

- |       |   |
|-------|---|
| 10.18 | Un'entità deve indicare la natura di qualsiasi cambiamento in una stima contabile e l'effetto di tale cambiamento su attività, passività, ricavi e costi per l'esercizio corrente. Se per l'entità è fattibile stimare l'effetto del cambiamento in uno o più esercizi futuri, essa deve indicare tali stime. |
|-------|---|

### Informativa su errori di esercizi precedenti

- 10.23 Un'entità deve indicare quanto segue sugli errori di esercizi precedenti:
- (a) la natura dell'errore di un esercizio precedente;
  - (b) per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della correzione per ciascuna voce di bilancio interessata;
  - (c) per quanto fattibile, l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato;

(d) una spiegazione nel caso non sia fattibile determinare gli importi da indicare in (b) o (c) di cui sopra.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

## Sezione 11 *Strumenti finanziari di base*

### Informazioni integrative

11.39

Le informazioni integrative riportate di seguito fanno riferimento alle informazioni integrative per passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. Le entità che hanno solo strumenti finanziari di base (e pertanto non applicano la Sezione 12) non avranno passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e, quindi, non avranno bisogno di fornire tali informazioni integrative.

### Informazioni integrative sui principi contabili per strumenti finanziari

11.40

In conformità al paragrafo 8.5, un'entità deve indicare, nella sintesi dei principi contabili rilevati, il criterio (o criteri) di valutazione utilizzato per gli strumenti finanziari e gli altri principi contabili utilizzati per strumenti finanziari relativi che sono rilevati per la comprensione del bilancio.

## Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria – categorie di attività e passività finanziarie

11.41

Un'entità deve indicare i valori contabili di ciascuna delle seguenti categorie di attività e passività finanziarie alla data di riferimento del bilancio, in totale, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:

- (a) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 11.14(c)(i) e paragrafi 12.8 e 12.9);
- (b) attività finanziarie che sono strumenti di debito valutati al costo ammortizzato (paragrafo 11.14(a));
- (c) attività finanziarie che sono strumenti rappresentativi di capitale valutati al costo dedotta la riduzione di valore (paragrafo 11.14(c)(ii) e paragrafi 12.8 e 12.9);
- (d) passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 12.8 e 12.9);
- (e) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (paragrafo 11.14(a));
- (f) impegni all'erogazione di finanziamenti valutati al costo dedotta la riduzione di valore (paragrafo 11.14(b)).

11.42

L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'entità. Per esempio, nel caso di debiti a lungo termine, tali informazioni integrative normalmente includono i termini e le condizioni dello strumento di debito (quali tasso di interesse,

	scadenza, piano di rimborso e restrizioni che lo strumento di debito impone all'entità).
11.43	Per tutte le attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> (valore equo), l'entità deve indicare il criterio di determinazione del <i>fair value</i> (valore equo), per esempio, il prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o una tecnica di valutazione. Qualora venga utilizzata una tecnica di valutazione, l'entità deve indicare le ipotesi adottate nella determinazione del <i>fair value</i> (valore equo) di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie. Per esempio, l'entità deve fornire informazioni, se possibile, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto.
11.44	Se una valutazione attendibile del <i>fair value</i> (valore equo) non è più disponibile per uno strumento rappresentativo di capitale valutato al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare tale evenienza.

## Eliminazione contabile

11.45	Se un'entità ha trasferito attività finanziarie a un'altra parte in un'operazione che non si qualifica per l'eliminazione contabile (vedere paragrafi da 11.33 a 11.35), l'entità deve indicare i seguenti elementi per ciascuna classe di tali attività finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la natura delle attività;</li> <li>(b) la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'entità rimane esposta;</li> <li>(c) i valori contabili delle attività e di qualsiasi passività associata che l'entità continua a rilevare.</li> </ul>
-------	--

## Garanzie

11.46	Quando un'entità ha dato in garanzia attività finanziarie a fronte di passività o passività contingenti, deve indicare i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia;</li> <li>(b) le clausole e condizioni della garanzia.</li> </ul>
-------	--

## Inadempienze e violazioni relative a finanziamenti passivi

11.47	Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio per i quali vi è una violazione dei termini o un'inadempienza delle clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi che non sia stata sanata entro la data di riferimento del bilancio, un'entità deve indicare i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i dettagli di tale violazione o inadempienza;</li> <li>(b) il valore contabile dei relativi finanziamenti passivi alla data di riferimento del bilancio;</li> <li>(c) se la violazione o l'inadempienza siano state sanate o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.</li> </ul>
-------	---

## Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

- 11.48 Un'entità deve indicare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite:
- (a) ricavi, costi, utili o perdite, incluso le variazioni di *fair value* (valore equo), rilevati in:
    - (i) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
    - (ii) passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
    - (iii) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
    - (iv) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - (b) gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - (c) l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore per ciascuna classe di attività finanziaria.

## Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*

### Informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura

- 12.26 Un'entità che applica la presente sezione deve fornire tutte le informazioni integrative richieste nella Sezione 11, inserendo in tali informazioni integrative strumenti finanziari che rientrino nell'ambito di applicazione della presente sezione nonché della Sezione 11. Inoltre, se l'entità utilizza la contabilizzazione di copertura, deve fornire le informazioni integrative aggiuntive indicate nei paragrafi da 12.27 a 12.29.
- 12.27 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per le coperture di ciascuno dei quattro tipi di rischi descritti nel paragrafo 12.17:
- (a) la descrizione della copertura;
  - (b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro *fair value* (valori equi) alla data di riferimento del bilancio;
  - (c) la natura dei rischi coperti, incluso una descrizione dell'elemento coperto.
- 12.28 Se un'entità utilizza la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di un rischio di tasso di interesse fisso o un rischio di prezzo delle merci di una merce posseduta (paragrafi da 12.19 a 12.22), deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) l'ammontare delle variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
  - (b) l'ammontare delle variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento coperto rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.
- 12.29 Se un'entità utilizza la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di un rischio di tasso di interesse variabile, rischio di cambio, rischio di prezzo delle merci in un impegno irrevocabile, in un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera (paragrafi

da 12.23 a 12.25), deve indicare le seguenti informazioni:

- (a) i periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si debbano verificare e quando si presume che incideranno sull'utile (perdita) d'esercizio;
- (b) la descrizione di qualsiasi operazione programmata per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;
- (c) l'ammontare della variazione nel *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio (paragrafo 12.23);
- (d) l'importo riclassificato dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo all'utile (perdita) d'esercizio (paragrafi 12.23 e 12.25);
- (f) il valore di qualsiasi eccedenza del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura rispetto alla variazione nel *fair value* (valore equo) dei flussi finanziari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (paragrafo 12.24).

## Sezione 13 *Rimanenze*

### Informazioni integrative

13.22	L'entità deve indicare quanto segue:
(a)	i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di determinazione del costo;
(b)	il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità;
(c)	il valore delle rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
(d)	perdite per riduzione di valore ovvero recupero delle stesse rilevate contabilmente nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dalla Sezione 27;
(e)	il valore contabile totale delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

## Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*

### Presentazione del bilancio

14.11 Una partecipante deve classificare come attività non correnti le partecipazioni in società collegate.

### Informazioni integrative

14.12 Una partecipante in una società collegata deve fornire le seguenti informazioni:

- (a) il suo principio contabile per partecipazioni in società collegate;
- (b) il valore contabile delle partecipazioni in società collegate (vedere paragrafo 4.2(j));

	(c) il <i>fair value</i> (valore equo) delle partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi.
14.13	Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il modello del costo, una partecipante deve indicare il valore di dividendi e altre distribuzioni rilevati come proventi.
14.14	Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto, una partecipante deve indicare separatamente la propria quota dell'utile o perdita di tali collegate e la propria quota di attività operative cessate di tali collegate.
14.15	Per le partecipazioni in società collegate contabilizzate utilizzando il modello del <i>fair value</i> (valore equo), una partecipante deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi da 11.41 a 11.44.

## Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*

### Informazioni integrative

15.19	Una partecipante a una joint venture deve indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il principio contabile che applica per la rilevazione delle proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto;</li> <li>(b) il valore contabile delle partecipazioni in entità a controllo congiunto (vedere paragrafo 4.2(k));</li> <li>(c) il <i>fair value</i> (valore equo) delle partecipazioni in entità a controllo congiunto contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;</li> <li>(d) il valore complessivo dei propri impegni relativi a joint venture, incluso la quota di propria pertinenza negli impegni finanziari sostenuti congiuntamente con altre partecipanti, così come la quota di propria pertinenza negli impegni finanziari delle joint venture stesse.</li> </ul>
15.20	Per le entità a controllo congiunto contabilizzate in conformità al metodo del patrimonio netto, la partecipante deve anche fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 14.14 per la valutazione con il metodo del patrimonio netto.
15.21	Per le entità a controllo congiunto contabilizzate in conformità al modello del <i>fair value</i> (valore equo), la partecipante deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi da 11.41 a 11.44.

## Sezione 16 *Investimenti immobiliari*

### Informazioni integrative

16.10	Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative per tutti gli investimenti immobiliari contabilizzati al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 16.7): <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i metodi e le assunzioni significative applicati nella determinazione del <i>fair value</i> (valore equo) dell'investimento immobiliare;</li> <li>(b) la misura in cui il <i>fair value</i> (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito indipendente in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella località e nella classe dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato;</li> <li>(c) l'esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla</li> </ul>
-------	---

distribuzione dei proventi e incassi connessi alla dismissione;

- (d) obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o migliorie;
- (e) una riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
  - (i) incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni tramite aggregazioni aziendali;
  - (ii) utili o perdite netti derivanti da rettifiche del *fair value* (valore equo);
  - (iii) trasferimenti a immobili, impianti e macchinari quando una valutazione affidabile del *fair value* (valore equo) non è più disponibile senza costi o sforzi eccessivi (vedere paragrafo 16.8);
  - (iv) cambiamenti di destinazione da ed a rimanenze e immobili a uso del proprietario;
  - (v) altre variazioni.

Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.

- 16.11 Secondo quanto previsto dalla Sezione 20, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. L'entità che possiede un investimento immobiliare tramite un leasing finanziario o operativo fornisce l'informativa del locatario per i leasing finanziari e l'informativa del locatore per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto.

## Sezioni 17 *Immobili, impianti e macchinari*

### Informazioni integrative

- 17.31 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari considerata appropriata secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.11(a):
- (a) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
  - (b) il criterio di ammortamento utilizzato;
  - (c) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
  - (d) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - (e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
    - (i) incrementi;
    - (ii) dismissioni;
    - (iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
    - (iv) trasferimenti in investimenti immobiliari se una valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) diventa disponibile (vedere paragrafo 16.8);
    - (v) perdite per riduzione di valore ovvero recupero delle stesse rilevate contabilmente nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dalla Sezione 27;
    - (vi) ammortamenti;
    - (vii) altre variazioni.
- Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.



- 17.32 L'entità deve inoltre fornire le seguenti informazioni:
- (a) l'esistenza e i valori contabili di immobili, impianti e macchinari per i quali l'entità ha un vincolo sul loro utilizzo o che sono dati in garanzia a fronte di passività;
  - (b) l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari.

## Sezione 18 *Attività immateriali diverse dall'avviamento*

### Informazioni integrative

- 18.27 L'entità deve indicare per ciascuna classe di attività di attività immateriali:
- (a) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
  - (b) il criterio di ammortamento utilizzato;
  - (c) il valore contabile lordo ed ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - (d) la voce (voci) del prospetto di conto economico complessivo (e del conto economico, se presentato) in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;
  - (e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:
    - (i) incrementi;
    - (ii) dismissioni;
    - (iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
    - (iv) ammortamento;
    - (v) perdite per riduzione di valore;
    - (vi) altre variazioni.
 Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.
- 18.28 Un'entità deve inoltre indicare:
- (a) la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento rimanente di ogni attività immateriale che è significativa per il bilancio dell'entità;
  - (b) per le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente rilevate al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 18.12):
    - (i) il *fair value* (valore equo) inizialmente rilevato per queste attività, e
    - (ii) i loro valori contabili;
  - (c) l'esistenza e i valori contabili di attività immateriali per le quali l'entità ha un vincolo sul loro utilizzo o che sono date in garanzia a fronte di passività;
  - (d) l'importo degli impegni contrattuali per l'acquisizione di attività immateriali.
- 18.29 L'entità deve indicare l'ammontare complessivo dei costi di ricerca e sviluppo rilevate spesi nel corso dell'esercizio (ossia l'ammontare della spesa sostenuta internamente per elementi immateriali che non è stato capitalizzato come parte del costo di un'altra attività che soddisfa i criteri di rilevazione esposti nel presente IFRS).

## Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*

### Informazioni integrative per le aggregazioni aziendali realizzate nel corso dell'esercizio

19.25	<p>Per ciascuna aggregazione aziendale effettuata nel corso dell'esercizio, l'acquirente deve indicare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione;</li> <li>(b) la data di acquisizione;</li> <li>(c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;</li> <li>(d) il costo dell'aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo (quali disponibilità liquide, strumenti rappresentativi di capitale e strumenti di debito);</li> <li>(e) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell'acquisita, incluso l'avviamento;</li> <li>(f) l'importo di qualsiasi eccedenza rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 19.24 e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e del conto economico, se presentato) in cui è rilevata l'eccedenza.</li> </ul>
-------	---

### Informazioni integrative per tutte le aggregazioni aziendali

19.26	<p>Un'acquirente deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i cambiamenti risultanti da nuove aggregazioni aziendali;</li> <li>(b) perdite per riduzione di valore;</li> <li>(c) dismissioni di attività aziendali acquisite precedentemente;</li> <li>(d) altre variazioni.</li> </ul> <p>Non è necessario presentare questa riconciliazione per esercizi pregressi.</p>
-------	--

## Sezione 20 *Leasing*

### Bilancio di locatari – leasing finanziari

20.13	<p>Un locatario deve fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento,</li> <li>(b) il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio, per ciascuno dei seguenti esercizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) entro un anno;</li> <li>(ii) tra uno e cinque anni; e</li> </ul> </li> </ul>
-------	---

	(iii) oltre cinque anni;
	(c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.
20.14	Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative sui beni previste dalle Sezioni 17, 18, 27 e 34 si applicano ai locatari per i beni acquisiti tramite leasing finanziari.

### Bilancio di locatari – leasing operativi

20.16	Un locatario deve fornire la seguente informativa per il leasing operativo:
	(a) il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:
	(i) entro un anno;
	(ii) tra uno e cinque anni; e
	(iii) oltre cinque anni;
	(b) pagamenti dovuti per il leasing rilevati a conto economico;
	(c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.

### Bilancio di locatori: leasing finanziari

20.23	Un locatore deve fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:
	(a) una riconciliazione tra l'investimento lordo nel leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Inoltre, il locatore deve indicare l'investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento per ciascuno dei seguenti periodi:
	(i) entro un anno;
	(ii) tra uno e cinque anni; e
	(iii) oltre cinque anni;
	(b) proventi finanziari differiti
	(c) i valori residui non garantiti spettanti al locatore,
	(d) la svalutazione accumulata riferita a pagamenti minimi di leasing inesigibili;
	(e) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
	(f) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, sub leasing e restrizioni imposte da contratti di leasing.

## Bilancio di locatori: leasing operativi

20.30	<p>Un locatore deve fornire la seguente informativa per il leasing operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) entro un anno;</li> <li>(ii) tra uno e cinque anni; e</li> <li>(iii) oltre cinque anni;</li> </ul> </li> <li>(b) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi;</li> <li>(c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore includendo, per esempio, informazioni su canoni potenziali di locazione, opzioni di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione, e restrizioni imposte da contratti di leasing.</li> </ul>
20.31	<p>Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative sui beni previste dalle Sezioni 17, 18, 27 e 34 si applicano ai locatori per i beni forniti tramite leasing operativi.</p>

## Operazioni di vendita e retrolocazione

20.35	<p>Le disposizioni sulle informazioni integrative previste per locatari e locatori si applicano allo stesso modo anche alle operazioni di vendita e retrolocazione. La descrizione richiesta per contratti di leasing significativi comprende la descrizione delle clausole particolari o inusuali del contratto o delle condizioni delle operazioni di vendita e retrolocazione.</p>
-------	---

## Sezione 21 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*

### Informazioni integrative sugli accantonamenti

21.14	<p>Per ciascuna classe di accantonamenti, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una riconciliazione che mostri <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il valore contabile di inizio e fine esercizio;</li> <li>(ii) gli incrementi durante l'esercizio, incluso le rettifiche risultanti da variazioni nella valutazione dell'importo attuale;</li> <li>(iii) gli importi imputati all'accantonamento durante l'esercizio; e</li> <li>(iv) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio;</li> </ul> </li> <li>(b) una breve descrizione della natura dell'obbligazione nonché l'ammontare e la tempistica previsti per i risultanti pagamenti;</li> <li>(c) un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali esborsi;</li> <li>(d) l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.</li> </ul> <p>Non sono necessarie informazioni comparative per esercizi pregressi.</p>
-------	---

## Informazioni integrative su passività potenziali

21.15	<p>A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione sia remota, l'entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio, una breve descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi da 21.7 a 21.11;</li> <li>(b) una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla data di sopravvenienza di ciascun esborso; e</li> <li>(c) la possibilità di qualsiasi indennizzo.</li> </ul> <p>Se non è fattibile fornire una o più di tali informative, questo fatto deve essere indicato.</p>
-------	--

## Informazioni integrative su attività potenziali

21.16	<p>Se si ritiene probabile (più verosimile che non), ma non virtualmente certo, che vi sarà un incremento delle attività, l'entità deve presentare una descrizione della natura delle attività potenziali alla data di chiusura dell'esercizio, e, se fattibile senza costi o sforzi eccessivi, una stima del loro effetto sul bilancio, determinato utilizzando i criteri previsti nei paragrafi 21.7-21.11. Se non è fattibile fornire tale informativa, tale fatto deve essere indicato.</p>
-------	---

## Informazioni integrative pregiudiziali

21.17	<p>In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi 21.14-21.16 potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.</p>
-------	---

## Sezione 22 *Passività e patrimonio netto*

Questa sezione non prevede una presentazione o requisiti informativi (però vedere paragrafi 4.12 e 4.13).

## Sezione 23 *Ricavi*

### Informazioni integrative generali sui ricavi

23.30	<p>L'entità deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi;</li> <li>(b) il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, esponendo</li> </ul>
-------	---

separatamente, almeno, i ricavi derivanti da:

- (i) la vendita di beni;
- (ii) la prestazione di servizi;
- (iii) gli interessi;
- (iv) le royalties;
- (v) i dividendi;
- (vi) le commissioni;
- (vii) i contributi pubblici;
- (viii) qualsiasi altra tipologia di ricavi significativa.

## Informazioni integrative relative ai ricavi derivanti da lavori su ordinazione

23.31 L'entità deve indicare quanto segue:

- (a) l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio;
- (b) i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio;
- (c) i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.

23.32 Un'entità deve presentare:

- (a) come valore dell'attivo, l'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa;
- (b) come valore del passivo, l'ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa.

## Sezione 24 *Contributi pubblici*

### Informazioni integrative

24.6 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni sui contributi pubblici:

- (a) la natura e gli importi dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
- (b) le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative ai contributi pubblici non rilevati tra i ricavi; e
- (c) l'indicazione di altre forme di assistenza pubblica delle quali l'entità ha beneficiato direttamente.

24.7 Ai fini delle informazioni integrative richieste dal paragrafo 24.6(c), l'assistenza pubblica è l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un'entità, o a una categoria di entità che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Gli esempi includono la consulenza gratuita, tecnica o di marketing, la prestazione di garanzie e prestiti a interesse zero o molto basso.

## Sezione 25 Oneri finanziari

### Informazioni integrative

25.3

Il paragrafo 5.5(b) richiede informazioni integrative sugli oneri finanziari. Il paragrafo 11.48(b) richiede informazioni integrative sul totale degli interessi passivi (applicando il criterio dell'interesse effettivo) per le passività finanziarie che non sono al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico. La presente sezione non richiede informazioni integrative addizionali.

## Sezione 26 Pagamenti basati su azioni

### Informazioni integrative

26.18

Un'entità deve indicare le seguenti informazioni integrative sulla natura e sull'entità degli accordi di pagamento basati su azioni in essere nel corso dell'esercizio:

- (a) una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Un'entità con tipi di accordi di pagamento basati su azioni sostanzialmente simili può aggregare le informazioni;
- (b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:
  - (i) in circolazione all'inizio dell'esercizio;
  - (ii) assegnati nell'esercizio;
  - (iii) annullati nell'esercizio;
  - (iv) esercitati nell'esercizio;
  - (v) scaduti nell'esercizio;
  - (vi) in circolazione a fine esercizio;
  - (vii) esercitabili a fine esercizio.

26.19

Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basati su azione regolati con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve indicare informazioni integrative sulle modalità di determinazione del *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti o il valore degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Se è stata usata una tecnica di valutazione, l'entità deve indicare tale tecnica e le motivazioni per cui essa è stata scelta.

26.20

Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basati su azioni regolati per cassa, l'entità deve indicare informazioni integrative sulle modalità di determinazione della passività.

26.21

Per quanto riguarda gli accordi di pagamento basati su azioni modificati nel corso dell'esercizio, l'entità deve fornire una spiegazione di tali modifiche.

26.22

Se l'entità è parte di un piano per pagamenti basati su azioni del gruppo e rileva e valuta il proprio costo del pagamento basato su azioni sulla base di una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo, deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione (vedere paragrafo 26.16).

26.23

L'entità deve indicare le seguenti informazioni sull'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni nell'utile (perdita) dell'esercizio e nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità:

- (a) il costo totale rilevato nell'utile (perdita) dell'esercizio;
- (b) il valore contabile totale a fine esercizio per passività derivanti da operazioni con pagamento basate su azioni.

## **Sezione 27 Riduzione di valore delle attività**

### **Informazioni integrative**

27.32 L'entità deve indicare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività indicata nel paragrafo 27.33:

- (a) l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;
- (b) l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso dell'esercizio e la voce del prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;

27.33 Un'entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 27.32 per ciascuna delle seguenti classi di attività:

- (a) rimanenze;
- (b) immobili, impianti e macchinari (incluso investimenti immobiliari contabilizzati mediante il metodo del costo);
- (c) avviamento;
- (d) attività immateriali diverse dall'avviamento;
- (e) partecipazioni in società collegate;
- (f) partecipazioni in joint venture.

## **Sezione 28 Benefici per i dipendenti**

### **Informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti**

28.39

La presente sezione non richiede informazioni integrative specifiche sui benefici a breve termine per i dipendenti.

### **Informazioni integrative sui piani a contribuzione definita**

28.40

L'entità deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come costo per piani a contribuzione definita. Se un'entità considera un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita perché non sono disponibili informazioni sufficienti per adottare la modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti (vedere paragrafo 28.11), essa deve indicare che è un piano a benefici definiti e il motivo per cui esso viene



contabilizzato come un piano a contribuzione definita, unitamente a tutte le informazioni disponibili circa l'eccedenza o il deficit del piano e le eventuali implicazioni per l'entità.

## Informazioni integrative sui piani a benefici definiti

28.41 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni sui piani a benefici definiti (con eccezione dei piani a benefici definiti relativi a più datori di lavoro che sono contabilizzati come piani a contribuzione definita secondo quanto disposto dal paragrafo 28.11 e ai quali si applicano invece le informazioni integrative indicate nel paragrafo 28.40). Se l'entità ha più di un piano a benefici definiti, tali informazioni integrative possono essere presentate in forma aggregata, separatamente per ciascun piano o nei raggruppamenti considerati più utili:

- (a) una descrizione generale del tipo di piano, incluso il criterio di contribuzione;
- (b) il principio contabile dell'entità per la rilevazione di utili e perdite attuariali (nell'utile (perdita) d'esercizio o come voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) e l'ammontare degli utili e perdite attuariali rilevato nel corso dell'esercizio;
- (c) una spiegazione qualora l'entità ricorra alle semplificazioni di cui al paragrafo 28.19 per valutare la propria obbligazione per benefici definiti;
- (d) la data della più recente valutazione attuariale complessiva e, se non corrispondente alla data di riferimento del bilancio, una descrizione delle rettifiche apportate per valutare l'obbligazione per benefici definiti alla data di riferimento del bilancio;
- (e) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell'obbligazione per benefici definiti indicando separatamente i benefici pagati e tutte le altre variazioni;
- (f) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del *fair value* (valore equo) delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto di rimborso rilevato come un'attività, indicando separatamente, se applicabile.
  - (i) contribuzioni;
  - (ii) benefici pagati; e
  - (iii) altre variazioni nelle attività a servizio del piano;
- (g) il costo totale relativo a piani a benefici definiti per l'esercizio, indicando separatamente gli importi
  - (i) rilevati come costo nell'utile (perdita) d'esercizio, e
  - (ii) inclusi nel costo di un'attività;
- (h) per ogni classe principale di attività a servizio del piano, che devono includere, ma non si limitano a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le altre attività, la percentuale o importo che ogni categoria principale rappresenta del *fair value* (valore equo) delle attività totali a servizio del piano alla data di riferimento del bilancio;
- (i) gli ammontari inclusi nel *fair value* (valore equo) delle attività a servizio del piano per:
  - (i) ogni categoria di strumenti finanziari propri dell'entità; e
  - (ii) qualsiasi immobile occupato da, o altre attività utilizzate da, l'entità;
- (j) il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano;
- (k) le principali ipotesi attuariali utilizzate, incluso, se ricorrono le condizioni:
  - (i) i tassi di sconto;
  - (ii) i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;

- (iii) i tassi previsti di incremento delle retribuzioni;
- (iv) i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e
- (v) qualsiasi altra ipotesi attuariale significativa utilizzata.

Le riconciliazioni in (e) e (f) non devono essere presentate per gli esercizi pregressi.

Una controllata che rileva e valuta il costo dei benefici per i dipendenti sulla base di una ragionevole attribuzione del costo rilevato per il gruppo (vedere paragrafo 28.38) deve, nel proprio bilancio separato, descrivere il principio adottato per eseguire l'attribuzione e fornire le informazioni integrative di cui ai punti da (a) a (k) per il piano nel suo complesso.

### Informazioni integrative su altri benefici a lungo termine

28.42	Per ciascuna categoria di altri benefici a lungo termine che un'entità eroga ai propri dipendenti, l'entità deve indicare la natura del beneficio, l'ammontare della sua obbligazione e l'entità del piano a servizio dei benefici alla data di riferimento del bilancio.
-------	---

### Informazioni integrative sui benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

28.43	Per ciascuna categoria di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro che un'entità eroga ai propri dipendenti, l'entità deve indicare la natura del beneficio, il suo principio contabile, l'ammontare della sua obbligazione e l'entità del piano a servizio dei benefici alla data di riferimento del bilancio.
28.44	Quando il numero di dipendenti che accetteranno un'offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è incerto si è in presenza di una passività potenziale. La Sezione 21 <i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i> , richiede a un'entità di fornire informazioni integrative sulle passività potenziali, a meno che la possibilità di un'uscita di risorse per l'adempimento sia remota.

## Sezione 29 *Imposta sul reddito*

### Corrente e non corrente

29.28	Quando un'entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.
-------	---

### Compensazione

29.29	Un'entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti, o compensare le attività e le passività fiscali differite, solo quando ha un diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi e intende estinguere per il
-------	---

	residuo netto o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.
--	---

## Informazioni integrative

29.30	L'entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle conseguenze fiscali correnti e differite di operazioni e altri eventi rilevati.
29.31	<p>L'entità deve indicare separatamente le principali componenti degli oneri (proventi) fiscali. Le componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) oneri (proventi) per imposte correnti;</li> <li>(b) eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;</li> <li>(c) l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee;</li> <li>(d) l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all'introduzione di nuove imposte;</li> <li>(e) l'effetto sull'onere fiscale differito derivante da una variazione nell'effetto dei possibili risultati di una revisione da parte delle autorità fiscali (vedere paragrafo 29.24);</li> <li>(f) rettifiche all'onere fiscale differito derivanti da un cambiamento nella condizione fiscale dell'entità o dei suoi azionisti;</li> <li>(g) qualsiasi variazione nell'accantonamento per svalutazioni (vedere paragrafi 29.21 e 29.22);</li> <li>(h) l'ammontare di oneri fiscali relativi a cambiamenti di principi contabili ed errori (vedere Sezione 10 <i>Principi contabili, stime ed errori</i>).</li> </ul>
29.32	<p>L'entità deve indicare quanto segue separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'imposta corrente e differita complessiva degli ammontari rilevati come voci delle altre componenti di conto economico complessivo;</li> <li>(b) una spiegazione delle differenze significative negli importi esposti nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e negli importi riferiti alle autorità fiscali;</li> <li>(c) una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;</li> <li>(d) per ciascuna tipologia di differenze temporanee e per ciascuna tipologia di perdite e crediti fiscali non utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'importo di passività fiscali differite, attività fiscali differite e accantonamenti per svalutazioni alla data di chiusura dell'esercizio, e</li> <li>(ii) un'analisi delle variazioni in passività fiscali differite, attività fiscali differite e accantonamenti per svalutazioni nel corso dell'esercizio;</li> </ul> </li> <li>(e) la data di scadenza, qualora esista, di differenze temporanee, perdite fiscali e crediti fiscali inutilizzati;</li> <li>(f) Nei casi descritti al paragrafo 29.25, l'entità deve illustrare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi ai soci.</li> </ul>

## Sezione 30 *Conversione in valuta estera*

### Informazioni integrative

30.24	Nei paragrafi 30.26 e 30.27 i riferimenti a “valuta funzionale” si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della capogruppo.
30.25	L’entità deve indicare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l’importo delle differenze di cambio rilevate nell’utile (perdita) dell’esercizio, eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dalle Sezioni 11 e 12;</li> <li>(b) l’importo delle differenze di cambio derivanti nel corso dell’esercizio e classificate in una componente separata del patrimonio netto alla fine dell’esercizio.</li> </ul>
30.26	L’entità deve indicare la valuta in cui il bilancio viene presentato. Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, l’entità deve indicare tale fatto e deve fornire informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l’utilizzo di una moneta di presentazione differente.
30.27	Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, l’entità deve indicare tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale.

## Sezione 31 *Iperinflazione*

### Informazioni integrative

31.15	Un’entità a cui si applica la presente sezione deve fornire le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il fatto che il bilancio e altri dati relativi all’esercizio precedente siano stati rideterminati per tenere conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale;</li> <li>(b) l’identificazione dell’indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell’indice durante l’esercizio corrente e il precedente;</li> <li>(c) il valore di un utile o perdita di elementi monetari.</li> </ul>
-------	--

## Sezione 32 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento*

### Data di autorizzazione alla pubblicazione

32.9	L’entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l’autorizzazione. Se i proprietari dell’entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l’entità deve indicare tale fatto.
------	---

## Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica

32.10	<p>Per ogni categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comportano rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la natura del fatto, e</li> <li>(b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.</li> </ul>
32.11	<p>Quelli che seguono sono esempi di fatti che non comportano rettifica intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e che generalmente richiederebbero un'informativa; l'informativa rifletterà le informazioni che si rendono note successivamente alla data di chiusura dell'esercizio ma prima che il bilancio venga autorizzato alla pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) un'importante aggregazione aziendale o dismissione di un'importante società controllata;</li> <li>(b) la comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un'attività operativa;</li> <li>(c) importanti acquisizioni di attività, dismissioni o piani di dismissione di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;</li> <li>(d) la distruzione in un incendio di un importante impianto di produzione;</li> <li>(e) la comunicazione, o l'inizio dell'attuazione, di un'importante ristrutturazione;</li> <li>(f) emissioni o riacquisti del debito o di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità;</li> <li>(g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera;</li> <li>(h) variazioni delle aliquote fiscali o della normativa fiscale vigente o annunciate che hanno un effetto significativo sulle attività e passività correnti e differite;</li> <li>(i) l'assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie;</li> <li>(j) l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.</li> </ul>

## Sezione 33 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*

### Informazioni integrative sui legami partecipativi tra controllante e controllate

33.5	<p>I rapporti tra una capogruppo e le sue controllate devono essere indicati indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra parti correlate. L'entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell'entità né la capogruppo redigono un bilancio ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore (se esistente) che è tenuta alla redazione del bilancio.</p>
------	---

## Informazioni integrative sulla retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche

33.7	L'entità deve indicare la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche in totale.
------	--

## Informazioni integrative su operazioni con parti correlate

33.8	<p>Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra l'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Esempi di operazioni con parti correlate comuni per le PMI includono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) operazioni tra un'entità e il suo socio principale (o soci principali);</li> <li>(b) operazioni tra un'entità e un'altra entità quando entrambe le entità sono sotto il controllo comune di una singola entità o persona;</li> <li>(c) operazioni in cui un'entità o persona che controlla l'entità che redige il bilancio sostiene direttamente delle spese che altrimenti sarebbero state sostenute dalla controllata.</li> </ul>
33.9	<p>Se un'entità ha operazioni con parti correlate, deve indicare la natura della relazione con la parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni, sui saldi e sugli impegni in essere, necessari per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio. Tali disposizioni informative si aggiungono a quelle previste al paragrafo 33.7 relative alle informazioni sulle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. Tali informazioni devono almeno includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'ammontare delle operazioni;</li> <li>(b) l'ammontare dei saldi in essere e: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento, e</li> <li>(ii) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;</li> </ul> </li> <li>(c) accantonamenti per crediti non recuperabili relativi all'ammontare dei saldi in essere;</li> <li>(d) la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.</li> </ul> <p>Tali operazioni potrebbero includere acquisti, vendite o trasferimenti di beni o servizi; leasing; garanzie; ed estinzioni da parte dell'entità per conto della parte correlata o viceversa.</p>
33.10	<p>Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 33.9 separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) le entità che controllano, controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;</li> <li>(b) le entità controllate o controllate congiuntamente dall'entità o sulle quali l'entità esercita un'influenza notevole;</li> <li>(c) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante (nel complesso);</li> <li>(d) altre parti correlate.</li> </ul>
33.11	<p>Un'entità è esentata dalle disposizioni informative del paragrafo 33.9 in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) uno stato (un governo nazionale, regionale o locale) che ha il controllo, controllo congiunto o esercita un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio, e</li> </ul>

	<p>(b) un'altra entità che è una parte correlata perché lo stesso stato ha il controllo, il controllo congiunto o esercita un'influenza notevole sia sull'entità che redige il bilancio sia sull'altra entità.</p> <p>Tuttavia, l'entità è pur sempre tenuta a fornire informazioni integrative su un legame partecipativo tra controllante e controllata secondo quanto disposto dal paragrafo 33.5.</p>
33.12	<p>Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali deve essere data informativa se effettuate con parti correlate:</p> <p>(a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);</p> <p>(b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;</p> <p>(c) prestazione o ottenimento di servizi;</p> <p>(d) leasing;</p> <p>(e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;</p> <p>(f) trasferimenti a titolo di licenza;</p> <p>(g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);</p> <p>(h) clausole di garanzia o pegno;</p> <p>(i) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;</p> <p>(j) partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo.</p>
33.13	Un'entità non deve dichiarare che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, a meno che tali condizioni possano essere comprovate.
33.14	Un'entità può indicare elementi di natura simile cumulativamente, salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità.

## Sezione 34 *Attività specialistiche*

### Agricoltura

#### Informazioni integrative - modello del *fair value* (valore equo)

34.7	<p>Un'entità deve indicare le seguenti informazioni relativamente alle proprie attività biologiche valutate al <i>fair value</i> (valore equo):</p> <p>(a) una descrizione di ciascuna classe delle proprie attività biologiche;</p> <p>(b) i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il <i>fair value</i> (valore equo) di ciascuna categoria di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascuna categoria di attività biologiche;</p> <p>(c) una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:</p> <p>(i) l'utile o perdita derivante da variazioni nel <i>fair value</i> (valore equo) al netto dei costi di vendita;</p>
------	--

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) gli incrementi derivanti dagli acquisti;</li> <li>(iii) le diminuzioni derivanti dal raccolto;</li> <li>(iv) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;</li> <li>(v) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;</li> <li>(vi) altre variazioni.</li> </ul> |
|---|

## Informazioni integrative – modello del costo

- |       |  |
|-------|--|
| 34.10 | Un'entità deve indicare le seguenti informazioni relativamente alle proprie attività biologiche valutate utilizzando il modello del costo:   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una descrizione di ciascuna classe delle proprie attività biologiche;</li> <li>(b) una spiegazione del perché il <i>fair value</i> (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;</li> <li>(c) il metodo di ammortamento utilizzato;</li> <li>(d) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;</li> <li>(e) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.</li> </ul> |

## Accordi per servizi in concessione

### Ricavi operativi

- |       |   |
|-------|---|
| 34.16 | Il concessionario di un accordo per servizi in concessione deve rilevare, valutare e indicare i ricavi per i servizi che presta conformemente alla Sezione 23 <i>Ricavi</i> . |
|-------|---|

## Sezione 35 *Passaggio all'IFRS per le PMI*

### Procedure per la predisposizione del bilancio alla data di transizione

- 35.11 Se per un'entità non è fattibile rideterminare il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura alla data della transizione per una o più delle rettifiche richieste dal paragrafo 35.7, l'entità deve applicare i paragrafi da 35.7 a 35.10, per tali rettifiche, nel primo esercizio in cui ciò diventa fattibile, e deve identificare i dati esposti per gli esercizi precedenti che non sono comparabili con i dati relativi all'esercizio in cui essa predispose il suo primo bilancio conforme al presente IFRS. Se per un'entità non è fattibile fornire le informazioni integrative richieste dal presente IFRS per gli esercizi antecedenti all'esercizio in cui essa predispose il suo primo bilancio conforme al presente IFRS, l'omissione deve essere indicata.

### Spiegazione del passaggio all'IFRS per le PMI

- |       |  |
|-------|--|
| 35.12 | L'entità deve illustrare come il passaggio dal precedente sistema di rendicontazione contabile al presente IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati. |
|-------|--|



## Riconciliazioni

- 35.13 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 35.12, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità al presente IFRS deve contenere:
- (a) una descrizione della natura di ciascun cambiamento di principio contabile;
  - (b) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo il precedente quadro sistematico con il patrimonio netto rilevato in conformità al presente IFRS per entrambe le seguenti date:
    - (i) la data del passaggio al presente IFRS, e
    - (ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio determinato in conformità al precedente quadro sistematico;
  - (c) una riconciliazione dell'utile o perdita determinati in conformità al precedente quadro sistematico per l'ultimo esercizio nel bilancio annuale più recente dell'entità con l'utile o perdita determinati in base all'applicazione del presente IFRS per il medesimo esercizio;
- 35.14 Se l'entità rileva di aver commesso errori in base al precedente sistema di rendicontazione contabile, le riconciliazioni di cui al paragrafo 35.13(a) e (b) devono, per quanto fattibile, distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.
- 35.15 Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità al presente IFRS.